ROBERTO ALBINO

DELL'OLTRAGGIO

CONTRO

PERSONE RIVESTITE DI PUBBLICA AUTORITÀ

CONSIDERATO

nella Dottrina, nella Legislazione nella Giurisprudenza

TORINO
UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE
Corso Raffaello, n. 28
MILANO — ROMA — NAPOLI
1905

OLTRAGGIO

CONTRO

PERSONE RIVESTITE DI PUBBLICA AUTORITÀ

nale vol. I pag. 62 - 63) — DE SIMONE — *Nozione degli atti arbitrarii preveduti negli art. 192 e 199* (*Sup. Riv. Pen.* vol. XIII fasc. II pag. 77) — FROLA: *Delle ingiurie, e diffamazioni, degli oltraggi e delle altre offese all'ordine politico Sociale* — SFORZA: *Oltraggio diffamazione* (*Gaz. Forense* II pag. 130) — ANNECCHINO: *Gli atti arbitrarii del pubblico ufficiale* (*Dritto e Giurisp.* Anno XIII - col. 192) — ESCOBEDO: *Questioni in tema di oltraggio e calunnia* (*Lucera giudiziaria* - Anno I pag. 33, 35 — TUOZZI: *Corso di dritto Penale* vol. III — MANDUCA: *Dei delitti contro la pubblica amministrazione nel completo Trattato del Cogliolo* vol. II - CONTI: *Sul valore discriminante dell'art. 192 Cod. P.* (*Riv. Penale* vol. IV pag. 666) — GRIMALDI: *Diffamazione in pregiudizio di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa e nell'esercizio delle sue funzioni* (*Giust. Penale* III - 217) — G. C. POLA: *Gli art. 194 e 393 Cod. Penale* (*Giust. Penale* III - 318) — FLORIAN: *Reati contro l'onore* (*nel trattato del Cogliolo*) — D'ANTONIO: *Sull'ultimo capoverso dell' art. 197* (*Sup. Riv. Penale* vol. VII - pag. 35) — BUONANNO: *L'oltraggio in arabo* (*Domenica Giudiziaria* - Anno III pag. 418) — BOZZOLINI: *Anomalia di penalità in tema di oltraggio* (*Monitore dei Pretori* XXV - n. 33) — BENUSSI: *Oltraggio e diffamazione qualificata* (*Monitore dei Pretori* - XXV col. 305) — STOPPATO: *Limiti di applicazione degli art. 192 199 cp. in rapporto alla buona fede del pubblico ufficiale che compie un atto illegale* (*Temi Veneta* anno XXIV n. 8 pag. 89) — A. LECCI: *A proposito dell'aggravamento della violenza e minaccia nel delitto di oltraggio* (*Riv. Penale Sup.* - IV - 20) — EMILIAN FREICHERR VON KALLINA: *Nothwehr gegenüber Amtshaudlungen - Praž - Calvè* 1898 — ZERBOGLIO: *Del concorso formale fra l'oltraggio e diffamazione nel Cod. P. Italiano* (*Riv. di Dritto Penale e Sociologia Criminale* 1900 - pag. 123) — ORDINE: *Al reato di oltraggio con violenza e minaccia non è necessaria la presenza del P. uff. ed il reato può commettersi anche con scritto anonimo* (*Riv. Penale* vol. XLVII - 121) — LESSONA: *Sull'art. 394 e su di un possibile rapporto con l'art. 37 dello Statuto* (*Giust. Penale 240* - anno 1901) — CISOTTI: *Intorno al significato di agenti della forza pubblica* (*Sup. Riv. Penale* vol. I - pag. 340 - 345) — OLIVIERI: *Sulla differenza di penalità in rapporto ai pubblici ufficiali ed agli agenti della forza pubblica* (*Scuola Positiva*

1899 - pagina 39). — NÉZARD: *Théorie de la fonction pubblique.* Paris 1901 — CARNEVALE: *Agenti della forza pubblica e persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio (Sup. Riv. Penale* vol. IX - pag. 65 — PERTHES: *Dieustes - Hirtk* 1848 — SEUFFERT: *Von Don Verhältuiss des Staates u - der Dieur des Staates - Vürzburg* 1893 — IELLINEK: *Suystem der subyectiven öffentlichen Recte - Freiburg* 1892 — IONUG: *Der Staatsdienst - Halle* 1896 — GIRIOLDI: *I pubblici ufficiali e la gerarchia amministrativa (nel Trattato di Orlando)* — VIAZZI: *I direttori ed i Cassieri delle Banche di emissione sono pubblici ufficiali (Scuola Positiva* vol. III pag. 591 — FIORENTINO: *L'art. 207 e gl'impiegati delle ferrovie concesse ai privati* (*Sup. Riv. Penale* vol. IV pag. 108) — GIAMPIETRO: *Il pubblico uff. per gli effetti della Legge Provinciale* (*Sup. Riv. Penale* vol. IV pag. 44) — PACINOTI: *Contributo alla determinazione del rapporto d'impiego nel dritto Amministrativo* (*Riv. Ital. per le scienze giuridiche* XXX 68) — LOPEZ: *I membri del Parlamento non sono pubblici uff.* (*Foro Penale* vol. II pag. 185) — CARRELLI: *I deputati sono pubblici ufficiali* (*Scuola Positiva* pag. 124) — INNAMORATI: *Sui delitti contro l'Amministrazione della Giustizia* — GALLOTTI: *I testi che assistono l'usciere in un sequestro non sono pubblici ufficiali* (*Cass. Unica* XII - 1425) — GALASSI: *I testi negli atti di notorietà* (*Sup. Riv. Penale* IX - 344) — LONGHI: *Pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio* (*Riv. Penale* vol. LIX - pag. 365 e 489) — STOPPATO: *Sull'ingiuria collettiva e l'individualità dell'azione penale* - Ferrari Venezia — SANTORO FAIELLA: *Intorno agli art. 193 e 199 Cod. Penale* - Salerno.

CAPO I.

IDEA GENERALE

SOMMARIO. — 1. Fondamento del reato. — 2. Dolo specifico. — 3. Materialità criminosa. — 4. Causale. — 5. Danno politico.

1. La umana personalità che si esplica nei rapporti della vita, reclama che tali rapporti sieno governati da norme fisse, in modo che niuna offesa possa turbare lo esplicamento che si verifica sia nella materiale estrinsecazione della persona fisica, sia nella estrinsecazione della persona morale. Se la norma di diritto che riconosce la guarentigia del patrimonio morale dell'individuo è fondata sul principio della difesa che merita la personale onorabilità dagli attentati esterni che possano attenuarne il portato, o distruggerla del tutto, con grave danno di colui che può trarre da questo patrimonio morale la maggior parte degli elementi per la esplicazione della sua vita fisica; con maggior ragione deve essere garentito il patrimonio morale dei pubblici poteri, che si manifesta nelle persone rivestite di pubblico ufficio, le quali formano il presidio, la difesa che la società ha preparato per la miglior tutela dell'ordine pubblico, per la salvaguardia della dignità e della maestà della legge.

Le ingiurie, le diffamazioni, le violenze che integrano la figura di reato se commesse contro un privato, trovano anche la loro sanzione più grave se commesse contro colui che esercita un pubblico ufficio, ed a causa di esso, poichè in tal caso le ingiurie, le diffamazioni e le violenze, per l'interposta persona del pubblico ufficiale, colpiscono direttamente il principio di autorità, che deve essere garentito dal maggior rispetto, come quello che, dettando le norme

del vivere civile nell'umana consociazione, ha bisogno nello svolgimento suo, di meritare la fiducia universale per spiegare il suo imperio moderatore, senza del quale le leggi non resterebbero che delle vuote formule, nel graduale dissolvimento di una società che non riconoscesse l'Autorità in coloro che queste leggi debbono mettere in essere.

A tale concetto che ha trovata la sua sanzione in tutte le legislazioni, sebbene in forma varia e graduale, si è ispirato il patrio legislatore nel dettare sotto il Capo VIII Tit. 3.° Lib. II le sanzioni penali relative all'oltraggio ed agli altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità, garentendo il rispetto all'individuo non come tale, ma quale estrinsecazione materiale dell'autorità.

Enunciato pertanto il principio fondamentale di tale reato conviene riguardarlo nella sua essenza, nella sua esplicazione e nelle conseguenze che esso genera, studio cotesto ispirato ai sani concetti scientifici, a cui conviene far seguire un breve cenno sullo svolgimento storico del reato nelle varie legislazioni con speciale riguardo a quella patria, completando le indagini con lo esame del testo della nostra legge, nei rapporti della sopravvenuta giurisprudenza.

2. Giova pertanto notare prima di tutto che ne riguardi del dolo specifico l'oltraggio ha un fondamento identico a quello su cui riposa la ingiuria e la diffamazione, che è costituito appunto dal contemperamento della coscienza dell'atto che si compie, e del libero arbitrio nel compimento di esso. (1)

---

(1) Assoluto un consigliere comunale dalla imputazione di oltraggio al Sindaco, sulla considerazione che le parole non erano dirette a offendere l'onore e la riputazione, ma solo a censurare l'amministrazione, difetta di motivazione la sentenza di appello, che condanna sull'unica considerazione che in simili delitti il dolo è *in re ipsa* nè vi è bisogno

Egli è perciò che nella indagine sulla intenzione non è lecito risalire a spinte riposte ed a fine recondito, bastando la percezione del materiale criminoso, quale frutto di un soggetto normale, per configurare il fatto punibile. Un sistema contrario, inteso a sviscerare in ogni più riposta latebra la coscienza criminosa, per rintracciare alla fine una nota degenerativa determinante lo squilibrio morale, o una ragione lontana di giusto risentimento, porterebbe il grave danno di frequenti impunità, procurate da abili dissimulazioni e da studiati infingimenti. Di vero cotesti rimedii sarebbero attuabili da colui che delinque in un campo in cui il mezzo criminoso è costituito in tutto dall'elemento morale, dalla esplicazione di un processo psichico, ed a cui è estranea la violenza materiale, e la brutalità fattiva che sono gli effetti più frequenti di soggetti degenerati. E' l'indole stessa del reato, che, nella generalità dei casi, induce la materialità dello evento essere in corrispondenza proporzionata di una cosciente volontà criminosa.

Ora quando si ha la percezione della volontarietà nella disamina dell'elemento morale, ciò basta per la giuridica sussistenza della responsabilità e non conviene ricercare oltre nell'oscuro campo della finalità. (1)

La scuola positiva che in ogni reato si preoccupa della nota tematica singola, avanzando la protezione dell'individuo alla protezione sociale, vorrebbe che nei reati del genere, s'imponesse necessaria la indagine sulla prova

---

di ricercare quale fu la intenzione dell'imputato nel profferire le parole ingiuriose — S. C. 17 - 7 - 99 — *Cass. Unica* vol. x col. 1319) (*conf.* S. C. 6. 7. 99. *Cass. Unica* vol. x col 1355).

(1) Non vale che l'imputato sia stato ritenuto colpevole della contravvenzione di ubbriachezza molesta e manifesta per concludere alla esclusione dell'intenzione dolosa nell'oltraggio diretto ad offendere il decoro dei RR. CC. (S. C. 11 - 5 - 03 *Sup. Riv. Penale* vol. XII pag. 189).

della malvagità del fine. Non vi è, a nostro credere, chi non veda tutto il pericolo di una teorica simigliante la quale se dovesse spiegare nella pratica la sua efficienza condurrebbe certamente a delle indagini poco agevoli e molte volte fallaci. Di vero il diritto di pubblica censura che è una delle più nobilissime rivendicazioni nei liberi ordinamenti, può esercitarsi con mezzi ed in sedi tali, che la pubblica funzione non risenta il danno del discredito; la santità del fine non può scusare quelle intemperanze che incondizionatamente generano l'allarme sociale, epperò se la discussione serena sui fatti, e la critica di essi, assurge al grado di una vera funzione sociale l'offesa all'onore, al decoro, alla riputazione riveste sempre la forma di reato penalmente punibile quando sia l'effetto della volontarietà e della previdibilità del danno. A conoscere poi la sussistenza di questi due fattori, basta un esame sommario del soggetto attivo, e più di altro, dell'oggettiva esplicazione delittuosa (1) che il più delle volte, da sola fornisce la indicazione della sua origine intenzionale. (2)

3. Nel reato di oltraggio, la materialità dell'evento criminoso non deve manifestarsi nella nuda e semplice forma

---

(1) Nelle parole pronunziate da una persona in causa innanzi il Conciliatore, « qui si commettono delle falsità, il Cancelliere non ha scritto e nel verbale non si trova scritto tutto quanto dettò il conciliatore » devesi esaminare dal magistrato di merito se si sia avuto la intenzione di offendere, o fare una semplice rimostranza per ciò che nel verbale effettivamente era omesso. Mancando questa indagine la sentenza, che ritiene l'oltraggio, non può dirsi motivata (S. C. 15 - 7 - 02. *Cass. Unica* vol. XIII - col. 1308.

(2) Manca di motivazione la sentenza che in tema di oltraggio, omette di accertare se l'imputato abbia avuto l'intenzione di offendere, o se abbia solo mancato di forma nello esprimere vivamente una doglianza per un fatto vero e non corretto (S. C. - 15 - 7 - 02 - Ric. Maltesi).

di una frase sconcia ed irriverente di uso comune e come tale da ritenersi più come effetto della scurrilità abituale dell'agente che quale aperta aggressione al valore morale dell'individuo esprimente il discredito in cui si tenta gettarlo. (1)

Occorre che la offesa abbia il carattere precipuo di intaccare la onorabilità del pubblico ufficiale, manifestandogli la propria disistima in maniera così palese che possa tale menomazione di fiducia generarsi anche in altri, dando luogo al discredito della pubblica funzione. (2)

Egli è perciò che l'indole, dell'offesa la qualità del soggetto passivo del reato, il momento consumativo di esso, la causale, sono gli elementi essenziali che debbono guidare nel riconoscere la qualifica di oltraggio nell'atto compiuto. (3)

Giova qui notare che pur riconoscendo la numerosa varietà delle diverse manifestazioni offensive, esse possono

---

(1) Quando le parole sono *manifestamente* offensive dell'onore, della reputazione e del decoro del pubblico ufficiale, l'elemento intenzionale è in *re ipsa*. S. C. 24, 5, 99. *Corte Sup. Roma* - 1899 - pag. 335.

(2) Manca di motivazione la sentenza che in tema di oltraggio, ometta di riferire le espressioni ingiuriose, che ritiene essere state pronunziate e nelle quali si sarebbe concretato il reato (S. C. 13 - 5 - 02 *Giurisp. P.* Anno VIII - col 795)

(3) E' apprezzamento di fatto il ritenere che le parole contenute nel verbale di causa si fossero dettate con la manifesta intenzione di offender l'onore, la reputazione ed il decoro di un magistrato in udienza (S. C. 4, 3, 02. Ric. Panebianco)

Se uno pronuncia parole contumeliose, non può avere una volontà diversa da quella che il suo linguaggio, in armonia con la sua mente, chiaramente significa, tranne il caso in cui vi sia ragione di credere che egli abbia usata un'espressione in se stessa suonante contumelia con intenzione ben diversa da quella d'ingiuriare, come per giuoco o per scurrilità inoffensiva, ovvero col proposito adequato a un fine lecito e prevalente (S. C. 27 - 8 - 04 - *Riv. Pen.* vol. LXI pag. 64)

dividersi in due grandi categorie, l'una delle offese morali, l'altra di quelle materiali.

Nella prima, l'offesa si verifica con qualsiasi manifestazione del pensiero diretta ad intaccare la reputazione, il decoro, e, nei casi più gravi, l'onore del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio; mentre nella seconda l'offesa si esplica in forma materiale *(injuria realis)* o con percosse o con violenze *(cum manus inferetur, vel vulnus illatum est, iniuria re facta habetur)* od anche con atti sconci e laidi, che nel volgo, eccitano più che lo sdegno il riso, lo scherno ed il dileggio, innanzi a cui la pubblica funzione resta menomata ed avvilita.

In ordine poi alla persona che costituisce il soggetto passivo del reato essa può essere o un singolo individuo, o un'accolta di funzionarii, i quali formano un insieme appellato corpo, che esplica collettivamente la sua funzione o nell'ordine giudiziario, o nel politico o nell'amministrativo.

Ma nè l'atto criminoso nè la persona rivestita di pubblica funzione, che sopporta il danno, possono da soli integrare la figura del reato di oltraggio il cui oggetto precipuo è l'offesa verso l'autorità dei pubblici poteri. Occorre quindi che l'offesa per esplicare la sua specifica finalità abbia luogo sulla persona rivestita della pubblica autorità, ma nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, poichè solo in quel momento, e per quella ragione, all'individuo aderisce il principio di autorità in siffatto modo, che resta vulnerato con la violenza che si commette alla persona.

Ed una tale considerazione, che risponde alla condizione da noi enunciata, relativa al momento consumativo del reato partecipa altresì dell'ultima condizione, quella relativa alla causale del fatto.

4. Di vero l'esercizio della funzione che è lo stato di fatto in cui deve verificarsi l'evento criminoso, deve rap-

presentare anche la causa determinante l'evento, poichè solo allora si precisa il dolo specifico del reato di oltraggio, la intenzione di resistere all'autorità ed all'imperio della legge mediante atti di violenza od offese verbali contro chi nel momento quella legge rappresenta e tutela. Infatti se non volesse tenersi conto della condizione che l'esercizio della funzione sia la causa determinatrice del reato, bastando solo le altre enunciate, si cadrebbe in un'aperta violazione del principio di eguaglianza dei cittadini, assicurando dei privilegi per una classe di essi, privilegi dovuti solo al fatto di rivestire pubbliche cariche, e che potrebbero generare sovente degli smodati abusi di potere. E questo nesso che deve esistere tra la funzione e l'evento criminoso, deve apparire chiaro, esplicito coll'avverarsi dell'attuale esercizio della funzione in colui che è oggetto dell'offesa; epperò esso può scorgersi nelle violenze ed offese commesse contro personalità collettive solo quando queste si palesino nella complessa esplicazione della funzione e nella concorrente opera dei loro rappresentanti; non potendo l'offesa al corpo avverarsi singolarmente contro uno solo dei detti rappresentanti, appunto perchè in tal caso l'offesa sarebbe specializzata nella persona, per le sue singolari e proprie caratteristiche e non investirebbe la funzione del corpo stesso, che intanto è tale, in quanto è un istituto collettivo ed inindividuale, che ha bisogno della maggior protezione della legge, nelle pubbliche adunanze, allorchè direttamente e palesemente costituisce una delle emanazioni dello Stato.

Un'ultima specifica condizione che si deve avverare per integrarsi la figura del reato in esame, si è che la offesa deve essere direttamente rivolta alla persona, in modo che trattandosi di atti, parole, gesti che non lasciano traccia, per costituire delle azioni semplici e passeggiere, occorre che esse avvengano alla presenza dell'offeso, ed al cospetto dell'adunanza del Corpo.

Completata pertanto la enunciazione dei caratteri scientificamente necessarii per l' avveramento dell'oltraggio, non resta che accennare al diverso grado di responsabilità conseguente dal reato commesso e commisurato alla gravità ed all' intensità della offesa.

5. La gravità del reato si desume dalla quantità politica di esso in rapporto del danno che nel caso è mediato, perchè dipende non dalla materialità dell'evento ma dalla qualità della persona offesa. Infatti sono al certo più gravi le offese fatte al Magistrato o ad altro pubblico ufficiale della gerarchia amministrativa, che non quelle fatte ad un agente della forza pubblica; più gravi quelle rivolte contro un corpo costituito che ad un singolo ufficiale. E che tal sia si giustifica dalla considerazione che i pubblici ufficiali di grado più elevato in rapporto alla funzione, rappresentano una somma maggiore di doveri e di diritti, ed esercitano il loro ufficio in una sfera più elevata da indurre il maggior rispetto dei cittadini. Tale considerazione trova poi maggior conferma nella speciale tutela dovuta ai Corpi giudiziarii, politici od amministrativi che alla importanza della funzione aggiungono la solennità della forma nella esplicazione di essa. D'altra parte le offese dirette ad un ufficiale di forza pubblica sono considerate più lievi, come quelle che per lo più avvengono nel tramestio di pubblici avvenimenti, durante lo svolgimento di fatti improvvisi e nell'esercizio di una missione, che manifestandosi sotto la forma materiale e costrittiva eccita più facilmente il risentimento e lo scoppio delle passioni.

La intensità del reato si desume poi dalla quantità materiale di esso, in rapporto del danno, che è nella specie immediato, perchè evince non dalla qualità della persona offesa ma dalla materialità dell'evento criminoso, a seconda che sia più o meno grave la offesa; perchè certamente le offese sono

facilmente graduabili non potendo sconoscersi, per esempio, la maggior gravità delle offese fisiche, come quelle che oltre a produrre un danno morale con l'attentato alla funzione, apportano un danno fisico alla persona che è oggetto dell'oltraggio.

CAPO II.

L'OLTRAGGIO NEL DRITTO ROMANO

SOMMARIO — 6. Il concetto dell'ingiuria nel Dritto Romano — 7. Lex iulia maiestatis — 8. Sistema di penalità e gradazione del dolo — 9. L'azione penale.

6. La soggetta materia nel Dritto Romano era regolata in modo molto diverso da quello che è nelle odierne legislazioni, sia per la confusione in cui allora versava, dato il criterio della pubblica violenza, che applicata in forma molto lata dai Romani, tendeva a confondere tra loro reati diversi e distinti, non tenendo conto dei vantaggi che derivano da una regolare classificazione di essi; sia per il diverso criterio nella commisurazione della pena.

Nell'antico dritto, qualunque oltraggio con parole o con atti commessi contro i depositarii della pubblica autorità si comprendeva sotto la voce generica d'ingiuria.

Ulpiano dando la definizione dell'ingiuria conferma « *Iniuria ex eo dicta est quod non iure fit; omne enim quod non iure fit iniuria fieri dicitur* » ma discedendo alla definizione speciale dell'ingiuria, chiama tale quella diretta a disprezzare l'individuo. Leg. 1 *de iniur.* « *Specialiter autem iniuria dicitur contumelia coque contemnendo* ».

E lo sprezzo all'individuo si concretava nell'offesa all'onore o più specialmente ai coefficienti che nel concetto

romano specializzavano l'onore, cioè al sentimento della propriá dignità *(dignitas)*, alla riputazione nel pubblico *(bona fama)*, ai materiali vantaggi conseguenti alla pubblica stima *(commoda bonae famae)*. Ed il diritto romano riconobbe in tutti gli individui il diritto al rispetto della propria personalità morale, fatta eccezione per gli schiavi, per la considerazione che costoro non avevano personalità alcuna; sebbene considerandoli accessioni del padrone, dava a costui diritto di chieder conto dell'offesa, nella norma proibitiva - C - I - h - t. « *Nec servis quidem licet facere iniuriam* ».

Chiarito pertanto il concetto della ingiuria giova osservare che come nelle posteriori legislazioni, così nel Dritto Romano l'ingiuria distinguevasi in *verbale* e *reale*. La prima sorgeva da qualunque espressione profferita contro alcuno per denigrare la sua stima, e prendeva il nome speciale di *convicio* o quello di maldicenza secondo che si emettesse o no, *cum coetu et cum vociferatione*. La seconda sorgeva da scrittura, o da pittura, o da percosse, o ferite, o da qualunque altro atto diretto allo stesso fine.

Quando poi dette ingiurie erano pronunziate contro i rappresentanti la dignità dello stato o il ministero sacro potevano essere ritenute *atroci*; e come tali punivansi, salvo solo quell' aumento di pena corrispondente alla atrocità di esse. « *Atrocem autem iniuriam aut persona, aut tempore, aut re ipsa* ». *Persona atrocior iniuria fit ut cum magistratui fiat* « *(Lex VII* - § 8 *Dig. de iniuriis)* e le Istituzioni *(*§ 9 *Iusti. cod.)* aggiungono anche « *si senatori ab humili persona iniuria facta sit* ».

7. La *Lex Iulia maiestatis* ipotizzava altresì le offese e le ingiurie fatte al Principe; e spingendo il rispetto di queste anche alle inanimate sue configurazioni, comminava perfino delle pene contro le offese alle statue od alle immagini dell'Imperatore. E che tali disposizioni ricevessero nella pratica

la loro applicazione si rileva dalle osservazioni accolte nel Titolo *De Maiestate* nel Digesto, ove si concreta la indulgenza per tale reato « *hoc crimine liberatus est a senatu, qui statuas imperatoris reprobatos conflaverit* » e più oltre » *Non contrahit crimen maiestatis qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit* » Il feticismo pel Principe, anche nelle sue inanimate manifestazioni, che risentiva del formalismo pagano venne però a temperarsi sotto il progresso dei tempi cristiani epperò Teodorico ed Onorio limitarono di molto la casistica del *crimen maiestatis* « *Si quis modestiae nescius et pudoris ignarus improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda ac temulentia turbolentus obtrectator temporum fuerit, eum poenae nolumus subiugari neque durum aliquid aut asperum sustinere, quoniam si ex levitate processerit, contemnendum est, si ex insania miseratione dignissimum, si ab iniuria remittendum* ».

L'atrocità della ingiuria traeva seco l'aumento di pena che non risultava peraltro fissato nella legge, ma che era rimesso al criterio prudenziale del magistrato giudicante. (Leg. 42 e Leg. 45 Dig.)

Sotto la denominazione di violenze pubbliche si comprendevano diversi altri reati quali quelli diretti a frapporre ostacoli all'amministrazione della giustizia, o impedendo ad alcuno che ne implorasse il soccorso, o che comparisse in giudizio. (Leg. 4 - *ne quis eum qui in ius vocabitur vi eximat*) o strappando un delinquente dalle mani della pubblica forza (Leg. 3 - *de eo per quem factum erit quo minus etc.*) o contribuendo con dolo perchè i giudici decidessero in modo difforme dai dettami del Dritto, o intervenendo armato nei pubblici giudizii.

Tutte queste violenze pubbliche trovavano la loro sanzione nella legge Giulia.

Ed infine la *Leg.* 1 § 1 *Dig. ad Leg. Iul. maiest. e la Leg.* 5. *Cod. eod.* consideravano delitto di lesa maestà qualunque insidia diretta alla integrità del magistrato.

Circa la forma delle *injuriae* il Romano Diritto le distinse a seconda erano commesse *verbis aut re.* L' ingiuria reale consisteva nella materiale violenza, dando luogo al danno immediato nella persona, *re quoties manus inferuntur,* e come innanzi abbiamo accennato, davano luogo a seconda della intensità della violenza ad una maggiore o minore applicazione di pena; « *Vulneris magnitudo atrocitatem facit et nonnunquam locus vulneris, veluti oculo percusso* ».

Ed a tale proposito giova osservare che mentre l' aggravante di pena era rimessa all'arbitrio del giudice, quando meglio sarebbe stato se il Legislatore avesse di contro allo caratteristica differenza delle ingiurie e delle violenze, stabilita la penalità relativa; d'altra parte la legislazione nella materia si diluiva in una casistica, che per essere troppo varia, certo doveva far cedere nelle decisioni relative il criterio equitativo del magistrato innanzi al rigore della singolare disposizione legislativa.

Di vero, contrastando perfino il criterio informatore nella violenza, esplicantesi nell'atto positivo sulla persona, su cui doveva prodursi una fisica impressione — il Romano Dritto giunse ad annoverare tra le violenze anche quelle che cadessero non sulla persona, ma sulle vesti: « *Aut est si non corpori ut puta vestimentis scissis concite abducto? Et ait Pomponius etiam sine pulsatione posse dici atrocem iniuriam persona atrocitatem faciente.*

Il criterio del quantitativo politico (danno mediato) che ricorre nelle odierne legislazioni trovava anche la sua sanzione nella Romana Dottrina « *Atrocem iniuriam aut persona aut tempore, aut re ipsa fieri* » specializzandosi in analoga disposizione se commesse contro i magistrati « *Persona atrocior iniuria fit, ut cum magistratui fiat* ».

E l'aggravamento di pena che senza essere determinato si rimetteva al criterio prudente del giudice, in tale ultima ipotesi fu dai commentatori giustificato dalla considerazione,

che in tal caso la ingiuria risaliva fino al Principe: *quod iniuria illata Magistratui censetur illata ipsi Principi.*

8. Le pene comminate nei reati d'ingiuria erano le verghe, l'interdizione da certi diritti e l'esilio; ed a tal proposito giova osservare che il criterio della pena nel Dritto Romano era commisurato all'entità del reato, non tanto sotto il rispetto della materiale afflittività, ma sotto quello dell'effetto morale che la pena doveva produrre nel colpevole. Di vero l'applicazione delle verghe, se produceva il danno immediato nella impressione dolorifica, generava altresì l'avvilimento della persona innanzi al rispetto pubblico; così come la interdizione dai pubblici ufficii, privava il cittadino di godere quei dritti pubblici da lui conculcati, facendo così, nella stretta correlazione tra reato e pena, sentire vieppiù l'indegnità di colui che si abbandonava ad atti irrispettosi verso la pubblica autorità.

Queste le pene ordinarie che però potevano essere aggravate in certi dati casi dal magistrato giudicante, mentre che solo in due ipotesi tale aggravamento era specificamente comminato dalle leggi: quando l'ingiuria era commessa con libello, e quando ie violenze avevano arrecato pericolo nel magistrato. Però in quest'ultimo caso occorreva per applicarsi l'aggravamento, che la ingiuria fosse commessa contro il magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Tale condizione espressa nel testo della legge affaticò i pratici che si fecero ad interpetrarla in modo diverso, sia in rapporto alla modalità, che in rapporto al tempo.

Infatti mentre Farinaccio opinava che la pena dovesse essere la stessa tanto nel caso che il fatto fosse commesso *durante officio*, quanto *post officium* ma *contemplatione officii* (1) il Menocchio invece avvisava che l'aggravamento doveva

(1) FARINACCIO — *Theorica et pratica criminalis* — *De delictis et poenis* — *Quaest.* 17 N. 38.

avverarsi solo per l'esercizio attuale delle funzioni « *Intelligitur de eo qui est in officio, non de cuius officium est finitum, licet in civitate* (1).

Ed in tale opinione il Menocchio trovava valido ausilio nel testo della Leg. 4 *Cod. De Iniuriis,* così espresso: *Atrocem sine dubio iniuriam esse factam manifestum est, si tibi illata est cum esses in Sacerdotio, et dignitatis habitum et ornamenta proefferes; et ideo vindictam potes eo nomine persequi.*

È a notificarsi però che se questa costituzione ha dato l'addentellato a poter ritenere il perfezionamento dell'oltraggio in rapporto al luogo ed al tempo, può secondo altri commentatori contenere piuttosto una limitazione delle persone che potevano essere soggetti passivi del reato. Epperò la ragione, per cui in questa costituzione si fa parola degli abiti e degli ornamenti sarebbe riposta nel fatto che mentre i Senatori ed i Magistrati portavano un abito speciale che ne faceva risaltare palesemente, nella formale esteriorità, l'ufficio da essi esercitato, i sacerdoti pagani minori invece non avevano nessun distintivo apparente.

E tale interpetrazione trova la sua spiega nella considerazione che gli imperatori cristiani non si preoccuparono di altre ingiurie che di quelle commesse contro i sacerdoti cattolici, tanto vero che Costantino nel C. 1 - 5 - 1; detta: *Privilegia, quae contemplatione religionis indulta sunt: catholicae tantum legis observatoribus prodesse oportet* » Di vero le stesse leggi vietando il culto degli eretici, non potevano al certo provvedere alla tutela eccezionale di esso « *antistites eorundem non audeant fidem insinuare, quam non habent et ministros creare, quod non sunt* ». Più tolleranti si mostrarono invece gli imperatori contro gli Ebrei poichè mentre la costituzione di Valentino e Valente - 1 - 9 - 4 - ordina al

---

(1) Menocchio — Lib. II *Casus* 263 — N. 10 — *De arbitriis iudicum questionibus et causis.*

Capo delle guardie imperiali la protezione delle funzioni nelle sinagoghe, un'altra costituzione di Onorio e Teodorico C - 14 - h - t - vieta espressamente ogni contumelia ad essi arrecata in rapporto della religione dagli stessi praticata.

9. Relativamente all'azione penale per tali reati nel Dritto Romano si osserva, che per le ingiurie contro i privati sia le XII Tavole che l'azione *aestimatoria* espressamente dichiaravano l'indole privata dell'azione giudiziale; e posteriormente la *Lex Cornelia* senza dichiararlo dette luogo ad interpetrazioni varie, ma con preminenza all'opinione che l'azione restasse nella disponibilità del cittadino offeso; concetto questo rifermato poscia nelle consuetudini dei tempi intermedii. — In materia di oltraggio invece il Dritto Romano espressamente sancì la pubblicità dell' azione nelle ingiurie contro l'imperatore; e contro i sacerdoti nelle loro funzioni. Di vero la Costituzione di Arcadio ed Onorio sancisce: *Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit, ut si ecclesias catholicas inruens sacerdotibus et ministris in ipso culto — aliquid importet iniuriae, quod geritur a provinciae rectoribus animdvertatur — Atque ita provinciae moderator sacerdotum et catolicae ecclesiae ministrorum — iniuriam capitali in convictos sive confessos reos sententia noverit vindicandam nec exepectet ut episcopus iniuriae propriae ultionem deposcat, cui sanctitas ignoscendi gloriam derelinquit sitque cunctis laudabile factas iniurias atroces sacerdotibus et ministris veluti publicum crimen persequi ac de talibus reis ultionem mereri* ».

In ordine all'oltraggio arrecato al magistrato non si fa cenno di azione pubblica; ed il Ferrini, nella sua aurea monografia sul Diritto Penale Romano, se ne spiega la ragione « nella considerazione che mentre il perdono è quasi un « dovere inerente al ministero sacerdotale, il reprimere l'in- « giuria fatta nell'esercizio delle proprie funzioni è un dovere « inerente alla persona ed all'ufficio del Magistrato. Si ag-

« giunge che il Magistrato aveva facoltà di ordinare subito « il processo penale se l'ingiuria gli fosse fatta *pro tribunali* « Dig. 2 - 3 - pr. » *Omnibus magistratibus secundum ius potestatis suae concessum est iurisdictionem suam defendere poenali iudicio.*

CAPO III.

L'OLTRAGGIO NELLA STORIA LEGISLATIVA D'ITALIA

10. Nei varii codici che ebbero la loro applicazione in Italia, il reato che ne occupa fu sempre previsto informandosi, dove più, dove meno, ai criterii da noi prima enunciati sia rispetto all'indole della offesa, che al quantitativo morale e materiale di essa.

Una brevissima rassegna dei varii codici sarà da noi compiuta seguendo l'ordine cronologico della pubblicazione di essi.

LEGGE PENALE 20 MAGGIO 1808. — Fu questa legge che iniziò a segregare le offese alla reputazione dalle offese alle persone. Ma questa distinzione comunque dettata dalla natura stessa della cosa, non prevalse che per quelle sole offese reali appellate allora ferite, da cui sorgesse mutilazione o deformazione, considerandosi tutte le altre cause ingiurie. — Speciali disposizioni penali erano in detta legge comminate se le ingiurie suddette fossero state fatte contro

pubblici ufficiali; però come nella lata definizione dell'ingiuria non si teneva conto del quantitativo materiale dell'ingiuria, similmente era ignorato affatto il quantitativo morale di essa, non facendosi distinzione tra i diversi individui che fossero stati oggetto dell'ingiuria, poichè l'articolo 101 stabiliva una stessa pena, tanto per le offese contro i magistrati, quanto per quelle contro i semplici esecutori della legge e degli ordini del magistrato. — Ed in ciò la legge penale del 1808 aveva seguito pedissequamente il Codice Penale di Francia del 1791 in cui non esisteva che una unica disposizione penale per gli oltraggi contro qualunque uffiziale pubblico.

Una vera innovazione, introdotta da questo codice, fu quella relativa alla circostanza del momento consumativo del reato, poichè oltre a prevedere l'estremo che la offesa doveva essere commessa nell'atto dello esercizio delle funzioni; previde pure l'altro estremo che l'offesa fosse commessa per occasione di questo esercizio.

11. Codice Penale Francese del 1810. — Mentre i codici e le leggi precedenti non avevano bene distinte le offese alla reputazione da quelle alla persona, il Codice Penale di Francia fu finalmente il primo che portò notabile differenza tra le une e le altre, ritenendo come ingiurie, le sole offese alla reputazione, e tutte le altre, qualificandole come ferite o percosse. Dopo tale distinzione potette più agevolmente configurarsi e punirsi il reato di oltraggio.

Giova però osservare che questo codice regolava la pena per l'oltraggio sulle basi di quella per la corruzione dell'ufficiale pubblico, riguardando la reità di chi usa mezzi di violenza, pari a quella di chi ricorre a mezzi di seduzione per corromperli.

In conseguenza la pena suddetta facevasi dipendere non tanto dalla qualità dell'usata violenza, quanto dall'importanza

dell'atto che ne formava lo scopo. Se quindi il fine del reato era il conseguimento di un voto a favore o in danno di un accusato in materia criminale, la pena non poteva essere inferiore della reclusione (art. 181) Se poi era il compimento di qualunque altro atto, o configurava la vera forma dell'oltraggio, che prescinde dallo scopo, la pena riducevasi alla gogna od ad una semplice ammenda (art. 177).

12. Codice delle Due Sicilie 26 Marzo 1819. — La novella legislazione abolendo la *gogna* come pena assai disuguale per tutti gli individui, stabilì per il reato in esame la relegazione, estensibile a seconda della gravità dei casi fino alla reclusione. (art. 173).

Fu questo Codice che per prima parificò il concetto giuridico del reato di oltraggio, considerandolo nella sua formale obbiettività, e non subordinato allo scopo speciale della costrizione del pubblico ufficiale a fare od omettere qualche cosa.

Fu perciò che la importanza dell'atto che formava lo scopo della coazione, non entrò più che nel calcolo prudenziale del giudice agli effetti della latitudine nei gradi della pena. Infatti l'articolo 174 comminava per le ingiurie e minacce contro un magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario, commesse nell'esercizio delle loro funzioni o per occasione di tale esercizio, dal secondo al terzo grado di prigionia o confino, salvo i casi in cui le minacce avessero portato per loro stesse pene maggiori; e comminava la reclusione per le ingiurie che avessero avuto luogo all'udienza pubblica di un Tribunale o di una Corte.

13. Codice Parmense 5 Novembre 1820. — L'oltraggio contro un magistrato od un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario od amministrativo, era punito con la prigionia da un mese ad un anno; se l'oltraggio aveva

avuto luogo all'udienza di un Giudice o Tribunale era punito con la prigionia non minore di sei mesi (art. 229).

Se l'oltraggio si era limitato a gesti o a minacce, il colpevole era punito, nel primo caso, colla prigionia non maggiore di sei mesi; e nel secondo, con la prigionia non minore di un mese nè maggiore di un anno (art. 230).

L'oltraggio di parole, gesti o minacce dirette ad un ufficiale ministeriale, agente o depositario della forza pubblica era punito da 16 giorni a 6 mesi di prigionia e con la multa da trenta a cinquanta lire, potendo dette pene essere applicate separatamente (art. 231).

14. Regolamento pontificio 20 Settembre 1832. — In tale regolamento erano previste semplicemente le ingiurie e le minacce fatte al Magistrato in odio dell'ufficio ed erano punite col primo grado di opera pubblica (art. 139).

15. Codice Austriaco 27 Maggio 1852. — In detto codice si faceva distinzione tra offese verbali e reali, e mentre le prime, se commesse contro pubblici ufficiali, erano punite da tre giorni ad un mese, le reali invece erano punite da un mese a sei. Nel medesimo capo si prevedeva il caso che l'offesa avesse avuto delle conseguenze lesive dell'integrità personale, od avesse realmente impedito la esecuzione dello incarico dell'Autorità, o l'esercizio della funzione; integrandosi quella violenza pubblica che pel nostro codice non costituisce un aggravamento dell'oltraggio, ma un reato a se (§ 313).

16. Codice Toscano 20 Giugno 1853. — L'oltraggio in detto codice non costituiva un reato a se, ma s'integrava nell' aggravamento della diffamazione, del libello famoso o dell'ingiuria, nel caso che tali reati fossero commessi contro un pubblico ufficiale od un agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni o per relazione alle medesime.

Tale aggravamento spiegava il suo effetto nei rapporti della pena il cui aumento non poteva essere minore di quindici giorni, nè maggiore di sei mesi (art. 369).

17. Codice Estense 14 Dicembre 1855. — Per il detto Codice quando un magistrato od un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario, amministrativo, politico, o militare, riceveva nell'esercizio delle sue funzioni, od a causa delle medesime qualche oltraggio con parole dirette ad offender il suo onore o la sua rettitudine il colpevole era punito col carcere non minore di tre mesi; se l'oltraggio era nella pubblica udienza di un Tribunale, il colpevole era punito col carcere non minore di sei mesi. Quando l'oltraggio era fatto con gesti o con minacce ad un magistrato nell'esercizio o per causa dell'esercizio delle sue funzioni, il colpevole era punito col carcere di sei mesi.

18. Codice Sardo 20 Novembre 1859. — Il colpevole di oltraggio diretto ad intaccare l'onore o la rettitudine di un pubblico ufficiale dell'ordine giudiziario o amministrativo, o di un giurato, personalmente, nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa delle medesime, era punito col carcere da un mese a due anni; però se l'oltraggio fosse stato commesso all'udienza di una Corte o di un Tribunale, o di un Giudice, era punito col carcere non minore di tre mesi (art. 253). Se l'oltraggio era fatto soltanto con gesti o con minacce, il colpevole era punito nel primo caso dell'articolo precedente, col carcere estensibile a sei mesi, e nel secondo col carcere non minore di un mese (art. 259). L'oltraggio fatto con parole, con gesto o con minacce a qualunque agente o depositario della forza pubblica o ad altra persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, o a causa di esse, era punito col carcere fino ad un mese e con multa estensibile a

lire duecento (art. 260). Qualora l'oltraggio fosse stato commesso per sottrarsi all'arresto o per impedire l'arresto o procurare la liberazione del coniuge, dell'ascendente, discendente, fratello, sorella o affine negli stessi gradi, ovvero dello zio o nipote, era punito con le pene anzidette diminuite di un grado (art. 267).

CAPO IV.

L'OLTRAGGIO NELLA LEGISLAZIONE STRANIERA

Seguendo anche l' ordine cronologico daremo un breve cenno delle legislazioni straniere.

19. Codice Francese del 1810. — Per gli art. 222 a 225 (sostituiti dalla Legge 13 Maggio 1863) colui il quale rivolge contro uno o più magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, o contro uno o più giurati, nell'esercizio delle loro funzioni o in occasione di questo esercizio, qualche oltraggio a parole, in iscritto, o con disegni non resi pubblici, tendenti ad intaccare il loro onore o la loro delicatezza, è punito col carcere da 15 giorni a due anni; è punito invece con la gravissima pena del carcere da 2 a 6 anni, se abbia commesso l'oltraggio all'udienza di una Corte o di un Tribunale (art. 222).

Se poi l'oltraggio sia consumato con gesti o minacce ad un Magistrato od un giurato nell' esercizio od in occasione dell'esercizio delle sue funzioni è punito col carcere da uno

a sei mesi, e se l'oltraggio ha avuto luogo all'udienza di una Corte o di un Tribunale col carcere da un mese a due anni (art. 223).

L'oltraggio fatto con parole, gesti o minacce ad ogni ufficiale ministeriale od agente depositario della forza pubblica e ad ogni cittadino avente un incarico di pubblico servizio, nell'esercizio o nell'occasione dell'esercizio delle sue funzioni è punito col carcere da sei giorni ad un mese e con ammenda da 16 a 200 franchi, ovvero con una delle due pene soltanto (art. 224).

L'oltraggio di cui all'articolo precedente quando sarà stato diretto ad un Comandante della forza pubblica è punito col carcere da 15 giorni a tre mesi e può esserlo inoltre con un'ammenda da 16 a 500 franchi (art. 225).

Dal complesso di tutte queste disposizioni si rivela che il Legislatore francese ebbe a preoccuparsi precipuamente del rispetto dovuto alla funzione pubblica nelle manifestazioni degli organi più alti, dovendosi evidentemente includere nella parola *Magistrati* dell'ordine amministrativo e giudiziario un concetto più elevato di quello che è venuto formandosi nella nostra giurisprudenza in rapporto alla nozione del pubblico ufficiale.

20. Codice della Repubblica di S. Marino del 1865. — Considera per oltraggio l'offesa rivolta alla pubblica autorità nel momento in cui questa si palesi nella essenzialità della sua funzione, epperò nell'art. 270 commina la prigionia da uno a tre mesi o la multa da 20 a 50 lire a chiunque nell'atto della pubblicazione di una legge, o di un decreto del Consiglio, o della Reggenza o di un'ordinanza o sentenza degli organi del potere giudiziario o di altra autorità, prorompe pubblicamente in invettive o ingiurie od altri atti capaci di diminuire la riverenza dovuta alla Sovranità ed Autorità pubblica.

Questo criterio di impersonalità che domina nella legislazione della piccola repubblica, in ordine alla materia dell'oltraggio, trova invero la sua ragione sia nello spirito di grande libertà delle istituzioni dominanti e sia nello spirito animatore dell'unico fattore di questo Codice (1), il quale nel candore e nello entusiasmo della sua anima veramente repubblicana, serbava esagerato il culto al principio del più largo controllo dei cittadini sull'opera personale dei funzionarii, pur conservando intatta l'idea del rispetto alla funzione pubblica nella sua essenza impersonale e teoretica.

21. Codice Belga del 1867. — Nell'art. 275 punisce col carcere e con l'ammenda colui che oltraggia con fatti, parole gesti o minacce un membro della Camera Legislativa nell'esercizio, o a causa dell'esercizio del suo mandato, un Ministro od un Magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario nell'esercizio o a causa dell'esercizio delle loro funzioni, comminando un aumento di pena nel caso di oltraggio consumato alla seduta di una delle due camere, o all'udienza di una Corte o di un Tribunale. Nell'art. 276 il detto codice prevede il reato di oltraggio commesso nelle identiche condizioni e con le stesse modalità contro un ufficiale ministeriale, un agente depositario dell'autorità, o della forza pubblica o contro qualunque altra persona avente carattere pubblico, comminando delle pene più lievi.

Infine nell'art. 277 il Codice Belga equipara nell'indole e nella penalità l'oltraggio commesso ai Corpi nella loro complessità.

22. Codice Spagnuolo del 1870. — Punisce con l'arresto coloro che ingiuriano, insultano o minacciano con fatti

(1) Luigi Zuppetta.

o parole i pubblici funzionarii od agenti dell'autorità in loro presenza o con lettere che loro si dirigessero.

23. Codice Zurighese del 1871. — Stabilisce come aggravante nelle offese all'onore, la qualità di pubblico ufficiale od autorità nel soggetto passivo del reato, senza perciò ipotizzare il reato speciale di oltraggio.

24. Codice Ticinese del 1873. — Contiene le stesse norme e gli stessi estremi del codice ginevrino del 1874, con la istessa graduazione di pena, nel caso di offesa ad un Magistrato, un giurato, un agente dell'autorirà o della forza pubblica ed un aggravamento nel caso di offesa arrecata alla presenza di un corpo costituito, non senza l'aumento di pena nel caso di violenza o minacce.

25. Codice Ungherese del 1878. — Punisce nell'art. 262 le diffamazioni e le ingiurie contro le corporazioni legalmente costituite, autorità e loro deputazioni e componenti, con prigionia sino ad un anno, e con multa fino a 2000 fiorini.

Espressamente questo Codice consente la prova della verità del contenuto delle diffamazioni od ingiurie commesse purchè esso si riferisca all'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale offeso.

26. Codice Olandese del 1881. — Contiene l'aggravamento di pena in caso di offesa all'onore di un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, così come il Codice Zurighese, e contiene l'ammessibilità della prova della verità sull'esempio del Codice ungherese.

27. Codice Germanico del 1872. — Non contiene alcuna disposizione di legge diretta ad ipotizzare il reato di

oltraggio a pubblici ufficiali; però quando dovesse tale reato ricorrere con tutti gli estremi ordinarii, coi quali suole dalle altre legislazioni essere caratterizzato, l'art. 180 del Codice Tedesco dispone che l'esercizio dell'azione, oltre che devoluta singolarmente all'autorità, al pubblico ufficiale o al membro della forza armata offeso, possa parimenti essere esercitata anche dai superiori dell'offeso.

Per tal modo la legislazione tedesca, più che tenere ad un aggravamento di pena per il reato in sè, ne configura la importanza nella più lata attribuzione dell' esercizio dell'azione.

CAPO V.

L'OLTRAGGIO NEI LAVORI PREPARATORII DEL CODICE PENALE ITALIANO

SOMMARIO. — 28. Progetto 17 Maggio 1868 - art. 167 della Sotto Commissione della 1.ª Commissione - art. 163 del Progetto definitivo. — 29. Progetto 15 Aprile 1870. — 30. Progetto De Falco 30 Giugno 1873. — 31 Progetto Vigliani 24 Febbraio 1874. — 32. Progetto Zanardelli Maggio 1883. — 33. Progetto Savelli 26 Novembre 1883 e Controprogetto Pessina. — 34. Progetto Zanardelli 22 Novembre 1887. — Relazione ministeriale - Relazione della Commissione della Camera dei Deputati - Relazione della Commissione Senatoria. — 35. Lavori della Commissione Reale - Relazione finale premessa al testo definitivo.

28. La sottocommissione della prima commissione pel progetto 17 Maggio 1868 aveva proposto l'articolo relativo all'oltraggio nel modo seguente:

« Art. 167 § 1° — Fuori dei casi preveduti nei due Capi « precedenti, (pubblica violenza e resistenza), chi ingiuria od « oltraggia un pubblico ufficiale od un giurato, o un agente

« o un incaricato dell'Autorità o della forza pubblica, nel-
« l'esercizio delle loro funzioni, o per relazione alle medesime,
« o per odio contro l'Autorità, è punito col secondo grado
« di prigionia, e se il fatto avvenne nella pubblica udienza
« di un corpo legittimamente deliberante, fino al quarto
« grado.

« § 2° — Se l' ingiuria o l'oltraggio fu recato con vie di
« fatto, che però non cadono sotto più grave sanzione, le
« dette pene si accrescono di un grado ».

Dopo di avere esaminati gli articoli riferentisi alla pubblica violenza ed alla resistenza, deliberava di aggiungere un Capo allo scopo di contemplare i reati commessi contro le persone di pubblici ufficiali in occasione di reati contro la pubblica amministrazione, seguendo il concetto, *che qualunque reato contro le persone sia punito con la pena per esso stabilita, ma aumentata di un grado quando fu commesso contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e per relazione di queste, ancorchè più non siano rivestiti di tale qualità pubblica;* così, per esempio, l'offesa fatta ad uno che fu pubblico ufficiale dopo che già abbia cessato di esserlo, ma per causa delle funzioni pubbliche da lui esercitate, mantiene il carattere di offesa fatta al pubblico ufficiale.

L'aumento poi avrebbe dovuto essere di due gradi quando il reato fosse stato commesso nella pubblica udienza di un Giudice o di un'Assemblea deliberante.

In conseguenza di questa disposizione generale non trovava più opportuno l'articolo della Sottocommissione e lo sopprimeva.

Nel progetto 17 Maggio 1868, la disposizione anzidetta figurava al Capo VII: *Dei reati commessi contro pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o per ragione delle medesime*, ed era contenuta nell'articolo seguente:

« Art. 163 § 1° — Fuori dei casi specialmente contemplati
« dalla legge i reati commessi contro un pubblico ufficiale

« nell'esercizio delle sue funzioni o per ragione delle mede-
« sime, benchè cessate, o per odio contro l'autorità, sono
« puniti con la pena ordinaria accresciuta di un grado.

« § 2° — Nei casi di che nel precedente paragrafo, l'a-
« zione si esercita sempre di ufficio.

29. La seconda Commissione si occupò di questa materia nella riunione del 22 Novembre 1869 e si preoccupò delle censure mosse all' articolo 163 del Progetto del 1868 da alcune Corti del Regno, le quali avevano giudicata assolutamente inefficace la sanzione penale ivi stabilita alla difesa dei Magistrati ed Uffiziali giudiziarii ed amministrativi contro la violenza di privati risentimenti. E considerava, che nei reati contro la pubblica amministrazione, commessi da privati, il fondamento delle funzioni e delle classificazioni non può trovarsi che nelle varie modalità che assume il fatto della ribellione, cioè o di opposizione, o di aggressione, o di vilipendio.

Intanto, il Progetto determinava le ipotesi dei reati di resistenza e di pubblica violenza, ma taceva degli oltraggi ai pubblici ufficiali. Le disposizioni degli art. 282 e 309 provvedevano alla tutela dei pubblici funzionarii o degli agenti del Potere, nelle circostanze in cui soffrissero violenze tali che producessero omicidio o lesioni personali; non ugualmente per le altre che non traessero alle conseguenze già accennate, e non costituissero i reati di resistenza o di pubblica violenza, pur avendo causa dall'esercizio delle funzioni o dagli incarichi affidati a quegli ufficiali od agenti del Potere. Gli oltraggi poi non accompagnati da vie di fatto contro i pubblici ufficiali non avevano alcuna repressione nel Progetto. Nè a colmare il vuoto poteva valere l'art. 163, poichè dando esso una norma generale di aggravamento di pena per tutti i reati contro i pubblici ufficiali nell'esercizio o per causa dell'esercizio delle loro funzioni, nulla aggiungeva poi ai carat-

teri ordinarii del reato, in guisa da rispondere all'offesa che va a colpire la maestà del Potere e della Legge.

Gravi conseguenze sarebbero derivate da tale imperfezione nella sanzione penale, e prima di ogni altra questa, che sarebbero sfuggiti al rigore della legge molti modi onde si può fare sfregio alla pubblica autorità nelle persone dei funzionarii, quali, per esempio, le offese fatte con minaccia con gesti o con atti villani, spesso assai più oltraggiosi delle parole. D'altra parte, per quanto riguarda gli oltraggi verbali ad un pubblico funzionario nell' attualità o per causa dell'esercizio delle sue funzioni, desso, ove se ne fosse tolta l' intensità della pena, sarebbe stato pareggiato al privato cittadino; cosicchè non sarebbe stato tutelato dalla legge, se non ne avesse provocata l'azione egli stesso con sua formale querela, e, per di più, sarebbe rimasto esposto all'eventualità della prova dei fatti allegati contro di lui. « È vero che, « in uno Stato dove il popolo partecipa agli attributi della « Sovranità, nessuno vorrebbe contendere al cittadino il dritto « di liberamente difendere gli atti del Pubblico Potere; nè « pretendere che d'ogni censura, solo perchè poco moderata, « si faccia un processo. Ma altro è la censura che si fa delle « azioni di un funzionario assente, benchè forse con modi « di ingiuria o di diffamazione, altro è l'oltraggio profferito lui « presente, nell'attualità o per causa del suo ministero. « Ognuno vede che l' offesa non riguarda la persona del « funzionario, la cui figura anzi si dilegua sotto la maestà « dello istituto da lui rappresentato. Per ciò, in tutte le « contingenze di oltraggi ai pubblici ufficiali presenti nel« l'esercizio o per causa dell'esercizio delle loro funzioni, il « reato mal si trova collocato fra gli attentati alla buona « fama dei cittadini, essendo manifesto che ferisce diretta« mente la pubblica Amministrazione; oltre che l'azione penale « non può stare subordinata a querela di parte, nè essere « arrestata o neutralizzata dalle inchieste sulla verità dei

« fatti allegati a disdoro del pubblico ufficiale. Infine, se
« riesce evidente che l'oltraggio, benchè consista in un mero
« gesto o in uno sguardo minaccioso, è un reato contro la
« pubblica Amministrazione, ragion vuole però che in esso
« si riconosca una intensità minore di quella che caratterizza
« gli oltraggi con parole o con vie di fatto.

Per tutte queste considerazioni la Commissione deliberò di formulare cinque articoli, che nel progetto 15 aprile 1870 erano del tenore seguente:

« Art. 181 — Chiunque con parole, gesti o minacce, o
« con atti violenti o di disprezzo offende l'onore, la rettitu-
« dine o il decoro di un pubblico ufficiale o di un agente
« della forza pubblica, presente e nell'esercizio delle sue
« funzioni o per causa delle medesime è colpevole di ol-
« traggio.

« Art. 182 § 1° — Il colpevole di oltraggio è punito:

« *a)* con la prigionia da quattro mesi ad un anno,
« se lo ha commesso con gesti o atti di disprezzo;

« *b)* con la prigionia da quattro mesi a due anni, se
« lo ha commesso con parole, con minacce o con atti vio-
« lenti non costituenti reato grave.

« § 2° — Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza
« di una Autorità giudiziaria, le dette pene sono rispettiva-
« mente aumentate da uno a due gradi.

« § 3° — Il colpevole non è ammesso a provare, a sua
« scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle
« qualità attribuite al pubblico ufficiale od agente della
« pubblica forza oltraggiato.

« Art. 183 — In tutti gli altri casi che non sono pre-
« veduti da una speciale disposizione della legge, i reati
« commessi contro un pubblico ufficiale od agente della forza
« pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni o per ragione delle
« medesime, attuali o cessate, sono puniti con la pena ordi-
« naria, aumentata di un grado.

« Art. 184 — Pei reati preveduti nel presente Capo
« l'azione penale è esercitata di ufficio.

30. Il progetto De Falco 30 Giugno 1873, conteneva gli articoli seguenti:

« Art. 220 — Chiunque con fatti, parole, gesti o mi-
« nacce oltraggia direttamente un Senatore, un Deputato,
« un Ministro od un Magistrato dell' ordine giudiziario od
« amministrativo, o il corpo a cui essi appartengono, nel-
« l'esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime,
« attuali o cessate, è punito col carcere da dieci giorni ad
« un anno, e con la multa da cento a cinquecento lire.

« Se l' oltraggio è fatto durante una pubblica tornata
« del Senato o della Camera, o durante l'udienza di un'Auto-
« rità Giudiziaria o di un altro Corpo legittimamente deli-
« berante, il colpevole è punito col carcere da sei mesi a
« due anni, e con la multa da cinquecento a mille lire.

« Eccettuato il caso di flagranza, pei reati preveduti dal
« presente articolo non si procede che a querela della persona
« oltraggiata, o sulla denunzia del Corpo, a cui essa appartiene.

« Art. 221 — Chiunque con fatti, parole, gesti o minacce
« oltraggia direttamente un ufficiale pubblico od agente
« dell'autorità o della forza pubblica od altra persona legit-
« timamente incaricata o richiesta di un pubblico servizio,
« o del Corpo a cui appartengono nell' esercizio delle loro
« funzioni od incarico, o per causa delle medesime, attuali
« o cessate, è punito col carcere da dieci giorni a tre mesi
« o la multa da cento a trecento lire.

« Nei casi preveduti dal presente articolo non si procede,
« salvo che per delitto flagrante, che a querela della persona
« oltraggiata o sulla denunzia del Corpo a cui appartiene.

31. Il progetto Vigliani 24 Febbraio 1874 conteneva gli articoli seguenti:

« Art. 211 — È colpevole di oltraggio contro pubblici
« ufficiali od agenti della forza pubblica, chiunque con
« parole od atti offende in qual si voglia modo l'onore, la
« rettitudine o il decoro:

« 1.° di un pubblico ufficiale o di un agente della forza
« pubblica, in sua presenza e nell'esercizio delle sue funzioni
« o per causa delle medesime;

« 2.° di un Corpo politico, giudiziario od amministrativo
« nel tempo delle legittime sue radunanze ed al cospetto di
« esso; ovvero dei suoi membri presenti e nell'esercizio delle
« loro funzioni o per causa delle medesime.

« Art. 212 § 1.° — Il colpevole di oltraggio contro pub-
« blici ufficiali od agenti della forza pubblica, è punito con
« la prigionia da quattro mesi ad un anno; e se lo ha com-
« messo con minacce o con atti violenti, non costituenti reato
« più grave, con la prigionia da quattro mesi a due anni.

« § 2.° — Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza
« di un'Autorità Giudiziaria, ovvero in pubblica legale adu-
« nanza di un Corpo politico od amministrativo, le dette
« pene sono aumentate rispettivamente da uno a due gradi.

« § 3.° — Il colpevole non è ammesso a provare, a sua
« scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle
« qualità attribuite al pubblico ufficiale, al membro del Corpo
« politico od amministrativo, od all'agente della pubblica
« forza oltraggiato.

« Art. 213 — In tutti gli altri casi, che non sono pre-
« veduti da una speciale disposizione della legge, i reati
« commessi contro un pubblico ufficiale, o membro di un
« corpo politico od amministrativo, od agente della forza
« pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni o per causa delle
« medesime, attuali o cessate, sono puniti con la pena ordi-
« naria aumentata di un grado.

« Art. 214 — Pei reati preveduti nel presente Capo,
« l'azione penale è esercitata d'ufficio; per gli oltraggi contro

« i Corpi politici od amministrativi l' azione penale è pro-
« mossa di ufficio; ma non può essere proseguita che in
« seguito di deliberazione dei Corpi medesimi.

La Commissione del Senato non credette di modificare che l'art. 212, poichè:

« Prese a considerare le singole disposizioni di questo
« Capo, non ha potuto la Commissione convenire nella di-
« sposizione dell'art. 212, secondo cui il colpevole di oltraggio
« con parole ai pubblici funzionarii od agenti della Forza,
« ed il colpevole di oltraggio accompagnato da violenze o
« da minacce hanno comune il minimo della pena, cosicchè
« l'uno e l'altro, in condizione assai diverse di responsabilità,
« possono ricevere uguale trattamento. Per ovviare a questo
« inconveniente è proposto un emendamento, che fa partire
« la pena del reato maggiore dal massimo della pena sancita
« per il reato minore.

Il Senato approvò completamente la dizione dei quattro articoli, e solo nell'art. 212 (che nel progetto Senatorio diventò 215) alla dizione Corpo politico ed amministrativo volle fosse aggiunto anche la designazione *o giudiziario.*

La Commissione Ministeriale 1876 prese in esame gli articoli del progetto Senatorio nella seduta del 9 Novembre 1897, ed approvò integralmente nella sostanza e nella forma le dette disposizioni, e solo dopo lunga discussione, alla quale parteciparono il Ministro Mancini, il Pessina, il De Falco ed il La Francesca, deliberò che per tutti i reati, previsti nel Capo relativo all' oltraggio, l' azione penale fosse esercitata di ufficio senza la distinzione stabilita dal Progetto Senatorio.

32. Il Ministro Zanardelli nel suo progetto del Maggio 1883 inseriva gli articoli seguenti:

« Art. 174 — È punito con la prigionia da quattro
« mesi ad un anno chiunque con parole od atti, offende in

« qualsiasi modo l'onore, la rettitudine o il decoro di un
« Senatore, un Deputato, un pubblico ufficiale, o di altra
« persona leggittimamente incaricata di un pubblico servizio,
« ovvero di un arbitro, notaio, perito, interpetre o testi-
« mone, in loro presenza e nell'esercizio o per causa delle
« loro funzioni, attuali o cessate.

« Se il delitto è commesso contro un corpo giudiziario
« politico od amministrativo nel tempo delle leggittime sue
« adunanze ed al cospetto di esso, il colpevole è punito con
« la prigionia da tredici a trenta mesi, salvo il disposto
« dell'art. 108.

« Art. 175 — Le pene stabilite dall'art. precedente
« sono aumentate di un grado se il delitto è commesso con
« violenza o con minaccia non costituenti delitto più grave.

« Art. 176 — In tutti i casi non preveduti da una
« speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto
« contro una delle persone indicate nella prima parte del-
« l'articolo 174 nell'esercizio delle sue funzioni o per causa
« delle medesime attuali o cessate è punito con la pena del
« delitto commesso aumentata di un grado.

« Art. 177 — Pei delitti preveduti nel presente Capo
« l'azione penale è esercitata di ufficio; per gli oltraggi contro
« i Corpi giudiziari politici od amministrativi, l'azione è
« promossa di ufficio, ma non può essere proseguita senza
« l'autorizzazione del corpo offeso.

« Art. 178 — Il colpevole non è ammesso a provare a
« sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o
« delle qualità attribuite all'offeso.

La Relazione che accompagna questo Progetto così si
esprimeva:

« Nel Capo IX sono date le disposizioni intese a punire
« gli oltraggi ed altri delitti commessi contro persone inve-
« stite di pubblica autorità o di pubbliche funzioni, e i
« Corpi politici, giudiziarii ed amministrativi. E qui parve

« che gli stessi motivi i quali consigliarono di prevedere
« da una parte l'oltraggio contro il Senato e la Camera dei
« dei Deputati, e dall'altra, nelle disposizioni di cui ora si
« terrà parola, l'oltraggio contro le persone investite di pub-
« blica autorità, consigliassero di parificare a queste ultime
« nella protezione contro gli oltraggi anche i Senatori e i
« Deputati allorquando l'oltraggio sia eseguito in loro pre-
« senza e nell'esercizio o per causa delle loro funzioni; attuali
« o cessate (art. 174).

« Il colpevole di oltraggio non è ammesso a provare per
« sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti e
« delle qualità attribuite (art. 178); imperocchè non occor-
« rono quelle ragioni per le quali si ammette in altri casi
« siffatta prova, e che verranno esposte nel Titolo XI, dove
« si dirà pure della differenza essenziale che intercede fra
« l'oltraggio di cui si discorre ed i varii reati ivi previsti.
« Tutti concordano che per gli oltraggi di cui trattasi l'a-
« zione penale debba essere promossa di ufficio; si per la
« gravità del reato (il quale, più che le persone, offende
« sempre un elevato interesse dello Stato) e per non porre
« il pubblico funzionario e il Corpo oltraggiato nella penosa
« necessità di presentare esso stesso la querela, come per
« evitare l'inconveniente che, nella inazione del Pubblico
« Ministero si smarriscano gli elementi di prova.

« Da questo criterio è suggerita la disposizione del
« Progetto (art. 177), in virtù della quale anche per i reati
« preveduti dal Capo IX l'azione penale è promossa di uf-
« ficio. Però una discordanza s'incontra sul proseguimento
« del giudizio penale, imperocchè, mentre in alcuni progetti,
« come in quello della Commissione del 1876, si ritenne che
« anche in questi casi il procedimento dovesse proseguire
« libero ed indipendente al pari di qualsiasi procedimento
« promosso a pubblica azione, per altri invece (come per il
« Progetto Senatorio) vuolsi che dove l'oltraggio abbia offeso

« Corpi giudiziarii, politici od amministrativi, l'azione pe-
« nale non possa essere proseguita senza l'autorizzazione
« dei Corpi medesimi. Il Progetto attuale si è attenuto in
« questa parte al Progetto Senatorio; imperocchè mentre si
« è sentita la necessità che si perseguitino subito ed a
« pubblica azione, indipendentemente da ogni richiesta degli
« offesi, gli oltraggi fatti alle pubbliche Autorità, si è sen-
« tito parimenti la convenienza di non proseguire il processo
« senza il loro consenso, potendovi essere in molti casi ra-
« gioni di delicatezza o di prudenza, per le quali l'offeso
« stimi opportuno di preferire l'obblio ed il perdono alla
« punizione dell'offensore.

33. Il Ministro Savelli nel suo Progetto 26 Novembre 1883 accettò integralmente gli articoli del Progetto Zanardelli, dando ad essi i numeri 182, 183, 184 e 185, con questa sola differenza che dell'art. 175 del Progetto Zanardelli fece l'ultimo capoverso del suo art. 182, corrispondente all'art. 174 dello stesso Progetto Zanardelli.

Il Ministro Pessina cogli art. 172, 173, 174 e 175 del suo controprogetto adottò integralmente la formula degli art. 182, 185 del Progetto Savelli; solo alla parola *delitto*, sostituì la parola *reato*; fra le persone indicate nell'art. 172 (174 del Progetto Zanardelli) comprese anche il Notaio, ed al capoverso dell'art. 175 (178 del Progetto Zanardelli) inseriva la disposizione seguente, conforme a quella che aveva proposto nell'art. 171 pei reati di pubblica violenza e resistenza: « Le
« disposizioni contenute nel precedente Capo non sono applica-
« bili nel caso in cui il pubblico ufficiale o la persona legitti-
« mamente incaricata di un pubblico servizio sia uscita, con atti
« arbitrarii, dalla cerchia delle sue legittime attribuzioni ».

34. Il Ministro Zanardelli nel suo Progetto 22 Novembre 1887 comprendeva gli articoli seguenti:

« Art. 186 — Chiunque con parole od atti offende in « qualsiasi modo l' onore, la reputazione o il decoro di un « membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua « presenza e per causa delle sue funzioni, è punito:

« 1.° Con la reclusione sino a sei mesi se l' offesa è « diretta ad un agente della forza pubblica;

« 2.° Con la reclusione da quattro a trenta mesi se « l'offesa è diretta ad altro pubblico ufficiale o ad un membro « del Parlamento.

« Se il delitto è commesso contro un Corpo giudiziario, « politico od amministrativo ed al cospetto di esso la pena « è della reclusione da uno a tre anni, salvo quanto è di- « sposto nell'art. 118.

« L' azione penale è promossa di ufficio, ma non può « essere proseguita senza l' autorizzazione del Corpo offeso.

« Se il delitto è commesso con violenza o minaccia, non « costituente delitto più grave, la pena è aumentata da un « terzo alla metà.

« Art. 187 — Il colpevole del delitto preveduto nel- « l'articolo precedente non è ammesso a provare, a sua scusa, « la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità « attribuite all'offeso.

« Art. 188 — Le disposizioni contenute negli articoli « precedenti non si applicano quando il pubblico ufficiale « abbia, con atti arbitrarii, provocato il fatto, eccedendo i « limiti delle sue funzioni.

« Art. 189 — In tutti i casi non preveduti da una « speciale disposizione di legge, chiunque commette un delitto « contro una delle persone indicate nella prima parte dello « art. 186 per causa delle sue funzioni, è punito con la pena « stabilita per il delitto commesso aumentata di un sesto.

Nella relazione ripetè sostanzialmente le considerazioni che aveva fatte nella relazione sul Progetto del 1883; solo vi aggiunse i brani seguenti:

« Una modificazione recata agli schemi precedenti con-
« siste nel non aver riprodotto il titolo di oltraggio per le
« offese dirette alle persone legittimamente incaricate di un
« pubblico servizio; e ciò per il motivo che queste non sono,
« come i pubblici ufficiali rappresentanti dell'autorità, onde
« non è offesa nella loro persona l'autorità stessa. Il loro
« incarico, piuttosto che essere una pubblica funzione, ne è
« una dipendenza; il che non toglie che le persone medesime,
« se sono offese per causa di un tale incarico, meritino una
« speciale protezione della legge; ma vi provvede l'art. 373
« del progetto, aumentando all'uopo la pena per le ingiurie
« contro di esse proferite. Quanto alla pena, è conservata
« la stessa misura degli schemi anteriori per la offesa fatta
« ad un pubblico ufficiale in genere; ma parvemi che trat-
« tandosi di un semplice agente della forza pubblica, anche
« per assicurarne maggiormente l'applicazione, e per tener
« più alto il decoro degli ufficiali superiori, giovasse fissarla
« in una misura più elevata.

« Ho poi stimato superfluo di soggiungere che per gli
« oltraggi in discorso l'azione penale deve essere promossa
« di ufficio, postocchè l'azione penale per tutti i reati è, di
« regola, iniziata di ufficio e, solo eccezionalmente ed in
« casi espressamente determinati, subordinata alla querela
« dell'offeso. Ma se è necessario che si perseguano di ufficio
« gli oltraggi fatti all'autorità, conviene tuttavia non prose-
« guire il processo senza il suo consenso, ove si tratti di
« un Corpo costituito e l'offesa sia stata ad esso collettiva-
« mente rivolta; e ciò in ossequio alle ragioni di dignità o
« di prudenza che alla punizione facciano in tal caso pre-
« ferire la noncuranza o l'obblio dell'offesa.

« Come per i delitti di violenza e di resistenza pubblica,
« anche per quello di oltraggio ad un pubblico ufficiale
« l'attuale progetto, sulle orme dello schema Pessina, am-
« mette l'eccezione dedotta dalla provocazione di cui il

« pubblico ufficiale siasi reso colpevole, dichiarando immune
« da pena chi, reagendo, lo abbia offeso. Le stesse ragioni
« che consigliano tali eccezioni per i delitti più gravi pre-
« veduti nel Capo precedente, la giustificano rispetto a
« quello più lieve che è qui considerato.

« Non ha mestieri di chiarimenti la disposizione del-
« l'articolo 189, mantenuta costante in tutti i Progetti.
« Parve soltanto che dovesse susseguire e non precedere,
« come nello schema Pessina, quella dell'art. 188, poichè
« torna evidente che un atto arbitrario del pubblico ufficiale
« possa ben giustificare una violenza, una resistenza od un
« oltraggio, ma non ad esempio una violazione di domicilio,
« un omicidio od una lesione personale, salvo al Giudice di
« tener conto della provocazione nell'applicare la pena ».

Nella relazione dell'On. Cuccia per la Commissione della Camera dei Deputati furono considerate favorevolmente tutte le disposizioni del Progetto ministeriale. Nessuna osservazione fu fatta alla Camera stessa. « Il solo Dep. Spirito fece la
« proposta di meglio proporzionare la pena, tenendo presenti
« anche gli art. 353, 354; altrimenti avverrebbe che nel
« caso di semplici violenze la pena potrebbe giungere fino
« a quattro anni e mezzo, ed in caso di ferite, le quali ab-
« biano portato malattia fino a diciannove giorni, la pena
« non potrebbe andare al di là di quattordici mesi.

Propose inoltre di aggiungere l'articolo seguente: « Chiun-
« que fuori dei casi di calunnia e diffamazione, con disegno
« di nuocere imputa falsamente ad un pubblico uffiziale fatti
« delittuosi o disonorevoli, è punito con la reclusione da
« uno a sei mesi.

Il senatore Canonico per la Commissione del Senato così si espresse nella Relazione:

« Sull'art. 186:

« Là dove si parla di oltraggio commesso contro un
« Corpo giudiziario, politico od amministrativo, e si dice

« che l'azione penale non può essere proseguita senza l'auto-
« rizzazione del Corpo offeso, onde risolvere legislativamente
« la questione sollevatasi, in base all'art. 56 della legge sulla
« stampa, intorno alla legalità dell'azione od alla validità
« della querela nei casi di offesa a Corpi militari o frazioni
« di essi, attesa la loro natura che esclude nei medesimi
« ogni facoltà deliberativa, si proporrebbe di aggiungere:

« Se il delitto è commesso contro altri Corpi non costi-
« tuiti, l'azione penale promossa d'ufficio non potrà essere
« proseguita senza l'autorizzazione del loro capo gerarchico.

« Infine per ciò che riflette l'ultimo comma di quest'arti-
« colo, benchè il titolo sia quì di oltraggio, e la violenza o
« minaccia non ne sia che un aggravante, la commissione
« tuttavia crede giusto, avuto riguardo alla penalità delle
« lesioni personali, diminuire alquanto la pena, limitandone
« l'aumento da un sesto ad un terzo.

« Sull'art. 188:

« Si propone la stessa modificazione proposta all'art. 184,
« ricorrendo qui pure le identiche considerazioni.

« Sull'art. 189:

« Siccome il Capo VIII non comprenderebbe il caso di
« offese commesse contro i Membri del Parlamento, i pub-
« blici ufficiali ed i Corpi in esso indicati *fuori* della pre-
« senza dei medesimi, nè la locuzione dell'art. 189 sarebbe
« tale da colmare questa lacuna, si propone di aggiungere
« dopo le parole *contro una delle persone,* le parole *od uno*
« *dei Corpi indicati nell'art. 186*.

Nella discussione avanti il Senato, il solo Senatore Maiorana Calatabiano, nella tornata del 13 Novembre 1888, dichiarò di non ammettere i limiti stabiliti dalla Commissione all'art. 188.

35. La Commissione Reale di revisione si occupò degli art. del Progetto nella riunione del 6 Marzo 1889, e salvo

lievi modifiche approvò il contenuto di esse, riconoscendo però la necessità di dover ipotizzare come oltraggio meno grave, l'ingiuria contro il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Tale voto della Commissione Reale fu poi concretato nel nostro Codice con l'art. 196.

In ultimo il ministro Zanardelli così si espresse nella Relazione finale:

« Due modificazioni di qualche importanza furono proposte dalla Commissione di revisione contenute nel Capo VIII.

« La prima consiste nell'aver preveduto oltre all'oltraggio contro il pubblico ufficiale commesso *a causa delle sue funzioni* ancora quello commesso *nell'atto dell' esercizio pubblico di esse*. Ho già altrove spiegato il motivo per cui non avevo accolto nel Progetto l'ipotesi dell'oltraggio commesso durante il solo esercizio delle funzioni; e questo motivo consisteva nella necessità di un nesso tra il fatto del privato e le funzioni del pubblico ufficiale, affinchè possa aversi un reato contro l'Autorità, e perchè vi sono ufficiali che permanentemente si trovano in funzioni, e rispetto ai quali, per conseguenza, qualunque ingiuria fatta alla loro persona avrebbe sempre rivestito il carattere di oltraggio. Convenni però che quando l'offesa, sebbene non riguardante le funzioni, si commetta nel momento in cui il funzionario esercitava *pubblicamente* il proprio ufficio, allora vi sia ragione, se non di pareggiare il fatto al vero e proprio oltraggio, di considerarlo e incriminarlo come un atto di dispreggio verso l'autorità per lo scandalo pubblico che ne deriva. Di quì la disposizione, che la Giunta di revisione avrebbe collocata come capoverso dell'art. 194, che io preferii formulare in un articolo separato, il 195, per la diversità del fatto e perchè un altro capoverso fu aggiunto a questo articolo come dirò in appresso.

« La seconda modificazione che, seguendo nel concetto la commissione di revisione, ho introdotto consiste nell'avere

« preveduto in una disposizione distinta (art. 179), l'oltraggio
« a Corpi giudiziarii, politici o amministrativi ai quali venne
« equiparata l'autorità giudiziaria in udienza, e quindi anche
« il Giudice singolo, e nell'avere preveduto sulle tracce della
« Giunta senatoria, il caso che l'azione penale debba eserci-
« tarsi per l'offesa a Corpi non costituiti in Collegio, perchè
« essa naturalmente non può subordinarsi all'autorizzazione
« del Corpo, ma a quella del loro capo gerarchico.

« Altri emendamenti mi parvero necessarii per comple-
« tare questa parte del Codice e coordinarne le disposizioni
« ad altre analoghe.

« Come era stato bene osservato in Parlamento, la pena
« per l'oltraggio poteva riuscire sproporzionata, ove la si po-
« nesse in raffronto con quella per le lesioni personali; e
« perciò reputai conveniente di mitigarla e di adottare, co-
« me nella ingiuria (art. 395 e 396) l'alternativa della re-
« clusione con la multa. La mitigazione torna utile anche
« per proporzionare la pena medesima alla varia intensità
« delle offese ed alla qualità dei funzionarii contro i quali
« sono dirette.

« La Commissione di revisione che aveva proposto di
« modificare, nel senso, già spiegato, l'art. 187, aveva cre-
« duto di dover aggiungere nel Capo precedente, dopo l'art.
« 192, un nuovo articolo diretto a prevedere gli atti di vio-
« lenza o di minaccia *contro un pubblico ufficiale a causa
« delle sue funzioni*. Ma tale disposizione mi parve più con-
« veniente di qui collocare come capoverso dell'art. 195, non
« avendo in questa ipotesi la violenza o minaccia uno scopo
« di coercizione, ma piuttosto di contumelia, di vendetta, o
« di sprezzo. Non avevano fatte osservazioni le Commissioni
« Parlamentari sulla sostanza dell'art. 199, che solo la
« Giunta Senatoria proponeva si emendasse in conformità a
« quanto aveva proposto nell'art. 192. Perciò mi parve do-
« veroso il conservarlo, nonostante che la Commissione di

« Revisione preferisse sopprimerlo. Ed invero, se al cittadino
« si consente di reagire all'atto arbitrario del pubblico uf-
« ficiale coi *fatti,* a maggior ragione non deve incriminarsi
« quando reagisca con sole *parole,* espressione di un biasimo
« e di uno sdegno abbastanza naturali e giustificati.

CAPO VI.

L' OLTRAGGIO NEL CODICE PENALE ITALIANO

Sommario — 36 Estremi costitutivi del reato — 37. Materialità del reato — 38. L'onore, la riputazione, il decoro — 39. Soggetto passivo del reato — 40. La presenza del pubblico ufficiale offeso — 41. La causa delle funzioni e l' esercizio attuale di esse — 42. La graduazione della pena.

36. Il patrio legislatore nel formulare le disposizioni penali relative all'oltraggio si è inspirato certamente ai più sani principii che nella soggetta materia si sono venuti svolgendo dal Dritto Romano in poi, dando però adito ad una larga fonte di discussioni sulla differenza tra l'oltraggio e la diffamazione contro il pubblico ufficiale, che avendo allocata in altro titolo, ed assoggettata a norma diversa, circa la proponibilità dell' azione penale, genera nella pratica frequenti contraddizioni di giudicati. — Ma di ciò noi tratteremo in seguito, volendo ora seguire ordinatamente lo esame degli articoli di legge.

« Art. 194 — Chiunque con parole od atti offende in
« qualsiasi modo l' onore, la riputazione o il decoro di un
« membro del Parlamento o di un pubblico ufficiale, in sua
« presenza, e a causa delle sue funzioni è punito:

« 1.° Con la reclusione fino a sei mesi o con la multa

« da lire cinquanta a tremila se l'offesa sia diretta ad un « agente della forza pubblica.

« 2.° Con la reclusione fino a sei mesi o con la multa « da Lire trecento a cinquemila, se l' offesa sia diretta ad « un altro pubblico ufficiale o ad un membro del Parlamento.

Dalla precisa dizione di questo articolo di legge, emergono chiarissimi quali sono gli estremi costitutivi del reato. Noi crediamo che detti estremi possano ridursi a cinque, cioè:

a) Le parole e gli atti che manifestano la materialità del fatto.

b) L'offesa in qualsiasi modo arrecata contro l'onore, la reputazione o il decoro che costituisce l'evento criminoso.

c) L' offesa diretta ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale.

d) La presenza del pubblico ufficiale nell' atto della commissione del reato.

e) La offesa commessa a causa delle funzioni del soggetto passivo del reato.

37. Il nostro legislatore seguendo in tutto il Codice il sistema di rifuggire nel testo delle disposizioni legislative dall'enunciazione tecnica dei reati, anche qui ha designato il reato nella sua configurazione senza definirlo, così come facevano i precedenti Codici. Di vero il Codice delle due Sicilie, che pei suoi tempi fu giudicato monumento di sapienza, nell'art. 174 così si esprime: *Le ingiurie e le minacce contro un magistrato ecc.,* senza dire quale azione umana costituisse l' ingiuria, sotto lo specioso motivo, giusta la opinione dei più entusiasti Commentatori, che la spiegazione della ingiuria emergesse precisamente dalla definizione generica di essa, che tale avrebbe cessato dal dirsi quando non avesse più contenuta offesa alla stima.

E tale codice che segnò un progresso nel campo legislativo, per aver attinto largamente nella Dottrina Francese,

in questa parte, nella laconica enunciativa del reato, contrastò con la limpida forma espressa nel precedente Codice Penale che nell'articolo 222 parlava specialmente di *oltraggio con parole dirette a ferire il di lui onore e la di lui delicatezza* aggiungendo così al tecnicismo della parola *oltraggio*, la designazione del modo con cui si manifestava e si perfezionava il reato.

Il detto Codice nell'articolo 223 parlava anche di gesto oltraggiante, mentre che il Codice delle Due Sicilie, non ne faceva motto comprendendo nell'ingiuria la parola ed il gesto.

E' però ad osservarsi che mentre il primo, per il gesto oltraggioso comminava una pena minore, sotto lo specioso motivo che le parole hanno ordinariamente un senso più preciso e meglio determinato che i semplici gesti, il codice delle Due Sicilie tale distinzione di penalità non fece, così come il Codice Penale Italiano del 1859. Una vera innovazione in materia è questa introdotta nel nostro Codice, con la formola *con atti* sostituita a *gesti.* Di vero troppo limitata e circoscritta sarebbe stata la serie dei mezzi esplicativi del reato se si fosse adottata la parola *gesti* diretta a dinotare solamente un movimento delle membra, e principalmente delle braccia e delle mani, col quale si cerca di esprimere il proprio pensiero, così come la opinione dei Commentatori Romanisti al paragrafo 27 della legge 15, de Iniur: » *Huc referenda ea inuria quae gestu fit, ut si quis protenso digito medio hominem dinotet cinoedum........ Item si duabus digitis in modum cornuum formatis, designet ad adulterium uxoris conniventem.*

Il nostro legislatore invece, nella generica parola di *atti* ha compreso qualsiasi atto dell'uomo diretto a menomare la stima del pubblico funzionario, provvidamente pensando alla varia e mutevole forma che può assumere la manifestazione del pensiero criminoso, sia per circostanze peculiari alla persona, sia al luogo, sia al tempo, e riparando così a quella

impunità che prima era assicurata a colui che meglio sapesse raggiungere il suo fine delittuoso con l'astuta scelta di un mezzo nuovo e speciale per la consumazione del reato. (1)

38. Avendo il legislatore determinato i mezzi materiali del reato, cioè, le *parole e gli atti* che costituiscono la qualità dell' offesa, evince chiaro il concetto che nella espressione adottata, *chiunque offende in qualsiasi modo*, non ha voluto certamente accennare alla varietà del mezzo ma alla varietà del fine e per meglio esprimersi all'effetto dell'offesa in rapporto del decoro, dell'onore e della riputazione di colui che è oggetto del reato. (2)

E nell'accennare a tale concetto con la parola *qualsiasi* ha voluto togliere ogni dubbiezza sul vero significato della parola offesa in rapporto del reato di oltraggio, sconoscendo qualsiasi quistione sulla graduazione del reato, che se può ammettersi nelle offese arrecate al privato cittadino, non può allo stesso modo commisurarsi in rapporto all' autorità, per cui esister deve un criterio assoluto di rispetto, non subordinato al benchè minimo grado di responsabilità.

---

(1) Ove un vetturino guidando una carrozza coi fanali spenti in un ora, nella quale secondo i regolamenti avrebbero dovuti essere accesi, viene invitato da una guardia a fermarsi a fine che gli sia intimata la contravvenzione ed egli non ubbidendo alla intimazione, scappa sferzando i cavalli, mentre la guardia tenta fermarli, in questo fatto non si ravvisa il reato di oltraggio, mancando la volontà, e non basta a tener ferma la sentenza di condanna, la semplice affermazione di essa, che l' imputato abbia oltraggiato con atti e con parole la guardia, quando non si fa cenno, nè nella sentenza, nè in alcuna parte del processo di parole oltraggiose, e l'unico atto sarebbe quello commesso (S. C. 21 Sett. 95 *Giustizia Penale 1326)*.

(2) I fischi e le grida di "*abbasso*,, emessi per dileggio della forza pubblica costituiscono oltraggio e non semplici grida e manifestazioni sediziose. (S. C. 14 - 2 - 02 *Sup. Riv. Penale* vol. x - pag. 311).

Nelle parole *onore, reputazione,* e *decoro* che formano il patrimonio dell' individuo, il legislatore ha voluto appunto determinare il campo nel quale puossi avverare l'offesa, per integrarsi la figura del reato di oltraggio, sia per distinguere le altre offese che, se dirette alla integrità personale, danno luogo al reato di violenza, e sia perchè quei dati sono apputo i coefficienti che rendono meritevole l' individuo di rivestire il pubblico ufficio, e formano il baluardo per l'esercizio della funzione.

Di vero non può supporsi che individui preposti a pubblici ufficii possano mancare di queste doti precipue, non potendo l'esercizio della funzione, svolgersi legalmente e regolarmente da chi è destituito del senso morale, che è la forza generatrice di queste doti, che si esplicano con la rettitudine, l'ingegno, e la operosità dell'individuo.

Egli è perciò che il nostro legislatore ha curato di delineare nettamente il contenuto di questo patrimonio morale nell'onore, nella reputazione, nel decoro.

L'onore è quella dote umana che risulta da tutto il complesso delle virtù domestiche e civili, esplicantesi con le opere dello ingegno, e con la pratica degli affetti puri dell'animo umano, sia nel seno della famiglia che in quello più vasto della società, che fanno rispettato l'individuo nell' umana consociazione. La ingiusta incolpazione di aver trasgredito alle norme del vivere civile, e di aver commesso atti contrarii alla morale ed al diritto, costituiscono l'offesa all'onore.

La *reputazione* è l' effetto dell'onore; l' uno è peculiare all'individuo, l'altra è integrata nel rapporto tra l'individuo e la società che tributa stima a colui che tiene elevato in alto grado il concetto dell'onore. Qualsiasi attentato diretto ad indebolire questo rapporto, a scemare questa stima, a a togliere il credito dell' individuo verso il pubblico, costituisce l'offesa alla *reputazione.*

Il *decoro* infine, che i filosofi definiscono la convenienza d' onore proporzionata a ciascuno nell' essere suo, tutto ciò che si conviene all' onore, alla dignità ed al buon nome, a nostro credere, costituisce quella retta esplicazione del contenuto morale, quella giusta elezione dei mezzi atti ad esplicare l' attività; l'equilibrio infine tra la sostanza e la forma in rapporto al criterio di proporzione di individuo ad individuo, epperò l'attentato a questa proporzionata manifestazione della persona costituisce l'offesa al decoro. (1)

39. L'offesa deve essere diretta ad un membro del Parlamento e ad un pubblico ufficiale.

È questo l'estremo essenziale che costituisce la nota tematica del reato in esame. Non è qui il caso di ripetere le considerazioni da noi già fatte nella parte introduttiva di questo lavoro in ordine alla convenienza di proteggere i pubblici ufficiali allorchè rappresentano il pubblico potere e ne sono la palese ed attuale manifestazione.

Giova qui solo portare un attento esame sul significato da dare alle parole della legge, tentando di fissare gli estremi distintivi per riconoscere il pubblico ufficiale.

Il Legislatore nelle parole *membro del Parlamento*, ha voluto intendere colui il quale è investito della funzione legislativa in uno dei rami del Parlamento, sia nella Camera dei Deputati che nel Senato, epperò non puossi certo annoverare fra i membri del Parlamento colui il quale occupi una carica amministrativa presso uno dei rami di esso, poichè non riveste egli la funzione legislativa che specifi-

(1) Costituisce oltraggio al giudice, se nell'esercizio delle sue funzioni gli si dirigano le parole: Lei non conosce le leggi e vada ad impararle (S. C. - 28 - 11 - 901 - *Ric. Ziletti*).

Costituisce oltraggio gridare *abbasso il sindaco*, offendendo con ciò il suo decoro. (S. C. - 1 - 7 - 02 - *Ric. Deidda*).

camente il legislatore ha voluto tutelare e può solo annoverarsi fra i pubblici ufficiali.

I precedenti Codici annoveravano fra i pubblici ufficiali anche le *persone legittimamente* incaricate di un pubblico servizio, epperò concretavano anche nei rapporti di esse il rispetto sancito nelle rigide penalità contro l'oltraggio. Però il progresso legislativo ebbe a riconoscere i veri limiti del mandato affidato dalla pubblica autorità all'individuo, considerando il pubblico ufficiale quale la emanazione diretta del potere, la rappresentazione individuale di esso; mentre che la persona incaricata del pubblico servizio non riguardò che come estrinsecazione della materiale e specifica esecuzione degli ordini della autorità, che per essere impartiti da un altro individuo, creano un vincolo di dipendenza fra la persona incaricata del pubblico servizio, ed il pubblico ufficiale. Epperò di fronte a tale concetto ne consegue che la persona incaricata del pubblico servizio non costituisce la emanazione diretta dell'autorità, che è la sola protetta dalla legge sotto il titolo dell'oltraggio; e quindi l'offesa alla sua persona non può certamente giungere a ledere il principio di autorità.

A tali criteri inspirandosi il nostro legislatore sancì il principio che solo attraverso i pubblici ufficiali puossi avverare l'oltraggio, che è reato contro il pubblico potere, appunto perchè solo i pubblici ufficiali sono la diretta ed immediata emanazione del potere. Però riconoscendo che la esplicazione dei pubblici servizii richiede il presidio della legge, e la protezione di essi, non semplicemente per la tutela del rispetto dovuto all'autorità, ma anche per la materiale estrinsecazione di essi, il legislatore volle circondare di una certa guarentigia anche coloro che sono addetti ad uno speciale servizio, non come mandatarii del Potere, ma come semplici dipendenti, e sanciva nell'art. 396 un aggravamento di penalità per le ingiurie pronunziate in loro presenza, ed a causa del servizio pubblico disimpegnato.

A completare la nozione del pubblico ufficiale crediamo trattare l'argomento in apposito capitolo.

40. Per aversi giuridicamente il reato di oltraggio occorre che l'offesa, sotto qualsiasi forma si palesi, sia fatta al membro del Parlamento od al pubblico ufficiale in sua presenza.

Un tale estremo è essenziale ed esso figurava pure nel Codice Sardo, essendo stato sempre ricevuto nella dottrina il principio, che a costituire l'oltraggio occorra come condizione indispensabile la presenza dell' offeso.

Il nostro legislatore non imitando nella specie il laconismo della legislazione e del Codice delle Due Sicilie, ha voluto espressamente dichiarare l' estremo della presenza come costitutivo del reato di oltraggio, e ciò è stato opportuno per evitare le contraddizioni che spesso ebbero a verificarsi nella giurisprudenza di Francia e del Regno delle Due Sicilie.

Di vero il Codice Francese non enuncia tra gli estremi del reato di oltraggio la presenza dell'offeso, e quindi, per un certo tempo, ebbe a ritenersi dalla giurisprudenza l' oltraggio anche fuori la presenza dell'offeso, ed il Carnot riferisce appunto una massima della Corte di Cassazione di Francia, che per lunga pezza costituì il principio informatore nella soggetta materia :

L'art. 222 non ha fatto restrizione al caso solamente in cui fosse presente il pubblico funzionario oltraggiato, donde segue che la pena che esso pronunzia è applicabile senza distinzione alle ingiurie profferite contro di lui a ragione dell'esercizio delle sue funzioni, tanto se sia presente quanto se sia assente.

In seguito la dottrina (1) interpetrando più rettamente

---

(1) CHAVEAU ET HELIE — *Thèorie du Code pénal* — vol. I - pag. 585 N. 3661 - Ediz. di Bruxelles 1845 — RAUTEU, *Traitè thèorique et pratique du droit criminel* § 385.

l'art. 222 ha considerato che implicitamente in esso è compreso l'estremo essenziale della presenza. Di vero esigendo questo articolo che il pubblico ufficiale abbia *ricevuto* l'oltraggio, s'integra il concetto che di fronte alla offesa vi sia una persona che la riceva, poichè la ricezione è uno stato di fatto relativo all'attualità dell'evento criminoso e come tale non può avvenire se non direttamente ed in concorso della presenza dell'offeso. Una tale interpetrazione della dottrina ha trovata larga applicazione nella giurisprudenza, in modo che oggi non si discute più sulla necessità dell'estremo della presenza.

Dopo tutto ciò giova assegnare la ragione per la quale si rende necessario l'estremo della presenza dell'offeso per integrarsi il reato di oltraggio; e a noi pare che una tale ragione debba ricercarsi nell'indole specifica del reato in esame. Ora l'indole specifica dell'oltraggio noi non dubitiamo, che sia quella potenzialità di generare immediatamente l'allarme pubblico, esponendo non solo il pubblico ufficiale alla disistima, o per lo meno alla diffidenza dei presenti, ma costrigendolo a risentire immediatamente il danno dell'offesa, assistendo di persona all'effetto che produce nei presenti la consumazione del reato. Oltre a ciò non bisogna dimenticare che l'oltraggio è reato contro la pubblica amministrazione e come tale, attenta alla libera esplicazione di essa nell'atto della funzione, funzione che intanto è, in quanto si manifesta al pubblico attualmente nella persona che materialmente la compie. Se non concorresse la presenza dell'offeso, l'azione ingiusta non cesserebbe certo di rivestire la forma delittuosa; epperò in luogo d'integrare l'oltraggio potrebbe costituire la figura della ingiuria, della diffamazione, o di altro reato.

41. L'ultimo estremo, ed il più essenziale del reato in esame, è quello relativo alla sua causa. Di vero occorre che la offesa sia fatta al pubblico ufficiale, *a causa delle sue fun-*

zioni — o meglio, come dicevano i Pratici, « *contemplatione officii* ». È tale estremo appunto, quello che costituisce la nota tematica del reato, e che pone in evidenza la vera finalità dell'evento criminoso che è quello di recare ingiuria all'autorità ed alla maestà del Potere, attraverso la persona del pubblico ufficiale, e che fa risaltare nell'operato criminoso la intenzionalità dell'agente.

Di vero, se il principio di autorità conviene che sia sempre e rigorosamente garentito nella persona dei suoi rappresentanti, non è men vero che costoro non debbano, sol perchè rappresentanti della legge, costituire una casta privilegiata nella civile consociazione. Sarebbe al certo evidente il pericolo per tutti i cittadini se la funzione pubblica dovesse garentire un individuo anche nei suoi rapporti privati, creando dei privilegi di persone, e contrastando il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge. Una protezione accordata incondizionatamente alla persona piuttosto che rafforzare il rispetto all'autorità, genererebbe la prepotenza e l'arbitrio, e la funzione diverrebbe strumento per gli sfoghi ed i risentimenti personali.

Al funzionario è dovuta la speciale tutela solamente quando subisca la offesa e la violenza come tale, perchè il legislatore è tenuto a proteggere soltanto l'esercizio di quella autorità che emana dalla Legge, e non pure il privato, nel quale ultimo caso già ha dettate le massime generali a cui tutti i cittadini debbono appellarsi.

Egli è perciò, che ad evitare che si potessero ritenere come diretti contro l'autorità (specialmente nel caso degli agenti della forza pubblica, i quali si presumono costantemente nell'esercizio delle loro funzioni) gli atti originati da fatti intimi, privati, e per nulla attinenti all'ufficio, il patrio legislatore ha sancito la disposizione che l'offesa sia fatta a *causa* e non pure nell'*esercizio* delle pubbliche funzioni. Da ciò si desume che per aversi l'oltraggio, occorre, che si ma-

nifesti palesamente quel nesso personale ed effettivo fra il fatto del privato, e la funzione pubblica; che evinca chiaro il concetto che colui il quale ha offeso, ciò ha fatto per un atto personale dell'individuo, compiuto in rappresentanza dell'Autorità. (1) Deve infine palesarsi evidente il vincolo di causa ed effetto, fra l'atto della funzione e la offesa; non potendo la sola circostanza della presenza dell'offeso ed il tempo di attualità dell'esercizio di pubbliche funzioni, che rappresentano la contingenza in cui può verificarsi l'evento criminoso, integrare la figura dell'oltraggio tipico ai sensi dell'art. 194. Di vero, quando l'offesa è fatta non a causa delle funzioni ma nell'esercizio pubblico di esse, non cessando il danno immediato alla pubblica autorità, il legislatore ha voluto considerarla con criterii più blandi, dettando una apposita disposizione, contenuta nell'art. 196. (2)

Invece nell'art. 194 egli ha tenuto conto non solo del danno prodotto dall'offesa, integrata nel discredito della pubblica funzione, ma altresì della intenzione diretta dell'agente che è quella di recare offesa più che alla persona, all'autorità di cui essa è investita. Da ciò consegue che se nella ipotesi dell'articolo 196 basta la materialità dell'evento per verificarsi il reato, in quella dell'art. 194, occorre la indagine sulla intenzione, cosa non del tutto agevole, quando

---

(1) È annullabile per vizio di motivazione la sentenza che in tema di oltraggio a guardie forestali ometta di esaminare il dedotto difetto di subbiettività dolosa, dovuta all'ignoranza dell'imputato, circa la qualità di guardia nelle persone oltraggiate (S. C. 5. 7. 03 - *Cass. Unica* vol. XIV — 1267.

(2) Non è censurabile in Cassazione il giudizio, con cui il magistrato di merito ritiene che l'oltraggio non sussista per non essere dimostrato che le parole lesive dell'onore e della riputazione fossero pronunziate contro l'offeso a causa dell'esercizio delle funzioni (S. C. - 27 - 7 - 900 — *Cass. Unica* vol. XI col. 1412 — *Foro It.* 1900 *p. p.* col. 446 *Riv. Pen.* vol. LII — 528).

si ponga mente al fatto che sempre il reato in esame si verifica in forma improvvisa ed immediata. Epperò colui che è chiamato a giudicare deve, per riconoscere la intenzionalità dell' agente, rintracciare la connessità fra l' atto della pubblica funzione e l' offesa. E tale connessione, lo ripetiamo ancora una volta, deve avere un carattere del tutto causale e non meramente occasionale.

Il BORCIANI nella sua pubblicazione *Dei reati di ribellione e violenza pubblica,* nota con molta chiarezza il criterio differenziale da noi cennato. « Può accadere infatti, egli detta, « che a proposito di un determinato atto di un pubblico « ufficiale dalla vivacità della parola si passi all'oltraggio, « ma altro è che le funzioni esercitate fossero l' occasione « secondaria, accidentale del diverbio, dal quale si passò « all'oltraggio, altro è che il pubblico ufficiale subisca l'oltrag- « gio a causa delle sue funzioni. Spesso nella pratica si « verifica che, non le funzioni esercitate diedero causa all'ol- « traggio, ma la imprudenza dello stesso funzionario nell'ac- « cettare o provocare discussioni in proposito, le sue millante- « rie, od il suo vanto spavaldo. Ed allora l'indagine da fare, « non è soltanto sulla provocazione che possa essere prove- « nuta dal pubblico ufficiale, ma anche sulla intenzione « dell'autore dell'oltraggio, e se potrà dimostrarsi che l'oltrag- « gio seguì non già per causa delle funzioni esercitate, ma « per causa del successivo contegno del soggetto passivo, « questo non potrebbe pretendere alla speciale protezione « della legge. (1)

(1) Presentato da un agente municipale processo verbale di denunzia per ingiurie patite, senza che in esso sia alcuna istanza di punizione, quando non l'oltraggio, ma le ingiurie di azione privata formino subbietto di contestazione, la denunzia dell'agente non ha valore di querela. (S. C. 12 - 1 - 99 *Cass. Unica*, vol. x col. 424 — *Temi Veneta 1899* pag. 123).

42. Nell'articolo 194, la pena è graduata diversamente a seconda che l'offesa sia diretta ad un agente della forza pubblica o ad un pubblico ufficiale o membro del Parlamento. Nel primo caso la pena è più lieve, nel secondo più grave. Al certo una tale distinzione è fondata sulla diversa indole della offesa, in rapporto della diversità delle funzioni contro cui essa si scaglia.

La legge nella soggetta materia non istituisce delle gerarchie fra i pubblici ufficiali, ma accorda a tutti eguale protezione, poichè sebbene per vie diverse, tutti concorrono al fine altissimo dell'attuazione delle leggi. Però quando tale attuazione della Legge si manifesta in forma di una coercizione, che si palesa con la forza materiale, allora, essendo più improvviso e spontaneo il movimento delle passioni, più acuto l'istinto della propria persona in rapporto a qualunque forza esteriore anche legittima, conviene riconoscere, che la intenzione dell'offensore più che trarre la sua origine dall'odio, dalla vendetta, dall'invidia o da altra malvagia passione, la trae da un subitaneo scatto di risentimento, e come tale, la offesa riveste senza dubbio un carattere più lieve.

Sicchè è la specie di funzione, nella diversa forma che assume in servizio della legge, quella che genera una gradazione di offesa ed una conseguente gradazione di pena; e non mai la differenza fra l'agente della forza pubblica, ed il pubblico ufficiale soggettivamente considerato. In altra parte del presente studio daremo ragione dei caratteri differenziali delle funzioni rispettive, però fin da ora possiamo affermare che tutti gli agenti della pubblica forza sono pubblici ufficiali e solo quando siano chiamati a prestare braccio forte o a prevenire o reprimere, con la forza, l'opposizione o la resistenza alla pubblica autorità o alla Legge, sono appellati veri e proprii agenti della forza pubblica, e come tali, non certo diminuisce in essi il concetto del decoro e della dignità; però

la specialità della funzione da essi esercitata scusa in parte gli eccessi di cui possono essere oggetto. (1)

Da ciò consegue che la diversa gradazione della pena è riposta nella quantità del dolo effettivo del colpevole, e non nella maggiore o minore importanza e dignità della persona offesa, differenza cotesta che il legislatore non ha voluto istituire.

Di vero il legislatore mentre chiaramente nell'art. 207 annovera fra i pubblici ufficiali, gli agenti della forza pubblica, anche nel N. 2 dell'articolo 194, contempla l'oltraggio ad altri pubblici ufficiali diversi da quelli del N. 1, insegnando che anche quelli del N. 1 sono pubblici ufficiali, e precisamente quelli che rivestono la qualità di agenti della forza pubblica. Egli è perciò che colui che è chiamato ad applicare la disposizione dell'articolo 194, non deve soffermarsi per la commisurazione della pena a riguardare la qualità soggettiva di chi sopporta l'offesa, ma l'indole della funzione nel momento della consumazione del reato, e l'atto che dette origine all'offesa, poichè solo la funzione e gli atti di essa possono conferire al pubblico ufficiale specificamente la veste di agente della forza pubblica.

---

(1) Non è giusta la diversa penalità stabilita per l'oltraggio ai pubblici ufficiali ed agli agenti della forza pubblica; poichè tutti, per quanto diversamente distribuiti nella scala gerarchica, hanno ricevuto il battesimo da quella *autorità maiestativa* che li investe delle funzoni, che si trovano in contatto più diretto e frequente coi cittadini, che hanno bisogno di maggior protezione. (Studio di Vittorio Olivieri — *Scuola Positiva 1899* pag. 39 nota a sentenza N.° 12).

CAPO VII.

IL PUBBLICO UFFICIALE

SOMMARIO — 43. — Definizione — 44. Teorica della Scuola Francese — 45. Legislazione Italiana precedente — 46. Legislazione Straniera — 47. Il pubblico ufficiale attraverso i lavori preparatorii del Codice — 48. Esame dell'art. 207 — 49. Il vincolo tra la pubblica Amministrazione e l'individuo — 50. Gli enti del potere pubblico - Stato - Provincia - Comune — 51. Istituti sottoposti agli Enti del Potere - Concetto della tutela — 52. Se la sorveglianza dello Stato possa integrare la tutela di che all'art. 207 - Se gli istituti di credito sono soggetti alla tutela - Il Banco di Napoli è sotto la sorveglianza non sotto la tutela dello Stato — 53. La pubblicità delle funzioni - Differenza tra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio — 54. Notai — 55. Agenti della forza pubblica - I militari sono agenti della forza pubblica - Uscieri dell'ordine Giudiziario — 56. Persone equiparate a pubblici ufficiali — 57. Tempo in cui si esercitano le funzioni - Testimone - Se la parte lesa possa equipararsi al testimone in rapporto all'art. 207 - Testimoni ai pignoramenti — 58. Insegnanti pubblici - Membri dei seggi elettorali - Messi esattoriali - Personale ferroviario - Medico condotto - Guardie campestri - Agenti di cambio e pubblici mediatori - Consiglieri provinciali e comunali - Ufficiali di ordine e di scrittura - Guardie municipali - Giurisprudenza.

43. Notata in altra parte la differenza tra persona incaricata di un pubblico servizio, e pubblico ufficiale in ordine alla origine ed all'indole della funzione da ciascuno di essi esercitata, conviene intendersi sul significato da dare alla parola *pubblico ufficiale.* Noi seguendo la dottrina, la legislazione comparata e la giurisprudenza chiamiamo pubblici ufficiali, coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni anche temporanee, stipendiate o gratuite nell'amministrazione od al servizio dello Stato, della Provincia, del Comune o di un istituto sottoposto per legge alla tutela ed alla vigilanza dello Stato, di una Provincia o di un Comune, e coloro che

sono investiti di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede. (1)

44. Nella dottrina francese, la soggetta materia ebbe largo contributo di studio da parte degli scrittori.

Il *Dalloz* definisce il pubblico ufficiale, il *funzionario* che *esercita* una funzione pubblica, cioè concorre in qualunque modo, ed in qualunque sede alla gestione di un pubblico servizio.

Egli distingue dai funzionarii pubblici, gli *ufficiali ministeriali* e *ufficiali pubblici,* definendo questi ultimi essere delle persone create dalla legge con la missione di fare nello interesse dei privati alcuni atti che richiedono garenzia di

---

(1) Il Longhi, dopo le diverse monografie che si sono venute pubblicando in ordine al pubblico ufficiale, è quegli che più esaurientemente, più chiaramente di tutti, ha trattato il dibattuto argomento, con copia di erudizione dottrinale e di retti criterii di classificazione. Egli esamina ben 18 teoriche, che si sono venute formulando nella scuola. Tali sono: La teorica dell' esercizio della funzione; della funzione permanente; della professione; della natura della prestazione; della discrezionalità; del trattamento; delle funzioni d'impero; delle funzioni d'impero e di gestione; della nomina; del giuramento; dell'incarico; della sovranità delegata; della rappresentanza; del mandato della legge; della funzione organica; della finalità della legge; del rapporto di pubblico servizio.

Enunciate tutte queste teoriche, il Longhi, espone la sua opinione, che se può non riconoscersi di valore assoluto, certo deve ritenersi la più fondata, e la più suffragata da varii criterii di dritto pubblico. Egli fa capo al rapporto di *pubblica prestazione* per la distinzione del subbietto di dritto pubblico, dal subbietto di dritto privato; e poscia passa ad esaminare la teorica della distinzione tra atti d'imperio ed atti di gestione, tra atti materiali coercitivi e atti materiali di gestione, per le suddistinzioni tra ufficiali superiori, ufficiali agenti della forza pubblica; e agenti di servizio.

L'indole sommaria del presente lavoro ci vieta di riportare per esteso tali teoriche e però rimandiamo il lettore al testo della monografia del Longhi, inserita nella *Rivista Penale* vol. LIX pag. 365.

compentenza e di moralità, es: i notai - gli uscieri - gli avvocati - gli agenti di cambio ecc.

Nella gradazione segnata dal Dalloz in materia, occupano l' ultimo posto i *commessi*, *preposti* ed *agenti*, che sarebbero coloro che materialmente compiono l'atto pubblico sotto la direzione di altri, o per mandato specifico di altri che abbia la diretta facoltà di agire.

Il Grattier definisce il pubblico ufficiale essere colui che è rivestito della pubblica autorità e che ha il potere del comando nella sfera delle sue attribuzioni.

Il Mangin ritiene essere agenti del governo coloro che agiscono in suo nome per l'esecuzione delle leggi generali e dei regolamenti di una pubblica amministrazione.

Gli altri scrittori pur ispirandosi a questi principii informatori non riprodussero le generiche difinizioni e discesero invece a dettagliate designazioni e classificazioni di funzionarii pubblici. Così Morin, Cassan ed altri.

45. I codici prima vigenti in Italia non curarono mai di determinare in specifica disposizione legislativa quali fossero effettivamente i pubblici ufficiali, limitandosi ad appellarli in modo diverso, ma senza dare alcuno accenno sulla estensione del significato della parola così come provvidamente ha fatto il legislatore italiano nell'art. 207 cod. pen.

Il laconismo delle legislazioni precedenti doveva al certo generare dei gravi dubbi nel campo della pratica giudiziaria, non senza creare delle contraddizioni di giudicati.

Di vero, anche nella stessa legislazione veniva talvolta a sconoscersi il significato della parola pubblico ufficiale, così come nella legislazione napolelana dove la legge del 19 ottobre 1818 intorno alla garenzia dei pubblici funzionarii nell'art. 41 sanciva: *Non debbono considerarsi funzionarii pubblici i notai, i patrocinatori, gli ufficiali dello stato civile, gli uscieri e generalmente tutti gli impiegati nelle officine delle*

Corti, dei Tribunali e delle Regie Procure, delle Intendenze e Sottointendenze, delle Amministrazioni generali, Direzioni ed Inspezioni.

Il Codice delle Due Sicilie, 26 marzo 1819, nell'art. 179 parlava di *Magistrati* dell'ordine giudiziario ed amministrativo.

Il Codice Parmense 5 novembre 1820 (art. 229 a 231) parlava di *Magistrato* o *pubblico ufficiale* dell'ordine giudiziario amministrativo. Certamente il codice parmense enunciando il funzionario amministrativo ha ipotizzato il funzionario investito anch'esso, al pari di quello giudiziario, d'una funzione che importi pubblica fede con carattere potestativo.

Il Codice Austriaco, per il Lombardo - Veneto, del 20 giugno 1853 (art. 313) allargando il concetto e la casistica in materia di oltraggio parla di *pubblici impiegati, inservienti, guardie, persone addette a strade ferrate*, e non usando la locuzione di *pubblici ufficiali,* ha chiarito come il concetto generale di tale qualifiche si riferisca sempre ad una funzione più alta.

Il Regolamento Ponteficio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832 (art. 139) parlava pure di *Magistrato,* l'offesa al quale venisse fatta in odio di ufficio.

Parimenti il codice estense 14 dicembre 1855 (art. 207 e 208) ipotizzava solamente il *Magistrato* o *pubblico ufficiale* dell'ordine giudiziario, amminisirativo, politico e militare.

Il codice sardo 20 novembre 1859 (art. 258, 259, 260 e 267) parla di *pubblico ufficiale* dell' ordine giudiziario od amministrativo o di un giurato.

Tutti questi codici già vigenti in Italia col rifuggire dalla definizione del pubblico ufficiale chiarivano pertanto nella specificazione precisa dei varii funzionarii, l'indole elevata della funzione nei cui rapporti s'integrava la protezione, ma purtuttavia non avendosi una disposizione che determinasse la differenza tra funzionario e pubblico ufficiale, ne

conseguiva di necessità quel confusionismo lamentato e che il nostro legislatore ha voluto eliminare.

Il Codice Toscano 20 giugno 1853, soltanto, determinava (art. 165) che sotto il nome di *pubblici ufficiali* s'intendevano compresi tutti gli impiegati dello stato e dei comuni, del pari che in qualunque stabilimento ecc., nonchè i notai ecc. Laonde, quando poi parlava (art. 369) del delitto di diffamazione, libello famoso, o di ingiuria commesso contro un pubblico ufficiale o contro un agente della forza pubblica, non dava luogo ad alcuno dubbio sul significato e sulla latitudine da attribuisi al pubblico ufficiale.

46. Il criterio informatore della legislazione Italiana trova una conferma anche nella legislazione straniera.

Il Codice Spagnuolo (30 agosto 1870) dispone che sarà reputata autorità quella che non esercita giurisdizione propria per sè medesima, o come membro di qualche corporazione o tribunale (art. 277) che sarà reputato funzionario pubblico chiunque per disposizione immediata della legge, o per elezione popolare, e per nomina della autorità competente, partecipa all' esercizio di pubbliche funzioni (416).

Il Codice Germanico 1° gennaio 1872, non ha alcuna disposizione speciale per l'oltraggio, e salvo nel § 180 dispone che se l'ingiuria è commessa contro un un'autorità, un pubblico ufficiale od un membro della forza armata, nell'esercizio delle sue funzioni o relativamente alle medesime, oltre le persone direttamente ingiuriate hanno dritto di avanzare la domanda per la punizione anche i loro superiori. Però nella parte in cui parla dei pubblici ufficiali, li determina in coloro che sono impiegati al servizio dell'impero, o impiegati direttamente od indirettamente da uno degli stati della confederazione, sia a vita, sia temporaneamente, sia soltanto provvisoriamente, senza distinzione se abbiano o no prestato giuramento nell'assumere servizio, come pure i notai.

Il Codice Ticinese del 25 gennaio 1873 comprende nell'art. 134 sotto il nome di pubblico funzionario i membri ed i segretarii delle autorità costituenti, i loro agenti, tutti gli impiegati delle diverse Amministrazioni cantonali, comunali e patriziali, i Notai, i Ministri del Culto ed ogni cittadino ammesso dalle leggi o dalle autorità costituite ad un ministero di qualunque pubblico servizio. Per agenti dell'autorità e della forza pubblica intende i carcerieri, i custodi, gli uscieri, i cursori, le guardie e gli esercenti addetti alle Autorità rispettive ed ai pubblici stabilimenti, il corpo dei guardiani e la milizia nonchè qualsiasi cittadino, quando sia stato requisito a sussidiare l'autorità o gli agenti diretti della forza pubblica.

Il Codice Ungherese 27 maggio 1878 nel paragrafo 164 stabilisce che sotto l'espressione di autorità vengano tutte le autorità amministrative, giudiziarie e militari, e, che sotto le espressioni di autorità amministrativa s'intendano tutte le autorità dello Stato, municipali e comunali; escluse le giudiziarie. Indi nel paragrafo 461 dichiara essere considerati ufficiali pubblici, tutti coloro che in ragione del loro impiego e del loro servizio, ovvero in ragione di uno speciale incarico, sono tenuti a prestazione di ufficio in servizio amministrativo o giudiziario dello Stato, ovvero in servizio di un comune; inoltre tutti coloro che sono adoperati in qualità di ispettori, di medici o di famigli in servizio di pubbliche fondazioni, di ospedali o di manicomii sotto l'immediata amministrazione dello Stato e dei municipii.

Considera pure quali pubblici ufficiali i notai.

Il Codice Olandese del 3 marzo 1881, considera nell'art. 84 come funzionario ogni persona eletta nelle elezioni ordinate in virtù di una disposizione di legge. Nei termini *funzionarii* comprende gli arbitri, nella parola *giudici* coloro che esercitano la giurisdizione amministrativa. Sono pure considerati come funzionarii tutti coloro che appartengono alla forza armata.

Il Codice Sammarinese 15 settembre 1865 (art. 270) punisce chiunque al pubblicarsi di una legge o di un decreto del Consiglio sovrano o di un decreto della Reggenza o di una sentenza od ordinanza degli esercenti il potere giudiziario o di qualunque autorità costituita, prorompe pubblicamente in invettive od ingiurie od altri atti suscettivi di diminuire la riverenza dovuta alla sovranità od all'autorità pubblica.

Il Codice Zurighese 1° febbraio 1871 (§ 155 lett. *b*) parla di autorità o di un pubblico ufficiale, non volendo certamente in tale alternativa immutare il concetto sull' indole della funzione, ma invece volendo ipotizzare nell'autorità l'ente impersonalmente considerato; nel pubblico ufficiale invece la personificazione di tale autorità.

Nella prima si ha la potenzialità allo esercizio del potere, la funzione come principio; nel secondo invece si ha funzionalità positiva degli atti inerenti alla attuazione dei fini cui tende l'autorità e la potestà pubblica.

Egli è perciò che l'uno all'altro aderisce, senza che possa ulteriormente dubitarsi del criterio unico sotto cui entrambi gli organi, sia l'autorità che il pubblico ufficiale, sono compresi; criterio che si concreta nello esercizio della potestà pubblica.

Il Codice Ginevrino 21 ottobre 1874 (art. 188 e 184) dopo aver parlato di magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario, di deputati al Gran Consiglio, di giurati ed anche di Corpi costituenti, aggiunge l'ufficiale ministeriale, l'agente della polizia amministrativa e giudiziaria e qualunque cittadino incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio o in occasione dello esercizio della funzione.

Anche il codice Francese 12 febbraio 1810 (art. 222 a 225 sostituito dalla legge 16 maggio 1863) contiene una formola estensiva. Vi si parla infatti di magistrati dell'ordine amministrativo o giudiziario e di giurati, ed ancora vi si annovera l' ufficiale ministeriale od agente depositario della

forza pubblica, ed ogni cittadino avente un incarico di pubblico esercizio.

Il Codice Belga 8 giugno 1867 (art. 275, 276 e 277) parla di membro della camera legislativa nell' esecizio o a causa del suo mandato, di ministro, di magistrato dell'ordine amministrativo o giudiziario nello esercizio o a causa dell' esercizio delle loro funzioni, e dell' ufficiale ministeriale e dell'agente depositario dell' autorità o della forza pubblica, e qualunque altra persona avente carattere pubblico.

47. Prima di scendere allo esame specifico delle disposizioni legislative adottate dal legislatore per la designazione del pubblico ufficiale, ci sembra opportuno il riguardare il principio nel suo sviluppo legislativo italiano. Da questo rapido esame ne residuerà più chiaro ed evidente il concetto informatore del pensiero legislativo italiano circa i limiti ed i caratteri sotto cui deve configurarsi il pubblico ufficiale, e che possono concretarsi nella investitura del potere, nella potestà in rappresentanza del potere delegante, nella legalità della funzione; rivendicando così a più nobile estrinsecazione e finalità gli organi della pubblica funzione

Daremo quindi un breve cenno dei lavori preparatorii.

La prima commissione per il progetto del codice penale di polizia punitiva del Regno d'Italia, esaminò il lavoro della sotto commissione, che a mezzo dei sotto commissarii Ambrosoli, Arabia e Tolomei, aveva proposto l'art. 130 nel quale si poneva la nozione del pubblico ufficiale, articolo che rimase modificato nell'altro, che fu il 125 del progetto 17 maggio 1868 e che diceva così:

« Art. 125, § 1° — Si considera pubblico ufficiale, chiun-
« que ha l'obbligo di adempire un pubblico incarico dello
« Stato, della provincia o del comune, o di uno stabilimento
« od impresa soggetti a tutela o vigilanza governativa,
« provinciale o comunale.

« § 2° — I notai e gli arbitri legalmente costituiti, in
« tutto ciò che concerne l'esercizio delle loro funzioni, sono
« considerati come pubblici ufficiali.

Su tale articolo la seconda commissione osservò « che
« la definizione contenuta in quest'articolo non determina i
« veri segni caratteristici del pubblico ufficiale, ed anzi ne
« altera, per così dire, la giuridica fisonomia, dove, con la
« frase troppo lata e generica: *chiunque ha l'obbligo di adem-
« pire un pubblico incarico,* confonde insieme tutte le persone
« che prestano servizio alle pubbliche amministrazioni siano
« o non siano rivestite di pubblico carattere.

E soggiunse ancora, meglio determinando un concetto
fondamentale: « l' inesattezza della dichiarazione contenuta
« nell'art. 125 si palesa nella antinomia tra la denominazione
« e la definizione del funzionario, le quali racchiudono con-
« cetti affatto diversi, quella accennando allo ufficio, questa
« al servizio, anzi ad ogni maniera di mandato.

E più oltre « Per tutti questi motivi riesce difettosa e
« non accettabile la definizione dell'art. 125; la cui inesattez-
« za poi vuol essere attribuita principalmente a ciò, che la
« qualità ufficiale vi è desunta dall'atto di un pubblico
« servizio, senza riguardo al carattere di un funzionario.

Da ciò si desume che la commissione ebbe a preoc-
cuparsi non del vincolo di dipendenza fra persona e pubblica
funzione, ma invece della circostanza del pubblico carattere di
cui è rivestita la persona che attende ad un servizio pubblico.

A completare ed integrare ancora meglio il concetto e
la natura della pubblica funzione la seconda commissione
avvertì la necessità dell'altro elemento costitutivo, cioè del-
l'autorità e dettò di fatti: « Non si può disconoscere che due
« elementi entrano nel concetto del pubblico ufficiale, e che da
« essi hanno origine due distinti ordini di funzionarii; e sono,
« da un lato la rappresentanza e l'esercizio, ancorchè tempora-
« nei della pubblica autorità, o di una parte di essa; dall'altro,

« l'attributo di funzioni, che investono colui che le esercita « della presunzione della pubblica fede.

Venendo poi a qualificare le funzioni che conferiscono il carattere di pubblico ufficiale aggiunge: « Posta su queste « basi la definizione, manifestamente vi si comprendono tutti « senza distinzione i funzionarii, nei quali si personifica la « pubblica autorità, non esclusi i funzionarii ministeriali « certificatori, quali i notai, i cancellieri, gli uscieri, gli agenti « di cambio; mentre per converso ne resta eliminata tutta « la schiera degli agenti subalterni e della pubblica forza, « che prestano servizio alla pubblica potestà, ma senza una « propria e personale rappresentanza e personalità.

Per tal modo viene chiarita la nozione e la figura del pubblico ufficiale. In vero, come pubblico ufficiale viene ritenuta la persona in cui si personifica la pubblica autorità, eccezion fatta di tutte quelle altre persone che prestano la loro opera alla pubblica potestà, ma che non posseggono una rappresentanza propria, personale, spogli cioè di quel pubblico carattere, altrove dalla commissione enunciato.

A chiarire ancora più la qualità del pubblico ufficiale soccorre la enunciazione specifica degli altri funzionarii come notai, cancellieri ecc. che sono posti a chiarire ancora di più l'estensione della qualifica.

Dopo tali osservazioni, fu nel progetto del 15 aprile 1870, dalla commissione, inserito l'art. 168, del seguente tenore: *Sono pubblici ufficiali, per gli effetti della legge penale, coloro che sono investiti della rapprentanza o dall'esercizio della pubblica autorità o di una parte di essa, sia nel governo o nella amministrazione dello Stato, sia nell'Amministrazione della Provincia o del Comune; e coloro che sono investiti d'un ufficio, a cui per presunzione di legge è attribuita pubblica fede.*

Nel progetto del 24 febbraio 1874, il Vigliani inseriva l'art. 171, così concepito: « sono pubblici ufficiali per gli ef- « fetti delle leggi penali tutti coloro che sono incaricati di

« pubbliche funzioni, stipendiate o gratuite, a servizio dello
« Stato, della provincia o del comune, o di un istituto sot-
« toposto, per legge, alla tutela dello Stato, d'una provincia
« o di un comune, e coloro che sono investiti di un ufficio
« a cui la legge attribuisce pubblica fede. Con questo art.
quindi, sopprimendosi l'elemento relativo all'esercizio dell'*autorità*, che era richiesto nei precedenti progetti, si venne ad allargare sensibilmente il concetto giuridico del pubblico ufficiale, includendo in esse quasi senza alcuna distinzione ogni funzionario.

A chiarire tale larghezza di veduta, non certo in armonia coi precedenti legislativi, la commissione Senatoria così si esprimeva: « E il concetto più largo che si possa immaginare
« del pubblico ufficiale, è tale che riempie i vuoti lasciati
« dal codice Toscano e dal Gernanico. Potrebbe anzi dubitarsi
« che la troppa latitudine finisca per riunire sotto la deno-
« minazione dei pubblici ufficiali tutte le persone che in
« qualsiasi modo sono addette ad un pubblico servizio. Ed è il
« difetto che temè d'incontrare la commissione del 1869; la
« quale perciò nell'art. 158 del suo progetto, dichiarò pub-
« blici ufficiali coloro che sono investiti della rappresentanza
« o dell'esercizio della pubblica autorità o di una parte di
« essa, sia nel governo dell'amministrazione dello Stato, sia
« nell' amministrazione della provincia, del comune o degli
« istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della
« provincia o del comune; e coloro che sono investiti d' un
« ufficio a cui per prescrizione di legge è attribuita pubblica
« fede. Ma a difesa dell' attuale progetto sorge il massimo
« interesse di dare consistenza e forza alla pubblica am-
« ministrazione in tutte le funzioni, anche modeste, dei suoi
« agenti, e di assodare, d'altra parte efficacemente, la respon-
« sabilità di questi ultimi.

Per questo nuovo concetto giuridico che sul principio sembrò potesse nella sua eccessiva estensione avvilire il con-

cetto del pubblico ufficiale addicendo tale qualità anche agli organi più modesti della pubblica funzione, trovò nei sottocommissarii un freno poichè parve ad essi che fosse più conveniente al termine *incarico* di funzioni, sostituire l'altro dignitoso di *esercizio* di funzioni, che meglio poteva rendere evidente la rappresentanza del potere. Per tal modo con questa enunciazione si volle evidentemente chiarire il concetto della pubblica funzione, comprendendo in essa anche quelle manifestazioni che sebbene non attinenti alla finalità d'interesse pubblico, tuttavia nello interesse della garenzia privata, sono contornati da forme di pubblicità, che conferiscono a chi è tenuto ad attuarle non solo la fedeltà nella esecuzione dei dettami della legge, ma altresì un alto concetto potestativo che nobilita l'esercizio di quella funzione.

Da tutto quanto si è venuto esponendo ne consegue che il pensiero legislativo italiano ha nella sua evoluzione fermato il concetto del pubblico ufficiale nella cerchia di una funzione che contiene in sè con la rappresentanza dell' ente pubblico anche l'oggettività di un' azione diretta ad attuare i fini sociali, oppure ad esplicare la funzionalità della vita sociale attraverso il rispetto, il controllo e la vigilanza delle leggi. Emerge quindi delineato nettamente il concetto della funzione pubblica nella sua solenne esplicazione, che si differenzia certamente dal servizio prestato a pubblica istituzione, che contiene solo l' idea ristretta della materialità nell'esecuzione degli atti della pubblica funzione senza alcuna libertà di elezione, e potestà soggettiva per lo esplicamento degli atti pubblici e per l'attuazione di fini sociali.

Questo principio, del resto, è quello dominante anche nelle legislazioni italiane precedenti ed in quelle straniere, già accennate.

48. Passando all'esame specifico della disposizione legislativa si osserva che l'art. 207 cod. pen. enumera nella 1ª

parte quegli individui che per gli effetti penali sono considerati pubblici ufficiali, mentre che nel capoverso indica gli altri che per gli stessi effetti sono equiparati ai pubblici ufficiali. Gli uni hanno un carattere più complesso, in quanto l'esercizio della loro funzione si esplica in una successione di atti diversi, ma tutti comuni al medesimo ufficio, e più personale in quanto la funzione aderisce all'individuo anche in luoghi e tempi diversi; mentre che gli altri hanno un carattere del tutto transitorio e speciale, poichè il rigore della legge li salvaguarda solo quando compiono una funzione pubblica. In questa seconda ipotesi, l'interesse sociale più che preoccuparsi della dignità della funzione, in quanto è emanazione dell'autorità, si preoccupa del libero esplicamento della funzione in quanto è il mezzo per l'attuazione di fini sociali, che per essere la più delicata va circondata delle maggiori guarentigie.

Il legislatore, nell' art. in esame ha voluto aggiungere l'inciso — *per gli effetti della legge penale* — che a prima vista sembra una superfluità, però tale non è, quando si ponga mente che dato il luogo dove la disposizione ricorre, cioè immediatamente dopo il capo relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione, e data la intitolazione del Capo. — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti* — potrebbero forse ritenersi tali disposizioni in senso restrittivo e limitate semplicemente ai delitti contro l' amministrazione; mentre che invece la disposizione, diretta a spiegare quali siano i pubblici ufficiali, trova la sua necessità non solo in relazione dei delitti contro l' amministrazione, ma altresì in relazione di tutti quei reati nei quali intervengano, sia come soggetti attivi che passivi, le persone rivestite di pubblica autorità.

A togliere ogni dubbiezza, il legislatore ha usata la frase larga e comprensiva *per gli effetti della Legge Penale* come quella che abbraccia tutti i fatti umani costituenti reati, e che trovano la loro sanzione nella codificazione.

Spiegata pertanto la finalità della disposizione legislativa conviene riguardarla brevemente nella sua essenza e nel suo contenuto specifico.

Nel N. 1° sono considerati pubblici ufficiali « coloro che « sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, « stipendiate o gratuite a servizio dello Stato, delle pro- « vincie e dei comuni, o di un istituto sottoposto per « legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un « comune ». Da ciò si desume che la prima categoria di pubblici ufficiali si manifesta attraverso due requisiti essenziali, l'uno quello di essere in qualsiasi modo a servizio dello Stato, della provincia o del comune, l'altro quello di essere investiti di pubbliche funzioni.

49. Il primo requisito è fondato sul vincolo che unisce la pubblica amministrazione all'individuo, in modo che questi diventa emanazione di quella, ed il secondo requisito trova il suo fondamento nella esplicazione della funzione.

In ordine al vincolo fra la pubblica amministrazione e l'individuo, non fu cosa facile nel corso dei lavori parlamentari, trovare una definizione adatta. Di vero nell'art. 168 del progetto del 1870, si consideravano pubblici ufficiali coloro che fossero *nell'amministrazione*, e tale locuzione fu ripetuta nei due progetti Zanardelli del 1883 e del 1887 — epperò nel testo definitivo, seguendosi la modificazione apportata dal Senato, fu adottata la locuzione a *servizio,* come quella che aveva un senso più sicuro e preciso. Infatti la parola *servizio* integra più chiaramente il concetto della dipendenza assoluta dal potere che investe, e costituisce quel rapporto di soggezione alla legge che crea i doveri nello investito, mentre che la parola *amministrazione*, se indica uno stato di fatto, non chiarisce affatto l'indole della funzione, potendo restringersi solo al concetto di una rappresentanza che certo non può conferirsi a tutti coloro che dipendono dalla pub-

blica amministrazione, oppure ad un concetto d'indole contrattuale, in quanto può benissimo dirsi che colui il quale sia nell'amministrazione dello Stato, della provincia o del comune, non abbia alcun obbligo di dipendenza, specie se possa considerarsi, per l'indole e le modalità delle sue funzioni, come un cittadino qualunque il quale abbia non altro obbligo che quello derivante da un contratto puramente civile, quale quello della locazione di opera.

E tale criterio differenziale fra la parola *amministrazione* e *servizio,* doveva preoccupare grandemente il legislatore, il quale nel sanzionare un vincolo di dipendenza dalla pubblica amministrazione, teneva di mira non solamente il pubblico ufficiale, come soggetto passivo della violenza, ma anche come soggetto attivo nei reati da lui commessi, specie se si ponga mente alla generalità delle disposizioni contenute nel Capo XII del libro II del cod. pen.

Oltre alla diversa indole dei rapporti che derivano dall'*amministrazione* o dal *servizio*, è a notarsi che mentre la prima locuzione è più specifica, e meno lata, l'altra accenna incondizionatamente a qualsiasi dipendenza fra il potere e l'individuo, e come tale allarga la cerchia di coloro che debbono considerarsi pubblici ufficiali, togliendo così nel campo della pratica, l'occasione di applicare criterii diversi e contraddittorii nella valutazione della qualità dell'individuo rappresentante la pubblica amministrazione.

50. Gli enti al cui *servizio* deve essere l'individuo sono lo Stato, la provincia ed il comune, come quelli che rappresentano gli organi fra loro diversi ma tutti e ciascuno per la sua parte preposti gradualmente alla esplicazione della pubblica amministrazione.

Lo Stato è l'organo più alto e comprensivo, e come tale esercita in maniera più estesa la sua sovranità che si manifesta attraverso i suoi poteri, che sono il legislativo e l'ese-

cutivo; l'uno preposto a tradurre i principii razionali di diritto in disposizioni positive, l'altro alla esecuzione di esse.

I cittadini esercenti il potere legislativo costituiscono la rappresentanza dello Stato, e per l'indole specifica della loro funzione non hanno alcun carattere assoluto di dipenpendenza; quelli esercenti il potere esecutivo, rappresentano la materiale esecuzione delle leggi, e per lo effetto sono tenuti ad eseguire le leggi e non a crearne, e quindi si considerano al servizio dello Stato. Egli è perciò che giustamente, come innanzi abbiamo rilevato, il nostro legislatore, nel definire i pubblici ufficiali, li ha indicati in coloro che sono al servizio e non all'ammistrazione. Di vero ora si chiarisce maggiormente il concetto differenziale fra *amministrazione* e *servizio*, potendo ben considerarsi i rappresentanti del potere legislativo come facienti parte dell'amministrazione dello Stato, senza essere pubblici ufficiali, ai sensi di legge. La interpetrazione più fedele al pensiero del legislatore è quella che esclude deputati e senatori dalla classe di pubblici ufficiali. È fuor di dubbio, che in tutte le disposizioni di carattere speciale, il Codice ha una menzione per i membri del parlamento ed i pubblici ufficiali; ora se due sono i nomi, il senso più ragionevole e spontaneo è che due siano gli ordini di persone che si vogliono denominare.

E ciò, per l'argomento che ne occupa, trova una conferma nel contesto delle disposizioni contenute nell'art. 194, in cui si parla distintamente di membro del parlamento e di pubblici ufficiali, volendo comprendere nella 1ª locuzione tutti i membri della Camera dei Deputati e del Senato, che sono gli unici organi del potere legislativo, oltre il sovrano, che partecipa dell'uno e dell'altro potere, e per cui esistono disposizioni speciali, diverse da quelle in esame.

Gli altri enti, a cui si può prestare servizio acquistando la qualifica di pubblici ufficiali, sono la provincia ed il co-

mune. Questi enti, sebbene nella cerchia delle proprie attribuzioni si palesino forniti di una certa autonomia, tuttavia non rappresentano che degli organi minori preposti a discentrare la funzione esecutiva dello Stato, a renderla più facile e più agevole attraverso la svariata e gerarchica graduazione degli elementi che la formano. Non integrano infine, che una vera e propria delegazione di poteri, giustificata dalla necessità di provvedere, armonicamente e contemporaneamente, in tutte le parti dello Stato, alla funzione più varia e complessa, quale è quella dell'attuazione della legge, e del mantenimento dell'ordine sociale.

Tale funzione è evidente che ripete la sua origine solo dal Potere esecutivo, non potendo la provincia ed il comune crearsi delle leggi proprie, poichè in tal caso sarebbe annullato il principio della unità legislativa che è la base precipua dell'unità territoriale. Questi enti minori in tutti gli atti debbono rispettare le leggi generali dello Stato, e se nella funzione amministrativa, è ad essi concessa una certa latitudine, sia per la libera disposizione del patrimonio, sia per l'ordinamento di certi pubblici servizii, sono concessioni coteste che non derogano mai a quelle leggi di carattere generale che provvedono alla integrità dello Stato, alla tutela dei dritti e degli organi costituiti, e che solo integrano la funzione del potere legislativo. Da ciò consegue che tutti gli individuii i quali concorrono al funzionamento di questi enti, emanazione del potere esecutivo, debbono reputarsi pubblici ufficiali, senza distinzione, fra coloro che costuiscono la rappresentanza, e quelli che specificamente sono preposti ad eseguire gli ordini di questa rappresentanza; poichè anche gli elementi elettivi incaricati di esplicare la funzione amministrativa della provincia e del comune, che si palesano sotto l'aspetto della rappresentanza e non del servizio diretto, sono tutti organi del potere esecutivo e come tali le loro funzioni anchè gratuite debbono reputarsi

al servizio della provincia e del comune, in quanto sono dirette ad eseguire le leggi in una data provincia o in un dato comune. (1)

51. Oltre agli enti innanzi cennati, che sono gli organi diretti per la funzione del potere esecutivo, e per la tutela pubblica, può il cittadino essere al servizio di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, di una provincia o di un comune, e come tale essere considerato pubblico ufficiale. Gli istituti compresi in questa locuzione, traggono la loro ragione da uno scopo di beneficenza, o di pubblica assistenza, ma sono fondati da privati cittadini. Però se la origine privata parrebbe che dovesse togliere ad essi il carattere di pubblicità, che specificamente concorre negli istituti che sono emanazione diretta dello Stato, della provincia o del comune; d'altra parte lo scopo cui sono diretti, trovando il fondamento in un interesse sociale generale, poichè si manifesta nella protezione, nella previdenza e nell'assistenza di date classi di cittadini, conferisce ad essi quel carattere pubblico che non può avere forza e valore senza il presidio di un organo, che per sè stesso è atto ad esercitare la pubblica funzione, o a delegarne l'esercizio. Ed ad integrare questo presidio, questa delegazione di potere, giustamente il legislatore ha usato la voce *tutela,* come quella che comprende in sè, non solo il concetto di una vigilanza diretta a

(1) In caso di assenza o d'impedimento del sindaco, la commissione comunale per la revisione delle liste elettorali può essere presieduta dal consigliere comunale anziano, anche se sia membro della commissione. Ad ogni modo quantunque tale rappresentanza dovesse ritenersi assunta od esercitata illegittimamente quel consigliere membro della commissione rivestirebbe sempre la qualità di pubblico ufficiale e l'oltraggio fattogli ricadrebbe sotto la sanzione degli art. 194 e 207 Cod. P. (anno 1896 - *Annali Giur.* IV - 6).

sorvegliare il retto andamento dell'istituto e l'attuazione delle sue finalità, ma altresì il concetto di una difesa, di una protezione contro gli attentati alla libera esplicazione della funzione, attentati che sarebbero facili contro un ente che dovesse regolare la sua esistenza come un privato cittadino.

La ragione di una tale difesa e protezione è riposta però nel concetto di dover secondare i fini dell'ente, che debbono essere consoni ai fini dello Stato, ed attuare in maniera più modesta e ristretta il principio informatore della funzione di Stato che è quella di assicurare e garentire il benessere sociale. Solo in questo senso può intendersi la *tutela*, che si risolve in una vera e propria integrazione della personalità giuridica dell'ente. Di vero una tale personalità giuridica non può certo conferirsi a quegl'istituti che hanno scopi che non trovano alcun riscontro nelle funzioni di Stato. Però un tale concetto non sempre ha trovato il suo riscontro nei responsi del Supremo Collegio, che dichiarando la qualità di pubblico ufficiale in un funzionario di una banca sottoposta alla tutela dello Stato, ha riconosciuto indirettamente potersi la funzione di una banca, che è essenzialmente commerciale, equiparare ad una funzione di Stato.

Ed invece noi non esitiamo dall'affermare che una tale conseguenza è contraria ad ogni ragione di dritto pubblico, poichè se la funzione di Stato si risolve sempre ed incondizionatamente nello interesse dei cittadini, quella di una banca, se indirettamente seconda questo interesse, è precipuamente destinata ad effettuare un interesse proprio ed a procurare un utile a sè stessa.

Questa funzione essenzialmente commerciale toglie ogni punto di contatto tra gli istituti di credito, e la funzione amministrativa, che è peculiare dello Stato, della provincia o del comune.

Stante ciò il criterio per potersi valutare il vero senso della tutela, deve desumersi dallo scopo cui è diretto lo

istituto; non potendo la sola parola della legge, integrare una condizione speciale, che lo spirito di essa non consente. Di vero, volendosi nella specie essere rigorosi nella interpretazione del significato della tutela, s' incorrerebbe in evidente assurdità. Infatti, definita nel puro senso giuridico, la tutela è una istituzione intesa ad integrare la deficiente capacità giuridica di agire, sia per la disponibilità del patrimonio, sia per stare in giudizio; ora una tale incapacità non investe affatto gli istituti di credito che possono liberamente disporre dei proprii capitali, alienarli, contrarre mutui, stare in giudizio, senza bisogno di alcuna assistenza per parte dell'autorità tutoria. Sicchè da ciò consegue, che allorchè nei rapporti di istituti di credito, in leggi speciali, si parla di tutela, questa non deve intendersi nel senso letterale, ma semplicemente in riguardo alla effettiva funzione che per suo mezzo esercita lo Stato, che è unicamente di sorveglianza al retto andamento del servizio, senza imprimere a questo servizio alcun carattere di pubblicità. Ora, allorchè il patrio legislatore nell'art. 207 ha parlato di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della provincia o del comune, ha voluto indicare specificamente quegli istituti che ricevono dallo Stato, dalla provincia o dal Comune, la integrazione della personalità giuridica; e non quelli che pur conservando la propria personalità, senza alcuna delegazione di potere, sono soggetti alla sorveglianza di un ente che solo per tale funzione erroneamente è reputato tutore.

Invero, secondo le nostre leggi, i veri istituti soggetti alla tutela dello Stato sono le opere pie, perchè la loro personalità giuridica è integrata dallo Stato, e la loro funzione è, in sfera più limitata, simile a quella dello Stato perchè intesa al benessere sociale.

52. Per completare questo punto della controversia, non sembra fuor di posto rammentare che la Corte di Cassazione

in varii giudicati (1), ha sancita la massima che il direttore di sede o di succursale del Banco di Napoli, debba essere reputato pubblico ufficiale, quantunque il Banco stesso non sia soggetto alla *tutela* dello Stato, ma semplicemente alla vigilanza del Ministero del Tesoro. La Corte Suprema a formulare il suo ragionamento ha dovuto, snaturando il senso letterale della parola *tutela,* adottata dal legislatore nell'art. 207, riconoscere che questa tutela, nella sua sostanziale efficacia, ben può integrarsi nella parola *sorveglianza* usata nello Statuto del Banco. Di vero il Supremo Collegio constata che tale *sorveglianza* del governo si estende fino al punto che il Banco, senza intervento dello Stato, non ha il libero esercizio delle proprie attribuzioni; che lo Stato ha, in caso di violazione degli Statuti, potere di sostituirsi all'opera amministrativa dell'ente, sciogliendo il Consiglio di Amministrazione e nominando al suo posto un Commissario Regio; che lo Stato ha il diritto di pronunziare la sospensione, la destituzione ed il collocamento a riposo del direttore generale e dei consiglieri di amministrazione; che ha parimenti il dritto di fare gli statuti ed i regolamenti secondo i quali l'Istituto deve essere amministrato; che il Consiglio di amministrazione è sottoposto alla vigilanza del Consiglio Generale, il quale ultimo fra le altre attribuzioni ha quella di deliberare sulle alienazioni e sulle permute del Banco di Napoli, di discutere ed approvare i conti annuali, di deliberare sui ruoli organici del personale.

In altro ordine di attribuzioni il Supremo Collegio osserva che il Banco di Napoli aggiunge alla sua qualità di istituto di credito, anche quello di istituto di emissione, e quindi pure per tale ragione deve intendersi sottoposto alla tutela del governo. In conclusione la Corte Suprema traeva i suoi

---

(1) Sentenza Cass. 26 Luglio 1893 *Riv. Penale* vol. XXXVII pag. 252 17 sett. 97 *Riv. Penale* XLXII pag. 313 - 2 giugno 1893 *Id. id.* pag. 126.

argomenti d'interpretazione estensiva della voce *tutela* dall'ingerenza diretta dello Stato nel regolamento, nella direzione di alcuna fra le attribuzioni in cui si svolge la vita economica del Banco.

A contrastare il cumolo delle gravi argomentazioni del Supremo Collegio intervenne posteriormente qualche sentenza di tribunale (1) di cui ci piace qui riprodurre sommariamente la motivazione. Il tribunale per negare che il banco possa reputarsi compreso fra gli enti sottoposti alla tutela dello Stato, comincia col notare la sostanziale differenza che corre fra le parole *tutela* e *sorveglianza* rilevandone le diversità nel senso etimologico e nel significato giuridico:

« Nel diritto pubblico interno del pari che nel privato « non si concepisce la tutela se non come la integrazione di « una personalità giuridica deficiente, nel senso che un atto « compiuto da un ente il quale vi sia sottoposto non acquista « mai la sua perfezione e la sua obbligatorietà se non quando « sia approvato dall'autorità tutoria dell'ente, la quale, nell'estrinsecazione di questo suo potere ed ufficio, completa « la personalità del tutelato ». A convincere di ciò è sufficiente lo esame delle due leggi riflettenti i comuni e le opere pie, nelle quali sono derminati singolarmente gli atti che non si possono ritenere perfetti in via giuridica senza l'approvazione dell'autorità tutoria; anzi nella legge delle opere pie, 17 Luglio 1890, è tenuta ben separata la notizia giuridica della tutela (art. 35) affidata alla giunta provinciale amministrativa, dalla vigilanza ed ingerenza governativa affidata al Ministero (art. 44) e mentre la prima riflette i caratteri peculiari della tutela, con la determinazione e delimitazione degli atti che a suo mezzo si rendono perfetti, la vigilanza

(1) Trib. Bologna in causa Favilla - 15 dicembre 1898 *Riv. Penale* vol. XLIX pag. 147.

ed ingerenza governativa invece ha un carattere, affatto generale, e si stende anche oltre la cerchia della tutela non cessando però di essere istituto giuridico assolutamente diverso, ed adducente a conseguenze giuridiche tutt' affatto diverse.

Il diritto di sorveglianza, infatti, anche nella estensione maggiore che possa avere in confronto della tutela, non ha mai per effetto di invalidare o rendere nulli gli atti che siano compiuti dall'ente, precedentemente alla sua esplicazione, contro le disposizioni delle sue leggi ordinative, e in quanto si riferiscono a rapporti con terzi i quali abbiano contrattato con l'ente in buona fede.

La tutela per contro, esercitata pure in una sfera più ristretta, ha per effetto di dare essa la vita giuridica all'atto compiuto dall'ente, di guisa che senza l'esplicamento positivo del suo esercizio, l'atto non ha consistenza giuridica; infine la tutela ha un carattere preventivo, la vigilanza un carattere repressivo.

Rispetto alla natura dell'ingerenza dello Stato di fronte al Banco di Napoli e alle sue attribuzioni, ricordate nella sentenza della Corte Suprema quali esistenti già nello statuto del 3 aprile 1892, e sostanzialmente ripetute in quello attualmente vigente e approvato con R. Decreto 15 Ottobre 1895, è chiaro che tutto quanto attiene alla nomina del direttore generale, dei due consiglieri di amministrazione del consiglio generale, dei direttori di sede; tutto quanto riguarda la compilazione degli Statuti e dei regolamenti, non è, nè può essere uffizio di *tutela,* nel senso giuridico della parola, ma soltanto ufficio di vigilanza, che lo Stato crede di poter più praticamente e utilmente esercitare, determinando esso le norme statutarie, e scegliendo per le funzioni del Banco, ed in limiti ben ristretti, persone che godono direttamente la sua fiducia.

Invece sembra meno esatto l'attingere argomento, come

fa la sullodata sentenza, dalle attribuzioni del Consiglio Generale per inferirne una forma speciale di tutela che eserciterebbe indirettamente lo Stato sul Banco di Napoli. Invero nel Consiglio Generale stanno tutte le attribuzioni indicate nello art. 20 dello Statuto, fra le quali importantissima per gli effetti della *tutela,* è quella che riflette le deliberazioni sulle transazioni, alienazioni e permute del Banco di Napoli; e nelle quali l'elemento governativo è in assoluta minoranza, essendo rappresentato soltanto dal Direttore Generale e dai due Consiglieri di Amministrazione in confronto di altri 22 membri elettivi, oltre i delegati delle Camere di Commercio delle Provincie in cui il Banco ha una sede, per guisa che quelle, che sarebbero effettivamente funzioni tutelari, non sono già esercitate dallo Stato, ma da un Corpo Amministrativo in cui lo Stato ha una ben lieve rappresentanza.

Nè sembra al Tribunale che adduca a conclusione diversa il rilievo, già pure contenuto nella sentenza citata del Supremo Collegio, riflettente l'altra qualità del Banco di Napoli come Istituto d'emissione, per cui in ogni modo come tale, sia soggetto non solo alla vigilanza ma eziandio ad una vera e propria *tutela* del governo. Giova infatti osservare che per l'art. 4 del suo Statuto, il Banco di Napoli, oltre le funzioni d'istituto di emissione e quelle d'istituto di credito, altre ne esercita ancora come Cassa di risparmio e come Monte di pietà; nè si pensò che la determinazione generale di sorveglianza, contenuta nell'articolo primo, potesse valere rispetto a tutte le altre svariate attribuzioni; se, come si legge nell'art. 12, per la Cassa di risparmio si trovò necessario di ripetere che essa è sottoposta alla sorveglianza del Ministro del Tesoro. Rispetto al Monte di Pietà nessuna parola si legge nell'art. 8 dello Statuto che lo riguarda, per lo che si deve ritenere, che esso non si sottragga alle norme generali della legge 17 Luglio 1890 ri-

flettente le Opere Pie. Quindi si ha questo dualismo d' ingerenza governativa; giacchè per le funzioni speciali di Monte di Pietà la *tutela* è esercitata dalla Giunta Provinciale Amministrativa, e la vigilanza dal Ministro dell' Interno; e per le altre funzioni, senza più che si possa parlare di tutela, la vigilanza è esercitata dal Ministro del Tesoro. Da ciò si apprende che non può argomentarsi dal fatto di una speciale attribuzione assunta dallo Stato, in ordine ad una speciale funzione, l' estensione sua a tutte le altre funzioni del Banco di Napoli, laddove queste siano fra loro di natura tanto diverse. E conseguentemente ove pure la vigilanza, rispetto alle funzioni d' istituto d' emissione, per la sua speciale natura dovesse interpetrarsi quale *tutela*, ciò non implicherebbe necessariamente che di *tutela* possa parlarsi in nome della vigilanza, quando la funzione per sua natura, la tutela non esiga.

Se non che, anche rispetto alla qualità d'istituto di emissione pare lecito di dubitare che lo Stato possa assumere, nei confronti del Banco, la qualità di tutore; imperocchè contraddirebbe ad essa la liberazione da ogni responsabilità, che tanto nei riguardi del pubblico, quanto nei riguardi degli istituti di emissione, lo Stato ha voluto a sè riservare non l'ultimo capoverso dell'art. 9 della legge 10 agosto 1893 N. 449, per la fabbricazione ed emissione dei biglietti di banca equivalenti a moneta.

D'altra parte le stesse ragioni storiche respingono una interpetrazione, che eccede l' ambito della semplice sorveglianza governativa. Se, infatti, i governi succedutisi anteriormente alla unificazione politica, per trarre partito dalle ricchezze del Banco di Napoli, ne alterarono l'originaria fisonomia fino a farne una dipendenza ed uno strumento finanziario dello Stato; tutte le disposizioni legislative posteriori al 1860 mirarono a restituire il Banco nella sua forma privata. E la prova più convincente si ha nel decreto 27 aprile 1863

del Ministro del Commercio Manna, inspirato, come si legge nella relazione che lo precede, al concetto di spezzare ogni legame tra il Tesoro dello Stato ed il Banco di Napoli; di restituirgli la sua vera indole di stabilimento pubblico, nel quale il governo non ha altra ingerenza, se non quella della sorveglianza. E questa autonomia proclamata nella legge del 1863, ed in applicazione di essa, successivamente in tutti gli Statuti del Banco, è ripetuta a gran voce nel primo articolo dello Statuto vigente. E se l'autonomia si può comprendere e collegare razionalmente e giuridicamente al concetto di sorveglianza, rappresenta invece un assurdo logico e giuridico in correlazione al concetto della tutela.

In ogni modo, qualunque più larga interpetrazione volesse assumersi, nei rapporti del diritto pubblico o privato, dell'azione governativa diretta sotto la larva di una semplice sorveglianza, ad esercitare una tutela, nel significato etimologico, se non giuridico della voce, quando si versa invece in tema di leggi penali, il cardine d'interpetrazione per il magistrato è stabilito dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, che non consente alcuna interpetrazione estensiva delle disposizioni che si tratta di applicare, ma ne impone la limitazione ai casi ed ai tempi nelle leggi penali tassativamente espressi.

L'art. 207, come già fu ricordato, parla di istituti sottoposti per legge alla *tutela* non già alla sorveglianza dello Stato, della provincia e del comune. Nè è a supporsi che il legislatore penale non siasi reso conto del diverso valore e della diversa portata legale delle due voci, per riferirsi al solo loro significato letterale, stabilendo una sinonimia tra *tutela* e *sorveglianza*. Oltrecchè non può farsi gratuito oltraggio di ignoranza o di dimenticanza al legislatore penale, conviene ricordare che fra i precedenti legislativi che erano in esame nella compilazione del Codice penale, trovavasi il primo progetto della commissoone del 68, nel quale, all'art.

125, si faceva espressa menzione delle due ipotesi di vigilanza e di tutela governativa, provinciale e comunale; che altrettanto leggevasi nell'art. 165 del Cod. pen. Toscano, che pure in gran parte servì di fondamento alla compilazione del nuovo Codice; e che in ogni modo sorregge la massima di ragione giuridica, che le cose sancite nella legge non possono sottintendersi in nome soltanto delle cose espresse *(ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit)* ed infine che nell'interpretazione dubbia, in materia penale, non è lecito accogliere quella che più aggrava la condizione dell'imputato. Perciò è a ritenersi che gl'impiegati del Banco di Napoli non possono equipararsi a pubblici ufficiali, giacchè l'istituto da cui dipendono è *sorvegliato* e non *tutelato* dallo Stato.

53. Il secondo requisito essenziale per potersi, a mente del N.° 1° art. 207, avere la piena nozione del pubblico ufficiale, consiste nella condizione che colui, che si trovi al servizio dello Stato della provincia e del comune, sia altresì rivestito di pubbliche funzioni.

Se il primo requisito serve a concretare il nesso che unisce l'individuo all'Ente, la pubblicità delle funzioni serve a rendere manifesto il mandato ricevuto dalla legge, attraverso gli atti che, sebbene compiuti direttamente e personalmente dall'individuo, pur tuttavia debbono riguardarsi compiuti nell'interesse e per conto della legge.

Perciò l'individuo, per potersi pienamente ritenere pubblico ufficiale, conviene che rappresenti, non solo nei rapporti interni della gerarchia amministrativa, ma anche di fronte ai cittadini estranei all'amministrazione, colui il quale dallo Stato, dalla provincia o dal comune, è investito della potestà di fare, di decidere o di comandare alcuni atti nel pubblico interesse.

Di vero la pubblicità delle funzioni, non deve intendersi nel senso della palese estrinsecazione di atti, ma invece nella

manifestazione di atti *pnbblici* per l'indole loro; per l'origine da cui partono, che deve reputarsi essere l'autorità e che sia così si rileva dalla stessa intestazione del Capo VIII, che è concepita: *Dell'oltraggio o degli altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità*, appunto per determinare che colui, che esercita pubbliche funzioni, altro non rappresenta con tali atti che l'autorità. Egli è perciò che la pubblicità delle funzioni aderisce sempre a colui il quale per la qualità del suo ufficio compie atti richiesti dalla legge, ed in nome di essa.

Però tale qualità deve avere tutto il carattere di un mandato diretto, poichè non potrebbero giammai delegarsi le pubbliche funzioni, a chi non abbia la qualità per rivestirle, o da chi non possa per legge delegare.

Stante ciò per funzione pubblica, si deve intendere quella sola che per legge si compie da un funzionario che ne ha i poteri, o che a questo ne viene delegato da un'altra autorità superiore, anche in forza di legge.

Di vero, il fatto di colui che non per sua forza ed autorità, in virtù di mandato diretto della legge, ma per puro caso, sia di necessità che di convenienza, compie un pubblico atto per incarico ricevuto da un pubblico ufficiale, non autorizzato per legge a far tanto, non può a questo equipararsi, non potendosi in lui riconoscere le pubbliche funzioni, che solo possono essere affidate direttamente dalla legge, in virtù di un mandato, che costitnisce la qualifica speciale nell'individuo per l'esercizio delle funzioni. In tale caso può ricorrere la ipotesi del pubblico servizio oggettivamente considerato, ma giammai della pubblica funzione che richiede il contemperamento dell' elemento oggettivo nell' estrinsecazione dell'atto legale, e dell'elemento soggettivo integrato dalla qualità dell'individuo che compie l'atto. E la protezione della legge nel caso del pubblico servizio, trova il suo fondamento, non tanto nel principio altamente etico del rispetto alla autorità nella persona dei suoi rappresentanti, ma invece nella conve-

nienza di garentire oggettivamente, lo svolgersi di atti diretti ai fini sociali, e la persona incaricata a far tanto; epperò il legislatore tale garenzia sancisce nel titolo del Codice relativo ai delitti contro la *persona,* e nell'art 396.

Nella nostra giurisprudenza in vero non sempre si è tenuto stretto conto dei caratteri differenziali fra il pubblico ufficiale vero e proprio, e l'incaricato di un pubblico servizio; in modo che si lamenta, dalla quasi generalità dei cultori di diritto penale, l'inconveniente della soverchia latitudine conferita al significato della parola *pubblico ufficiale.* In vero se forse troppo formale era la distinzione che facevano gli scrittori e le leggi Francesi fra *autorités* funzionarii rivestiti di sovranità, e col diritto di impartire ordini, *employés* (ausiliarii che preparano il comando), *agentes* (che eseguono il comando), non deve trascurarsi la distinzione fra pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio. E tanto più si impone un accurato esame della quistione in quanto non sempre è chiaro il concetto del significato da conferirsi al pubblico servizio.

Nei lavori preparatorii, che precedettero la compilazione dei diversi progetti di codice penale, ogni commissione si preoccupò di voler bene definire e distintamente l'ufficiale pubblico e l' incaricato del pubblico servizio; però mai fu fissato un preciso criterio differenziale da poter servire come base nella peculiare applicazione della pratica giudiziaria. La relazione al nostro Codice formula una nozione che sembra la più completa per la distinzione di cotesto carattere differenziale, poichè afferma, che le persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio, non sono, come i pubblici ufficiali, rappresentanti dell'autorità; laonde non è offesa nella loro persona l'autorità stessa. Il loro incarico, piuttosto che essere una pubblica funzione, ne è una dipendenza.

Però dal testo del Codice tale criterio non appare, in modo che la confusione perdura, stantechè, mentre per i pub-

blici ufficiali vi è la definizione, niuna ve ne è nei rapporti delle persone incaricate di un pubblico servizio. Vorrebbero alcuni trarre il criterio differenziale soffermandosi alla distinzione tra le *pubbliche funzioni,* di cui è parola nell'art. 207, che definisce i pubblici ufficiali, ed il pubblico servizio di cui è parola nell'art. 396 Codice penale.

Non tutti gli scrittori di diritto amministrativo si sono preoccupati di fissare le norme precise per ravvisare la pubblicità di un servizio; taluni, soffermandosi solo alle qualità soggettive dell'agente, altri, considerando la pubblicità solo nel rispetto della estrinsecazione di un dato atto sulla totalità dei cittadini. Concetto cotesto del tutto erroneo, potendosi in tal modo considerare pubblico servizio anche quello reso da una azienda privata, solo perchè nello svolgimento dei suoi fini possa essere a contatto col pubblico.

La pubblicità invece, ai fini del diritto pubblico, non può desumersi dal fatto materiale di esercitare una funzione che può interessare moltissime classi di cittadini, ma dall'essenza stessa della funzione, in quanto sia esercitata per uno qualunque dei fini dello Stato, quali: l'assistenza e la tutela dei cittadini, la integrità del territorio, l'incremento della economia nazionale.

Riconosciuta per tanto l'indole del pubblico servizio, che è connessa tanto intimamente alla pubblica funzione, da doversi ritenere l'effetto necessario di questa, ne consegue che non puossi solo su tale base rintracciare la distinzione, epperò facendo ricorso alla diversa disposizione adottata dal legislatore nell'art. 207 e nell'art. 396, sarà più agevole fissare il criterio differenziale. Nell'art. 207, il legislatore definisce pubblici ufficiali coloro che sono *rivestiti di pubbliche funzioni anche temporanee,* nell'art. 396 invece parla di persone *legittimamente incaricate di un pubblico servizio.*

Dalla letterale dizione delle prefate disposizioni si osserva, che nell'art. 207 si richiede la *formale investitura*, il

mandato palese, emanato direttamente dai poteri pubblici, mentre che nell'art. 396, non vi è che l'*incarico*, cioè una commissione per l'esaurimento oggettivo dell'atto pubblico, senza le delegazioni del potere che seguono nella formale investitura.

Rilevato pertanto tale criterio differenziale, basato precipuamente sulla diversità della origine e dell'indole della delegazione al compimento dei pubblici atti, emerge più chiara la distinzione tra *pubblica* funzione e *pubblico servizio*. Invero la *pubblica funzione* è la facoltà di attendere nell'orbita della legalità con la cosciente elezione dei mezzi, e in rappresentanza diretta del principio di autorità, all'attuazione dei fini dello Stato; mentre che invece il *servizio pubblico* è il materiale esaurimento dell'atto, senza la delegazione delle facoltà elettive e discretive del potere.

54. Venendo all'esame delle altre categorie di pubblici ufficiali enunciati nell'art. 207, giova osservare prima di tutto, che quelle contenute sotto il N. 2 e 3, non costituiscono eccezioni ed aggiunzioni al principio che caratterizza il pubblico ufficiale nel N. 1 dell'art. 207, e che è fondato sul concorso dei due elementi; l'uno di essere al servizio dello Stato e degli altri enti equiparati, l'altro di rivestire pubbliche funzioni. Queste nuove categorie vanno indicate quasi ad esemplificazione, e certamente perchè esse potevano non apparire a prima vista essere fondate sul principio di che al N. 1, il legislatore ad evitare possibili quistioni, ha voluto esplicitamente enumerarle.

Sotto il N. 2 troviamo indicati fra i pubblici ufficiali i Notai.

Sebbene i Notai sotto il punto di vista della dipendenza diretta, si palesino apparentemente al pari degli altri professionisti liberi, non essendo eccitati a compiere atti del loro ministerio, se non dalle parti; tuttavia per l'indole della

loro professione, poichè gli atti da essi formati hanno il carattere specifico di atti pubblici, perchè emanano da un ufficiale che è depositario della fede pubblica in forza di legge, non potevano se non essere considerati pubblici ufficiali. La pubblicità della loro funzione è la più solenne in quanto gli atti da essi compiuti non costituiscono che la costante attuazione di disposizioni di legge, e molte volte sostituiscono i giudicati del magistrato, di cui hanno tutta la forza e l'efficienza.

Nè può non riconoscersi a prima vista l'altro estremo, quello relativo al servizio prestato allo Stato. Di vero l'interesse dello Stato, perchè siano le private contrattazioni salvaguardate e governate dalle leggi generali, si palesa nelle rigide norme emanate intorno al servizio notarile, a cui deve essere soggetto il notaio; sia osservando quelle generali, sia quelle d'indole assolutamente disciplinari, quali la destinazione in una data sede, l'obbligo della residenza, la tenuta dei protocolli ecc., che rendono sempre più evidente la circostanza di essere egli al servizio dello Stato, quando non voglia tenersi conto del fatto importantissimo che l'esercizio della funzione non è consentito solo in vista di un diploma universitario, ma occorre che esso sia specificamente autorizzato con Decreto Reale, che integra la vera e propria investitura delle pubbliche funzioni da parte dello Stato.

55. Nel N. 3 si parla di *agenti della forza pubblica* e di *uscieri addetti all'ordine giudiziario.* Se la legge penale dichiara pubblici ufficiali indistintamente coloro che sono destinati a mettere in esecuzione ed applicare le leggi dello Stato, con maggior ragione tale qualifica estende a coloro che sono adibiti alla materiale esecuzione ed alla protezione di esse. Infatti la forza pubblica, che è destinata a far tanto, è una vera e propria funzione di Stato, poichè, se tale funzione non esistesse, le leggi resterebbero delle vuote for-

mole, potendo l'arbitrio e la licenza distruggere l'imperio dell'autorità, da cui emana la legge, ove questa non trovasse un presidio in una forza materiale e costrittiva del rispetto e dell'osservanza dei cittadini.

L'indole di questa forza e lo scopo cui è destinata fanno facilmente riconoscere la caratteristica di agente della forza pubblica, non potendo la sola esterna manifestazione di un corpo costituito ed armato, integrare il concetto di essa. (1)

Il Cialfi (2) definisce la forza pubblica « quell'organismo « speciale dello Stato, che è chiamato ad usare opportuna- « mente dei mezzi coattivi in sostegno degli ordini dell'au- « torità » e partendo dallo stretto senso di questa definizione esclude dal novero degli agenti della forza pubblica, i soldati di terra e di mare. Il Cialfi, a sostegno della sua tesi, si fa ad analizzare l'indole e lo scopo dell'esercito, e per la prima, osserva che un soldato non è nominato dall'Autorità ad alcuna carica; e per il secondo, osserva che il soldato non è investito di alcun mandato coattivo. Deduce da ciò, che l'esercito altro non è se non una scuola di armi, a cui i cittadini di ogni classe sono tenuti a prender parte per un certo tempo, per addestrarsi ad essere in grado di difendere la patria in caso di guerra. Distingue solo l'eventualità in cui specificamente i soldati siano richiesti dall'autorità in servizio di P. S. per riconoscere ad essi la qualifica di agenti della forza pubblica. (3)

---

(1) I RR. CC. sono sempre agenti della forza pubblica, anche quando constatano un reato; imperocchè la distinzione, intesa a determinare se il pubblico ufficiale oltraggiato sia un agente della forza pubblica o altro pubblico ufficiale, deve essere attinta alla sua qualità personale, e non all'esercizio delle funzioni (S. C. 9 - 4 - 02 - *Giust. Pen.* anno VIII col. 604).

(2) « Dei pubblici ufficiali » (*Riv. Pen.* XXXIII pag. 147.

(3) L'ufficiale comandante una colonna di soldati in marcia non può essere considerato semplicemente come persona incaricata di un pubblico servizio, egli è pubblico ufficiale (*Foro Pen.* I - 2 - 129 anno 1891).

Il Crivellari combatte l'opinione del Cialfi, riconoscendo nell'esercito il presidio non solo contro le minacce dei nemici esterni, ma anche contro le minacce dei nemici interni; epperò ritiene aderire permanentemente al soldato, la qualità di tutelatore dell'ordine, appunto perchè definisce agente della forza pubblica, chiunque appartenga ad un corpo armato, che abbia per istituto proprio, principale od accessorio, diretto od indiretto, la difesa della società, in qualsiasi ramo dell'amministrazione di essa. (1)

Anche a noi pare inesatta la opinione del Cialfi. Di vero egli restringe troppo la missione dell' esercito, riconoscendo in esso non altro che una scuola, destinata a rendere i suoi servizii solo in un dato momento, ed in caso di guerra, e negando per tal modo al soldato, non solo la qualità di agente della forza pubblica, ma anche quella più lata di pubblico ufficiale; ma nel ciò fare egli dimentica che la missione dell'esercito, oltre gli ultimi fini, che sono quelli della guerra, si palesa attraverso tanti servizii positivi che escono

(1) Il soldato è a servizio retribuito dello Stato, ne veste la divisa, ed è per esso elemento di ordine e di forza anche in tempo di pace; e deve perciò intendersi compreso fra i depositarii della forza pubblica; non si vede anzi ragione per dubitarne, tanto perchè il citato articolo (260 Cod. Pen. It. 1859) riguarda indistintamente qualunque agente o depositario della forza pubblica, tanto perchè lo spirito di questa disposizione di legge, è quella di proteggere e di conservare il rispetto ed il prestigio a chi è incaricato di pubblici servizii; e non si saprebbe immaginare perchè dovessero esserne esclusi i soldati dell'esercito, che è la principale forza di ogni governo. (Cass. Torino — 6 Giugno 1888).

Nel mandato del Comandante di un corpo armato sta la qualità di agente della pubblica forza, ma sta necessariamente l'altra e più nobile facoltà di valutare la legalità e la convenienza degli atti da compiere, e di dare gli ordini opportuni agli agenti che ne sono gli esecutori materiali. Quindi l'oltraggio ad un comandante di un corpo armato cade sotto le sanzioni dell'art. 194 n. 2 Cod. Pen. Se commesso in presenza ed a causa delle sue funzioni. (S. C. - 22 - 10 - 1891).

dall' ambito dell' insegnamento e s' integrano nell' attuale difesa del territorio nazionale, nella custodia dei forti, delle costiere, dei confini, delle opere tutte di difesa, che per lo scopo cui sono destinate, tendono ad integrare la più alta funzione dello Stato, quella della conservazione della integrità territoriale, che per essere la materializzazione dei diritti sanciti dai plebisciti, ha bisogno della maggiore forza protettiva al suo servizio. Il soldato adunque, che compendia in sè il futuro belligerante, e l' attuale difensore è agente della forza pubblica, non solo quando agisce in servizio di pubblica sicurezza, ma anche quando attende in qualsiasi modo alla difesa del territorio Nazionale.

Il legislatore nell' art. 207 designa tra le persone che sono considerate pubblici ufficiali, *gli agenti della forza pubblica*, senza spiegare se gli agenti siano sempre ufficiali pubblici, oppure possano in qualche atto considerarsi solo agenti di forza pubblica. (1)

Ma se ciò non è palesamente espresso, tuttavia si desume dalla distinzione che è contenuta nell' art. 194, dove è diversamente graduato l' oltraggio se fatto al pubblico ufficiale o all'agente della forza pubblica. Infatti nel N.° 1 dell' art. 194 si contempla l'agente della forza pubblica in sè, e non quale pubblico ufficiale, epperò noi dobbiamo ritenere che colui che esercita il ministero della forza pubblica non

---

(1) Distinguere nella stessa persona il pubblico ufficiale e l' agente della forza pubblica, non è esatto, poichè l'agente è già un pubblico ufficiale, per il solo fatto di essere agente della forza pubblica; tanto che il N. 2 dell' art. 194 contempla l' oltraggio ad altri pubblici ufficiali diversi da quelli del N. 1, insegnando che anche quelli del N. 1 sono pubblici ufficiali, e precisamente quelli che rivestono la qualità di agenti della forza pubblica. L'oltraggio alle guardie di finanza è punibile sempre a termine del N. 1. essendo esse agenti della pubblica forza. (S. C. 27 - 9 - 97. *Riv. P.* vol. XLVII, pag. 50).

sempre può rivestire la qualità di pubblico ufficiale. Quei requisiti specifici che caratterizzano l'esplicazione di quest' ultima qualità, e che a tempo debito abbiamo enunciati, consistono nella potestà di fare, di decidere, o di comandare alcuni atti nel pubblico interesse, allorchè aderiscono all'agente della forza pubblica, gli conferiscono la qualifica di pubblico ufficiale; mentre quando l'agente di forza pubblica, non adempie che materialmente agli ordini che riceve, senza poter menomamente avere alcuna elezione soggettiva di detti mezzi, restando solo strumento ed organo di forza, non può immutare la qualità sua, epperò non è altro che agente della forza pubblica. Perciò sempre quando gli agenti della forza pubblica si faranno a reprimere una sommossa, ad assistere e proteggere un servizio pubblico ordinato da un pubblico ufficiale competente, e dare braccio forte agli ufficiali giudiziarii nelle esecuzioni dipendenti dal loro ministerio, si reputeranno solo e semplicemente agenti di forza pubblica, perchè a disposizione di altri pubblici ufficiali, ai quali solo è devoluto l'incarico di dare ordini e disposizioni, interpetrando ed applicando le leggi. Invece allorchè gli agenti di forza pubblica procedono, nel disimpegno delle proprie mansioni, a visite, perquisizioni domiciliari, arresti, indagini giudiziarie, formando i relativi verbali, elevando contravvenzioni e formulando denuncie di reato, agiscono come pubblici ufficiali.

Dopo gli agenti della forza pubblica, sono annoverati tra i pubblici ufficiali, *gli uscieri addetti all' ordine giudiziario.* Di vero anche quì si conferma la considerazione che il legislatore non ha voluto fare delle distinzioni al principio generale enunciato nel N. 1. dell'art. 207; ma semplicemente ha voluto esplicare meglio il suo concetto nel designare anche coloro che forse non portavano spiccatamente impresso il principio informatore, che governa la definizione del pubblico ufficiale. Egli è vero che l' usciere giudiziario talvolta

compie i suoi atti per incarico dei privati, però tali atti, per la loro forma sono sempre pubblici, e sono da essi eseguiti in nome della legge dello Stato. Oltre a ciò l' usciere va anche considerato al servizio dello Stato, poichè è questo che garentisce a tutti i cittadini il retto esplicamento della giustizia, a mezzo dei suoi funzionarii fra i quali, sebbene infimo, deve annoverarsi anche l'usciere.

Infatti è lo Stato che nomina gli uscieri, che conferisce ad essi le pubbliche funzioni, per lo esplicamento delle loro mansioni, che sono sempre pubbliche, sia se eccitate dai privati, che se richieste dal Pubblico Ministero, per gli atti di giustizia penale.

Il capoverso dell' art. 207 enuncia coloro che sono equiparati ai pubblici ufficiali, cioè i *giurati*, gli *arbitri*, i *periti*, *gli interpetri* ed i *testimoni*. La stessa limitazione aggiunta dal legislatore, *durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni*, indica lo scopo per cui il legislatore ha voluto equiparare ai pubblici ufficiali coloro che, con alcuni atti ed in una data sede, concorrono alla funzione di Stato più elevata, quale è quella dell' Amministrazione della giustizia. Egli è perciò che i loro atti allorchè si esplicano in tale servizio assumono il carattere di pubbliche funzioni, come quelle che dipendono da un mandato giudiziale conferito in date occasioni dalla legge. Ora tale mandato porta in colui che ne è investito, una delegazione di Autorità, dipendente appunto dalla fiducia riposta in lui dalla legge per un dato atto. Sicchè la funzione, che negli altri casi e l'effetto dalla qualità di pubblico ufficiale, in questo caso è quella che conferisce a colui che la compie, la qualità di pubblico ufficiale, con le annesse guarentigie.

Ma se ciò può dirsi dei giurati, periti ed interpetri, in quanto essi, nel momento del loro esercizio hanno la facoltà di agire, decidere, emettere ordini, così come qualunque giudice ordinario; non parimenti stimiamo potersi dire dei te-

stimoni, a cui non è dato alcuna delle anzidette facoltà, e solo è fatto obbligo di dire la verità, e di illuminare la giustizia col riferire fatti caduti sotto i loro sensi, non concorrendo menomamente col contributo della loro intelligenza, del loro raziocinio, della loro competenza tecnica ad agevolare il compito della giustizia.

Il Cialfi, nel suo accurato studio sui pubblici ufficiali, critica la disposizione legislativa ritenendola in parte ultronea in parte errata. Ci piace qui riportare le sue parole: « Anzitutto non comprendiamo come la legge abbia potuto « confondere i giurati e gli arbitri coi testimoni, periti ed in« terpetri. Rispetto a questi ultimi, anche noi crediamo che « oggi nessuno vorrebbe più sostenere l' antica idea del Car« mignani, che denominava *funzioni pubbliche* l' opera dei « testimoni, periti ed interpetri; e invero se ciò poteva so« stenersi nel diritto Romano, ove la parola *funzione* aveva « ben diverso significato, mal si adatterebbe lo stesso con« cetto all' evoluzione subita ai nostri tempi dalla suddetta « parola. D'altronde il testimone, il perito, l' interpetre non « si trovano rivestiti neppure incidentalmente di un pub« blico ufficio; essi non sono affatto una emanazione gerar« chica del potere esecutivo, non sono rappresentanti di « alcuna Autorità nè hanno veste per prendere alcun prov« vedimento.

« Tali persone prestano è vero l' opera loro per aiutare « la pubblica Amministrazione, ma tale opera non è già la con« seguenza di un potere di cui essi sieno accidentalmente rive« stiti. I cittadini sono tutti tenuti a rispondere alle chiamate « della Giustizia, sia come testimoni, sia come periti ed in« terpetri, ma tali obblighi essi hanno nella loro qualità di « private persone, che hanno moralmente e giuridicamente « il dovere di dire la verità, quando vengano interrogati, e « sarebbe assurdo dire che il cittadino, nell' adempire que« sto dovere, eserciti accidentalmente un potere pubblico ».

Il Cialfi dopo ciò, riconosce nei giurati e negli arbitri l'esercizio di pubbliche funzioni al punto da ritenere oziosa la specifica enumerazione fattane dal legislatore, potendo benissimo essere essi compresi nella definizione generale dei pubblici ufficiali, e ritiene inopportuna la enunciazione dei periti, testimoni ed interpetri nel novero dei pubblici ufficiali, per le anzidette ragioni.

Noi crediamo che sia dannoso il sistema delle aggiunzioni esplicative nei testi di legge, poichè spesso distraggono dalla definizione generale, facendo perdere a questa quella costanza di caratteristica che è dato precipuo di ogni disposto legislativo; però nella specie non possiamo seguire affatto il Cialfi nelle sue opinioni, sembrandoci, per la specialità della funzione, essere stata cosa provvida l'enunciare specificamente, come equiparati a pubblici ufficiali, *i giurati, gli arbitri, i periti, gli interpetri.* E diciamo anche i *periti* e gli *interpetri* perchè a noi pare che anche questi esercitino pubbliche funzioni, e siano nel momento dell'esercizio di esse rivestiti di quella autorità, in virtù della quale possono prendere dei provvedimenti, ordinare degli atti, e supplire, con l'elemento morale della propria competenza e della propria coltura, alla ignoranza di date cognizioni tecniche nel giudice, il quale, per tale parte delega, la sua facoltà di indagare, interpetrare, vagliare. Ciò facendo il giudice, investe della sua funzione, sebbene parzialmente, un estraneo, e quindi deve imporgli dei doveri e garentirgli dei dritti che sono proprio quelli inerenti al pubblico ufficiale. È vero che i reati, che specificamente possono commettere i periti ed interpetri, in costanza di tale qualità, sono il rifiuto dell'ufficio, il mendacio nei rapporti, giudizii e reperti, e per tali reati analoghe disposizioni di legge (art. 210 e al 217) li colpiscono direttamente, facendo astrazione della loro qualità di pubblici ufficiali; però la casistica è tanto varia, che può benissimo darsi che i periti ed interpetri commettano altri

reati nella loro qualità di pubblici ufficiali, e trovino quindi il rigore della legge appunto per il concorso di tale qualità. Di vero possono benissimo i periti, che nella esplicazione delle loro mansioni, compiono svariatissimi atti, incorrere nel reato di abuso di autorità, che è proprio del pubblico ufficiale. E ciò noi abbiamo voluto prospettare, per confermare ancora una volta la necessità di dover inserire la enunciazione dei periti ed interpetri nell' art. 207, poichè se per essi, come pei giurati, vi sono disposizioni specifiche, ben potevasi dubitare che solo per quei casi avesse voluto il legislatore provvedere, mentre ben diverso è il suo concetto, volendo invece garentire la retta funzione dei poteri, in ogni più modesta manifestazione.

Oltre a ciò giova notare che la qualità del pubblico ufficiale se impone ad esso dei doveri, conferisce anche quei diritti al rispetto ed all'integrità, dovuti a colui che anche per un istante ed in una quistione tecnica, concorre con l'opera del suo ingegno, e con la elezione di mezzi nati dalla sua iniziativa, all'esplicamento della giustizia.

Al contrario, ci sentiamo anche noi tratti a dissentire dal legislatore, sulla necessità di annoverare fra le persone equiparate ai pubblici ufficiali, *i testimoni*. Infatti la loro funzione si riduce semplicemente ad adempiere al dovere di riferire fatti caduti sotto i loro sensi, senza nulla aggiungere, nè togliere; senza conferire in tal referto alcun contributo della propria intelligenza, e della propria iniziativa, che caratterizza colui che agisce quale emanazione dell' autorità. Egli è vero che il legislatore non ha considerato il testimone quale vero e proprio pubblico ufficiale, ma solamente lo ha a questo equiparato, in modo che senza immutare la sua indole specifica, ha voluto riguardare solo gli effetti della funzione; però a noi sembra che il testimone, il quale per i reati da lui commessi, ha delle disposizioni di legge speciali, senza potere col suo operato violarne altre, abbia preoccu-

pato il legislatore solo per il rispetto dovutogli. Ora è certamente esagerato garentire allo stesso modo il pubblico ufficiale, che in rappresentanza dell'autorità compie una data funzione, ed il testimone, che, quale privato cittadino, adempie al dovere giuridico di dire la verità. Certamente la testimonianza meglio doveva considerarsi come un pubblico servizio, che quale una pubblica funzione, e per lo effetto i testimoni per tale verso avrebbero trovato una sufficiente protezione nel disposto dell'art. 396, relativo alle ingiurie contro le persone legittimamente incaricate di un pubblico servizio.

In tutti i modi innanzi alla dizione della legge, dopo queste brevi osservazioni tutte dottrinali, non resta ora che tener riguardo alla circostanza voluta essenzialmente dal legislatore e contenuta nell'inciso: *durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni.*

57. Non crediamo certo di dover spiegare in che consistano le funzioni del giurato, dell'arbitro, del perito, del l'interpetre, del testimone, (1) non essendo questo nei fini del presente scritto: però dobbiamo rilevare la importanza massima che nella specie ha il computo del tempo in rapporto

(1) Non esiste *animus iniuriandi* in chi per difendere la propria causa attacca il testimone che ha deposto contrariamente a lui, accampando le ragioni che ne discreditano la deposizione. (S. C. 16 - 11 - 97 - *Legge* vol. I 1898 - 133 - *Riv. Penale* vol. XLVII - pag. 80 nota - *Giurisp. Italiana* 1898 *parte Penale* col. 4 - *Foro Italiano* 1898 - *parte penale* col. 14).

L'immunità statuita nell'art. 398 C. P. è inapplicabile all'oltraggio rivolto ad una testimone a causa della sua funzione o nell'atto dell'esercizio di essa - S. C. 10 - 12 - 96 (*Riv. Penale* vol. XLIX pag. 131).

Le parole offensive dell' imputato verso un testimone non costituiscono reato, quando sono pronunciate per ragione di difesa; come nel caso di un accusato, che per combattere un testimone contrario, afferma che le parolè di lui erano inspirate al risentimento per l'amicizia che egli accusato aveva mantenuta con la moglie di lui. (S. C, - 20 - 70 - 99)

alle funzioni esercitate. Di vero non deve riguardarsi in senso assoluto e restrittivo l'esercizio delle funzioni, limitandolo solo a quel momento in cui trova il suo effettivo esaurimento, ma essa va considerata in rapporto al *tempo,* ed alle *condizioni* che preludono il periodo di esaurimento.

Il Crivellari opina che non appena l'individuo è chiamato dalla giustizia ad adempiere una data funzione, egli va garentito da quegli atti di violenza materiale e di costrizione morale, che possano allontanarlo dal prestare il suo ufficio, o traviarlo nell'esaurimento di esso; così come gl'incombono quei doveri, che debbono tutelarlo poi nel retto adempimento della sua funzione. Certo nella soggetta materia si scorge che la ragione, che inspirò il legislatore nel proteggere quelle funzioni, fu quella di garentire il retto funzionamento della giustizia, non tanto pel rispetto al suo contenuto morale, ma più per la materiale sua estrinsecazione.

La giurisprudenza, a questi principii inspirandosi, ha riconosciuto costantemente la massima, che il testimone deve equipararsi ad un pubblico ufficiale, fin dal momento in cui sia stato chiamato dall' autorità giudiziazia a deporre in un procedimento civile o penale, anche quando non abbia prestato giuramento nè fatta alcuna dichiarazione. Stante ciò la frase « *durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni* » appare dalla giurisprudenza che debba riferirsi al periodo che intercede dal momento della chiamata, a quello in cui la giustizia licenzia definitivamente l' individuo, per aver esaurito il suo compito.

Reputiamo però erronea una tale interpetrazione estensiva, poichè crediamo che la protezione della legge debba intervenire solo nell' effettivo momento della funzione. Il testimone non è tale per il solo fatto della citazione, ma in quanto sia acquisito al giudizio. Infatti se dovesse ritenersi diversamente potrebbe conferirsi una protezione anche ai testimoni, che, renitenti, dovessero invece essere tradotti

in giudizio a mezzo della pubblica forza, od a coloro, a cui a mente dell'art. 287 Cod. P. P. la legge sino all'ultimo istante lascia libero adito all'astensione — Ora l'art. 207 ha voluto fissare e sancire la tutela per una qualità effettiva e non per una qualità ipotetica. Oltre a ciò anche il significato attuale della disposizione rende chiaro il pensiero del legislatore, giacchè nella voce *chiamati*, si deve intendere la destinazione, l'adibizione ad una data funzione, idea che aderisce nel momento che la funzione si compie, e giammai deve nella parola *chiamati* aversi riguardo della *citazione*, che è l'avviso che previene della futura adibizione a funzionare da testimone, e non è già l'adibizione. (1)

Abbiamo già osservato che non credevamo, pei fini del presente scritto, addentrarci nello esame della funzione specifica di ciascuna delle persone equiparate al pubblico ufficiale; però la giurisprudenza si è fermata più volte in materia di oltraggio, a riguardare quale limitazione dovesse essere consentita alla figura del testimone. Viva ora si agita la quistione, se nel giudizio, la parte lesa, agli effetti del reato di oltraggio, possa essere garentita così come il testimone. Sebbene la Corte di Cassazione abbia proclamata la massima in senso affermativo, specialmente nel caso che la parte lesa sia stata citata con l'obbligo, (2) tuttavia noi ci permettiamo anche in questa parte dissentire dal Supremo Collegio, non sembrandoci che possano riscontrarsi nel querelante gli stessi requisiti che concorrono nel testimone. (3)

Di vero il testimone, giusta la stessa relazione pel pro-

---

(1) V. *Giustizia Penale* - anno 1896 - col. 1041 - STOPPATO (*Temi Veneta* anno 1896 pag. 490, — *Cass. Unica* vol. XII pag. 1425 - Testimone ai pegnoramenti - pag. 1304 testimone a chiarimenti.

(2) S. C. - 18 - 2 - 1897 - *Cass. Unica* vol. XI *col.* 397. — S. C. - 15 - 1 - 900 - *Giust. Penale* Anno V - 1225.

(3) V. Studio GUBERTI EMILIO (*Cass. Unica* vol. XIII 1099).

getto del 1887, nell'atto che è chiamato a dare lumi alla giustizia, partecipa all'amministrazione di essa; non così crediamo possa dirsi della parte lesa, che formula una imputazione ed una accusa, e che non certo concorre all'amministrazione della giustizia; ma affretta con le sue richieste l'opera della giustizia, che si compie attraverso i giudici, i testimoni, i periti. Il Supremo Collegio, che si sofferma alla circostanza che la parte lesa sia stata chiamata in giudizio obbligatoriamente, riconosce in tale estremo il requisito essenziale per equiparare la parte lesa al testimone, ed afferma che il danneggiato, se non presta giuramento quando è querelante o denunziante avente interesse nella causa, non però cessa di essere un vero testimone; come veri testimoni sono anche quelli, i quali non prestano giuramento per ragione di età, ovvero siano chiamati a deporre, in forza del potere discrezionale, innanzi le Assise. « E, prosegue, poichè dato « che la parte lesa non comparisca alla chiamata o compa- « rendo dichiari il falso o si renda colpevole di reticenza, « può esser sottoposta alle sanzioni penali alle quali vanno « soggetti gli altri testimoni, giustizia vuole che venga com- « presa nel nome generico di testimonio, quando si tratta « di accordare ad essa i benefizii che la legge concede agli « altri testimoni, in grazia del ministero che esercitano.

In vero le ragioni addette dal supremo collegio non ci sembrano fondate su di un esatto criterio giuridico in ordine alla funzione del testimone ed a quella della parte lesa. Se l'una e l'altra si esplicano nella stessa sede, e se delle regole affini ne governano lo esaurimento, certo però non può sconoscersi che diversa oltre ogni dire ne è la origine, e la determinazione. Poichè se il testimone è chiamato, nell'interesse della giustizia, a concorrere con la sua opera al trionfo di essa, la parte lesa o si presenta spontaneamente, mossa da un interesse personale; oppure, se è compulsata ad intervenire in giudizio, non cessa per ciò di portare il contributo

del suo risentimento, e del suo personale interesse nel giudizio. Certo l'obbligo di comparire in giudizio non è un mezzo diretto a conferire all'individuo il valore di una prova per l'imputazione da lui formulata, ma invece deve ritenersi diretto a far concretare, definire, circoscrivere le accuse; a costituire un termine di confronto con il deposto dei testimoni; a stabilire un campo di osservazioni nel quale il giudice possa anche dall'atteggiamento della parte lesa, trarre elementi per il suo convincimento. Stante ciò, la parte lesa non viene ad integrare in giudizio un organo della funzione giudiziaria che, per essere tale, si presume sempre disinteressato, ed ispirato solo al fine sociale del trionfo del diritto; ma invece viene a dare chiarimenti nel fatto, non facendo mai scomparire nel suo deposto l'indole personale delle sue assertive, e l'interesse peculiare del trionfo di esse. È poi certamente non del tutto esatto il ragionamento adottato dal Supremo Collegio allorchè si fa a considerare che la parte lesa, che non comparisca alla chiamata, o comparendo dichiari il falso, o si renda colpevole di reticenza, possa essere sottoposta *alle sanzioni penali alle quali vanno soggetti gli altri testimoni,* e come tale, debba a questi equipararsi. La ragione addotta ci fa invece vedere ancora una volta quale profonda differenza passi tra testimone e parte lesa. È vero che entrambi sono passibili di pena, e colpevoli dello stesso reato, quando la parte lesa si limita a rispondere falsamente a delle domande che le si rivolgono, ma quando, e ciò è nella generalità dei casi, è la parte lesa quella che ha dato vita all'azione in primo tempo, coll'esporre una denuncia, un referto, anche senza l'idea di querelarsi, certamente i reati rispettivi, pur avendo la stessa materiale esplicazione, sono d'indole perfettamente diversa, così come diversa è la figura di colui che delinque; poichè se il fatto falsamente deposto dal querelante o denunziante costituisce il reato speciale di calunnia punito più gravemente con l'art. 212; quello deposto invece dal

testimone, costituisce la falsa testimonianza di che all'art. 214 Codice penale punita più lievemente.

Una tale differenza del resto è facilmente giustificabile, quando si ponga mente al fatto che il dare querela, ed il fare una denuncia, è una facoltà od un dritto che la legge riconosce ad ogni persona, che si pretenda, offesa o danneggiata da un reato, mentre che il deporre come testimone costituisce un obbligo per tutti coloro che sono chiamati per tale oggetto dal magistrato. Oltre a ciò, applicando i principii alla specie che ne occupa, non possiamo non rilevare tutta la gravezza delle conseguenze che deriverebbero dal fatto di voler considerare per oltraggio tutte le ingiurie che potesse pronunciare l' accusato od altri contro il denunciante, quando si ponga mente, che nel dibattimento, che è per se stesso il più delle volte un certame fra due contendenti, parte lesa ed accusato, se costui è tratto ad ingiuriare il suo avversario, non entra nella sua mente nemmeno lontanamente la sua funzione giudiziaria, che solo ravvisa nei suoi giudici; venendo così a mancare quell' elemento intenzionale che è indispensabile rintracciare nell' oltraggio che è reato contro la pubblica amministrazione. Nè si venga a dire che il ritenere l' oltraggio sia consigliato dal fatto di mettere in moto un'azione pubblica, per non far turbare con sconci turpiloquii la dignità della sede della giustizia, sol che si consideri che ad ovviare a tutto ciò esistono delle norme spedite e rigorose, sancite nel titolo VIII del libro II del Cod. di Proc. Penale, relative alla Polizia dell' udienza (1). Quando, dopo tutte codeste considerazioni, si noti

(1) Le offese e le violenze usate contro il querelante a causa delle sue dichiarazioni non costituiscono oltraggio o violenza a pubblico ufficiale, non essendo egli, come il testimonio, ufficiale pubblico. (S. C. 12 - 6 - 99 *Gius. Pen.* anno V col. 1225. *Sinos. Giur.* 1899 fasc. 149 pag. 35.

infine che il legislatore ha sempre nelle altre leggi, e di più in quelle Penali, ben distinto la parte lesa ed il querelante dal testimone, non è più lecito, specie in materia penale, sconfinare oltre la parola della legge scritta, che nell' art. 207 di querelanti, denunziati, parti lese non parla, e che ha inteso tutelare, con la sua maggior protezione, solo quelle persone che sono tenute a compiere un ufficio pubblico.

A completare la trattazione dell' argomento giova rilevare, che nella pratica giudiziaria in materia di oltraggio, si è fatta quistione se, nella locuzione di *testimone* adottata dal legislatore nell'art. 207, possa essere annoverato anche il testimone adibito da un ufficiale giudiziario in un pignoramento o in un sequestro o in un altro atto del suo ministro, alla cui integrazione occorre per legge la presenza di testimoni. (1)

Letteralmente considerando la cosa, non vi sarebbe dubbio che, nella semplice locuzione dell' art. 207, e nella generica designazione di testimone, debba comprendesi anche colui che è adibito dall' ufficiale giudiziario a presenziare i suoi atti per avvalorarne la sussistenza obbiettiva e dalla legge qualificato con lo stesso titolo di testimone. Ma penetrando nello spirito vero della disposizione di che all' art. 207, e mettendo questa in rapporto con la intenzione del legislatore, spiegata nella sua Relazione, apparirà evidente la profonda e sostanziale differenza che corre tra il testimone di che all'art. 207, e quello ipotizzato dal Codice di Rito

---

La parte lesa, specialmente se citata con obbligo, deve considerarsi come testimone, per cui le offese ad essa dirette in udienza costituiscono oltraggio a pubblico ufficiale - S. C. 15 - 1 - 1900. *Cass. Unica* vol. XI. 397. *Gius. Penale* VI, 194 - *Foro Italiano* 1900 p. p. col. 83 - *Riv. Penale* vol. 41 - 280.

(1) V. *Cass. Unica* vol. XII, pag. 1425 - 1304.

Civile nell' art. 594. Il legislatore nel dar ragione dell' amplificazione delle categorie di pubblici ufficiali, comprendendo in essi anche i giurati, gli arbitri, i periti, gl' interpetri ed i testi, sentì il bisogno di chiarire che anche per essi, i quali partecipano all' amministrazione della giustizia, ricorresse il bisogno di tutela alla funzione. Da ciò si desume che la necessità di protezione è in corrispettivo della parte da ciascuno di costoro spiegata in favore dell' amministrazione della giustizia, nella quale essi, singolarmente e ciascuno per la propria via, concorrono personalmente all' attuazione dei fini della giustizia.

In ciò evidentemente s' integra una funzione vera e propria che attiene a facoltà soggettiva dell' individuo, esplicantesi sempre nel campo etico e volitivo, sia in ordine a cognizioni d' indole tecnica, che mettono in contributo l' intelligenza o la coltura dell' individuo, sia in ordine a cognizioni di fatti umani, che mettono in contributo la buona fede e l' onestà dell' individuo stesso.

Perciò la partecipazione all' Amministrazione della giustizia, nel senso inteso dal legislatore, implica un concorso essenziale e razionale dell' individuo, un contributo potestativo che, appunto perchè tale, deve godere della maggiore libertà di esplicazione, del maggior rispetto, e per lo effetto deve essere salvaguardato dalla protezione della legge, che sotto la sua egida deve incoraggiare i timidi ad essere franchi, sinceri, espliciti cooperatori del fine altissimo della giustizia; deve salvaguardarli delle facili insidie che potessero farli per avventura deviare dalla finalità della loro missione; e deve poscia proteggerli dalle rappresaglie e dalla vendetta di coloro che, mercè la loro cooperazione, furono dalla giustizia colpiti.

Egli è perciò che la protezione dalla Legge sancita per questi organi della funzione della giustizia, fondandosi sulla finalità dell' attuazione facile ed agevole del dritto, fu affi-

data allo ufficio del Pubblico Ministero, in un campo di azione d' indole eccezionalmente pubblica, come quella che, non tenendo riguardo ai vincoli di amicizia, di dipendenza o di soggezione, rassicura ancora di più colui che si faccia al cospetto della giustizia timoroso, che possa con la sua opera attirarsi l' odio, il risentimento, o la vendetta.

Nei testimoni invece che assistono l'usciere in atti del suo ministero noi non crediamo di riconoscere questo contributo all'attuazione dell'amministrazione della Giustizia, poichè essi non esplicano nessuna azione diretta nella quale debbano essere incoraggiati, rassicurati o garentiti, e al pari degli altri equiparati a pubblici ufficiali.

La sola assistenza da essi prestata all'usciere, per una possibile futura asseverazione dell'obbietto degli atti compiuti, se risponde ad un dettame di legge, per garenzia della legalità degli atti compiuti dall'ufficiale giudiziario procedente, certo non attua alcuna funzione nell' amministrazione della Giustizia, da poter meritare la qualifica di pubblico ufficiale allo stesso modo come non potrebbero assumere tale qualifica i testimoni adibiti dal Sindaco negli atti dello Stato Civile, e dal notaio negli istrumenti, che, se garentiscono la sussistenza obbiettiva dell'atto, certamente non conferiscono ad esso alcun contributo personale attinente all'elemento volitivo e potestativo dell'individuo.

58. Diverse questioni si sono agitate nella dottrina e nella giurisprudenza in ordine ad alcune categorie di funzionarii per riconoscere ad essi la qualifica di pubblici ufficiali.

Daremo cenno delle principali.

Insegnanti pubblici. (1) Non vi è dubbio, alla base del

---

(1) Le ingiurie profferite contro una maestra, mentre nella scuola adempie le proprie funzioni ed alla presenza di tutti gli scolari, costituiscono oltraggio commesso nell'atto dell'esercizio pubblico delle funzioni (S. C. 19 - 11 - 98. *Cass. Unica* vol. x col. 304).

nostro Codice penale, che anche i maestri elementari debbono reputarsi pubblici ufficiali, poichè essi, al pari degl'insegnanti governativi, hanno l'incarico di applicare le leggi scolastiche, di carattere generale, e conferire promozioni o diplomi per tutti gli effetti legali.

Membri dei seggi elettorali. (1) Se apparentemente costoro si appalesano come organi del potere legislativo in quanto concorrono alla formazione di esso, tuttavia esercitando essi una funzione dipendente dalla legge e nella quale compiono atti di autorità, sia col richiedere la pubblica forza, sia coll' assurgere al grado di depositarii anche temporanei della pubblica fede, non resta dubbio che debbono considerarsi pubblici ufficiali. E tale concetto resta anche confermato dalla parola del legislatore che nella relazione sul progetto del 1887, proclamò doversi i membri dei seggi elettorali, naturalmente ritenersi compresi fra i pubblici ufficiali.

Messi esattoriali. Se non volesse tenersi presente assolutamente e letteralmente il testo della legge potrebbe sorgere

---

(1) Il fatto di seguire i Presidenti dei Seggi Elettorali con fischi ed urli, gettando contro loro patate o pietruzze, integra l' oltraggio con minacce (S. C. 4 - 7 - 99).

L'oltraggio e la violenza contro i membri dell'ufficio elettorale non possono sempre cadere sotto gli art. 108 della legge Elettorale Politica e 105 della Legge Com. e Provinciale, ma possono cadere sotto l'art. 197 c. p. a seconda della intenzione delittuosa dell' agente. Se questi volle impedire il libero esercizio dei dritti elettorali, o turbare la libertà del voto, si applicheranno quegli articoli di legge, perchè, salvo prova contraria, la violenza e l'oltraggio al seggio elettorale nell'atto delle elezioni rispecchiano di per se stessi la intenzione d'impedire o turbare i diritti elettorali: ove però risultasse un dolo specifico diverso, si dovrebbe far luogo all'applicazione dell' art. 197 c. p. ovvero dell'art. 194, se si mirò ad offendere uno soltanto dei membri del seggio. E ben diverse sarebbero le molteplici conseguenze dell'uno o dell'altro dei reati. (Studio di FERMO BENUSSI *Giust. Penale 1905* vol. 231).

dubbio se il legislatore abbia voluto o meno riconoscere anche al messo esattoriale la qualifica di pubblico ufficiale. Di vero nei lavori preparatorii trovasi traccia della quistione, che preoccupò la Commissione Parlamentare al punto da richiedere espressamente la enunciazione dei messi, nella classifica di pubblici ufficiali; e se ciò non fu accettato dalla Commissione, fa duopo ritenere che non si credette di eccedere nella enumerazione dei pubblici ufficiali, quando con definizione contenuta nel numero primo dell'art. 207 si segnavano nettamente i criterii distintivi del pubblico ufficiale, e tali criterii trovano certamente il loro riscontro nel messo esattoriale, il quale esercita pubbliche funzioni nello interesse dello Stato o del comune.

La dottrina si preoccupò delle intenzioni del legislatore, solo perchè vide fatta una indicazione specifica degli uscieri giudiziarii quasi che il legislatore non avesse creduto che questi ultimi potessero avere i requisiti indicati nel N. 1 dell'art. 207.

A nostro modo di vedere i requisiti anzicennati concorrono anche nell'usciere dell'Ordine Giudiziario al punto che avrebbe ben potuto il legislatore tralasciare di enumerarli specificamente, però riteniamo che ciò abbia fatto, non per istituire una distinzione, ma una esplicazione innanzi al dubbio che avrebbe potuto sorgere, in ordine al primo requisito, quello cioè di essere al servizio dello Stato, requisito che non sempre si palesa molto chiaramente nell'usciere giudiziario, sol perchè egli, allorchè non agisce nell'interesse della pubblica amministrazione, compie atti richiesti da privati cittadini. Però tale dubbio deve esulare, quando si consideri che, se specificamente l'usciere può agire dietro l'incarico di un privato, l'atto che compie è sempre consentito dalla legge, ed è affidato solo a lui che ha i requisiti speciali per compierlo.

Personale ferroviario. (1) La giurisprudenza, formatasi dalla pubblicazione del Codice fin oggi, ha ritenuto costantemente la qualifica di pubblico ufficiale negli agenti delle società ferroviarie; però l'affermazione del Supremo Collegio, poichè è stata allargata oltremodo a tutti indistintamente gli agenti ferroviarii, ha eccitato aspre critiche nel campo della dottrina, in cui è prevalente il concetto opposto a quello adottato dalla Giurisprudenza. Di vero sia il TRAVAGLIA (*Guida pratica*) che il TAZZARI (*Agenti ferroviarii* — Zanichelli — Bologna) negano assolutamente al personale ferroviario la qualifica del pubblico ufficiale, poggiando la loro opinione sulla considerazione che non può reputarsi pubblica funzione se non quella che è proveniente direttamente dallo Stato o dagli enti assimilati, e se non è diretta ai fini cui attende lo Stato che si esplicano nell'amministrazione del Pubblico Erario, nel mantenimento dell'ordine pubblico, nella protezione della istruzione pubblica, e della pubblica fede. A noi però non sembra accettabile una tale opinione come quella che contrasta allo spirito dei principii che informano lo Stato moderno. Di vero oggi il servizio ferroviario rappresenta nello interesse delle industrie dei comuni, una necessità sociale che si risolve in vantaggio dell'economia nazionale, che è una dei fini precipui dello Stato. E se non è un vero e proprio servizio di Stato, tuttavia poichè è soggetto a delle norme di ordine pubblico, che garentiscono la sicurezza dei cittadini, può ritenersi assimilato ad un servizio di Stato, non per le sue finalità solamente, ma più per le garenzie di legge che ne salvaguardano lo svolgimento.

Egli è perciò che la identità dei fini, conferisce alle funzioni dell' agente ferroviario la caratteristica della pubbli-

(1) FIORENTINO — « L'art. 207 e gl'impiegati delle ferrovie concesse ai privati » (*Sup. Riv. Pen.* vol. IV pag. 108).

città, sempre quando queste funzioni si palesino chiaramente attraverso atti diretti ad assicurare la integrità dei cittadini, e la sicurezza di essi. In quel caso concorre nell' agente ferroviario il requisito delle pubbliche funzioni, mentre che indistintamente tutti gli agenti ferroviarii partecipano del primo requisito, quello cioè di essere al servizio di un istituto soggetto alla tutela dello Stato; in quantochè non vi è dubbio che la tutela della Stato non rappresenta su gli esercizii ferroviarii una semplice vigilanza, ma una vera e propria delegazione di poteri in quegli atti diretti a garentire la vita dei cittadini e la libertà dei transiti.

Però ripetiamo, per essere reputato pubblico ufficiale occorre che si sia al servizio dello Stato o di un istituto soggetto alla sua tutela, e che si sia rivestito di pubbliche funzioni. Solo il contemperamento di questi elementi integra la qualifica, la quale non può ravvisarsi in quegli impiegati ferroviarii i quali non sono addetti direttamente ed immediatamente al servizio di vigilanza, sicurezza, e retto esplicamento della funzione, ma che hanno funzioni del tutto commerciali, in quanto sono incaricati di amministrare il patrimonio sociale.

Sicchè riteniamo che tutti gli addetti agli ufficii di costruzione e manutenzione, in quanto attendono alla materiale esecuzione della opera; tutti i capi stazione, i capi depositi delle macchine, quelli del personale viaggiante e quelli addetti alla vigilanza delle linee ferroviarie, cui, per la specialità delle mansioni, resta affidata la sicurezza, la integrità dei cittadini, abbiano pubbliche funzioni, epperò sieno pubblici ufficiali; mentre che tali non debbono ritenersi gl' impiegati addetti all' amministrazione patrimoniale degli Istituti, i quali hanno una funzione tutta Commerciale ed estranea allo Stato. (1)

---

(1) Con la legge 22 Aprile 1905 nº 137, con la quale le ferrovie delle grandi reti adriatica, mediterranea e sicula passarono allo Stato,

Medico condotto. Il Supremo Collegio ha ritenuto che i medici condotti al servizio del Comune siano dei pubblici ufficiali; però non sembra a noi che si possa accettare una tale affermazione non trovando la rispondenza nei principii generali che caratterizzano il pubblico ufficiale. Egli è vero che il medico condotto, ricevendo uno stipendio, è al servizio del Comune, però non crediamo di ravvisare in questo, quella delegazione di autorità e di potere che conferisce al funzionario la qualità di pubblico ufficiale. Nel servizio prestato dal medico noi crediamo di ravvisare non altro che un contratto di locazione di opera diretta a provvedere ad un pubblico servizio. (1)

Di vero lo spazzino municipale è pure stipendiato dal Comune, ed attende pure ad un servizio pubblico, quale è quello dello spazzamento, che è compreso nel novero delle opere di polizia urbana a mente dell' art. 175 legge Comunale e Provinciale, così come il servizio sanitario.

Certo vi è differenza fra lo spazzino ed il medico, in ordine all' ufficio da ciascuno esercitato, però tale differenza nei rapporti tra Comune e stipendiato non esiste affatto,

---

tutti i ferrovieri furono dichiarati pubblici ufficiali. Infatti così si esprime l'art. 18. « Tutti gli addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di « cui al precedente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio sono « considerati pubblici ufficiali ».

(1) Pur avendo il medico condotto, allo stipendio di un Comune, la qualità di ufficiale pubblico, quando come tale esercita le relative funzioni, non può dirsi che vi sia oltraggio ai termini dell' art. 196 del Cod. Pen., quando il fatto accade mentre il medico si reca a visitare un ammalato mancando in tal caso l'attualità del pubblico esercizio di funzioni. (*Annali Giurisprudenza* IV, 158, anno 1891).

Non resta escluso l' oltraggio dal licenziamento precedentemente avvenuto del medico condotto, se all' epoca dell' oltraggio il medico aveva ricorso contro il suo licenziamento e continuava ad esercitare di fatto le sue funzioni. (anno 1893, *Annali di Giurisprudenza* IV, 195).

poichè, nè allo spazzino nè al medico il Comune conferisce alcuna parte della sua sovranità, epperò come la giurisprudenza ha ritenuto lo spazzino essere un incaricato di un pubblico servizio, così deve essere ritenuto pure il medico condotto.

In verità a noi pare che in questa specie, il supremo Collegio, più che alla pura ragione di diritto, siasi ispirato ad una ragione morale, altamente morale, quale si è quella di non lasciar privo il povero dell'assistenza medica, ed ha quindi ritenuto il principio dell'assistenza medica, quale una vera e propria funzione di Stato, mentre che invece altro non è che un servizio pubblico disposto dallo Stato, e messo a carico dei Comuni, così come la illuminazione, lo spazzamento (art. 175 legge Com. e Prov.).

Di vero l'obbligatorietà della spesa messa a carico del Comune, pel servizio sanitario, è inspirata a principii di alta moralità e di comodità dei cittadini a cui deve tendere lo Stato, ma non può certo concretare la funzione di Stato, che porta seco quella caretteristica di sovranità che solo può la pubblica funzione generare.

Noi comprendiamo che vi sono delle leggi dello Stato che provvedono direttamente alla materia sanitaria, però allorchè il medico in un Comune attende a mettere in essere le disposizioni di legge, che hanno tutte un carattere generale, essendo ispirate alla salvaguardia della collettività degli individui (art. 13, legge 22 Ottobre 1888 nº 5840), agisce come ufficiale sanitario e non come medico condotto; poichè mentre quegli ubbidisce alla legge e ne mette in pratica le disposizioni, questi adempie solo agli obblighi che gli derivano da un puro e semplice contratto di locazione di opera per un servizio pubblico a lui affidato. Riteniamo quindi che il medico condotto allorchè agisce come ufficiale sanitario è pubblico ufficiale, poichè allora egli è direttamente delegato a mettere in pratica delle disposizioni di legge, di carattere

generale, e dirette a beneficio della collettività dei cittadini; solo allora egli è investito della potestà di fare, di decidere di comandare alcuni atti nel pubblico interesse.

Il Cialfi giunge alla stessa conseguenza. Egli considera che la cura degli ammalati, come non vale a costituire una pubblica funzione rispetto al medico non stipendiato, così non può costituirla rispetto al medico condotto.

Il Girialdi (1) ritiene anche egli doversi considerare pubblico ufficiale il solo ufficiale sanitario e non il medico condotto.

Guardie Campestri. Il Supremo Collegio ha ritenuto costantemente che le guardie Campestri sono dei pubblici ufficiali, appunto perchè essi sono destinati alla custodia dei beni a mente dell' art. 7 della legge di P. S. 20 Marzo 1865. Sebbene vi siano state delle decisioni contrarie di Tribunali e di Corti di appello, tuttavia non possiamo se non inchinarci al responso della Cassazione, come quella che è inspirato a rigorose ragioni di dritto.

Di vero le guardie campestri sono ufficiali di polizia giudiziaria ed incaricate ciascuna nel distretto assegnatole, di ricercare i delitti e le contravvenzioni che avessero recato danno alle proprietà rurali (art. 58 Codice P. P.).

La legge di P. S. del 20 marzo 1865, in tale parte non abrogata, nel Capo I che designa gli agenti di P. S. contempla nell'art. 6 e 7 anche le guardie campestri, sì pubbliche che private, limitando l'opera di quelle alla tutela della proprietà rurale cui sono destinate, ma non limita le loro funzioni, le quali nell'atto di accertare i delitti e le contravvenzioni, sono sempre pubbliche, cioè appartengono alla pubblica amministrazione.

I sostenitori dell'avversa opinione si fanno a suffragare

---

(1) *Legge* vol. I anno 1898, pag. 387.

la loro tesi, con la considerazione che manca nelle guardie campestri il vincolo con gli enti contemplati nel N.° 1 dell' art. 207, non essendo le guardie campestri al servizio di essi. E ciò non può negarsi quando si voglia essere schiavi incondizionati della lettera della legge, però quando s'interpreti rettamente lo spirito di essa si vedrà tosto l'errore.

Di vero il vincolo tra l' ente e la guardia non appare evidente in ordine alla destinazione principale della guardia, che è quella della custodia dei fondi privati; però quando si ponga mente che, per integrare detta custodia la guardia è autorizzata a procedere ad atti di polizia giudiziaria, ne consegue, che nel momento in cui tali atti essa compie, adempie ad un servizio di Stato, quale è quello dell'accertamento di reati, funzione devoluta solamente alle persone rivestite di pubblica autorità.

Agenti di cambio e pubblici mediatori. Il Maino (pag. 602 del *Commento al Cod. P. Italiano*) nega assolutamente ad essi la qualità di pubblico ufficiale, basandosi sulla considerazione, che mentre si è il legislatore preoccupato di indicare specicamente il notaio, non curando di far simile enunciazione per gli agenti di cambio, non abbia voluto ad essi riconoscere la qualità pubblica.

Il Crivellari invece, che s'ispira sempre più che alla lettera, allo spirito della legge, viene in opposto parere, considerando che l' agente di cambio è autorizzato a rilasciare dei certificati a cui per legge viene attribuita pubblica fede, epperò nel fare ciò, adempie ad una funzione pubblica. E per riconoscere l'altro elemento necessario che è quello del *servizio* ad uno degli enti indicati nell'art. 207, il Crivellari si fa a considerare che l' attribuzione di pubblica fede che si da ai certificati degli agenti di cambio, è riposta in un interesse dello Stato, e quindi colui che seconda l' interesse dello Stato può benissimo reputarsi che rivesta una funzione in servizio di esso.

Consiglieri Provinciali e Comunali. (1) Noi riteniamo che essi siano pubblici ufficiali, per tutte le ragioni esposte nella parte del commento relativo alla provincia ed al comune; e tale opinione, oltre che suffragata dalla costante giurisprudenza del Supremo Collegio, è sostenuta con facilità di ragionamento dai più autorevoli scrittori nella materia, quali il Crivellari, il Maino e l' Impallomeni. Solamente il Sandulli, in un accurato studio della questione (estratto dal *Foro Penale* Roma 1897) nega ai Consiglieri Provinciali e Comunali la qualità di pubblici ufficiali; e per giustificare la sua tesi si sforza a dimostrare la differenza che intercede tra *servizio* e *rappresentanza;* riconoscendo nei Consiglieri Provinciali e Comunali sola la seconda, quasi che non fossero essi tenuti a mettere in esecuzione, ciascuno per la propria parte, le leggi, e come tali non costituiscano organi del potere esecutivo.

Gli ufficiali d'ordine o di scrittura. Non possono assolutamente essere annoverati fra i pubblici ufficiali, poichè essi personalmente nulla rappresentano, in quanto non hanno potere di fare e dare disposizioni per la più conveniente applicazione di legge, così come lo hanno i funzionarii, che imprimendo agli atti del loro ufficio, la caratteristica di una personale responsabilità, si palesino come i veri rappresentanti dell' autorità. Essi in vero non costituiscono che dei mezzi meccanici per agevolare la esecuzione dell' atto, che trae la sua origine sempre dal pubblico ufficiale che lo ha ordinato, e che solo può assumerne la responsabilità.

---

(1) Il Sindaco può investire un delegato municipale delle sole funzioni che egli ha come ufficiale del Governo e non di quelle relative alla amministrazione comunale (art. 135 *Legge Com. e Prov.)* Quando perciò il delegato attende all' esecuzione di un' ordinanza, emessa dal Sindaco, come Capo dell'amministrazione, non è pubblico ufficiale, e colui che in tale momento l'ingiuria non commette oltraggio ma ingiuria privata (S. C. 12 - 1 - 98 *Giust. Pen.* anno IV 204 *Foro Ital.* 1898 p. p. 116).

Guardie Municipali (1) Esse possono in taluni casi rivestire la qualità di pubblici ufficiali ai sensi dell' art. 207, allorchè invigilano per l'osservanza dei regolamenti municipali, constatando le contravvenzioni. Epperò l'oltraggio ad esse diretto, nell'esercizio di tali funzioni, è previsto e represso dal N.° 2 dello articolo 194. Poichè quando invigilano per l'osservanza dei regolamenti municipali, constatando le contravvenzioni, e facendo intervenire i cotravventori negli ufficii comunali per la pratiche occorrenti a sopirle o ad accertarle pel successivo procedimento, compiono funzioni per le quali, più che altro, osservano e disimpegnano mansioni di pubblici ufficiali, secondo la definizione dell' art. 207.

Anche le guardie daziarie sono state dalla generale giurisprudenza reputate essere comprese nel novero dei pubblici ufficiali. Infatti sul proposito la Cassazione Romana così decise: « Gli agenti daziarii nell' atto in cui costatano una « contravvenzione alla legge daziaria, sono pubblici ufficiali, « e non agenti della forza pubblica, nè persone incaricate di un pubblico servizio. (S. C. 23 - 11 - 97 *Legge* vol 1 - 1898. 280; *Giustizia Penale* anno IV 79).

La giurisprudenza, così come fu avvertito nel corso della trattazione di questo capitolo, estese largamente il significato della qualifica del pubblico ufficiale, epperò crediamo, a complemento della trattazione dell'argomento, di riportare in fine del presente lavoro, le massime più notevoli pronuziate dal Supremo Collegio negli ultimi anni.

---

(1) Le guardie municipali quando disimpegnano funzioni dipendenti dal Comune, come la constatazione di contravvenzioni ai regolamenti municipali, sono pubblici ufficiali; sono invece agenti della forza pubblica, quando vegliano al mantenimento dell'ordine pubblico. (S, C. 24 - 6 - 97 — 24 - 3 - 97 — 16 - 3 - 1898 — 5 - 1 - 98).

CAPO VIII.

ESTENSIONE DELLA CAUSA DELLE PUBBLICHE FUNZIONI.

SOMMARIO — 59 Fondamento del principio di protezione e di responsabilità anche dopo la cessazione delle funzioni — 60. La protezione alle funzioni prescinde dalle formalità della nomina del pubblico ufficiale quando questi abbia ricevuta l'investitura dell'ufficio.

59. Nell'art. 208 il legislatore, riparando alle lacune delle passate legislazioni, ha previsto il caso di colui, il quale già investito di pubbliche funzioni, e con la qualità di pubblico ufficiale, abbia perduto tale qualità e nel tempo in cui si sia verificata una tale perdita, commetta un reato a causa delle funzioni da esso esercitate, o sopporti per tale causa degli atti considerati dalla legge come reati, dando adito a quella medesima azione penale, che avrebbe avuto luogo nella ipotesi che il reato fosse avvenuto in costanza dell'ufficio e delle funzioni. Di vero l'art. 208 così letteralmente si esprime:

« Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale come elemento costitutivo, o come circostanza aggravante di un reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso esercitate, comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'art. precedente più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale, o non esercitino quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato.

La chiarissima dizione del disposto legislativo ci dispensa da ogni commento, tanto più che nessuna notevole questione intorno ad esso, si è venuta svolgendo dall' attuazione del Codice Penale Italiano ad oggi, innanzi alle aule di Giustizia.

Giova solo avvertire, a titolo di complemento, che l'art. 208 chiarisce ancora di più l'inciso, *durante il tempo in cui sono chiamati ad esercitare le loro funzioni*, inserito nell' art. 207 a proposito delle persone equiparate ai pubblici ufficiali, perocchè rende palmare che quell'inciso si riferisce non già al tempo in cui si compie l' offesa, ma al tempo in cui si adempie l' ufficio, epperò anche quando l'offesa sia fatta al testimone posteriormente alla sua deposizione, ma a causa di essa, non cessa di costituire l'offesa il reato di oltraggio (1) così come non cesserebbe di rispondere di corruzione il perito, che dopo la sua definitiva relazione accettasse indebitamente qualche retribuzione.

Il principio che informa questa speciale disposizione della legge, trae sempre la sua ragione di essere dalla protezione e dalla garenzia di cui il legislatore ha voluto circondare non il privato cittadino, ma la pubblica funzione; non perdendo di mira il fine politico del retto funzionamento della pubblica cosa, (2) che non può essere attuabile se al pubblico funzionario, per gli atti che compie, non sia garentita la protezione della legge anche quando egli non faccia più parte della pubblica amministrazione (3) Solo la coscienza della incondizionata protezione della legge e del rigorismo illimitato di essa, può indurre il funzionario al costante adempimento del suo dovere, per la cui esplicazione egli

---

(1) *Cass. Unica* vol. x col. 884.

(2) La locuzione dell'art. 208, per cui la disposizione penale è mantenuta anche se al momento del reato le funzioni fossero cessate é applicabile non solamente ai pubblici ufficiali, ma anche alle persone equiparate ad esse (S. C. 18 - 11 - 98 - *Riv. Penale* vol. XLIX pag. 60).

(3) Benchè l'oltraggio sia profferito contro il testimone dopo il momento in cui depose, esiste sempre il reato quando l'offesa riguardi l'esercizio delle funzioni (S. C. 16 - 3 - 99 *Riv. P.* vol. XLIX pag. 367 — *Foro Italiano* 1899 p. p. — col. 149 - *Giust. P.* Anno V - 499 - *Cass. Unica* vol. x col 884 - conf. S. C. 3 - 3 - 99.

pone a presidio la sua dignità, di fronte al controllo del pubblico e la sua responsabilità personale di fronte alla Legge per la leggittimità degli atti compiuti.

60. Questo principio che presiede alla protezione della funzione, trova anche la sua esplicazione nei casi in cui il pubblico ufficiale, per contingenze speciali, pur essendo investito della facoltà di agire, non abbia ancora conseguito il perfezionamento formale di tale investitura, per la mancanza o della registrazione del suo decreto di nomina, o del mancato giuramento, o della mancata vidimazione delle patenti per parte dell' autorità tutoria, o dell'omessa o ritardata inclusione del suo nome nei bollettini, albi, elenchi portati alla conoscenza del pubblico per disposizioni di leggi o di Regolamenti. (1)

In questi casi il difetto di tali formalità non distrugge la leggittimità dello esercizio della funzione nei riguardi col pubblico; poichè in generale le dette formalità sono intese a regolarizzare la posizione del pubblico ufficiale nello organismo interno del corpo cui appartiene, nei riguardi sia della gerarchia, sia del vincolo contrattuale, sia infine della sua retribuzione pecuniaria che impegna i bilanci degli Enti rispettivi da cui dipende. (2)

Basta che la funzione, e la qualità siano conferite da un potere leggittimo, e con atto valido, non in opposizione alle leggi, per garentire al funzionario pubblico il rispetto

---

(1) Le parole ingiuriose dirette ad un membro del Parlamento, non costituiscono oltraggio, ove il deputato non abbia ancora prestato giuramento (S. C. 6 Maggio 1898 *Riv. Penale* vol. IV - 617).

(2) Non è nullo ed arbitrario l'operato di una guardia daziaria, perchè essa sia provvista di patente irregolare e incompleta, come nel caso che sia vidimata dal solo sindaco, e non pure dal Sottoprefetto (S. C. 16 - 8 - 99).

dei cittadini, ai quali non è dato attaccare il leggittimo svolgimento di una funzione, sotto la speciosa allegazione di mancato perfezionamento nella nomina del funzionario, per deficienza di formalità, che trovano la loro ragione non nella intrinseca manifestazione della funzione, ma in regolamenti interni. Similmente la mancanza dei segni esterni, che distinguono i pubblici ufficiali, non può giungere a discriminare l'oltraggio, quando per precedente cognizione, o per le contingenze specifiche del fatto, o per il sito in cui la funzione si compie, resta assodato che la qualità di pubblico ufficiale non fosse ignota a colui che oltraggia.

CAPO IX.

GLI ATTI DI VIOLENZA CONTRO IL PUBBLICO UFFICIALE

SOMMARIO. — 61. Concetto della violenza quale aggravante dell'oltraggio e qualifica di esso. — 62. Il capoverso dell'art. 195 costituisce una vera e propria forma di oltraggio e non una qualifica dell'ipotesi dell'art. 194. — Si riferma il concetto della formalità del reato di oltraggio. — Non è indispensabile l'estremo della presenza nel capoverso dell'art. 195.

« 61. Chiunque commette il fatto preveduto nell'articolo « precedente, con violenza o minaccia è punito con la reclu« sione da un mese a tre anni, e con la multa da lire cento « a mille.

« Alle stesse pene soggiace chiunque altrimenti usa « o fa minaccia contro un membro del parlamento od un pub« blico ufficiale a causa delle sue funzioni, (art. 195 Cod. P.)

Quest'articolo considera due ipotesi: la prima parte riguarda l'oltraggio di che al precedente art. 194, qualificato

per essere accompagnato da violenza o minaccia; la seconda parte invece prevede la sola minaccia o violenza, commessa contro un membro del Parlamento, o il pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, e che può essere fatta anche fuori la presenza dell' offeso. La prima parte costituisce un aggravante dell'art. 194; la seconda parte invece costituisce un reato a se, da non confondersi con la violenza o minaccia di che all'art. 187 Codice penale.

Per verificarsi la prima ipotesi fatta dal legislatore occorre che concorrano tutti gli elementi, niuno escluso, costitutivi del reato di oltraggio; cioè le parole e gli atti costituenti la materialità dell'evento criminoso; l'offesa in qualsiasi modo arrecata contro l' onore, la reputazione ed il decoro; l'offesa diretta ad un membro del Parlamento o ad un pubblico ufficiale; la presenza del pubblico ufficiale, nell'atto della consumazione del reato; l'offesa commessa a causa delle funzioni del soggetto passivo del reato, a cui bisogna aggiungere la violenza o la minaccia. (1)

Non è quì il caso venir discutendo sulla significazione giuridica da assegnare agli atti esplicantesi sotto la denominazione di *violenza* o di *minaccia*. Ci basterà solo qui notare che nella specie, pur costituendo delle circostanze concomitanti per la integrazione del reato di oltraggio, debbono quegli atti contenere tutti gli estremi attraverso cui si manifestano, quando costituiscono di per sè stessi dei reati. (2)

---

(1) S. C. 2 - 4 - 900. *Riv. Pen.* vol. LII, pag. 389.

(2) L'imputato il quale rivolto ai testi esclama: « sono due testi da « gittarsi in terra e da tagliare il collo con una scure » commette il reato di oltraggio con minaccia punibile ai sensi degli art. 194 - 195 (*Giustizia Penale* I - 740 - 527).

La circostanza di avere alcuno, dopo di aver pronunziate delle parole ingiuriose all'indirizzo del Sindaco, risposto alle esortazioni di questo di lasciarlo in pace, con le parole « ma che lasciarti in pace: ti

Occorre quindi che la violenza rivesta nella sua estrinsecazione volitiva l'idea della vendetta o dello sfogo brutale di una volontà diretta a conseguire l'avvilimento ed il disprezzo della pubblica funzione, e nella forma il contenuto materiale e morale della menomazione della libertà dell' individuo (1) pur non essendo diretta alla costrizione per la esecuzione di atti o per l'omissione di essi contro la volontà del pubblico ufficiale, nel quale caso si avrebbe l' ipotesi della violenza pubblica di che all'art. 187. (2)

Giova però a questo punto osservare, che la violenza materiale deve avverarsi con atti positivi sulla persona; tuttavia per conservare il suo carattere di mezzo atto a costringere, non deve con la sua estrinsecazione diventare

---

perseguiterò » non rendono applicabile l'art. 195, invecedel N. 2 art. 194, perchè esse anzichè ad una minaccia, accennano al concetto di una sorveglianza che si sarebbe esercitata sul Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni. (S. C. 25 - 8 - 02 — Causa Maussier).

(1) Nei sensi dell'art 195 c. p. per violenza si deve intendere l'impiego della forza fisica sulla persona, nè può cadere sotto il concetto di violenza altra forma di coazione morale o presunta; per minaccia si deve intendere l'annunzio di un sovrastante meditato e determinato pregiudizio alla persona, alla famiglia, agli averi, nè può ravvisarsi in una qualsiasi imprecazione o invocazione di poteri soprannaturali o immaginarii, ma nell'intimidazione prodotta dal manifesto proposito dell'agente di compiere opera violenta in danno del minacciato. (S. C. 1 - 3 - 99 *Giust Penale* 1899 pag. 215 — *Cass. Unica* vol. x 887).

(2) Per la violenza ha da intendersi la violenza fisica; e per minaccia l' esercizio di un male futuro, che il colpevole si propone di procurare al minacciato, e che è in di lui potere d'infliggere. Onde non costituisce il reato, di cui l' art. 195, l'aver diretta ai giurati una lettera, con la quale si presagisce loro il rimorso e la vendetta divina per aver condannato un innocente. (S. C. 1 marzo 99 *Giust. P.* v. 609).

Risponde ai sensi dall'art. 187 e non dell'art. 195, chi, vistosi rifiutare un passaporto per l'estero, rivolga gravi minacce al prefetto od al questore per costringerli a rilasciare il passaporto. (S. C. 18 - 11 - 01).

fine a sè stessa da integrare un più grave titolo di reato. (1) La preminenza del danno occasionato dal mezzo usato, fa perdere all'azione la caratteristica propria del reato di oltraggio, superando con danno grave della integrità personale il quantitativo criminoso dell'offesa al principio di autorità, dando invece luogo all'aggravante dell'art. 200.

Può conseguire pure che, in molti casi, quando la violenza rivesta la forma della lesione, e l'oltraggio siasi integrato anche con parole od altri atti, l' azione criminosa si scinda, dovendo in tali ipotesi l'agente rispondere di due reati distinti senza che possa a nostro modo di vedere, militare in suo favore il disposto dello art. 78, poichè la sua azione in tal caso perde evidentemente la unicità del fine, e la successione dei momenti criminosi integra tanti fatti distinti da far luogo alla concomitanza dei reati, giusta l'art 77. (2)

Però come regola generale deve ritenersi per fermo che l' art. 195 non costituisce che una qualifica ed un aggravante dell' art. 194, che possiamo affermare contenga la più semplice configurazione dell'oltraggio.

Occorre perciò la sussistenza dell'oltraggio con atti o con parole, e la concomitanza della forma violenta o minacciosa per la integrazione della ipotesi dello art. 195. (3) Da ciò

---

(1) L'oltraggio con minaccia sussiste non solo allorchè la minaccia abbia carattere di gravità tale da poter incutere timore al minacciato, ma anche allorchè il colpevole, anzicchè limitarsi allo sforzo di un risentimento o di un astio a parole, o con semplici atti offendenti il decoro di un pubblico ufficiale, sia trasceso a manifestazioni includenti minaccia (S. C. 18 ottobre 1895 *Giust. P.* 1895 col 1359) conf. (14 gen. 1895 *Giust. P.* vol. I. 108).

L'imputato di oltraggio con violenza può essere condannato per ingiurie e lesioni lievi (S. C. 7 - 7 - 99 *Gius. P.* a. v. col 999).

(2) Conf. sent. S. C. 5 - 1 - 99 Ric. Rota.

(3) Le invettive fatte in udienza da un arabo nel suo idioma, che per essere spiegate dovettero essere tradotte da un interprete non pos-

consegue che se un individuo non abbia emesso alcuna parola, nè commesso alcun atto, che possa anche lontanamente accennare ad una offesa ed ingiuria qualsiasi, deve la violenza e la minaccia di per se costituire l'oltraggio, perdendo così la caratteristica di qualifica ed assurgendo al grado di elemento costitutivo del reato. (1)

62. Il legislatore nella soggetta materia si è mostrato esaurientemente esatto e se alla sua mente non si fosse affacciata chiara la concezione della varia forma criminosa, egli non avrebbe, come ha fatto, nell'art. 195 parlato di fatto preveduto nell'art. 194 commesso con violenza o minaccia. Nel dire *fatto* di che allo art. 194 egli richiede la sussistenza di parole ed atti offensivi esaurienti per se stessi l'estremo essenziale del reato di oltraggio e l'aggravante della violenza. Egli è perciò che se manca la parola o l'atto offensivo, ma si appalesa solo la violenza, occorre ben vagliare e pesare la portata di tale azione per scorgere se contenendo sempre

---

sono integrare il delitto di oltraggio, ma possono costituire il reato di violenza e minaccia (BONANNO — *Domenica Giud.* anno III pag. 418).

(1) Se per potersi far luogo all' applicabilità della 1.ª parte dell'art. 195 C. P. occorre che il fatto al quale esso si riferisce, costituisca di per se reato di oltraggio, e cioè contenga un offesa all'onore , alla riputazione o al decoro di un pubblico ufficiale, con parole od atti; non è però esatto che debba la violenza di cui in detta prima parte, per assumere carattere di circostanza aggravante, distinguersi dall'atto, che vale a costituire l'oltraggio per poterlo da semplice renderlo qualificato, in maniera che quando non possa farsi netta distinzione, qualunque il carattere assunto dall'atto rimanga sempre esclusivamente applicabile l'art 194 (S. C. 24 aprile 1899 *Giust. P.* anno V 904).

La violenza o minaccia di cui all' art. 195 c. p. non costituisce un aggravante dell'oltraggio con parole, di cui all'art. 194 c. p. ma una figura più grave di reato, onde non vi è contraddizione se i giurati, negando l'oltraggio con parole, affermano quello con minaccia (S. C. 12 - 12 - 901 Ric. Gaglio).

la caratteristica dell'oltraggio, debba rientrare nella voce generica dell'atto di cui parla l'art. 194, e per lo effetto costituire l'oltraggio ipotizzato da quella disposizione, oppure non possa trovare la sua sanzione nell'art 195.

Divero il fatto di assestare uno schiaffo ad un pubblico ufficiale nelle circostanze e per le cause costituenti gli estremi per lo avveramento del reato, senza pronunziare alcuna parola offensiva, pur conservando l'indole specifica di una violenza, deve considerarsi come uno degli atti di che all'art. 194 ed attraverso i quali puossi perfezionare l'oltraggio. E ciò è chiaro quando si ponga mente che nello schiaffo, pur contemperandosi il doppio quantitativo criminoso della violenza e della ingiuria, questa si considera all'altra preminente; epperò lo schiaffo intaccando più che la personalità fisica, il decoro dell'individuo, deve necessariamente costituire l'oltraggio in se, così come è configurato nell'art. 194. Invece quando l'atto contro il pubblico ufficiale contiene in preminenza la violazione della personalità fisica o della libertà degli atti, soccorre il capoverso dell'art. 195. (1)

A tale proposito a noi pare che malamente il legislatore si sia apposto nel dettare sotto forma di capoverso tale disposizione. Poichè se è vero che gli art. 194 e 195 parte prima, applicansi per un unico fatto, prevedendo l'art. 194 il reato di oltraggio sotto le diverse ipotesi ivi enunciate, e l'art. 195 ben lungi dal contemplare una figura di reato, non porta che un aggravante di esso; d'altra parte il capo-

(1) Uno degli estremi essenziali del reato di oltraggio è il dolo specifico consistente nella intenzione diretta a recare offesa al decoro di un pubblico ufficiale, nell'esercizio ed a causa delle sue funzioni. Non basta quindi a costituire tale reato un atto men che rispettoso, commesso in presenza del pubblico ufficiale, se altro sia lo scopo dell'agente, ma occorre accertare l'intenzione di questi (S. C. 18 giugno 1900 *Giust. P.* VI. 1309).

verso dell'art. 195, con la parola *altrimenti*, prescinde dalla offesa al decoro all'onore ed alla riputazione di che all'art. 194, epperò ipotizza una nuova forma del reato di oltraggio, e non un aggravante od una qualifica di esso. Del resto il difetto della forma, non immuta la sostanza e certamente niuno potrà dubitare del diverso contenuto giuridico di detto capoverso.

Di vero, a sostegno di ciò, giova qui riandare alle origini della disposizione in esame. La Commissione di Revisione nella seduta 6 Marzo 1889, a completare le figure della violenza e della resistenza all'Autorità, prevedute nel precedente capo, e perchè fosse aggiunta una nuova disposizione che completasse la violenza o la minaccia contro il pubblico ufficiale, commessa bensì per causa delle sue funzioni, ma fuori del caso che il colpevole volesse ottenere un atto di ufficio o impedirlo; formulò in proposito un articolo che sarebbe venuto dopo il 192, ma che poscia dal Ministro fu fuso nell'art. 195, diventando il capoverso di esso. E tale mutamento fu nella Relazione ministeriale, sotto il n° LXXVII giustificato « in questa ipotesi la violenza o la « minaccia non ha uno scopo di coercizione, ma piuttosto « di contumelia, di vendetta o di sprezzo ».

Infatti, il legislatore preoccupato di assegnare un valore effettivo alle disposizioni penali relative ai reati che intaccano la pubblica amministrazione e che attentano direttamente alla funzione sociale, e ad evitare che la varietà dei casi e delle ipotesi potesse generare nel campo della pratica delle facili scappatoie, ha dettato il capoverso dell' art. 195, in cui l'avverbio *altrimenti* serve ad abbracciare tutti gli altri casi, che per avventura non avessero, pur contenendo la impronta criminosa, potuto rapportarsi precisamente alle disposizioni precedenti.

Infatti la generalizzazione integrata nell'avverbio *altrimenti*, rende difficile a colui che delinque contro il pubblico

ufficiale lo sfuggire al rigore della legge; poichè quell'avverbio tiene riguardo non solamente allo elemento soggettivo, ma anche all'elemento oggettivo del reato. Spiego meglio il mio concetto: il dolo specifico nel reato di oltraggio non è unico e identico nella varietà dei casi, poichè può benissimo accadere che colui il quale usa minaccia o violenza al pubblico ufficiale, non agisca perchè spinto dall'idea di recare offesa all'onore, al decoro od alla reputazione, ma prescindendo dal danno morale, e dall'allarme sociale, voglia dare sfogo ad una vendetta, ad un risentimento sia contro la persona, sia contro la funzione in genere, intaccandola nella materiale estrinsecazione fisica. In tal caso il dolo trova la sua origine, non nella cosciente intenzione di avvilire l'autorità, ma nello stato passionale dell'individuo, e si estrinseca con la minaccia o la violenza alla persona fisica.

Da ciò consegue che se il fatto delittuoso deve considerarsi sempre originato dall'idea della reazione ad un atto della pubblica funzione, avendo il legislatore avuto cura di ripetere anche in questa disposizione l'inciso *a causa delle sue funzioni*, il dolo specifico può nel campo della intenzione vestire forme diverse. Però essendo unico l'effetto del reato, generandosi sempre l'allarme sociale per la menomata protezione di coloro che esercitano i pubblici poteri, sia che la intenzione dell'agente cerchi di attentare alle qualità morali, sia che cerchi di ledere la persona singola, o la funzione nella sua materiale rappresentazione, chiaro appare che l'azione criminosa rientra sempre sotto la sanzione delle disposizioni intese a proteggere il principio di autorità. E ciò valga in ordine all'elemento soggettivo del reato; però noi abbiamo innanzi osservato che l'avverbio *altrimenti*, usato dal legislatore per abbracciare negli stessi vincoli la varietà della casistica, tiene pure riguardo all'elemento soggettivo del reato, ed, aggiungiamo ora, anche al momento consumativo di esso.

Infatti mentre nell' art. 194 si assegna come uno degli estremi del reato, per la consumazione di esso, la *presenza* del pubblico ufficiale, nell' articolo in esame tale inciso non è ripetuto, appunto perchè la minaccia può estrinsecarsi anche fuori la presenza del pubblico ufficiale, generando le stesse conseguenze. Similmente puossi nella elezione del mezzo aversi anche una varia oggettività criminosa, poichè la minaccia può essere fatta anche per iscritto, o con altra materiale significazione del pensiero. (1)

---

(1) Il reato previsto dall' art. 195 cap. nella sua forma di minaccia fatta ad un pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni, non esige la presenza del pubblico ufficiale nel momento della minaccia; ma la presenza è indispensabile in caso di violenza che è sempre fisica. (S. C. 26 Novembre 1896, *Gius. Pen.* III - 20 - 28 Gennaio 1897 *Gius. Pen.* III, conf. 7 Gennaio 1901. *Gius. Pen.* VII, 285. Il FIOCCA, in un articolo sulla *Cassazione Unica* vol. VIII col. 385 scrive « Nell' ipotesi di cui all' art. 195 è necessaria la presenza del pubblico ufficiale, perchè una violenza fuori la presenza di chi la soffre è una contradizione in termini ». Il LINGUITI nel *Foro Pen.* vol. V - 160, in nota a sentenza 26 Novembre 1896 « se non si può concepire una violenza materiale senza che questa sia fatta alla presenza della persona alla quale è diretta, è possibile logicamente e giuridicamente che la minaccia si faccia fuori la presenza della persona contro cui è diretta ».

La presenza del pubblico ufficiale, necessaria ad integrare il delitto di oltraggio con parole od atti, e che del pari è richiesta nella 1ª parte dell' art. 195 C. P. non è più richiesta nella 2ª parte del medesimo articolo (S. C. 11 - 12 - 03. *Foro Ital.* 1904 p. 2° col. 8).

A costituire il delitto di oltraggio con minaccia, non è necessaria la presenza del pubblico ufficiale avendo il legislatore avvedutamente adoperata la parola « altrimenti » (S. C. 22 - 12 - 03, *Cassa Unica* vol. XV, col. 379. *Gius. Pen.* X - 206).

Alla integrazione dell' ipotesi di reato provista nel cap. dell' art. 195 c. p. è necessaria la presenza del pubblico ufficiale offeso. (S. C. 5 - 12 - 04). *Cass. Unica* vol. XVI, 374. *Gius. Pen.* 1905, col. 178. *Foro Ital.* 1905 p. 2ª col. 36. *Riv. Pen.* vol LXI, pag. 296 (con nota adesiva dell' avv. Tronchini nella *Gius. Pen.* 1905, col. 178).

Nei riguardi della pena il legislatore nell' art. 195 non l' ha graduata diversamente a seconda che il reato sia commesso contro l' agente della pubblica forza o altro pubblico ufficiale o membro del Parlamento, così come ha fatto nell' art. 194; però è evidente che la latitudine assegnata nell' art. 195 mette il giudice nella condizione di potere nella soggetta ipotesi tener presente la qualità peculiare del soggetto passivo del reato, agli effetti dell' applicazione della pena. (1)

CAPO X.

LA CAUSA E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI COME ELEMENTI DEL REATO.

SOMMARIO. — 63. La ipotesi dell'art. 196 trova il fondamento nel fine privato integrato in una cosciente elezione del mezzo criminoso — 64. La minorante di pena è rapportata al dolo specifico — 65. Rigido criterio nella valutazione dell' attualità della funzione e della pubblicità di essa.

63. « Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli « precedenti sia commesso contro il pubblico ufficiale non a « causa delle sue funzioni ma nell'atto dell'esercizio pubblico

(1) L' oltraggio con violenza a pubblico ufficiale ben può rinviarsi al Pretore in base all' art. 252 p. p. poichè la pena della multa e della reclusione sono alternative (?) e se la prima supera i limiti, non li supera la seconda. (S. C. 26 - 9 - 900 *Riv. Pen.* vol. LII, pag. 495).

Per l' art. 195 c. p. tanto la pena della reclusione da un mese a tre anni, quanto la multa di L. 100 a 1000, ancorché applicabili cumulativamente sono nei limiti stabiliti dell' art. 252 p. p.

« di esse, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un « terzo alla metà (art. 196 cod. pen.). (1)

La causa e l' esercizio delle funzioni pubbliche, nel reato di oltraggio oltre a costituire una diversa modalità nella estrinsecazione di esso, hanno uno speciale riguardo nei rapporti dell'elemento intenzionale, epperò generano degli effetti che, sebbene siano della medesima indole, tuttavia, rispetto allo allarme sociale, vanno giudicati diversamente. Di vero la forma di oltraggio più tipica, e quindi più frequente, è quella che si verifica in presenza del pubblico ufficiale, ed a causa delle sue funzioni. Occorre che tra l' esercizio della funzione e l'offesa vi sia un nesso di causa e di effetto, nesso al certo non legittimo ma tuttavia evidente, e tale da far apprendere nel pubblico che la funzione ha generata la reazione di una violenza o di una ingiuria.

Giova anzi a tale proposito osservare che non occorre l' attualità della funzione al momento dell'oltraggio, perchè abbia a verificarsi il reato, bastando che l' offesa tragga la sua ragione dall'esercizio della funzione, o dalla essenza di essa, in modo da palesarsi chiaramente la intenzione dell'agente di voler offendere la persona del pubblico ufficiale per le funzioni che riveste e che esercita.

Invece nell' articolo in esame, il reato si verifica anche quando l'offesa non sia generata dalla pubblica funzione, ma sia commessa contro il pubblico ufficiale coll'intendimento di offendere la persona, ma nell' esercizio della sua funzione. (2)

---

(1) Per la parola della Legge, l'art. 196 contempla senza distinzione tutti i fatti preveduti nei precedenti articoli, e quindi si riferisce tanto all'offesa contro un pubblico ufficiale che a quella contro un agente della forza pubblica. (S. C. - 27 - 6 - 02 - Ric. Salvati).

(2) L' esercizio pubblico delle funzioni ricorre nel caso dell' ingiuria commessa in presenza di più persone senza necessità che il luogo delle ingiurie sia pubblico. (*Giust. Pen.* anno IV col. 297).

In tal caso, pur generandosi l'allarme per il rispetto al pubblico funzionario, il motivo della offesa deve ricercarsi in un fine privato, e quindi il dolo specifico è di una minore entità e come tale il legislatore comminò la pena in misura più blanda.

Occorre quindi nel reato di oltraggio indagare attentamente la causa dell'offesa e il momento consumativo del reato, poichè sono essi i due elementi dai quali s'integra il reato.

Mentre in ogni azione delittuosa i coefficienti indispensabili sono il dolo ed il danno, l'uno che s' integra nell' intenzionalità dell' agente, l'altro nell'effetto dell' azione, e tali coefficienti sono fra loro legati da uno stretto vincolo di causalità essendo l'effetto l' attuazione pedissequa della volontà, della elezione, dell' intenzione; nella ipotesi in esame non si scorge chiaro questo vincolo di causalità, questa identità tra il fine dell'agente e l'effetto prodotto.

Di vero, in questa disposizione legislativa è previsto appunto il caso di colui che offende l' agente non a causa delle sue funzioni, però nell'esercizio pubblico di esse, ed in tutto ciò si scorge una sostanziale differenza con le prececedenti disposizioni.

Infatti in questa ipotesi in esame, la causa dell'offesa non deve ricercarsi nella funzione pubblica, che specificamente è esclusa; ma invece in cause che attingono a rapporti personali diretti tra la persona di colui che riveste la qualità di pubblico ufficiale e l'agente. Ora tale diversità di causa imprime una diversa indole alla spinta criminosa, poichè colui che offende, per i fini privati, ha innanzi a se un unico obbiettivo, quello d'intaccare l'avversario nell'onore, nel decoro e nella riputazione di persona, non di funzionario. Però se il suo intendimento è tale, l' elezione nel mezzo genera diversi effetti in quantochè il commettere l'offesa contro una data persona genera un maggiore allarme sociale allorquando

questa persona attualmente attenda ad una pubblica funzione. Il legislatore giustamente preoccupato delle guarentigie di cui deve essere circondato l'esplicamento della funzione pubblica, ha voluto colpire qualunque offesa possa generare nel pubblico il discredito per essa, ben pensando che il pubblico apprende i fatti umani nella loro materiale, oggettiva e fugace esplicazione, che li valuta nel momento dello avveramento di essi, senza indagare se l'intenzione dell'offensore sia quella di ledere la persona o il funzionario. (1)

64. Però il legislatore inspirato ai più rigorosi principii di ermeneutica legale ha nella diminuzione di pena, tenuto appunto conto, non solo della intenzionalità dello agente ma anche della minore resistenza dei centri inibitorii di colui che delinque per cause private, che toccando più direttamente la persona, più facilmente ne eccitano le forze volitive.

A base di tali considerazioni, occorre che, per l'avveramento del reato ipotizzato, vi sia il danno alla pubblica funzione, e tale danno può verificarsi solo quando concorra l'attuazione e la pubblicità della funzione. A tale proposito è d'uopo essere molto cauti nel riconoscere in tali casi l'estremo dell'attualità e della pubblicità, per non incorrere, qualora si volesse adottare una interpetrazione estensiva, nella manifesta ingiustizia di far rientrare, sotto il titolo di oltraggio, ingiurie che intaccano solo il patrimonio personale dell'individuo, sia sotto il riguardo della intenzione, sia sotto il riguardo della elezione del luogo e del tempo, che escluda la possibilità del discredito anche fugace e momentaneo della funzione.

---

(1) L'offesa fatta al sindaco in sua presenza ed in occasione che sorveglia gli operai addetti alla costruzione di una strada, non costituisce oltraggio, non rientrando un tal atto nell'esercizio delle sue funzioni. *Cass. Unica*, vol. XIII col. 1881.

65. In vero il pubblico ufficiale non è costantemente nell'esercizio delle sue funzioni, poichè, nella maggior parte dei casi, l'atto delle funzioni trova un limite in contingenze di tempo e di luogo che circoscrivono e delimitano nettamente i diversi momenti della sua personalità. Se per poco si volesse riconoscere in senso assoluto la continua attualità della funzione pubblica, anche nei rapporti quotidiani della vita privata dei cittadini, si cadrebbe manifestamente nella ingiustizia di creare dei privilegi di garenzie ad individui privati, tali dovendo considerarsi i pubblici ufficiali allorchè per tempo e per luogo non attendono ad alcun atto che tiene della funzione pubblica loro affidata.

Nitidamente CHANVEAU ed HELIE, nella loro *Theorie du Code pénal*, dettano in proposito « L'oltraggio è commesso « nell'esercizio delle funzioni ogni qual volta il funzionario, « al momento del fatto sta procedendo ad un atto delle sue « attribuzioni; e poco importa che l'oltraggio si riferisca ad « un fatto, ad un atto delle funzioni: quando è commesso « mentre dura il fatto o l'atto, il motivo è indifferente; il « legislatore non vede che il turbamento delle funzioni, che « l'insulto avvilente la dignità di esse; abbia questo insulto « una causa estranea alle funzioni, non avvenga nemmanco « un turbamento, non importa; non è possibile alcuna di- « stinzione ».

Però non basta l'attualità delle funzioni, occorre anche la pubblicità di esse, che consiste nella estrinsecazione dell'atto sotto l'immediato controllo del pubblico. Di vero, in tutti i reati dell'indole di quello in esame, che tengono principalmente all' ordine politico, si vuol garentire il principio di autorità dal discredito; ora se questo non si avvera per la mancanza di coloro che dovrebbero sotto la impressione dell'offesa accedere ad una menomazione del rispetto alla funzione, è chiaro che non si verifica l'oltraggio.

Egli è perciò che il pubblico ufficiale, anche quando in

ore di ufficio, nel suo gabinetto, fa presumere che attenda al disimpegno di una pubblica funzione, non può invocare le disposizioni relative all' oltraggio se egli venga personalmente offeso, ma l'offesa segua fuori la presenza di estranei. Chiaramente toglie ogni dubbio in proposito la Relazione Ministeriale che, esaminando il criterio della necessità dell'estremo della pubblicità, si preoccupa principalmente dello scandalo pubblico che deriva all'autorità da un atto di dispregio verso di essa. Certamente non vi è scandalo se non v'è la cognizione diretta ed immediata del pubblico, e mancando questa, l'offesa fatta per causa e per fini d'indole privata, in luogo dove manchi il controllo degli estranei, anche quando si esplichi in momenti in cui il funzionario attenda al servizio pubblico, non perde la sua caratteristica di reato contro la persona; poichè in tal caso, sia nell'intenzione, sia nell'effetto, il contenuto criminoso non intacca affatto la pubblica amministrazione.

CAPO XI.

OFFESE A CORPI POLITICI ED AMMINISTRATIVI

Sommario. — 66. L'oltraggio contro corpi costituiti è essenzialmente formale. Quali sono i corpi di cui parla il Legislatore nell'art. 197. — 67. Quali sono le rappresentanze dei corpi costituiti e se esse siano protette dall'art. 197. La Giunta delle Elezioni. — 68. Il magistrato in udienza. Il conciliatore. Il giudice delegato. Il pubblico ministero in udienza. — La presenza del corpo costituito è estremo essenziale del reato. — 70. Il capoverso dell'art. 179, relativo alla violenza, costituisce una speciale forma di reato. Differenza con la violenza di che all'art. 188. — 71. L'esercizio dell'azione penale e la necessità dell'autorizzazione. Sistema austriaco, italiano, germanico. Innovazione del Codice Penale Italiano. L'autorizzazione é necessaria per le offese fatte alla collettività del corpo costituito e non al singolo componente del corpo. Opinione del Borsari e Casorati. Opinioni del

Frola, del Florian, dello Stoppato e del Giampietro. — 72. Corpi costituiti ma non collegiali. Autorizzazione del capo gerarchico. Preminenza della difesa sociale nel sistema italiano di fronte a quello germanico. Pel magistrato in udienza non occorre l'autorizzazione. L'art. 622 Codice P. P. — 73. La facoltà di autorizzare l'azione trae seco quella di arrestarne il corso con la remissione?

66. « Chiunque con parole od atti offende in qualsiasi « modo l'onore, la riputazione o il decoro di un corpo giu« diziario, politico o amministrativo al suo cospetto, o di un « magistrato in udienza, è punito con la reclusione da tre « mesi a tre anni.

« Se contro il corpo o il magistrato si usi violenza o « si faccia minaccia la reclusione è da sei mesi a cinque « anni.

« Se il delitto sia commesso contro corpi non costituiti « in collegio non si procede che dietro autorizzazione del « del loro capo gerarchico ». (art. 197, cod. pen.)

In questo articolo si viene evidentemente a sostanziare in maniera più palese la caratteristica specifica del reato di oltraggio che attiene precipuamente all'offesa contro la funzione.

In vero il corpo costituito nel suo complesso fa perdere assolutamente tutte le note individuali e personali di ciascuno dei membri; sicchè la offesa contro di esso pronunziata trae la sua origine da un dolo che si esplica onninamente contro la funzione, non lasciando dubbio sulla intenzionalità dello agente.

Sulla prima parte dell'articolo in esame non è il caso di diffondere la nostra indagine, specie in ordine alla materialità del fatto, poichè avendo il legislatore adoperato la letterale dizione di che all'art. 194, ci dispensa dal rifare le considerazioni già esposte in occasione dell'esame di questo articolo, e specificamente in ordine all'indole, la potenzialità e la finalità del mezzo adoperato per delinquere.

Quello che invece a noi incombe di chiarire, nell'esame dello art. 197, si è l'indole del soggetto passivo del reato.

Di vero, fino a questo punto, noi ci siamo sempre trovati a considerare l'offesa al pubblico ufficiale singolarmente riguardato, non dissimulandoci tutte le difficoltà, che spesso possono sorgere sulla vera definizione del reato, e ciò a seconda della diversa interpetrazione del mezzo e dell'intenzione criminosa, che non sempre rendono palese, se l'offesa intacchi la personalità privata o la funzione esercitata; invece nella disposizione in esame la semplice manifestazione del soggetto passivo, nella sua estrinseca complessità, esaurisce in confronto della avverata materialità dell'offesa, la caratteristica in questa di oltraggio.

Da ciò consegue certo una più facile percezione dell'elemento soggettivo dell'azione delittuosa, esaurendosi il dolo nel fatto stesso dell'offesa al corpo costituito, e non essendo esso subordinato a ricerche sulle vere e recondite intenzionalità, delle quali l'indagine s'impone allorchè l'unicità della persona del pubblico ufficiale può lasciare dubbio sulla finalità dell'agente. Il corpo costituito invece, nella sua complessità, assurge ad una configurazione sua propria, ad una personalità speciale, nella quale resta del tutto distinta la personalità individuale di ciascuno dei membri, i quali, compenetrandosi e completandosi a vicenda, si spogliano degli attributi individuali, per assumere ciascuno nei rapporti esteriori la parte ideale ed uguale di quella personalità che si concretizza riunita nella manifestazione complessa di una funzione collettiva. (1)

Il legislatore patrio con la locuzione *Corpi giudiziarii*, ha voluto certamente ipotizzare le alti Corti di Giustizia.

---

(1) Stoppato. — *Sull'ingiuria collettiva e l'individualità dell'oltraggio* — Ferrari - Venezia.

quelle di Cassazione, quelle di appello, i tribunali civili e militari di qualunque grado, e gli organi che sono emanazioni di essi, pur conservando sempre la collettività e complessità della funzione; ad esempio le sezioni di accusa, le camere di consiglio, i comitati inquirenti ed i consigli giudiziarii. (1) Nella locuzione *corpi politici,* debbono comprendersi il Senato e la Camera dei Deputati (pei quali per altro vi è la specifica disposizione dell' art. 123 c. p.), e quegli organi che attengono allo esplicamento delle funzioni di carattere politico ad essi delegate, o dalla legge direttamente, o dalle rappresentanze politiche o dalle comunità dei cittadini, sempre però rispettando le norme dalla legge sancite. Egli è perciò che noi comprendiamo nel *corpo politico* anche il seggio elettorale e l' adunanza dei Presidenti dei seggi elettorali. Di vero il seggio elettorale e l' adunanza dei Presidenti, sebbene siano diretta emanazione del corpo elettorale che ad essi conferisce speciali funzioni, tuttavia, per l' indole di tali funzioni, che sono sottratte alla massa del corpo elettorale, non possono considerarsi quali rappresentanze, nella cui personalità è proprio insito il concetto di una delegazione momentanea, occasionale, operata con la scissione del corpo delegante e con la investitura di una parte di esso della funzione del corpo, col conferimento delle garenzie proprie del corpo istesso. Le funzioni dei seggi e delle adunanze dei presidenti sono peculiari a tali organi, e ciò per disposizioni di legge; e la designazione da parte del corpo elettorale è in rapporto alle persone che debbono esaurire l'ufficio, non pure alla delegazione di proprie funzioni

---

(1) I giurati, che prendono parte ad una causa in Corte di Assise, non costituiscono il corpo giudiziario di cui alla prima parte dell' art. 197, c. p., onde non è necessaria, per il procedimento, alcuna autorizzazione. (S. C. 28-6-98, *Gius. Pen.* IV col. 1000. *Cass. Un.* vol. IX col. 1367. *Sinos Giurid.* 1898 fasc. 136. pag. 36)

che il corpo elettorale non ha. Egli è perciò che tali organi non rappresentano il risultato di un frazionamento di funzione ma un vero e proprio magistero.

Nella locuzione *corpi amministrativi,* il legislatore ha voluto ipotizzare il consiglio di stato, i consigli provinciali, le giunte provinciali amministrative, le deputazioni provinciali, i consigli comunali, le giunte municipali.

67. È a notarsi che il legislatore mentre nell' art. 188 tutela i corpi giudiziarii, politici o amministrativi, le loro rappresentanze od altre autorità, ufficii o istituti pubblici; nello articolo in esame restringe il soggetto passivo del reato esclusivamente ad un corpo giudiziario, politico od amministrativo, o ad un magistrato in udienza; volendo con ciò proteggere solo certe funzioni e nella loro piena, completa, ufficiale manifestazione; escludendo pertanto, sia le rappresentanze di tali corpi, sia gli altri ufficii ed istituti pubblici. In giurisprudenza per altro non rare volte si è avuto a questionare sull' avveramento dell' ipotesi in esame, in casi di rappresentanze di corpi giudiziarii, politici ed amministrativi; e per quanto, alla lettera della legge ed al raffronto con le altre disposizioni, specie quella dell'art. 188, potesse rigidamente ritenersi escluso, in caso di rappresentanze, l'art. 197, tuttavia, con la scorta di un esame più razionale, e penetrando nel vero spirito della disposizione, si osserva che miglior consiglio si è quello di riguardare quale sia l' indole della rappresentanza.

Nel progetto del 1887, e propriamente nello studio sul reato di violenza e resistenza, non si parla di *rappresentanze.* Però nell'art. 188 su proposta della Commissione Reale fu inclusa tale locuzione, diretta a salvaguardare la integrità della funzione in ogni emanazione, che conservasse, non pure il carattere di collettività, ma, quel che più importa, lo esaurimento delle specifiche funzioni demandate al Corpo

delegante. Egli è perciò necessario assodare questo estremo precipuo ed imprescindibile della delegazione di funzione, che solo può conferire ad una frazione del corpo stesso le guarentigie dovute al delegante. Infatti non potrebbe riconoscersi la qualifica di rappresentanza, nel senso voluto dal legislatore, ad una riunione spontanea di alcuni individui, che pur rivestendo ciascuno la qualità di membro di un Corpo Giudiziario, Politico od Amministrativo, si siano, di proprio arbitrio, riuniti ad uno scopo determinato anche lecito e nell'orbita della legalità.

Potranno essi in tali ipotesi invocare le guarentigie singolarmente a ciascuno di essi dovute, ma giammai quelle dovute alla collettività, nello esplicamento della funzione propria di tale collettività. Enunciato pertanto il concetto della rappresentanza, fa meraviglia come il legislatore abbia escluso nel capo relativo all'oltraggio le rappresentanze dei Corpi Giudiziarii, Politici ed Amministrativi, quasi che la delegazione di una funzione potesse diminuire l'importanza della funzione stessa, circondandola di minori garenzie. A riparare a questa ingiustificata esclusione, deve però suffragare il criterio equitativo della giurisprudenza, non soffermandosi semplicemente all'esplicazione formale della rappresentanza, ma penetrando più addentro alla indole della funzione che essa esercita. Ciò diciamo perchè la funzione della rappresentanza in molti casi non è il risultato del frazionamento di un Corpo costituito, ma un vero e proprio ufficio, con peculiari poteri e criterii potestativi, che conferiscono alla rappresentanza l'indole ed il carattere di un vero corpo costituito, e come tale da poter essere annoverato nella designazione generica dell'art. 197.

Valga ad esempio accennare qui alla Giunta delle Elezioni. Essa è certamente una rappresentanza della Camera. Questa delega una funzione di controllo, che le sarebbe, a norma dello Statuto fondamentale, direttamente dovuta, ad

un'adunanza più ristretta per ragioni di opportunità, di economia di tempo, e di maggior garenzia, data l'indole delle quistioni in controversia, che mal potrebbero essere giudicate serenamente da una numerosa assemblea, in cui l'imperversare delle passioni politiche, ed il tumulto di facili discussioni, potrebbero far velo al giusto criterio equitativo nella valutazione di fatti d'indole delicata; sia per quanto si attiene all'integrazione oggettiva di essi, sia per quanto si attiene alla configurazione legale che possono assumere. Presiede certamente a tale delegazione di funzione la necessità di costituire un corpo formato di uomini eminenti, sia per moralità che per capacità, appartenenti a tutti i partiti, per l'equilibrio di essi, e ciò per la speciale delicatezza delle funzioni delegate. Occorre però avvertire che queste funzioni, oltre ad essere dalla legge tassativamente designate, conferiscono alla giunta delle elezioni delle facoltà e dei poteri discretivi, che inducono necessariamente a riconoscere a questa rappresentanza della Camera un vero e proprio carattere di corpo costituito; perchè tali poteri sono, specie per quanto si attiene alla funzione inquirente ed istruttoria, specificamente dal dritto positivo attribuiti a tale rappresentanza, epperò non possono dirsi l'effetto del frazionamento di una funzione del Corpo delegante. Ammesso ciò, ne consegue che la Giunta delle elezioni, pur essendo per la persona dei suoi membri una *rappresentanza*, esaurisce per suo conto proprie funzioni, e come tale può benissimo annoverarsi fra i Corpi Costituiti trovando perciò, sotto tale denominazione, la protezione dell'art. 197. Enunciando noi specificamente il nostro avviso in ordine alla Giunta delle elezioni abbiamo voluto presentare un esempio che meglio potrà convincere coloro, che si attengono alla interpetrazione letterale e restrittiva della parola della legge; perchè non bisogna, così come fa il Maino, fermarsi alla formale costituzione della rappresentanza, per ritenerla esclusa dal disposto dell'art. 197;

ma occorre vagliare l'indole della funzione delegata, le norme del suo esaurimento, per vedere se per avventura una rappresentanza possa assurgere alla importanza di un vero e propio Corpo costituito.

68. Il legislatore nell'art. 197, a completare il concetto della maggiore gravità del reato in rapporto alla maggiore importanza della funzione che ne è oggetto, ha sentito il bisogno di salvaguardare anche il magistrato in udienza, ed in tale singolare designazione ha ipotizzato il giudice unico, che non avrebbe potuto essere compreso nella locuzione di Corpi costituiti, che risultano dalla collettività di membri diversi.

Nel progetto del 1887 non vi era tale disposizione, ma, su proposta dalla Commissione Reale di revisione, fu aggiunta, ad onta del parere contrario del Relatore della sotto commissione, (Lucchini), che sosteneva dovesse il giudice unico essere compreso nel concetto del pubblico ufficiale. Del resto l'opinione del Lucchini, che non trionfò, a noi sembra che fosse stata giusta, poichè la funzione del giudice unico, specie per la vigente procedura in ordine alla competenza, è certo più modesta di quella del Collegio, la cui autorità essendo maggiore, ben a ragione avrebbe richiesto in confronto al giudice unico una maggiore e proporzionale garenzia.

Dalla inclusione della ipotesi del magistato in udienza, è seguito che anche il giudice conciliatore è stato equiparato ad un Corpo costituito, mentre al certo le sue funzioni sono ancora più limitate e si svolgono in condizioni, che richiedono minor rigore, specie quando si ponga mentè che, innanzi a tali modesti magistrati, l'indole meschina delle quistioni, il sistema di difesa ordinariamente esercitata personalmente dalle parti, crea facilmente un agitato dibattito nel quale è facile trascendere, senza che per altro, nella illecita azione,

si esaurisca un grado di dolo che richieda una maggiore penalità, come quello che non è effetto di un animo freddo, pacato; ma occasionalmente sorge in gente di poca levatura, che si difende direttamente, e talvolta innanzi ad un conciliatore che per primo rende vivace e clamoroso il dibattito. (1)

Nella locuzione *magistrato in udienza*, è evidente che oltre il Pretore ed il Conciliatore, si comprende qualunque magistrato dell'ordine giudiziario ed amministrativo che pur facendo parte di un Collegio, segga da solo in udienza per attendere a speciali funzioni; tale sarebbe ad es: il giudice delegato dal Tribunale per il raccoglimento di prova civile, la quale si esaurisca in pubblica udienza. Similmente è a ritenersi compreso nella prefata locuzione il rappresentante del P. M. in udienza, il quale, se non fa parte del Collegio in quanto alla formazione della sentenza, certo è uno degli organi della funzione sociale della giustizia, e come tale ha la veste del magistrato e non può perciò trovare la protezione nell'art. 398 C. P. che riflette esclusivamente l'ingiuria diretta contro i privati in rapporto alla qualità di avvocati, procuratori o parti in causa. Infatti il P. M. non è parte in causa, perchè egli non fa valere l'interesse personale, ma mette in moto la funzione giudiziaria per la protezione sociale, avendo perciò speciali poteri anche in udienza, e sur-

---

(1) L'oltraggio al conciliatore è oltraggio al magistrato e non oltraggio a pubblico ufficiale: e non è necessario, per il procedimento, alcuna autorizzazione - S. C. 5 - 12 - 98.

Il giudice conciliatore anche se tenga udienza in casa propria e senza l'assistenza del Segretario Comunale, è pubblico ufficiale, e commette l'oltraggio colui che in dette circostanze gli rivolge parole ingiuriose - S. C. 23 - 2 - 99 - *Cass. Unica* vol. X col. 810 - *Gius. Penale* 1899 pag. 218.

Manca di motivazione la sentenza, che non discute sulla necessità o meno dell'autorizzazione nel caso di procedimento per oltraggio in persona di un conciliatore - S. C. 4 - 12 - 02 - *Giust. Penale* IX col. 164.

rogandosi nella momentanea assenza del Collegio nelle funzioni della tutela dell'ordine nella sala di udienza. (1)

69. L'altro estremo della figura ipotizzata nell'art. 197 si è quello che l'offesa segua al cospetto del Corpo costituito e in ciò il legislatore si mantiene consono al principio informatore del reato di oltraggio, nel quale come nota costante ricorre la necessità della presenza dell'offeso per verificarsi il reato. È da avvertire però che, qualora tali Corpi non si trovino nel luogo delle proprie adunanze, ma in altri luoghi e per scopi diversi dal fine cui attende la funzione ad essi demandata, anche quando possono appalesarsi nell'esteriore complessa loro forma, esula al certo la ipotesi dell'art. 197, che prevede appunto l'offesa alla funzione collettiva, e nella costanza del suo esplicamento. Di vero solo allora al Corpo può aderire l'attributo di *Costituito*.

Può ricorrere il caso che fuori della propria sede, e solo parzialmente, il Corpo eserciti un determinato ufficio, od esaurisca una delegazione dalla collettività affidata ad una parte soltanto dei membri componenti il Corpo stesso; ed allora ricorre l'ipotesi della rappresentanza, che è stata da noi esaurientemente esaminata, allorchè abbiamo parlato del soggetto passivo del reato, epperò, come allora abbiamo ritenuto comprendersi nella generica designazione di Corpi costituiti, la rappresentanza di essi, che sebbene sia la risultante di un frazionamento, attende ad una funzionalità complessa, così ora dobbiamo considerare, come contingenza per l'avveramento del reato, il fatto della rappresentanza, che potrebbe a prima vista contrastare alla lettera della legge « *al*

(1) Il funzionante da P. M. nella Pretura non è un magistrato e l'oltraggio a lui diretto va punito ai sensi dell'art. 194 c. p. e non del 197 - S. C. 14 - 11 - 03 - *Giust. Penale* anno X col. 66 N. 23.

cospetto del corpo costituito, » locuzione cotesta che induce la impressione della solenne, completa, perfetta manifestazione del Corpo, in tutti i suoi attributi della collettività, dell'attualità della funzione e del luogo ordinario della sua esplicazione.

70. Nel primo capoverso dell'art. 197 si commina una pena più grave nella ipotesi, che contro il Corpo od il Magistrato si usi violenza o si faccia minaccia. Data la locuzione letterale dell'art. 197 si rileva chiaramente che, mentre in esso i soggetti passivi del reato sono gli stessi ipotizzati nella prima parte, il materiale doloso riveste una configurazione specifica e propria, cioè quella della violenza e della minaccia. Da ciò consegue che per avverarsi la ipotesi di questo capoverso, mentre occorre il Corpo costituito ed il Magistrato in udienza, d'altra parte l'atto consumativo del reato può esaurirsi semplicemente nell'atto materiale della violenza e della minaccia, senza che si dia la concomitanza della verbale o palese estrinsecazione di un'offesa, così come è espresso nell'art. 194. Quindi pur essendo identica la spinta criminosa, ed il processo relativo, diversa è l'estrinsecazione del mezzo, esaurendosi peraltro una nuova forma di reato, che non può reputarsi aggravante del reato di oltraggio. Del resto, che il legislatore abbia voluto configurare un altro reato, si rivela da diversi elementi. Innanzi tutto nella intestazione del Cap. VIII, ha usato la locuzione « *dell' oltraggio e di altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità,* » e certamente nell'inciso *ed altri delitti,* deve essere compreso *l'atto di violenza* di che all'art. 197. In secondo luogo, se avesse voluto costituire un'aggravante dello art. 194, invece di usare nell'art. 197 la formula completa determinativa del materiale criminoso, con la frase *se si usi violenza o minaccia,* avrebbe certo usata l'istessa locuzione dell'art. 195, *chiunque commette il fatto nell'articolo precedente.* In terzo luogo nell'indice an-

nesso al testo ufficiale, del Codice Penale si sente il bisogno di chiarire anche questo concetto della duplicità dei reati, dichiarando compresi negli art. 194 e 197, *l'oltraggio e gli atti di violenza contro l'autorità.* Sicchè questo capoverso contiene un altro reato che può ben chiamarsi di *violenza all' autorità.* Non ci dissimuliamo che questa denominazione potrebbe al certo generare confusione col reato di *violenza* di che all'art. 188 e seguenti, però tale confusione è puramente formale, potendosi nella pratica a questa seconda *violenza*, aggiungere l'attributo di *pubblica*, che già trovasi nell'indice del Codice. Ciò facendo si eviterebbe certo qualunque equivoco, poichè sostanzialmente le due specie di violenza sono molto differenti fra loro. Di vero, pur esaurendosi con lo stesso materiale criminoso, traggono origine da diverse intenzionalità e producono effetti diversi.

La violenza di che all'art. 188 ha nel campo dell'intenzionalità lo scopo di turbare le adunanze, l'esercizio di funzioni di Corpi costituiti o di altre autorità, o di influire sulle loro deliberazioni per fini privati, epperò genera l'allarme sociale per l'attentato allo avveramento dei fini sociali; mentre che nella violenza, di che al capoverso dell'art. 197, la intenzione è di offendere il Corpo costituito, e l'allarme sociale si verifica per il vilipendio della funzione stessa. Nella prima forma la violenza è mezzo per conseguire un fine riflettente l'oggettività della funzione, nella seconda invece la violenza è fine a sè stessa, ed esauriente da sola il processo intenzionale dell'agente, che è quello dell'offesa al soggetto della funzione.

Il legislatore nella relazione non chiarisce specificamente l'art. 197, ma al certo ebbe di mira tal criterio differenziale per collocare sotto il Capo dell'oltraggio tanto la violenza che la minaccia, e che così sia si rivela da quanto egli detta in'ordine all'art. 194. « La commissione di revisione che

« aveva proposto di modificare, nel senso già spiegato, l'art.
« 187, aveva creduto di dover aggiungere nel Capo prece-
« dente, dopo l'art. 192, un nuovo articolo diretto a preve-
« dere *gli atti di violenze o di minacce contro un pubblico*
« *ufficiale a causa delle sue funzioni*. Ma tale disposizione mi
« parve più conveniente di qui collocare come capoverso
« dell' art. 195, non avendo, in questa ipotesi, la violenza o
« minaccia uno scopo di coercizione ma piuttosto di contu-
« melia, di vendetta o di disprezzo.

Ammessa pertanto questa nuova configurazione di reato, che si integra nella violenza e nella minaccia, anche senza le parole e gli altri estremi di che all' art. 194, ne consegue che verificandosi anche questi estremi ci troveremmo innanzi a due reati distinti, i quali però, essendo frutto d'unica intenzione criminosa, ed essendosi compiuti in uno stesso periodo consumativo resterebbero, sebbene ideologicamente distinti, chiusi però nel ciclo della unicità del fatto criminoso, dando luogo al disposto dell'art. 78 del Codice P., con la conseguente applicazione della disposizione di legge più grave.

71. Una innovazione sensibile e significativa si è venuta dal legislatore introducendo nella soggetta materia, relativamente all'esercizio dell'azione penale, nel caso dell' offesa al Corpo, sia esso costituito o non. L'apparente limitazione alla perseguibilità del reato, dettata dal legislatore, trova la sua ragione nella evoluzione progressiva del principio dell'interesse pubblico, che si è sovrapposto all'interesse individuale, sommettendo alla ragione statale quella privata. E che tal sia, si rileva dalla stessa parola della Commissione Senatoria, che sentì il bisogno, nell'avvisare la necessità della autorizzazione, il rilevare essere indispensabile ciò in ossequio alle ragioni di dignità o di prudenza, che alla punizione facciano in tal caso preferire la noncuranza o l'oblio dell'offesa. Dicevamo essere tale limitazione

una innovazione del nostro legislatore, poichè nella precedente legislazione non vi è traccia dell' istituto dell' autorizzazione preventiva, non senza far rilevare che nei Codici anteriori, quasi generalmente, graduavasi più aspramente la penalità nelle offese ai Corpi costituiti ed ai Magistrati in udienza. (1)

Nell'odierna legislazione il sistema vigente, circa l'inizio dell'azione nei reati del genere, è triplice, cioè può procedersi di ufficio, in modo assoluto, così come in Austria; può procedersi di ufficio su deliberazione del Corpo, come in Francia ed in Italia; può, infine, non proseguirsi nell'azione promossa d'ufficio senza l'autorizzazione suddetta, giusta il sistema adottato in Germania.

Nella tradizione italiana un indizio del criterio di con-

---

(1) Il Ministro Mancini osserva « che il sistema seguito dal Senato « nell'art. 217 (214 del progetto Vigliani) per l'esercizio dell'azione penale « può dar luogo a gravi difficoltà. Il vantaggio che si vuol ravvisare « in esso è quello, che il corpo offeso politico, giudiziario o amministra- « tivo, è sottratto alla penosa necessità di provocare egli medesimo l'eser- « cizio dell'azione penale. Ma si potrebbe osservare in contrario che nello « stesso modo in cui ben difficilmente, si trovi un'assemblea che domandi « che si proceda, più difficilmente si troverà un'assemblea la quale deliberi « che sia proseguita l'azione penale già promossa d'ufficio. Quindi forse « sarebbe miglior sistema quello che attribuisce al corpo offeso, anzicchè « il dritto di autorizzare la prosecuzione del processo, la facoltà di farlo « cessare; mercè il quale provvedimento, il corpo stesso potrebbe ottenere, « ove lo volesse, la punizione del colpevole senza bisogno di prendere « un' increscevole deliberazione. L'oltraggio è una figura di reato per se, « stante, che involge la lesione di un elevato interesse, e tale da am- « mettere la procedura di ufficio ed escludere la prova della verità dei « fatti attribuiti al corpo offeso. Perciò, come non si richiede la querela « per iniziare il procedimento penale, così non si deve richiedere l'autoriz- « zazione per proseguirlo. (Lavori della Commissione Senatoria - verb. 5 « — Parte 2.ª Emendamenti al Libro 2.° del progetto - Roma Stamperia « Reale 1878).

venienza sull'esercizio dell'azione penale, nei casi nei quali la importanza del soggetto passivo del reato può o escludere a priori l' attendibilità del contenuto obbiettivo del reato, o subire una menomazione di prestigio, nella persecuzione personale del colpevole, si aveva già nell'Editto della Stampa, e propriamente nell'art. 56, che nello statuire essere l'azione pei reati da esso previsti esperibile di ufficio, segnava fra le eccezioni la seguente: « Nei casi di offesa contro i ma-« gistrati, tribunali ed altri Corpi costituiti, l'azione penale « non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai Corpi « medesimi in adunanza generale ».

Il principio di garentire la dignità del Corpo costituito dalla marea di dibattiti incomposti, che pur mirando alla finalità della punizione del colpevole, dilagano talvolta nella forma, mutando la esemplarità del giudizio in palestra di più palesi e facili insinuazioni, con detrimento più grave per il Corpo offeso, s'impose al legislatore; epperò nei vari progetti che hanno preceduto l'odierno nostro Codice, pur evolvendosi nella estensione dei soggetti passivi, e differenziandosi nella designazione letterale, si è sempre affermata la necessità di subordinare in tali casi l'esercizio dell'azione penale all'autorizzazione del Corpo offeso.

Il Codice odierno però, che è stato il frutto degli studii precedenti, e che di essi ha raccolto la miglior parte, ha consacrato definitivamente il principio nella misura più larga e più liberale. Infatti nei progetti precedenti pur dichiarandosi l'azione promossa di ufficio, si riconosceva che il proseguimento di essa dovesse essere subordinato all' autorizzazione del Corpo offeso; mentre che nel Codice odierno, appare evidente, dalla lettera della disposizione, che niuna azione può essere iniziata senza la preventiva autorizzazione, che solo dà vita all'azione. Da ciò è evidente che il Corpo è investito di maggiore autorità, poichè per quanto capillare possa sembrare la differenza tra la facoltà di promuo vere un'a-

zione, e quella di paralizzarne gli effetti, tuttavia, penetrando bene nello spirito che ha animato il legislatore nel dettare tale disposizione, si osserva che, nel lasciare fin dall'inizio arbitro il Corpo della convenienza di mettere in moto l'azione giudiziale ha tolto la possibilità di conflitti fra l'autorità giudiziaria ed il Corpo offeso, facili ad avvenire nella indefinita demarcazione che sarebbesi verificata fra gli atti di inizio dell'azione e quelli di proseguimento di essa.

Altre sensibili innovazioni nel testo definitivo si sono avute, con l'aggiunta della necessità dell'autorizzazione anche nel caso dell'offesa alla rappresentanza del Corpo (art. 400 ult. capov.), e dell'offesa contro i Corpi non costituiti in collegio, disponendo per tale ultima ipotesi, la necessità dell'autorizzazione del capo gerarchico.

Tutte queste specifiche designazioni dei soggetti passivi del reato, e lo spirito animatore della disposizione, che, come dalla relazione ministeriale può definirsi « *l'ossequio* « *alle ragioni di dignità o di prudenza, che alla punizione fac-* « *ciano preferire la noncuranza e l'oblio dell' offesa* » menano intanto ad affermare come regola fondamentale, che di autorizzazione possa parlarsi nel solo caso, che l'offesa sia fatta alla collettività del Corpo, in modo da colpirne la intera e complessa compagine, e non solo una parte di esso, nel qual caso l'offesa assumerebbe la caratteristica individuale e personale.

E che tal sia lo spirito della disposizione legislativa, oltre che dallo esame esegetico degli studii preparatorii e dalla lettera della legge, si rileva anche dalla prevalente dottrina.

Il legislatore nell'adottare, in rapporto del soggetto passivo del reato, l'appellativo di Corpo, ha voluto precisamente definire l'organizzazione complessa di diversi organi concorrenti tutti univocamente ad uno stesso fine, ed avvinti fra loro dalla unicità e contemporaneità della funzione. In altri

termini, il Corpo altro non è che una unità organica diretta ad attuare una finalità d'interesse pubblico, mediante una funzione affidatale dallo Stato o da altri enti che, come la Provincia ed il Comune, dallo Stato traggono, in virtù di legge, la facoltà di attuare dati fini sociali. Ammessa pertanto la caratteristica di organica unità nella collettività degli individui costituenti il Corpo, ne consegue che questo, in tanto sussiste, in quanto tutti gli individui concorrono, con concomitanza di azione e con unica volontà nell'elezione dei mezzi, al raggiungimento del fine che è scopo della funzione, senza che, nell' esplicazione esteriore della funzione, possa menomamente apparire che l'atto compiuto sia l'effetto di volontà individuale, frutto di una preminenza che è incompatibile nell' organizzazione di un corpo, nel quale tutti gli elementi debbono, nella eguaglianza della potenzialità funzionale, rendere impersonale l'atto compiuto, dando allo stesso la caratteristica della risultante del voto collettivo.

Ammesso ciò ne consegue che per aversi l'oltraggio, per cui occorre l'autorizzazione a procedere, conviene che l'offesa sia diretta al Corpo nella sua totalità organica, in rispetto ai componenti di essa, e nella sua totalità giuridica in rapporto alla funzione esercitata; epperò non si potrebbe mai parlare di autorizzazione nel caso di offesa singola e specifica ad un componente di un Corpo, o a un numero determinato dei componenti di esso, formanti una frazione, e non una diretta rappresentanza del Corpo stesso.

Giova a questo punto riportare la definizione che Helìe (1) da dei Corpi costituiti: « Tous les corps indiciares ou « administratifs aux quels est délégué une portion de l'au« toritè pubblique et dont les membres peuvent se réunir « et délibeřer; tels sont les conseils d'État, les conseils mu-

(1) *Traité de l'instruc. crim.* II § 146 p. 40.

« nicipaux, les conseils généraux et d'arrondissement, le con-
« seil royal de l'istruction pubblique, les Chambres consul-
« tives de commerce, les conseils de préfecture, etc.... ».

E che l'offesa debba intaccare la funzione nella sua totalità, per aversi il caso dell'autorizzazione, si rileva dalla considerazione che la limitazione alla incriminabilità delle offese non possa lasciare in uno, od in taluni dei componenti del Corpo, la impressione dolorosa della menomazione del dritto alla tutela del proprio onore, in confronto degli altri componenti del Corpo. Occorre che l'offesa abbia toccato tutti e complessivamente i componenti del Corpo, in modo che di fronte al quantitativo oggettivo del reato, la scelta dell'autorizzazione a procedere, o del perdono, sia effetto della volontà collettiva, nella quale tutti, contemporaneamente ed egualmente, portino o il contributo del proprio risentimento o l'oblio del danno subito. (1) Se l'offesa ad un singolo componente di un Corpo sia più specifica o circostanziata, in modo che possa individualizzarsi, dando al dolo specifico del colpevole la caratteristica di un fine personale, è evidente che non occorre l'autorizzazione; restando all'offeso la libertà dell'azione, e non potendo egli subire la limitazione al suo diritto; limitazione che potrebbe essere consigliata, in omaggio

---

(1) Per l'offesa fatta al Consiglio Comunale, in presenza soltanto di un assessore, non si può procedere se non dietro autorizzazione del Corpo offeso, non potendo il singolo sostituirsi all' ente collettivo e neppure querelarsi per conto proprio (S. C. 17 - 4 - 02. *Giust.P.* anno VIII col. 917, *Foro Italiano* 1902 parte 2. col. 344 - 2).

Studio dello STOPPATO - *Temi Veneta* 1902 pag. 651 - Per determinare l'essenza dell'ingiuria collettiva propriamente detta e le norme di esercizio della relativa azione, conviene osservare se l' offesa si riferisca alla manifestazione costituzionalmente legittima di un Corpo funzionante comunque nell'interesse pubblico. Allora si avrà la collettività od unità dell' offesa, e di qui l'unità dell'azione che appartiene perciò al Corpo e non alle persone.

a principii di ordine generale, dagli altri componenti che non avessero risentito alcun danno personale dalla arrecata offesa. In altri termini, l'autorizzazione può essere concessa da chi è offeso, e poichè il Corpo non è in tal caso offeso, non può, con un suo deliberato limitare nel singolo componente il diritto alla tutela del suo onore. (1) In tutto quanto siamo venuti in proposito esponendo, e nel conseguente corollario, che la necessità dell'autorizzazione sorga solo e semplicemente quando l'offesa sia arrecata al Corpo nella sua organica individualità, troviamo concorde anche la dottrina. Senza qui far capo agli scrittori che precedettero l'attuale Codice, che accennano, brevemente alla teorica, ci limitiamo a complemento del nostro lavoro, citare le opinioni dei contemporanei cultori di diritto.

Borsani e Casorati nel *Cod. di Proc. Penale commentanto*, a proposito dell'art. 56 della Legge sulla stampa, fanno la distinzione fra offesa a membri di un Corpo specificamente *nominati* o *designati* , e quella riflettente l'intero Corpo morale o una frazione di esso, senza designazione di persona; per determinare, negli uni il dritto illimitato all'azione giudiziale, nell'altro il bisogno dell'autorizzazione. I prefati autori vengono poi a delineare quali siano i Corpi costituiti, e quali quelli morali, definendo i primi « quelli ai quali è « delegata una parte di autorità pubblica, e la cui rappre- « sentanza risiede in un Consiglio, che esercita il suo potere « con deliberazione e voto di tutti gli individui che lo com- « pongono » e gli altri « un aggregato d'individui discipli- « narmente soggetti ad un capo, che ne dirige l'azione e « legalmente li rappresenta ». In questa seconda definizione

(1) Per potersi procedere per gli oltraggi diretti non ad un intero Corpo Amministrativo, Politico o Giudiziario, ma ad una parte dei suoi componenti, non occorre l'autorizzazione prescritta dall'art. 197 C. P. (*Giust. Penale* - anno VII - 448).

ben potrebbero essere compresi e rubricati anche i Corpi non costituiti di che all'art. 197.

Il Frola, nel *Trattato delle ingiurie e delle diffamazioni*, convenendo, sulla interpetrazione da assegnare al significato soggettivo del Corpo costituito, con gli altri scrittori, si fa ad esporre una nuova teorica, che in verità immuta radicalmente l'istituto dell'autorizzazione, così come è stato voluto dal legislatore, poichè si fa a sostenere che possa il singolo componente di un Corpo, in caso di offesa collettiva, produrre querela individualmente anche senza l'autorizzazione del Corpo cui egli appartiene, restringendo così il quantitativo politico del reato. Evidentemente tale teorica non resiste alla critica, poichè se fosse lecito ad ogni componente, o senza la preventiva autorizzazione del Corpo, o in opposizione di esso, esercitare l'azione giudiziale, si verrebbe a consacrare il principio che la volontà singola governerebbe l'azione che è riserbata al criterio potestativo della collettività. In tal modo si equiparerebbe l'offesa al Corpo costituito ad un'offesa privata collettiva; mentre che sostanziale è la differenza tra esse; poichè nell'una, la convenienza di iniziare l'azione è peculiare al criterio di valutazione di ciascuno degli offesi; mentre nell'altra, tale convenienza è subordinata alla concomitante volontà di tutti i componenti del Corpo e deve ispirarsi a ragioni di ordine pubblico, che sconfinano dalla cerchia ristretta dell'individuo singolo.

Non ultimo concetto del legislatore, nel segnare la limitazione all'esercizio dell'azione nell'offesa a Corpi costituiti, è stato quello di evitare dibattiti vivaci, nei quali potesse l'autorità del Corpo restare in qualche modo menomata, perdendo la serenità della sua funzione di Stato, nella veste più modesta e personale di parte in giudizio.

Ora non sarebbe lecito che la volontà di uno creasse tali pericoli che certamente non sarebbero scongiurati dal restringere il soggetto passivo del reato, facendo necessaria-

mente restare integra la unità oggettiva del fatto incriminato.

Nè vale il dire che il precludere la via al singolo componente di eccitare l'azione penale, possa suonare menomazione dei diritti di costui, poichè egli non è certamente offeso singolarmente, nel qual caso esulerebbe la forma di reato di che all'art. 197 subentrando l'imperio dell'art. 194; ma i suoi diritti offesi sono in relazione della collettività del Corpo, a cui appartiene, e perciò come la sua autorità si concreta nella collettività che s'intende vilipesa, è evidente che anche il danno che si produce con l'offesa è inscindibile ed infrazionabile, e, come tale, deve essere valutato dalla individuazione collettiva del Corpo, che è unico giudice sulla convenienza o meno dell'esercizio dell'azione giudiziale.

Il Florian conviene che, per aversi l'autorizzazione, occorre che l'offesa sia diretta ad un Corpo giudiziario politico o amministrativo, preso nel *suo insieme* oppure ad una rappresentanza di esso.

Lo Stoppato nella sua monografia « *Sulla ingiuria collettiva e l'individualità dell'azione penale* » si fa a sostenere che i rapporti fra l'ingiuria collettiva ed individuale vanno trovati non già nell'unità del fatto, ma nella *unità o individualità di offesa*. E questa, egli dice, ricorre quando si offenda il Corpo, considerandolo in sè, cioè nel suo essere intrinseco e nel suo funzionamento, che deve intendersi nella manifestazione costituzionalmente legittima. Contrastando poi la cennata teorica del Frola, lo Stoppato si fa a notare che ingiustificate sarebbero le lamentanze del singolo componente, per essergli preclusa la via dell'azione giudiziale dalla mancata autorizzazione del Corpo, poichè « il singolo non è per « tal guisa sacrificato, perchè egli appartiene al Corpo, e « come appartenente ad esso è offeso, e soggiace per neces- « sità giuridico-politica alle sue deliberazioni; sarebbe in-

« vece sacrificato qualora l'offesa non venisse a colpire ob-
« biettivamente la collettività ma le singole persone. In tal
« caso non vi sarebbe una solidarietà attiva dell'azione, ma
« l'azione apparterrebbe ai singoli ».

Il Giampietro, in un accurato studio sulla controversa materia (1), alla base dei lavori preparatori e di un raffronto fra le disposizioni contenute negli art. 197 e 400 Cod. Pen. dopo aver distinta l'offesa in *singolare, collettiva* e *corporale,* riconosce solo per questa ultima la necessità dell'autorizzazione, poichè l'offesa corporale, nella sua organica unità, « è quella diretta all'ente, vuoi totalmente designato, vuoi in alcune persone, che, in relazione a quella funzione, lo compendiano e lo spiritualizzano ».

Osserviamo infine, a complemento di queste teorie, che la conferma del principio dell'unità organica dell' offesa si manifesta in ipotesi ànche più specifica, ritenendo cioè necessaria l'autorizzazione per l' offesa fatta ad un solo componente del Corpo, ma estrinsecata nell'attacco complessivo alla funzione del Corpo stesso, considerando la presenza di un solo membro, una contingenza occasionale del fatto, che non immuta il quantitativo politico dell'offesa, sia in rapporto al materiale criminoso, che al soggetto passivo del reato.

72. In ordine all'ultimo inciso dell'ultimo capoverso dell'art. 197 si osserva, che di fronte alla offesa avente la stessa caratteristica dell'unità organica in rapporto alla manifestazione costituzionalmente legittima del Corpo, il criterio discretivo, sulla convenienza di mettere in moto l'azione, viene riserbato al Capo gerarchico, qualora non sia il Corpo costituito in Collegio, e non si trovi quindi nella possibilità di adunarsi e deliberare. In tal caso, il Capo appartenendo

---

(1) *Riv. Penale,* Supplemento, vol. XII, fasc. II.

al Corpo, e rappresentando in esso la somma delle attribuzioni per l'autorità e fiducia in lui riposta, in conseguenza della sua maggiore capacità od esperienza, compendia in sè anche la volontà dei subalterni nello interesse della tutela della dignità del Corpo.

Nella legislazione germanica dove non esiste l'oltraggio come forma specifica di reato, ma invece va compreso come una modalità aggravante nel novero delle ingiurie e delle diffamazioni, può l'azione penale essere esercitata contemporaneamente dal singolo ufficiale pubblico offeso, e dal suo superiore; venendosi per tal modo, con questo allargamento di facoltà nella prosecuzione dell'azion penale, a statuire la maggiore importanza dell'offesa e a conferire ad essa un carattere di maggior allarme sociale, pel fatto che anche i superiori, non personalmente colpiti, ma in rappresentanza del Corpo cui appartiene l'offeso, sentano la necessità della riparazione. Ora evidentemente tale facoltà del superiore che fa risaltare maggiormente nella ingiuria la qualifica oltraggiosa, essendo concorrente e non preminente, non può equivalere all'autorizzazione del Capo gerarchico, di che è cenno nella disposizione dell'art. 197 Cod. pen. italiano, epperò bisogna riconoscere sotto questo riguardo la prevalenza del sistema italiano, nella protezione sociale in confronto di quella individuale.

Esaurita pertanto la indagine sullo spirito animatore della disposizione del capoverso dell'art. 197, è a notarsi che l'ultimo inciso di tale capoverso, messo in raffronto con la prima parte dell'art. 197, ha dato luogo al dubbio che per l'offesa al magistrato in udienza occorra l'autorizzazione.

Un semplice esame obbiettivo delle disposizioni legislative ci convincerà del nessun fondamento di tale dubbio, che abbiamo voluto solo cennare allo scopo di esaurire il più completamente che ci fosse stato possibile l'argomento in questione.

L'art. 197 fa due ipotesi, la prima che l' oltraggio sia fatto al Corpo giudiziario politico od amministrativo al suo cospetto; la seconda che venga fatta al magistrato in udienza. La limitazione segnata nell'ultimo capoverso, che riguarda le offese ai Corpi costituiti ed a quelli non costituiti, è evidentemente in rapporto con la prima ipotesi sancita dal legislatore nella prima parte dell'art. 197. In questa vi è la generica designazione di Corpi, nel capoverso invece si distinguono i corpi in costituiti e non costituiti; ma certamente, non potendo il magistrato in udienza essere compreso nella voce *Corpo*, è evidente che il legislatore per esso non ha voluto subordinare l'azione all'autorizzazione di alcuno, poichè la funzione del magistrato in udienza, esaurendosi nella sua peculiare estrinsecazione, sfugge al criterio di una dipendenza diretta da un capo, e come tale l'offesa arrecata contro di essa, mentre investe singolarmente il magistrato, intacca direttamente la maestà della giustizia, il cui rispetto deve essere prontamente ristabilito senza limitazioni di sorta (1). A tanto soccorre l'art. 622 del Cod. di proc. pen. che detta le norme dei giudizii per i reati commessi nelle sale di udienza.

Però se non vi è dubbio che pel Magistrato singolo, compreso anche il Conciliatore, (2) non ricorre l'autorizzazione, potrebbe tale dubbio sorgere in rapporto al Collegio giudiziario in udienza, poichè certamente se non può sconvenirsi che anche il Tribunale debba essere compreso nella generica frase di Magistrato in udienza, è parimenti vero

(1) Il Pubblico Ministero oltraggiato all'udienza, non ha bisogno di alcuna autorizzazione, quando l'offesa è diretta a lui nel pieno esercizio ed a causa delle sue indipendenti funzioni (S. C. 28,6,98, *Cass. Un.*, vol. IX, col. 1397).

(2) S. C. - 9 Giugno 1890 - 3 Luglio 1891 - 1 Maggio e 24 Novembre 1892 - 5 Dicembre 1898 (*Giust. Penale* anno V - 30).

che in rapporto a tale designazione, nella ipotesi di reato di oltraggio, esulerebbe la necessità dell'autorizzazione, non richiesta dal legislatore. Egli è perciò che noi comprenderemo nella generica frase di Corpi giudiziarii il Tribunale come ente, ed in quella di Magistrato in udienza il Tribunale stesso, allorchè esercita pubblicamente ed in udienza la sua funzione, fermando il principio che nella prima ipotesi occorre l'autorizzazione per procedere all'azione, e nella seconda non ve ne sia bisogno, bastando, in concorso del silenzio del Codice Penale, la tassativa disposizione dell'art. 622 Codice Procedura Penale. Infatti il Supremo Collegio con decisione 21 Febbraio 1891, affermò la massima che, in tema di oltraggio di un Magistrato in udienza, la necessità dell'autorizzazione per procedere, voluta dall'art. 197, non influisce sulla potestà di giudicare, epperò la disposizione anzidetta non toglie che il Corpo giudiziario offeso possa giudicare dell'oltraggio in conformità dell'art. 622 Proc. Pen. Da tale massima consegue che la Corte di Cassazione distinse l'offesa al Corpo, e quella al Magistrato in udienza; che anzi, non solo sostenne non essere necessaria l'autorizzazione, ma affermò la necessità dell'immediato giudizio, a mente dello articolo 622. Di vero nel caso dell'offesa all'udienza il principio di autorità resta siffattamente vulnerato, che deve immediatamente essere protetto e ripristinato nella esemplarità di una pronta punizione del colpevole. (1)

---

(1) In caso di offesa contro un Corpo giudiziario al suo cospetto, non è necessaria l'autorizzazione a procedere; dovendosi essa implicitamente ritenere, essendo il Corpo offeso presente; tanto più se non vi fu osservazione da parte di alcuno (S. C. - 15 Maggio - 96 - *Giust. Penale* - II - 997). La necessità dell'autorizzazione a procedere richiesta dall'art. 197 Cod. Penale in caso di oltraggio ad un corpo giudiziario, non toglie che questo possa giudicare dell'oltraggio stesso in conformità dell'art. 622 C. P. P. (anno 1891 - *Annali Giurisprudenza* IV - 122).

Per analogia poi l' art. 622 trova anche la sua applicazione nei rapporti di quei Magistrati amministrativi che, quali la Giunta amministrativa od il Consiglio di Stato per l'indole della loro funzione, pur esercitando l'ufficio in pubblica udienza non hanno giurisdizione penale. Nelle offese dirette contro di essi non occorre l'autorizzazione, rientrando nella locuzione di Magistrati in udienza, però non potendo per mancanza di giurisdizione penale procedere all'immediato giudizio a mente dell'art. 622 Cod. Pen., dovrà il Presidente redigere verbale e trasmetterlo al Procuratore del Re così come opera il Conciliatore sempre, ed il Pretore nei casi in cui il reato contro di lui commesso ecceda i limiti di sua competenza.

73. Pria di mettere termine alla trattazione di questo capo ci piace accennare ad un' ipotesi, che può a prima vista sembrare strana e contraria ai principii generali informatori della soggetta materia, ma che, meglio considerato, può certamente lasciare un dubbio nell' animo di chi debba su di esso portare il suo esame.

È possibile per le offese arrecate a Corpi costituiti o ad altri Corpi collettivi l'intervento della remissione, ed il conseguente arresto dell'azione penale? A risolvere tale quesito occorre innanzi tutto ben valutare il significato giuridico dell' autorizzazione sancita dal legislatore, e l'estensione fattiva di essa in ordine all' inizio ed al proseguimento dell' azione.

Abbiamo innanzi accennato che i prevalenti sistemi nelle odierne legislazioni, per quanto riflette la procedibilità per le offese a Corpi ed enti, possono ridursi a tre; può procedersi di ufficio in modo assoluto; può procedersi su deliberazione del Corpo; o può proseguirsi nell' azione promossa d'ufficio con il sussidio dell'autorizzazione suddetta.

Il Florian, nella sua pregevolissima monografia *Dei reati*

contro l'onore, inserita nel *Trattato di Dritto Penale* del Cogliolo (1), dopo aver enunciato tali ipotesi, afferma recisamente che è facile scorgere come, soltanto nella prima, si tratti veramente di azione di ufficio; per aversi negli altri casi, sostanzialmente una querela di parte. Pertanto tale affermazione dello illustre scrittore, che menerebbe senz'altro nella legislazione italiana a considerare l'oltraggio al Corpo costituito quale un reato di azion privata, trova un addentellato nella evoluzione delle disposizioni che, attraverso gli studii preparatorii, si sono poscia concretate nell'art. 197.

Di vero nel Progetto Zanardelli del 1887, si stabiliva: « Nel caso di offesa contro un Corpo giudiziario, politico ed « amministrativo, l'azione penale è promossa di ufficio, ma « non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo « stesso. Però tale disposizione che dichiarava esplicitamente l'indole dell'azione e ne subordinava il proseguimento all'autorizzazione del Corpo, non trovò l'approvazione, poichè, ritornandosi al sistema francese, la sottocommissione di revisione propose che l'azione penale non potesse inizialmente essere esercitata senza l'autorizzazione del Corpo. Ma nè la sottocommissione accennò al motivo che giustificava tale proposta, nè il legislatore che l'accolse si preoccupò di accennare la ragione nella sua relazione. In verità tale silenzio, oltre che non chiarisce il pensiero del legislatore, nel sanzionare la diversa tempestività dell'autorizzazione, lascia il dubbio che egli abbia voluto sostanzialmente immutare l'indole dell'azione, la quale, se è sempre pubblica per la forma che riveste, e per gli organi che la mettono in essere, tuttavia rispetto alla esercibiltà resterebbe soggetta all'elemento volitivo di un organo diverso dallo Stato, assumendo il carattere di *azione privata*, così come forse erroneamente si definisce l'azione in

(1) Cogliolo, *Completo Trattato di Dritto Penale* pag. 1134 N. 300.

rapporto a tale facoltà che è peculiare all'individuo e non è essenzialmente statale. Non ci dissimuliamo che tale dubbio da noi messo innanzi possa prestare il fianco a ragioni che ne combattano la essenza, delineando la vera causa della innovazione del legislatore. Infatti noi stessi innanzi abbiamo assegnata una ragione che ci sembra fondata, per ritenere la convenienza di riserbare al criterio assoluto del Corpo offeso la iniziale prosecuzione dell'azione; ed abbiamo detto che, per quanto capillare potesse sembrare la differenza tra la facoltà di promuovere un'azione, e quella di paralizzarne gli effetti, tuttavia poteva osservarsi che, lasciando fin dall'inizio arbitro il Corpo della convenienza di mettere in moto l'azione giudiziaria, viene tolta la possibilità di conflitti fra l'autorità giudiziaria ed il Corpo offeso, facili ad avvenire nella indefinita demarcazione che sarebbesi verificata tra gli atti di inizio dell'azione e quelli di proseguimento di essa.

Però se questo potrebbe essere stato il criterio del legislatore nel sostituire alla locuzione, « *l'azione penale è promossa di ufficio, ma non può essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo stesso* » l'altra « *Non si procede che dietro autorizzazione del Corpo* » non è chi non vede che il legislatore avrebbe potuto essere più chiaro nella dizione, richiamando il concetto della pubblicità dell'azione.

Invece nella semplice locuzione, di che al capoverso dello art. 197, si lascia tutto il dubbio che l'azione riservata alla sola volontà dell'offeso, crei l'individuazione della chiesta riparazione; quella individuazione che è propria e specifica di quei reati che turbano tanto poco la sicurezza e la compagine sociale dello Stato, da non compensare col danno prodotto il movimento che occorrerebbe a reprimerli. E che tal sia, si rileva anche dalla parola del legislatore che nella Relazione, giustificando genericamente la necessità dell'autorizzazione, avvisava essere la disposizione in proposito stata sancita « in ossequio alle ragioni di dignità o di prudenza

che alla punizione facciano in tal caso preferire la noncuranza o l'oblio dell'offesa. (1) È evidente da ciò che l'autorizzazione non è intesa come la integrazione della manchevole facoltà dei singoli componenti o dei subalterni a richiedere la riparazione dell'offesa; ma è richiesta per la preventiva valutazione oggettiva del fatto, e per la commisurazione dello stesso in rapporto alla necessità della riparazione od alla possibilità del perdono. Ora tali termini, che sono sottratti all'esame dell'offeso nei reati perseguibili di ufficio, conferiscono certo, quando siano consentiti, all'azione la caratteristica di privata o di individuale che dir si voglia.

Da tutto ciò consegue che senza adottare la erronea dizione di azione privata, noi possiamo ben equiparare l'autorizzazione di che all'art. 197, alla querela di parte, essendo l'una all'altra connessa, sia per la forma individuale di sua estrinsecazione, sia per i criterii comuni che presiedono alla convenienza o meno di iniziare l'azione penale.

Egli è vero che il legislatore allorchè ha voluto determinare i reati perseguibili a sola istanza di parte, lo ha espressamente dichiarato e sancito: e peculiarmente a proposito dell'art. 197, nella 1ª Relazione, il Ministro Zanardelli sentì il bisogno di far rilevare essere questa la ragione per la quale erasi stimato superfluo sancire l'ufficialità dell'azione; ma è vero pure, che la disposizione del capoverso dell'art. 197 costituisce una eccezione al principio dell'azione *ex officio*, relativa al reato di oltraggio; ed essendo sostanziale tale eccezione, non aveva bisogno di essere parafrasata dalla locuzione *a querela di parte*, insita per sè stessa nella libertà lasciata al corpo offeso di querelarsi o meno, che forma appunto la sostanza della eccezione. Da tutto quanto si è esposto ne consegue, che riconoscendosi il valore di querela

---

(1) *Relaz. Zanardelli* — II - § CLXII - pag. 303 - XCVII - pag. 79.

di parte all'autorizzazione del Corpo, bisogna ammettere altresì la facoltà di poter fare la remissione nel Corpo oltraggiato. Infatti gli stessi principii di convenienza al perdono ed all'oblio, che possono affacciarsi al Corpo deliberante nell'atto dell'inizio dell'azione, possono nel corso di essa consigliarne l'arresto, specie quando si ponga mente che la remissione non va considerata in rapporto alla vieta concezione privata della pena, quale forma di individuale e personale vendetta, ma in confronto del criterio di convenienza di celebrare o meno un giudizio, forse più gravoso per l'offeso, del reato per cui ebbe a muovere lamentanza. La remissione quindi è pedissequa alla querela, o all'autorizzazione a procedere, come è che voglia nella specie meglio chiamarsi, traendo essa la sua origine dallo stesso ordine di rapporti; fondandosi sugli stessi principii, nello esercizio dello stesso dritto; e malgrado emani dalla parte e resti nel dominio assoluto di essa, serba gli stessi caratteri e la stessa natura della querela, che è un dritto di ordine strettamente pubblico, un elemento dell'azione penale dello Stato. Come non muta l'indole della querela, per il solo fatto della necessità di essa al moto del giudizio penale in alcuni casi, così la remissione rimane un atto in ogni caso estraneo alle norme del diritto privato.

Alla base delle legislazioni e della predominante dottrina, essa trova la sua ragione di essere nel fatto che, ammessa una classe di reati perseguibili sull'istanza dell'offeso, che nella specie si manifesta nella forma di autorizzazione a procedere, deve in conseguenza ritenersi valido a sospendere il giudizio relativo, il ritiro della istanza stessa, come facoltà negativa corrispondente all'altra concessa al cittadino od all'ente di provocarla. La remissione si fonda quindi su di un dritto identico a quello di querela, e si esplica in conseguenza del riesame delle considerazioni che pria potettero consigliare la querela; epperò se potrebbe,

nella forma esterna, rivestire la caratteristica di una revoca della precedente autorizzazione, certo raggiungerebbe lo stesso scopo della remissione formale, arrestando il corso del giudizio, in omaggio a considerazioni di dignità e prudenza, che alla punizione facciano preferire la noncuranza e l'oblio dell'offesa.

Concludendo quindi noi ammettiamo che come è riserbato al Corpo offeso il dritto di iniziare o meno l' azione; gli è parimenti riserbato il dritto di arrestarne il corso, sia con formale remissione, qualora voglia conferirsi all' autorizzazione una vera e propria caratteristica di querela di parte, sia con la revoca della già concessa autorizzazione, qualora a tale ultima facoltà si voglia assegnare tutt'altro valore.

CAPO XII.

ESCLUSIONE DELLA PROVA DELLA VERITÀ

SOMMARIO. — 74. L'*exceptio veritatis* nel Dritto Romano e nel Dritto Canonico. Teoria del Dritto Germanico. La Legislazione Francese. La Teorica dei Codici Ungherese ed Olandese sull' ammissibilità della prova per giustificare la legittimità del fine. I Codici Ottomano e Russo. Il Sistema Inglese. La Teorica della Scuola Positiva sulla generalizzazione della prova dei fatti. L'individuo nella collettività sociale, secondo Spencer. — 75. La prova della verità dei fatti nel sistema del Dritto Penale Italiano. Fondamento razionale del divieto della prova sancito dal Legistatore Italiano in rapporto all' oltraggio. Nuova teorica della Scuola e della Giurisprudenza Francese sulla prova della intenzione. L' indole formale dell' oltraggio e la conseguente necessità del diritto della prova sulla intenzione.

74. « Il colpevole di alcuno dei reati previsti in uno « degli articoli precedenti non è ammesso a provare la ve« rità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attri« buite all'offeso » (art. 198 Cod. pen.).

La teorica della prova dei fatti, nei reati contro l'onore, ha costituito certamente argomento di lunghi studii nella dottrina e nelle legislazioni, senza che oggi possa ancora affermarsi la generalità del principio; così come è nel voto della scuola positiva, che innegabilmente ha, in materia contro l'onore, ricondotto in termini razionalmente scientifici ed etici, la valutazione del reato alla stregua della indagine sull'intenzionalità e sul fine antisociale dell'offesa.

Nel diritto ellenico e nel romano la prova dei fatti aveva una larga applicazione, non semplicemente nel caso della diffamazione giudiziale, ma altresì nella stragiudiziale, purchè però la propalazione infamante interessasse l'ordine pubblico. « *Eum qui nocentem infamavit, non esse bonum aequum, ob ream rem condemnari; peccata enim nocentiam nota esse et oportere et expedire* » è la massima di Paolo. (1)

Eguale fu il principio nell'antico diritto germanico e nel diritto italico del tempo intermedio, finchè col risorgere del diritto romano furono i limiti ancora più estesi, poichè non fu solo il criterio dell'interesse per l'ordine pubblico, quello che consigliò l'*exceptio veritatis*, ma altresì la salvaguardia del diritto dell'individuo tratto al reato perchè provocato.

Ben presto però questo sistema liberale trovò un freno nel diritto canonico, che inspirato sia a principii di rigore nel campo morale, sia a principii di autocrazia in quello politico, con la efficienza delle monarchie, annullò completatamente il diritto del cittadino al controllo dei pubblici poteri, reputando qualunque offesa ai rappresentanti di essi arrecata e per qualsiasi fine, lesiva direttamente dall' autorità del principe: *Iniuria facta ufficiali regis, regi facta dicitur.* (2)

---

(1) Dig. XLVII 10, 18, pr.

(2) FARINACCIO, *De variis et diversis criminibus,* quaestio CV, in - III, N° 163.

E tale rigore che s' insinuò nella legislazione inglese, germanica e francese fu in seguito combattuta nel campo della dottrina per solo merito degli enciclopedisti, che preludiando alla Grande Rivoluzione, rivendicarono fra i diritti dell'uomo, non ultimo quello di libera censura verso la vita pubblica e verso gli organi fattori di essa.

Nell'odierne legislazioni la larghezza del principio della prova del vero ha avuto estesa applicazione, specie per quei codici modellati sul tipo germanico.

Infatti il dritto germanico specializza il concetto della diffamazione nella calunnia, ed appellando questa *Verleumdung*, in cui si contiene il concetto della imputazione, falsamente fatta ad altri, di azioni o atti che rendano qualcuno indegno di onore nella opinione pubblica, induce che essendo la falsità dell'addebito un elemento costitutivo del reato, la prova del vero è insita nella valutazione del reato stesso, esperendosi essa per lo accertamento della sussistenza formale della imputazione.

Salvo leggiere varianti, a questo principio s'inspirarano il Codice Germanico, Zurighese, Austriaco, a cui fanno seguito quelli di Danimarca e Belgio.

Il Codice francese del 1810, pur accogliendo il concetto della calunnia, così come fu concretato nel pensiero giuridico germanico, contrastò, nei suoi rapporti, la prova della verità, nel caso che vittima del reato fosse la persona colpita nella esplicazione di una funzione pubblica. Ma in seguito con le leggi successive del 17 e 26 maggio 1819, scindendo la calunnia dalla diffamazione, e togliendo da questa l'elemento costitutivo della falsità del fatto disonorevole attribuito, venne la legislazione francese a togliere sostanzialmente il dritto di prova, come estrinsecazione *de jure*, consentendolo solo come eccezione, in rapporto dei pubblici funzionarii, e delle incriminazioni ad essi rivolte in relazione delle loro funzioni.

L'art. 20 della legge 26 maggio 1819 previde appunto le offese *à des agents de l'autorité ou à des personnes revêtues d'un caractère public et relatif à leur fonctions*, prescrivendo in rapporto ad essi la falsità del fatto diffamatorio per la punibilità della diffamazione.

La legge 25 marzo 1832 demarcò nettamente l'offesa al pubblico ufficiale, comprendendo sotto la classificazione di *outrages* quasi tutte le offese, le ingiurie o diffamazioni commesse comunque contro *des fonctionnaires publics à raison de leur fonctions ou de leur qualité.*

Nell'odierna *Loi su la liberté de la presse (du 29 jullet 1881)* che ha raccolto nella soggetta materia le sparse e varie disposizioni legislative pria esistenti, si è avuto la innovazione che non sono più annoverati come *outrages* le diffamazioni e le ingiurie contro le persone rivestite di pubblica autorità e di pubbliche funzioni; e sono previste solo specificamente le diffamazioni e le ingiurie contro le Corti, i tribunali, l'armata di terra e di mare, i Corpi costituiti, le pubbliche amministrazioni e gli ufficiali pubblici ed altre persone di carattere pubblico *à raison de leur fonctions ou de leur qualité.* (1)

In questo indirizzo della legislazione francese consentirono gradualmente il Codice olandese, il Codice ungherese, il Codice spagnuolo, il Codice del Brasile e quello norvegese che però ammisero genericamente la facoltà di prova anche nel caso che obbietto dell'offesa fosse la incolpazione di un reato.

È notevole poi rilevare che il Codice ungherese ed olandese, che ben possono dirsi i più progrediti nella soggetta materia, ipotizzano arditamente altri casi di prova della ve-

---

(1) Barbier, *Code explique de la presse: traité général de la police de la presse et des delits de publications,* Paris 1887, tom. I, § 397-402.

rità. Infatti l'ungherese consente la prova nel caso che l'imputato dimostri che ebbe come scopo di garentire o far valere un interesse pubblico od un legittimo interesse privato, (art. 263, § 5) e l'olandese negli art. 251 ult. comma, e 243, § 1°, accorda al giudice la facoltà di ammette l'indagine sulla verità per provare che l'autore ha evidentemente agito nello interesse generale o per la necessaria difesa.

Da questo esame di tutte le varie legislazioni si rileva da una parte, il criterio dell'assoluta ed incondizionata protezione della individualità privata in omaggio al principio del rispetto all'ordine della famiglia o del segreto su fatti d'indole privata, che non hanno alcun riflesso con l'ambiente sociale; e dall'altra parte, l'interesse del controllo della pubblica funzione che certo è una delle rivendicazioni delle società evolute. A confermare tale concetto soccorre il ricordare che il Codice ottomano e russo, come emanazione di popoli meno progrediti sulla via della civiltà, e certamente costretti ancora nella cerchia del dommatismo e dell'autocrazia, non contengono alcun cenno della prova della verità, inducendo, con tale silenzio, la implicita proibizione in ogni caso della *exceptio veritatis*.

Il sistema tradizionale inglese che si differenzia da tutti gli altri finora fuggevolmente cennati, mentre ammetteva la prova della verità, nel caso che l' offeso prescelto avesse in riparazione del danno l'azione civile, tale prova negava nel caso dell'azione penale, considerando in tale stadio la offesa come lesiva della pace pubblica. Anche però tale distinzione è venuta scomparendo, dando luogo alla legge fondamentale *News-paper libel and registration*, che autorizza la Corte di giurisdizione sommaria ad ammettere qualunque testimonianza per provare fra l'altro, che i fatti allegati sono veri, potendo in questo caso decidere che non vi ha luogo a procedimento.

Come nelle legislazioni così nella dottrina, che accoglie

quegli ardimenti dell'oggi, che diverranno le leggi del domani, sensibile è la evoluzione del principio generalizzatore della prova della verità, epperò la scuola positiva italiana si fa a sostenere incondizionatamente tale necessità nei rapporti dell'uomo pubblico, sia di fronte all'elemento soggettivo, che all'elemento oggettivo rappresentato dalla sua funzionalità.

Di vero i positivisti non veggono nello stesso individuo la linea di demarcazione, in rapporto alla qualità soggettiva della moralità privata e della moralità pubblica, ritenendo essi nell'uomo pubblico contemperati siffattamente i due elementi, da formare un tutto inscindibile, in modo che l'indagine su di uno di essi elementi possa giovare a destare lo allarme in rapporto all'altro.

Parimenti essi non sanno riconoscere nei rapporti dell'uomo pubblico, ed in ordine all'elemento oggettivo estrinsecato nella sua funzionalità esteriore, la differenza tra vita pubblica e vita privata, non potendo convenire che l'uomo retto nella vita privata può essere corrotto nella pubblica e viceversa.

Ragioni psicologiche presiedono a tale teorica che si fonda sulla persistenza del dato della coscienza, e della nozione della psiche umana come organismo mentale ed affettivo unico. (1)

Egli è perciò che tale indirizzo positivo contrasta con il nostro diritto penale codificato, che ammettettendo la prova della verità nei rapporti del pubblico ufficiale, sempre che il fatto ad esso attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, implicitamente consacra la scindibilità del soggetto passivo del reato in personalità pubblica e in perso-

(1) Ardigò, *Opere filosofiche,* vol. III - *La morale dei positivisti,* parte I, cap. 4, §§ 3 e 8.

nalità privata. Ma la scuola positiva giunge a conseguenze ancora più estreme, ammettendo l'incondizionata necessità della prova anche in rapporto dell'offesa al privato cittadino.

Di vero, convenendo col Florian (1), che fra i più eminenti cultori di teorie positive è certo il più equanime, non possiamo non contrastare tutte le argomentazioni che costituiscono il presidio al divieto della prova.

E primieramente non riconosciamo la necessità della tutela del patrimonio morale del cittadino, quando questo patrimonio debba riguardarsi come un attributo semplicemente formale e non possa essere assodato come reale, tal potendo proclamarsi, solo dopo la inanità dell'offesa; restando attraverso tale indagine intatto *l' onore*, che non è un bene astratto, ma come gli stessi classicisti definiscono « la espres-« sione della valutazione sociale della persona, il riverbero « della vita onesta; il diritto a non vedersi attribuite colpe « non commesse ».

Sconosciamo secondariamente l' altro argomento del divieto legittimo, per non potere la vita intima interessare la pubblica cosa; e ciò perchè a tale argomento, come saggiamente avvisa il Florian, fanno contrasto la psicologia e la sociologia positiva. In oggi il cittadino non va più riguardato come una individualità a sè, come un elemento organico indipendente, esauriente da se solo la funzione della vita sociale. Lo Spencer, che ricondusse la filosofia al suo vero fine politico di scienza della vita, annullando il concetto individuale nella idea della collettività sociale, proclamò giustamente il principio della coesione, e della dipendenza mutua della unità nello sviluppo della organizzazione sociale; teorica cotesta che mena perciò nel campo positivo del dritto alla necessità di conoscere e valutare singolarmente gli elementi concorrenti alla organizzazione sociale.

(1) FLORIAN, *Dei reati contro l'onore,* nel trattato del Cogliolo.

Nè miglior fortuna può avere l'argomento che trae la necessità del divieto dalla difficoltà di giudicare la condotta privata. Di vero tale difficoltà è tutta formale ed apparente, sol che si consideri che le offese che intaccano l'onorabilità in maniera più grave, e che destano quindi il maggiore allarme sociale, sono quelle che si enunciano circostanziate su fatti, che certamente possono ben formare argomento d'indagine e di critica; come quelli che non essendo, al pari delle qualità morali, patrimonio intimo e riposto dell'animo umano, ma modificando invece lo stato esteriore dello ambiente ed avendo su di esso un riflesso lasciando benanche delle tracce, creano con la percezione sensibile e materiale di essi la possibilità del giudizio.

A complemento di tutte queste ragioni militanti nel campo puramente dottrinale, non è fuor di luogo il rilevare che il difetto del sistema del vigente nostro Codice, nella soggetta materia, crea delle vere e proprie anormalità.

Difatti non annoverando esso i Deputati e Senatori nella categoria dei pubblici ufficiali, toglie, nei rapporti di questi, la possibilità della prova dei fatti loro ascritti, mentre non può dubitarsi che essi più degli altri, nello esercizio di pubbliche funzioni, non essendo soggetti ad una vigilanza gerarchica, che solo può infrenare gli abusi, alla stregua di specifiche responsabilità, avrebbero bisogno di pieno, intero, luminoso controllo sociale.

È infine parimenti notevole che dalla imperfetta o manchevole locuzione della legge, la giurisprudenza ha trovato un altro motivo per restringere ancora di più la facoltà della prova, contrastando al principio della pubblica censura, col ritenere cessato il diritto alla prova dei fatti nei rapporti del funzionario, che sebbene offeso *propter officium*, abbia nel momento dell'offesa cessato dall'ufficio stesso. Evidentemente la giurisprudenza, ciò affermando, ha obliato che la necessità della pubblica censura, non riposa solo sul criterio

della prevenzione ed eliminazione dei danni attuali, ma altresì sulla rimozione di sistemi, che possono costituire esempio ed incitamento per coscienze deboli, che dalla impunità degli altri traggono incitamento al malefizio.

75. Enunciata pertanto la teorica della generalizzazione della *exceptio veritatis*, alla quale noi facciamo piena adesione non è il caso qui, per la modesta entità della trattazione, il dilungarsi vieppiù nell' esame dottrinale degli altri sistemi più ristretti, che già fanno parte della legislazione positiva a cui abbiamo innanzi cennato; epperò dopo aver portato un fugace esame sull'attuazione del principio dell'*exceptio veritatis* nel sistema del dritto penale italiano, considereremo più da vicino l' argomento in rapporto del reato di oltraggio.

Il Codice Toscano non ammetteva la facoltà della prova, e solo con l' editto dello stampa si venne a concederla nel caso che il libello suonasse offesa ai depositarii ed agenti dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni.

Il Codice Sardo, seguendo il sistema appellato *misto* dalla Dottrina, concedeva la prova solo in via di eccezione, e per tal modo costituì il modello su cui si foggiò il nostro Codice Penale. Infatti tale eccezione veniva, come nell' odierno art. 394, specializzata così: 1° nel caso d'imputazione di un reato: a cui l'odierno legislatore ha sostituito la locuzione « *se per il fatto attribuito alla persona offesa sia tuttavia aperto o si inizii contro di essa un procedimento penale* » 2° nel caso di imputazione contro depositarii ed agenti dell'autorità o della forza pubblica, per fatti relativi alle loro funzioni; a cui fu sostituita la formola « *se la persona offesa sia un pubblico ufficiale e se il fatto attribuito si riferisca all' esercizio delle sue funzioni* » 3° nel caso della facoltà di prova concessa direttamente dal diffamato; condizione riprodotta, integralmente nel nostro Codice.

A queste condizioni per la concessione di prova, il Legislatore aggiunse un' altra condizione, che meglio potrebbe essere ritenuta, più che una forma o modalità di *exceptio veritatis*, una vera scriminante del reato, quella cioè della esenzione di pena, in caso di sentenza irrevocabile di condanna pei fatti diffamatorii. Di vero lo stesso Zanardelli conferisce ad essa il valore di una scriminante dicendo: « non « può esservi materia di reato quando il fatto sia non sol« tanto pubblico per seguito processo, ma accertato con sen« tenza irrevocabile di condanna ».

Tale locuzione però, attraverso gli studii delle commissioni della Camera e del Senato, venne modificata nel senso di potersi avverare la scriminante nel solo caso della condanna posteriore alla attribuzione del fatto che la condanna produsse e « ciò per escludere, così come avvertiva la Commis« sione di Revisione, la legittimità della diffamazione in caso « di precedente condanna » a cui il Relatore aggiunse a motivo « il non potersi ammettere, in un paese civile, che « nemmeno colui che fu condannato per un reato divenga il « perenne bersaglio della diffamazione dei suoi concittadini ».

Esaurita pertanto la trattazione della teorica della *exceptio veritatis*, giova qui chiarire un possibile dubbio di chi legge, sulla opportunità di essersi intrattenuti, più che la mole del lavoro lo avesse consentito, su di un argomento che a prima vista potrebbe sembrare estraneo alla disposizione che ora è obbietto del nostro esame. Di vero l'art. 198 sancisce tassativamente il divieto su qualsiasi prova in ordine alla verità ed alla notorietà dei fatti o qualità attribuite all'offeso; però, siccome vedremo in seguito, l'art. 198 ha tanta connessione con l'art. 394 che tali teoriche concreta, da far risultare evidente la necessità di rilevare i caratteri differenziali di ciascuno, che giustamente affaticano la mente degli studiosi impressionati della quasi apparente identità dei reati che formano obbietto delle due cennate disposizioni legislative.

Ammessa pertanto la prevalente generalizzazione del principio di censura pubblica, estrinsecato nella prova della verità per i fatti lesivi del decoro e dell'onore del pubblico ufficiale, può a prima vista recar non poca meraviglia l'assoluto divieto posto dal Legislatore in ordine alla prova dei fatti o delle qualità enunciate costituenti l'oltraggio.

Però tale perplessità può avvincere chi si soffermi solo alla apparenza esteriore del reato e non penetri addentro nello esame degli elementi costitutivi di esso.

Infatti se l' oltraggio può aver comune cogli altri reati, pei quali è in determinati casi consentita la prova della verità, la materiale oggettiva estrinsecazione, non bisogna perder di mira che il fine ultimo dell'agente è sempre e palesemente antisociale, sconfinando dalla persona singola del funzionario offeso, ed integrando il danno al principio di autorità considerato astrattamente come istituto sociale e come tale perfetto *a priori*, non potendo la legge, al pari degli uomini, commettere errori, e meritare, con le offese, il controllo di una censura che possa annullarne gli effetti e la potenzialità.

Nell' oltraggio la intenzionalità dell'agente non occorre che venga sviscerata per studiarne la causa che la originò, poichè, ammessa puranche la buona fede, resta integro il fine antisociale, che si avvera sempre attraverso il turbamento reale o potenziale delle funzioni; e non può consentirsi la prova dei fatti, che anche risultando veri, non cancellerebbero affatto l' evento dannoso in rapporto al prestigio dell'amministrazione pubblica. (1) Certo che, tale essendo un temperamento di rigore, colui che delinque, obbliga il giudice a valutare bene l'indole del fatto criminoso, senza soffermarsi alla apparente configurazione, epperò perchè esso possa spie-

(1) La scriminante dell'art. 398 è inapplicabile all' oltraggio al testimone a causa delle sue funzioni o nell' atto dell' esercizio di esse (*Riv. Penale* - vol. XLIX pag. 131).

gare la sua efficienza occorre che il fatto costituisca proprio l'oltraggio, e come tale si appalesi nell'evidenza del danno reale o potenziale non dell'individuo ma dell'ente che ripetiamo deve *ex iure* ritenersi perfetto ed inattaccabile.

Se la censura può esplicarsi in rapporto degli uomini, che per contingenza di cause esteriori, di ambiente sociale, di educazione, possono modificare lo stato di perfezione costante della funzione da essi esercitata, non così può operarsi in confronto del principio astratto di autorità, che deve sempre e costantemente ritenersi ispirato alla rettitudine ed alla giustizia, mantenendosi in sfera preminente a quella in cui si agitano la passioni degli uomini singoli.

Dannoso sarebbe certamente se saltuariamente si potesse fare il processo al principio di autorità, sminuendolo per tal modo nel rispetto delle masse, e sostituendo così all'opera serena ed evolutiva del legislatore quella demolitrice ed acre del censore.

A questi concetti di rigore si è ispirato certamente il patrio legislatore nel dettare l'art. 198 che nella sua sostanza è conforme agli schemi dei progetti precedenti, che tutti hanno tratta l'ispirazione dal principio dominante nella soggetta materia nella scuola Francese. Evidentemente la recisa e tassativa proibizione della facoltà della prova toglie ogni possibilità di dubitare se si possa fare tale prova, non sotto la veste di scriminare obbiettivamente il reato, ma sotto la considerazione di esaurire l'esame sull'intenzionalità. Tale teorica di prova indiretta ha trovato seguito nella dottrina e nella giurisprudenza francese, e noi non possiamo, ispirandoci al concetto della maggiore larghèzza dell'applicazione della prova della verità, non aderire ad essa: però non ci dissimuliamo che se tale dottrina potrebbe e dovrebbe trovar adito nella pratica giudiziale nei casi di diffamazione contro il cittadino, non può parimenti spiegare la sua efficienza nel reato di oltraggio, dove la intenzionalità dell'agente, se può

essere talvolta scriminata dalla buona fede o dal risentimento contro l'individuo, certo non lo può del pari in confronto al principio di autorità che concorre nel reato di oltraggio insieme all'individuo singolo ad integrare il soggetto passivo del reato.

Colui che delinque solo contro il privato, può reclamare dal giudice l'ufficio della indagine sull'animo di diffamare, e può per lo effetto generare il dubbio sulla limitazione della linea di demarcazione tra l'*exceptio veritatis* negata dal legislatore, ed il bisogno necessario e legittimo della difesa personale del giudicabile; ma colui che oltraggia con animo deliberato e senza che vi sia costretto dall'attualità di un arbitrio di cui sia vittima, non può invocare l'indagine sulla intenzionalità.

In tal caso la intenzionalità, qualunque possa essere la prova raggiunta nei rapporti dell'individuo offeso, conterrà sempre l'elemento volitivo della violazione al principio di autorità, che, nella sua maestà e nella sua legittimità costante, avrebbe dovuto esercitare nello stato di coscienza del delinquente la forza impulsiva dei centri inibitorii ed infrenare il dolo; e se tale forza non ha spiegata per la preminenza della volontarietà dell'individuo, non può costui chiedere scusa e scriminanti per l'offesa della libertà del suo arbitrio. Ed a corollario di tutte queste argomentazioni valga la chiarissima parola del legislatore. « L'oltraggio è un de-
« litto tale che offende, piuttostochè l'individuo la maestà
« della legge e il decoro della pubblica amministrazione, e
« non vi deve essere quindi verità di fatti che giustifichi
« l'offesa immediata alla legge e all'autorità che la perso-
« nifica. » (1)

---

(1) *Relazione ministeriale* - vol. II pag. 356.

CAPO XIII.

L'OLTRAGGIO E LA DIFFAMAZIONE QUALIFICATA

SOMMARIO. — 76. Se sia possibile il concorso formale tra l'oltraggio e la diffamazione qualificata. — 77. Opinione del Maino. L'oltraggio comprende solo l'ingiuria *stricto iure*. Critica di tale opinione. L'otraggio può estrinsecarsi anche con circostanziate determinazioni di fatti lesivi dell'onore. — 78. Il Grimaldi accede all'opinione del Maino sdoppiando la figura del pubblico ufficiale e deducendo che i fatti ledono l'individuo, le generiche offese il pubblico funzionario. — 79. Il Florian ammette che la determinazione di fatti contro il pubblico ufficiale integra incondizionatamente la figura dell'oltraggio. — 80. Il Frassati accoglie la opinione del Maino con nuove argomentazioni. — 81. Teorica del Tuozzi sulla intenzionalità per la configurazione giuridica della diffamazione o dell'oltraggio. — 82. Teorica dell'Impallomeni sul concorso formale dei reati e sull'applicabilità dell'art. 78 Cod. Pen. La giurisprudenza prevalente. Impossibilità del concorso formale. — 83. Teorica del Mortara secondo cui la qualità del pubblico ufficiale è sostanziale dell'oltraggio e non della diffamazione. — 84. Teorica del Lucchini sulla preminenza della figura dell'oltraggio e sul concorso formale nel solo caso che il funzionario offeso esponga querela. — 85. Teorica del Romano sul concorso formale. — 86. Nostra opinione. Impossibilità del concorso formale. La intenzione, il momento consumativo, la causale, e la potenzialità del danno quali coefficienti per la configurazione del reato. La presenza del pubblico ufficiale nota caratteristica dell'oltraggio; la comunicazione con più persone, *vociferatio*, nota caratteristica della diffamazione.

76. L'art. 198 che statuisce il divieto della prova della verità, trovandosi in antitesi perfetta con l'art. 394, che tale prova prescrive, nel caso della diffamazione commessa contro il pubblico ufficiale, ha dato luogo a lunghe e laboriose dissertazioni nel campo della dottrina e della giurisprudenza, non potendo ancora gli studiosi accordarsi sui caratteri differenziali esistenti fra l'oltraggio e la diffamazione qualificata; reati che a tutta prima si rassembrano equivalenti, al-

meno nella esteriore estrinsecazione se non per lo elemento intenzionale.

Certamente la dizione usata per l'oltraggio, e quella della diffamazione qualificata, per la quasi identica definizione dei reati rispettivi, generano grave il dubbio, che il legislatore non sia incorso nell'errore di assegnare ad un medesimo fatto criminoso due distinte configurazioni giuridiche, apportanti conseguenze differenti, sia sull'indole e tempestività dell'azione cui danno vita, sia sulla penalità comminata, sia infine sul sistema giudiziale da seguirsi nello esperimento della prova.

Epperò tale differenza di conseguenze, che si esplica nei rapporti di imputati, che delinquono forse nella stessa forma, con la stessa intensità, producendo, almeno in apparenza, lo stesso danno, genera un disquilibrio di trattamento, che può destare il dubbio che non siano pienamente appagati i voti di una retta e costante giustizia.

Ma veniamo al merito. Non vi è dubbio che l'oltraggio possa estrinsecarsi anche con attribuzioni di fatti determinati e disonorevoli pel pubblico ufficiale innanzi a più persone; epperò se tale è la materialità dell'evento criminoso, che corrisponde perfettamente alla diffamazione qualificata, pel combinato disposto degli articoli 393 e 200, quale delle due ipotesi concorrenti di reato deve configurare giuridicamente il fatto incriminato? In altri termini, puossi ritenere in linea di diritto il concorso formale dell'oltraggio e della diffamazione così come con ripetuti giudicati ha ritenuto il Supremo Collegio?

Una tale quistione era impossibile a sollevarsi sotto l'impero del Codice Penale Sardo, come quello che contemplava singolarmente per ogni specie di reato l'aggravamento di pena, quando fosse consumato contro un pubblico funzionario e per causa delle sue funzioni. Invece ha ora tale quistione il suo sostrato legislativo, secondo il Codice italiano

vigente, nella disposizione generale dell'art. 200, che così suona: « In tutti i casi, non preveduti secondo una speciale « disposizione di legge, chiunque commetta un delitto con- « tro un membro del Parlamento, od un pubblico ufficiale, « a causa delle sue funzioni, soggiace alla pena stabilita per « il delitto commesso aumentata da un sesto ad un terzo ».

Ma, a studiare meglio l'importante quesito, ci piace qui rammentare le diverse opinioni, che nell'argomento hanno, vuoi con copia di argomenti, vuoi con semplici affermazioni, espresse diversi cultori di discipline penali.

Nell'enunciarle cercheremo su di esse di portare un esame critico, che se certo non potrà trionfare delle più ardite fra esse, varrà per lo meno a mettere in rilievo tutte le argomentazioni, che, nella soggetta materia, si sono venute formulando, acuendo l'indagine degli studiosi e rendendo il problema di non lieve ed agevole soluzione come a taluni è parso.

77. Il Maino (1) a costituire un carattere oggettivamente differenziale fra l'oltraggio e la diffamazione, si fa ad affermare recisamente che l'oltraggio comprende solo l'ingiuria *stricto jure* e non pure la possibilità di una determinazione di fatti circostanziati lesivi dell'onorabilità del funzionario.

A contrastare però l'opinione del Maino sta la lettera della legge integrata nel combinato disposto degli art. 194 e 198. Il legislatore nell'art. 194. aggiungendo alla designazione dei mezzi criminosi, *parole* ed *atti*, l'inciso *in qualsiasi modo*, ha certamente inteso di allargare il significato dell'offesa nel reato di oltraggio, liberandola dalle strettoie dell'idea di un'ingiuria qualificata per la persona cui è diretta, o per la causa da cui è originata; che se così restrit-

(1) *Comm. al Codice pen. italiano,* vol. I, pag. 153, § 975.

tivamente fosse stata intesa, avrebbe al certo resa difficile l'indagine di riconoscere in una semplice parola, talvolta effetto di scurrilità abituale, o di deficiente educazione, la vera intenzione dell'offesa al supremo principio di autorità. Ed anche riguardando la grammaticale costruzione della disposizione legislativa, contenuta nell'art. 194, ben si scorge che il legislatore con l'inciso « *in qualsiasi modo* » non ha voluto costituire una apposizione ai mezzi, *parole* ed *atti*, che già per sè stessi genericamente esauriscono la estrinsecazione materiale del reato, ma invece inserendo detto inciso dopo la parola *offende*, ha costituito una amplificazione dell'offesa ed il conseguente aumento del quantitativo politico del reato, comprendendo per lo effetto in tale amplificazione dell'offesa anche la diffamazione (1).

Del resto il legislatore ciò facendo si è avvisato alla dottrina romana, che non riconosceva alcuna differenza tra l'offesa generica e quella circostanziata nella determinazione dei fatti specifici, solo preoccupandosi della classificazione delle offese in rapporto al metodo di estrinsecazione, e distinguendo quindi l'*iniuria verbalis* dalla *iniuria realis*, ed unificando, in ordine alla quantità naturale del reato, il concetto della ingiuria nell'unica definizione « *contumelia contra bonos mores alieni illata* ».

Tale concetto, col progresso legislativo, venne poi a frazionarsi, commisurandosi l'offesa a seconda della potenzialità produttiva del danno e rapportandosi tale potenzialità al diverso grado della spinta criminosa. Il proporzionale au-

---

(1) L'offesa al pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa delle sue funzioni, ovvero nell'esercizio pubblico di esse, costituisce in ogni caso oltraggio, non mai diffamazione ancoracchè sia determinato il fatto attribuito al pubblico ufficiale, in che consiste l'offesa. In ogni modo non è ammessa la prova dei fatti (S. C. 1° febbraio 1900, *Giust. Pen.* anno IV, 829).

mento dell'intenzione, ragguagliato al maggior danno, portò quindi la diversa graduazione dell'obbiettivazione dell'*animus iniurandi* nell'azione criminosa, generando le due distinte configurazioni di reato di ingiuria e di diffamazione.

Però se tale frazionamento si è potuto verificare in rapporto al privato cittadino, verso cui ha preminenza il criterio del danno, non poteva essere accolto anche nella offesa contro la pubblica autorità, nei cui rapporti il danno è identico, sia che l'offesa si limiti ad una semplice ingiuria, sia che si estenda a determinazioni specifiche, bastando, in tale ultimo caso, l'inasprimento della pena a graduare la maggiore responsabilità dell'agente; responsabilità integrata per l'oltraggio in una maggiore spinta criminosa, prescindendo dal quantitativo del danno prodotto, che, ripetiamo, in rapporto alla pubblica autorità, non può essere dosato così come quando si esplichi contro il privato cittadino.

Il Codice francese del 1819 distingueva in materia di oltraggio, la ingiuria e la diffamazione; però il progresso legislativo, sulla scorta della giurisprudenza, codificò nella legge 25 marzo 1882, il principio della unificazione delle diverse forme di offesa al principio di autorità, nella unica ed assoluta configurazione giuridica dell'oltraggio, a cui certamente si è pure ispirato il legislatore italiano, dettando l'articolo 194, che se può meritare la taccia di poca limpidezza nella forma, non falsa certamente gli intendimenti del legislatore chiaramente espressi nella Relazione.

Ma anche quando volesse dubitarsi sul contenuto e sulla forma della detta disposizione, a completare luminosamente il concetto del legislatore, e a debellare ogni avviso contrario suffraga l'art. 198, che fermando il principio della inammessibilità della prova della verità e della notorietà dei *fatti* e delle qualità attribuite all'offeso, implicitamente viene a chiarire le forme diverse, sotto cui può il reato di oltraggio palesarsi, nel contemperamento della ingiuria e della diffa-

mazione, integrando la prima nell'attribuzione di *qualità*, e la seconda nell'enunciazione di *fatti*.

Nè solo tale richiamo ha il legislatore sentito il bisogno di fare, poichè nella soggetta materia, sia dal testo, che dalla relazione, evince limpido il suo intento di integrare nell'oltraggio anche l'ipotesi del materiale diffamatorio, *defamatory matter* degli inglesi. Infatti nel N. 1 dell'art. 394, pur ammettendosi la prova dei fatti diffamatorii attribuiti ad un pubblico funzionario, e riferentisi all'esercizio delle sue funzioni, si esclude il caso che il fatto costituisca oltraggio. Certo se il legislatore non avesse voluto comprendere il fatto diffamatorio nell' oltraggio, non avrebbe avuto cura di fare tale richiamo. Come corollario poi, è opportuno avvertire che si attinge la piena luce meridiana dalla lettera della Relazione ministeriale del 1887; che così si esprime: « un atto « il quale nei casi ordinarii costituisce diffamazione, qualora « si commetta contro un pubblico ufficiale alla sua presenza « ed a causa delle sue funzioni, assume i caratteri dell' ol« traggio » (N. CLVIII). Così nell'opera legislativa. La giurisprudenza poi ha rifermato nel campo della pratica il principio, con la massima. « L'attribuire ad un pubblico ufficiale « in sua presenza ed a causa delle sue funzioni un fatto sia « pure determinato, e tale da offenderne l'onore e la riputa« zione, costituisce oltraggio. (1)

Chiarito per tal modo il concetto del legislatore sul contenuto materiale del reato di oltraggio, ed assodato che questo possa esplicarsi anche con la narrazione di fatti circostanziati e lesivi della onorabilità di colui che rappresenta la pubblica autorità, non regge assolutamente il ragionamento del Maino, per risolvere il difficile quesito sulla possibiltà del concorso formale dell'oltraggio, di che all'art. 194, e della diffamazione di che all'art. 393 e 200.

---

(1) *Cassaz.* - Sentenza 21 Sett. 1897.

78. Il Grimaldi, in uno studio sull'argomento, (1) accede alla stessa opinione del Maino, ma con ragionamento certamente più ampio, fondato però su rilievi di fatto, più che di diritto. Egli infatti premette che nel pubblico ufficiale occorre distinguere la persona dalla funzione pubblica di cui è rivestito; e che in esso si possa offendere due diritti, o quello individuale e personale, o il prestigio dell'amministrazione, cioè il diritto pubblico della inviolabilità della funzione. Egli osserva: « Quando l'offesa è diretta, personale, « specifica e concreta resta leso il diritto individuale soltanto, ma la pubblica autorità e l'ufficio restano salvi. « Come è innegabile che la ingiuria in senso stretto, cioè « l'offesa generica, vaga e costituita da espressioni di contumelia, leda sempre il prestigio ed il rispetto all'autorità « pubblica dovuti, perchè potendo sempre dubitarsi che non « la persona, ma l'ufficio da esso rappresentato si sia voluto « colpire, la dignità e la maestà della legge restano in ogni « caso scosse; così parimenti è innegabile che tale dubbio, « e quindi tale lesione, non siano possibili, quando s'imputa « un'accusa concreta specifica e determinata. Allora evidentemente l'autorità pubblica resta in alto, senza esser lesa « in niun modo, perchè è ben separata dall'offesa ai suoi « rappresentanti ».

Senza dubbio al Grimaldi possono muoversi le stesse obbiezioni che innanzi abbiamo riportate, e che trovano il loro sostrato giuridico nel testo della legge, che contrasta assolutamente alla scissione da lui escogitata nella persona del pubblico ufficiale. Di vero non bisogna dimenticare che nel pubblico ufficiale aderisce in siffatto modo la funzione alla persona, che nel reato di oltraggio, sebbene l'obbiettivo precipuo è la offesa alla funzione, come emanazione della

(1) *Giustizia Penale* - III - 27.

pubblica autorità, tuttavia tal soggetto passivo non è colpito direttamente nel campo astratto della istituzione, ma si sustanzia nella persona del funzionario, che per tal modo costituisce il mezzo individuale per l'oggettivazione della offesa. Se per poco potesse prescindersi dalla persona del pubblico ufficiale, e potesse ritenersi esso, non quale termine necessario per la perfezione del reato, ma semplicemente quale contingenza casuale, che certo non potrebbe entrare come integrazione di tassativa disposizione di legge, niun dubbio che bene avrebbe potuto cancellarsi dal Codice il titolo dell' oltraggio, sia amplificandosi il disposto dello art. 126, che parla di vilipendio alle istituzioni, sia espressamete ipotizzandosi, sotto il capo della diffamazione e della ingiuria, una aggravante della qualità di pubblico ufficiale, così come nei rapporti dell'incaricato di pubblico servizio si è fatto nell'art. 396. Ed anche quando tali specifiche aggravanti non avesse voluto il legislatore costituire, sarebbe certamente bastato l' aggravante generica di pena di che allo art. 200.

Ora se invece il legislatore ha ritenuto possibile l'offesa indirizzata all'autorità con l' oggettivazione di essa integrata nella persona del pubblico ufficiale, come può supporsi che il principio di autorità resti offeso solo nel caso che genericamente si offenda con attribuzioni di qualità disonorevoli, e non pure e peggio quando l'offesa sia circostanziata? Sarebbe certamente gravissimo errore il poter ritenere che lo aggravamento del materiale diffamatorio possa immutare l' indole del reato e le conseguenze formali di esso, sia in rapporto al diverso soggetto passivo diretto del reato, sia in rapporto alla intenzionalità generativa del reato stesso.

79. Il Florian (1) nello esame della questione sente la

(1) *Reati contro l'onore,* pag. 1049, § 266.

convenienza di richiamare i principii che reggono le relazioni fra diritto comune e diritto speciale. Egli osserva che il diritto comune, in materia di ingiurie e di diffamazioni, è compreso negli articoli 393-401 del Codice penale, e conviene che l'oltraggio ad un pubblico ufficiale può consistere, tanto in una contumelia, che altrimenti sarebbe ingiuria, quanto nella imputazione di un fatto determinato, che altrimenti costituirebbe diffamazione. Da tali premesse deduce che l'art. 194 contempla una forma speciale di ingiuria e di diffamazione, e costituendo perciò un diritto particolare nella nostra materia, riconosce che esso è sempre da applicarsi, anche quando il materiale del reato fosse per se stesso un'ingiuria o una diffamazione. A conferma del suo dire il Florian invoca il sussidio dell'art. 394, e più specialmente la riprova alla concessione dell'*exceptio veritatis* per ciò che si riferisce alla figura speciale dell'oltraggio (articoli 194 e 198). L'autore rileva infine che, non accettandosi tale soluzione, si cadrebbe nell'assurdo di non potersi mai applicare le disposizioni degli articoli 194 e seguenti, per essere il materiale dei reati da essi contemplato il più delle volte compreso nelle figure giuridiche della diffamazione e dell'ingiuria. Non si dissimula infine le obbiezioni che si potrebbero muovere alla sua teoria, precipua fra tutte la evidente e grossolana contradizione in cui sarebbe caduto il legislatore, punendo una diffamazione ad un pubblico ufficiale in misura più lieve di una diffamazione al privato cittadino, mentre invece si avrebbero due ragioni di aggravamento: la presenza dell'offeso e la qualità di pubblico ufficiale secondo l'art. 200. Ma il Florian si affretta a dire che a questa obbiezione si può rispondere « in primo luogo che d'in-
« conseguenze e contraddizioni, rispetto alla qualità e quan-
« tità della pena, è ricco il Codice nuovo; in secondo luogo
« che se la pena è minore concorrono però due circostanze
« aggravanti per l'imputato, cioè l'azione penale è promossa

« dal P. M. e quindi ne è più certo l'esercizio, ed è vie-
« tata la prova della verità; mentre per la diffamazione
« l'azione è sottoposta alla querela di parte, e l'*exceptio*
« *veritatis* spesso è ammessa ».

Alla base di tutto ciò il Florian nega la possibilità del concorso formale, a mente dell'art. 78, ed il sistema proclamato dalla Cassazione di ritenere l'oltraggio fino a quando non intervenga la querela, per sostituire a quello la diffamazione qualificata.

Per quanto noi fin da ora potessimo convenire col Florian nel contrastare queste due ultime teoriche, tuttavia non sappiamo seguire l'illustre positivista nella sua tesi, nella quale, non potendo sfuggire alle facili e gravi obbiezioni, si limita a prevenirle con argomentazioni che per la loro superficialità contrastano evidentemente con l'acume dominante nei suoi scritti. Infatti non sappiamo noi vedere come egli possa bilanciare da una parte l'azione pubblica e la pena minore, e dall'altra l'azione privata, l'*exceptio veritatis* e l'aggravamento di pena per giungere all'equivalenza dei reati di oltraggio e di diffamazione, in rapporto alle conseguenze contro l'imputato, e cansare così la non lieve difficoltà della maggiore gravità nella diffamazione qualificata. Infatti se l'azione per la diffamazione è d'iniziativa del privato, quando essa sia introdotta, ne è parimenti sicuro l'esercizio per rientrare nella funzione pubblica giudiziale, subordinata esclusivamente alle considerazioni che ispira il generale interesse. Nè sapremmo seguire il Florian allorchè, per sostenere la sua tesi della preminenza dell'oltraggio quale diritto particolare, assegna la preoccupazione che si potesse incorrere nell'assurdità di non vedere mai applicate le disposizioni degli articoli 194 e seguenti, tanto potendosi pure ripetere nei rapporti della diffamazione qualificata, che per altre pene trova la sanzione del legislatore nel combinato disposto degli articoli 393 e 200.

Pur troppo il difetto del ragionamento è dipendente direttamente dalla fallacia della tesi sostenuta, della quale il Florian, nel suo aureo trattato sui *Reati contro l'onore*, si sbriga con troppa fretta e certamente non consentanea alla importanza della quistione, ed alla esaurientissima trattazione da lui fatta della materia a cui tale quistione si connette.

80. Il Frassati, in un suo pregevole studio sull'*impossibilità del concorso formale fra l' oltraggio e la diffamazione* (1) sostenendo precipuamente che l'oltraggio abbia una essenza ed una finalità diversa dalla diffamazione, aderisce in sostanza alla tesi accettata anche dal Maino e dal Grimaldi, per addivenire alla conclusione che l'oltraggio è l'ingiuria in senso stretto al pubblico ufficiale e non la diffamazione. A sostegno del suo ragionamento, dopo aver negato allo inciso contenuto nell'art. 194 « *in qualsiasi modo* » il valore estensivo del materiale diffamatorio, che gli conferiscono l'Impallomeni, il Mortara ed il Lucchini, nonchè la concorde giurisprudenza, cerca di indurre dalla simiglianza delle locuzioni esistenti nell'articolo 194 e nell'articolo 395 la conseguenza che l'oltraggio altro non sia che l'ingiuria qualificata per la persona del pubblico ufficiale, dimenticando però il disposto dell'art. 198, che in concordanza dell'art. 194, vieta la prova dei *fatti*, che al certo esauriscono il materiale della diffamazione, non quello dell'ingiuria. A maggior sostegno di tale opinione si fa ad invocare l' art. 396, che prevede l'ingiuria ad un incaricato di pubblico servizio, richiamando in ordine alla materialità del fatto la dizione dell' art. 395 simile a quello dell' art. 194 per quanto riguarda l' inciso *offende in qualsiasi modo*.

---

(1) *Rivista Penale*, Suppl. vol. V, fasc. II.

Il Frassati vede nel disposto dell'art. 396 il complemento dell'art. 194, sostenendo essere la stessa materialità criminosa contenuta in questo articolo e nell'altro, che differirebbero tra loro solo in ordine al soggetto passivo del reato, integrando una potenzialità diversa della offesa in ordine al quantitativo di esso. Noi dobbiamo però rilevare che basta a dimostrare la specifica configurazione di ciascuno dei due reati, il rilievo di essere allocati in titoli differenti del nostro Codice; giustificata tale diversità di allocazione, non tanto dalla considerazione di essere diversi i soggetti passivi del reato, ma dalla considerazione di variare altresì sostanzialmente il materiale criminoso. Di vero se l'unica differenza fosse riposta nella qualità del soggetto passivo del reato, prevedendosi nell'uno il pubblico ufficiale e nell'altro l'incaricato del pubblico servizio, non sapremmo spiegarci perchè il legislatore, che nell'art. 194 ha graduata la pena a seconda che l'oltraggio sia commesso contro il pubblico ufficiale, o contro un agente della forza pubblica, non avesse creduto opportuno allocare anche ivi l'incaricato del pubblico servizio.

Se ciò non ha fatto il legislatore, deve ricercarsene la ragione non solo nella indole diversa del reato, in ordine al quantitativo politico di esso, ma altresì in ordine alla sua materiale estrinsecazione, che è certamente limitata alla semplice ingiuria, che solo può turbare l'attualità di un servizio, e non pure alla enunciazione di fatti specifici che non turbano in tal caso che il patrimonio morale dell'individuo.

Il Frassati, dopo essersi indugiato alquanto sul significato giuridico del concorso formale dei reati, negando recisamente tale concorso nei reati di oltraggio e diffamazione, si fa a rilevare che l'oltraggio è l'offesa immediata a chi è rivestito di pubbliche funzioni, è l'offesa diretta alla maestà della legge, è il turbamento delle pubbliche funzioni, integrato nella presenza del pubblico ufficiale; mentre che la

diffamazione è la comunicazione a più persone, che esclude l'offesa immediata, diretta al funzionario, tanto è vero, egli dice, che si cercherebbe invano nella diffamazione l'aggravante della presenza dell'offeso, che si trova nell'ingiuria all'art. 395 cap. 2. Però tale distinzione voluta dal Frassati non resiste all'ipotesi che ha generato l'odierno dibattito, poichè è proprio la diffamazione compiuta alla presenza del pubblico ufficiale, quella che può facilmente confondersi con l'oltraggio; specie quando si rifletta che, se nella diffamazione la presenza del diffamato non è un elemento sostanziale per la integrazione del reato, certo concorrendovi non vale a snaturarne l'indole.

Parimenti non giova a caratterizzare la diffamazione in rapporto all'oltraggio, l'estremo della comunicazione che, se per regola generale nella diffamazione è azione diretta ed eletta specificamente dall'agente quale mezzo di perpetrazione del reato, può tuttavia esaurirsi, nel caso di una offesa fatta alla presenza del soggetto passivo, quale una circostanza, che, se non è proprio fine diretto della volontarietà dell'agente, certo è produttiva del danno; e come effetto mediato della volontà delittuosa, spiega nella integrazione del reato tutto il suo peso, aggravando la responsabilità dell'agente.

Ora è evidente che tale comunicazione, non direttamente voluta ma tuttavia occasionata dal fatto proprio, mentre costituisce una forma di diffamazione se non tipica, certo possibile, può anche verificarsi nell'oltraggio; che anzi, in tal caso, questo assume la sua vera forma, in quanto spiega il suo effetto dannoso con l'immediato discredito, nei presenti, della pubblica funzione, personificata nel momento dal pubblico ufficiale offeso.

Ma il Frassati che mirando al fine della soluzione della tesi, non ha creduto di muovere a sè stesso queste obbiezioni, senza volerlo cade in contraddizioni, poichè mentre sostiene che l'oltraggio abbia una essenza ed una finalità diversa dalla

diffamazione, entrando così nel campo intenzionale, poi arriva a contrarie conclusioni, accettando la teoria che l'oltraggio s'integri nella ingiuria qualificata, od anche nella imputazione specifica alla sola *presenza* dell'offeso; e senza comunicazione ad altre persone, rilevando così la differenza non più dell'intenzione dell'agente, ma delle contingenze di fatto.

Fissate così queste premesse egli spiega agevolmente il contenuto degli articoli 198 e 394 n° 1, e non trova in essi alcuna contraddizione, ma la più armonica rispondenza, poichè egli si fa ad argomentare che il divieto di prova, contenuto nell'art. 198, si riferisca, per quanto attiene alla verità e notorietà dei fatti, a questa ipotesi della imputazione specifica fatta alla sola presenza dell'offeso e senza *comunicazione ad altri*, e per quanto attiene alla verità e notorietà delle qualità, all'altra ipotesi della forma semplicemente ingiuriosa.

In vero questa soluzione ingegnosa del Frassati non è assolutamente accettabile poichè, come innanzi abbiamo detto, ha un difetto di origine, quello dell'erroneità delle premesse.

81. Il Tuozzi, (1) sfuggendo allo esame critico delle disposizioni legislative, per trarre da esse il criterio differenziale che ne occupa, ritiene che il fatto debba definirsi oltraggio o diffamazione, secondo l'intenzione dell'agente. Infatti a proposito dell'art. 394 n. 2 egli scrive « Il legi-
« slatore stabilisce un'altra condizione con l'inciso: *salvo*
« *quanto dispongono gli art. 194 e 198*. Nell'articolo 194 è
« previsto il delitto di oltraggio ai pubblici ufficiali e l'art.
« 198 vieta la prova della verità dei fatti oltraggiosi. Co-
« sicchè la condizione consiste nel non dovere la imputa-
« zione ingiuriosa costituire un oltraggio. Ma come si fa a
« distinguere questo delitto da quello dell'art. 393, onde di-

(1) *Corso di Diritto Penale* - vol. II - p. II pag. 204.

« scernere se ammessibile o non la prova del vero? L'ol-
« traggio richiede sempre la presenza dell'offeso: quindi
« nell'ipotesi di diffamazione in assenza della persona, la
« distinzione è facile. L'imbarazzo resta quando la imputa-
« zione ha luogo innanzi all'offeso; il solo criterio che si
« può suggerire per questa occasione è di ricercare il fine per
« cui è fatta la imputazione, se cioè ad offendere la qualità
« o la persona, avendosi nel primo caso un oltraggio, nel
« secondo una diffamazione ».

In verità se tale teorica può avere un fondamento nel campo dottrinale, non può averlo altrettanto nel giudiziale, I sostenitori delle opposte opinioni fanno notare che non bisogna dimenticare, che il reato di oltraggio entra nel novero di quelli qualificati come formali; e come tale esso si appalesa e si perfeziona nella materiale estrinsecazione, senza che sia d'uopo indagare il recondito fine dell'agente, o la consistenza del danno occasionato per poter da questo risalire a quello, bastando la potenzialità del danno a perfezionare l'indole criminosa dell'azione. Nei riguardi poi del giudizio non è chi non veda tutta la difficoltà pratica di stabilire la intenzione, specie quando si ponga mente, che il reato di oltraggio si appalesa come estrinsecazione unica del moto psicologico dell'individuo, senza che in esso concorra altro elemento esterno che possa anche sussidiariamente identificare il nesso di diretta e proporzionale causalità tra intenzione e fatto criminoso.

82. L'Impallomeni nel suo trattato « Il Codice penale illustrato » (1) con una brevità, che contrasta invero con la gravezza dell'argomento, e con la sua sagace scrupolosità, sostiene che se l'oltraggio costituisce diffamazione, per espli-

(1) Vol. II, pag. 221 e 222.

carsi l' offesa nella imputazione di fatti determinati, il fatto criminoso è contemporaneamente preveduto negli art. 393, e 194, e a norma dell'art. 78, si applica la pena più grave comminata da detto articolo 393; ammettendo per tal modo il concorso formale dell'oltraggio e della diffamazione, con prevalenza della diffamazione come il reato più grave. L' opinione pertanto trova il conforto di una varia giurisprudenza.

Infatti la Cassazione di Roma, sotto diverse forme per la varietà di casi sottoposti al suo esame, veniva ad affermare questo principio, quasi costante nei suoi responsi, che cioè « l'attribuzione ad un funzionario pubblico in sua pre-« senza e di più persone, di fatti specifici disonoranti e re-« lativi alle sue funzioni costituisce così il reato di oltraggio « come, concorrendovi la querela, anche il reato di diffama-« zione qualificata; e quindi trattandosi di unico fatto, che « viola due disposizioni di legge, cioè quella relativa all'ol-« traggio e l'altra relativa alla diffamazione, deve per l'art. « 78 Codice penale, applicarsi la sanzione più grave che è « quella della diffamazione qualificata ». (1)

Ed a chiarire maggiormente quale debba essere il vero motivo della preminenza dell'un reato sull'altro, il supremo Collegio affermava la seguente massima: « l'oltraggio a pub-« blico ufficiale può consistere anche nella narrazione di un « fatto determinato, costituente per sè stesso il materiale « della diffamazione; ma il titolo di oltraggio non cede a « quello di diffamazione, se non quando la querela del fun-« zionario offeso contenga la espressa precisa istanza che « si proceda per quest'ultima ». (2)

Da tali principii, sanciti dal Supremo Collegio, si rileva che la definizione del reato e l' esercizio dell'azione, almeno

(1) S. C. 18 Nov. 1891 e 27 Ottobre 1898.

(2) *Cass. Roma* 18 Novembre 1898.

per quanto attiene alla forma, sarebbe patrimonio esclusivo non del giudice, ma del pubblico funzionario offeso, rimettendosi al libito di costui l' aggravare o meno la condizione dell'imputato, ed il contrastare al divieto sancito dall' articolo 198 C. P.

Riservandoci di rilevare in seguito tali inconvenienti, ci piace ora contrapporre alla recisa ed incondizionata tesi, sostenuta dall'Impallomeni, alcune considerazioni di non lieve momento, che a nostro modo d'intendere, varranno a contrastare sostanzialmente la possibilità del concorso fra i due reati. E pria di ogni altro, ci sia lecito qui ricordare a noi stessi che il concorso di reati si verifica allorchè con uno stesso fatto si violino diverse disposizioni di legge; o meglio, per essere più chiari, quando con unica azione generata da un unico proponimento criminoso, si producano differenti lesioni giuridiche, facendo per tal modo assumere all' azione criminosa diverse configurazioni. Da ciò si desume che le diverse configurazioni possono sussistere in concorso formale, sempre quando possano presupporre un comune ed unico intendimento criminoso, che tale si appalesi, sia nel caso dell'alternativo avveramento di diverse figure di reato, sia nel caso di simultaneo avveramento di esse. Ma conviene avvertire che, non semplicemente nell'estrinsecazione effettiva del reato, deve ricorrere la unicità del proposito criminoso; ma altresì, in tesi astratta di diritto, l'una forma e l'altra di reati, che possono dar luogo al concorso formale, debbono avere una identità di origine nello stesso proposito. A tutto ciò è d'uopo aggiungere, che anche nella materiale estrinsecazione, deve completarsi la configurazione di ciascun reato, nel senso che nell'unica azione debbono concorrere tutte le caratteristiche speciali di ciascuno dei reati, che debbono aggregarsi in questo concorso formale.

Ora se l'intendimento criminoso nel reato di oltraggio si è quello di offendere l'autorità pubblica come istituto,

mentre quello del reato di diffamazione si è quello di offendere la persona nel suo peculiare patrimonio privato; come puossi in tesi astratta di diritto ritenere il concorso formale delle due forme di reato che traggono origine da differente intendimento criminoso? Se a questo si aggiunga, che anche nella configurazione esteriore del reato vi sono delle differenze fra l'oltraggio e la diffamazione, come mai si potrà in unica azione contemperare tutti gli elementi peculiari a ciascuno di essi, specie quando, come si rileverà in appresso, tali elementi siano fra loro perfino contrarii? Evidentemente la differenza di intendimento criminoso, che imprime all'azione una caratteristica speciale, e la differenza dell'essenza obbiettiva di ciascun reato, segnano sì palese e profonda linea di demarcazione tra le due forme delittuose, che in unica azione non può che riconoscersi che o l'una, o l'altra ipotesi di reato; dovendo l'una all'altra cedere, non per la preminenza della speciale entità, ma per la considerazione che l'altra trovi nel fatto positivo la precisa configurazione di tutti gli estremi previsti.

Chiarito così questo concetto, e tornando all'opinione dell'Impallomeni che ritiene il reato di oltraggio nella sua forma più grave configurare la diffamazione, noi non sapremmo comprendere perchè il legislatore si sarebbe preoccupato di dettare il titolo dell'oltraggio, quando questo dovesse essere limitato alla sola ingiuria; poichè se tale fosse stato il suo pensiero, ben avrebbe potuto, rendendo omaggio al principio dell'economia legislativa, allocare le disposizioni relative sotto il titolo dell'ingiuria, ferma restando la qualifica dell'art. 200. Ma tutto ciò, ripetiamo, non poteva essere nel pensiero del legislatore il quale intese istituire due forme di reato separate e distinte, sia per l'indole, che per l'estrinsecazione materiale; a tanto soccorrendo le disposizioni contraddittorie dell'art. 198 e 394; statuendo l'una il divieto dell'*exceptio veritatis*, e consacrando l'altra la legit-

timità di tale difesa; e presidiando così, con mezzi diversi, al maggior rispetto dei soggetti passivi del reato che nell'oltraggio è rappresentato dalla pubblica amministrazione, e nella diffamazione dalla persona singola del funzionario.

Ora se la differenza di tale presidio alla morale integrità, è fondata su ragioni d'indole sociale, come può ad esse derogarsi quando la forma dell'oltraggio si appalesi in maniera più grave; quando cioè è più sentito ed urgente il bisogno di tale presidio nella sua più rigida manifestazione? Era ben inutile allora che il legislatore avesse dettato l'art. 198, per proibire la prova dei fatti riferentisi ad un'offesa circostanziata, quando dovesse all'oltraggio palesato sotto tale forma, essere sostituita la diffamazione che tale prova consente.

Nè minori sono le contraddizioni giuridiche che si traggono dalla teoria accettata dal supremo Collegio, per la quale, nel formale concorso dei due reati si attribuisce la preminenza alla diffamazione nel caso di querela del funzionario offeso, fermo restando l'oltraggio in mancanza di tale azione d'indole privata.

83. Il Mortara nell'annotare la sentenza della Cassazione del 18 novembre 1891 (1) sostiene recisamente che nel fatto in esame debba semplicemente ravvisarsi l'oltraggio e non pure la diffamazione, per non essere applicabile l'art. 78 Cod. pen. Egli infatti, dopo aver maestrevolmente rilevato i caratteri differenziali tra i due reati, specie in ordine al dolo specifico di ciascuno, così prosegue: « Consistendo « l'oltraggio nell'offesa che si dirige alla personificazione « fisica della legge o dell'autorità (quale è il funzionario of« feso di presenza ed a causa delle sue funzioni) perchè « sussista il reato è pure necessario che si verifichi la le-

(1) *Giurisprudenza Italiana*, 1892, II, 26.

« sione di cotesta personalità fisica; essendo quindi essa già
« contemplata e contemperata dal legislatore nell'oltraggio,
« non è più lecito assumerla in considerazione distintamente
« per rilevarne un'altra speciale violazione giuridica. Ei sa-
« rebbe lo stesso che, nella ipotesi di furto consumato con
« rottura in casa abitata, si volesse punire non solo l'at-
« tentato alla proprietà ma benanche la violazione di domi-
« cilio. Ognuno comprende che nello stesso modo che un
« consimile furto non si può raffigurare senza la necessaria
« violazione del domicilio, altrettanto non si può compren-
« dere l'oltraggio senza il concorso di una persona fisica
« violata. Il concorso ideale dei reati non può adunque
« essere inteso così, ma perchè sussista, occorre, come di-
« cevamo prima, che ciascun elemento in cui si scompone il
« fatto unico contenga la completa e perfetta lesione giu-
« ridica indipendentemente dal concorso dell' altro, ciò che
« non ricorre nella specie, perchè se all'oltraggio venisse sot-
« tratta la personalità fisica del soggetto passivo, per con-
« siderarlo obbietto in proprio di altro diritto, mancherebbe
« senz'altro la sua base di fatto. Noi quindi riteniamo che
« non possa mai parlarsi di duplicità di legge violata, giac-
« chè quella parte di reato che atterrebbe all' offesa indivi-
« duale, non può altrimenti considerarsi se non elemento
« sostanziale dell' oltraggio, qualunque sia la forma generica
« o specifica di cui si presenti rivestita ».

Per tal modo il Mortara sostiene che la imputazione di fatti determinati ad un pubblico ufficiale in sua presenza costituisce solo l' oltraggio, e non pure la diffamazione, per essere l' offesa individuale, elemento proprio della diffamazione, più specialmente elemento sostanziale dello oltraggio. Tale teorica però che viene a negare senz'altro la sussistenza della diffamazione qualificata contro il pubblico ufficiale è certamente di una eccezionale gravità, ed innanzi ad essa

noi non sappiamo opporre validi argomenti in contrario, poichè siamo convinti anche noi del fondamento razionale e giuridico su cui posa. Epperò, pur riserbandoci di ritornare sull'argomento, allorchè ci faremo a formulare la nostra opinione, non dobbiamo trascurare di notare l'erronea dimostrazione che il Mortara ha creduto di fare del suo assunto allorchè si è fatto a citare il caso del simultaneo concorso del furto qualificato e della violazione di domicilio, esempio cotesto che attiene in vero più alla connessione dei reati che al concorso formale di essi. Ed è poi a notarsi pure che il Mortara non si cura affatto delle osservazioni, che sulla sua teorica si sono venute formulando, in ordine alle contraddizioni in cui sarebbe caduto il legislatore dettando le disposizioni degli art. 198 e 394 n° 1; mentre invece egli avrebbe avuto pure il modo come dimostrare la nessuna contraddizione del legislatore, di fronte alla teorica da lui propugnata.

Ma anche a non voler ritenere le conclusioni del Mortara che menerebbero all'affermazione dell'assoluta configurazione specifica dell'oltraggio ed alla negazione della configurazione generica della diffamazione, non è privo di interesse il notare che egli combattendo la teorica del concorso formale sostenuta dalla Cassazione, si fa a rilevare che, ammessa la gradazione di reato fra l'oltraggio e la diffamazione, con la preminenza di quest'ultima, non è logico che di fronte ad una maggiore gravità di reato si subordini l'azione persecutrice al libito del funzionario offeso, che, non essendo altro che uno strumento passivo del reato, assume tuttavia tale vitalità giuridica da paralizzare persino i sussidii e le difese (quale il divieto dell'*exceptio veritatis*) che la società ha preparati per la miglior tutela dell'ordine pubblico.

84. Ma a contrastare il Mortara e a difendere la teorica del Supremo Collegio sul concorso formale dei due reati,

interviene il Lucchini (1) il quale tale concorso formale ammette nel solo caso della presentazione della querela da parte del funzionario offeso, per essere, in mancanza di essa, configurato sempre il reato nell'ipotesi dell'oltraggio. Ma anche tale teorica non è priva d'inconvenienti, innanzi tutto perchè non può essere compresa nei fini razionali della legge e del diritto, la possibilità di questo avvicendarsi di definizioni giuridiche su di uno stesso fatto, per la mutevole volontà di un individuo; e poi per la conseguente considerazione, che potendo tale volontà esplicarsi in un tempo eguale a quello sancito per la prescrizione, dovrebbe essere per egual tempo sospeso il corso del procedimento per oltraggio, nell'attesa della querela del funzionario ove non abbia egli in altro modo palesamente rinunziato al suo diritto. E ciò senza contare che, iniziato su analoga querela un procedimento per diffamazione ed intervenuta la remissione, con la conseguente estinzione dell'azione penale, questa, come araba fenice, risorgerebbe dalle sue ceneri mutata d'indole e di forma per esplicarsi in rapporto al reato di oltraggio.

A tutto ciò si aggiunga il grave inconveniente cui sarebbe soggetto il formale esaurimento del giudizio, per quanto si attiene alla prova dei fatti. Di vero, ammesso il concorso formale e la preminenza della diffamazione, sorge di conseguenza che debba esaurirsi la prova dei fatti. Or se questa riesce favorevole all'imputato, costui resta scriminato in rapporto alla diffamazione, ma non può ritenersi tale in quanto ha offeso la pubblica autorità, nei cui rapporti la prova della verità non consentita, consacra *a priori* il formale rispetto anche innanzi alla evidenza di fatti turpi. Intanto egli viene assolto per la diffamazione e può essere condannato sempre per oltraggio.

---

(1) *Riv. Penale* - XXXV - pag. 448 in nota.

Per tal modo sconvolgendosi ogni più savio criterio procedurale, l'imputato che è tratto a difendersi in rapporto ad una imputazione più grave, viene ad usufruire di un beneficio concessogli dal legislatore nell'art. 394, sotto la forma di una pura esercitazione accademica, da cui non può trarre alcun vantaggio, perchè nell'un modo o nell'altro, o vittorioso o vinto, nella prova dei fatti, egli non sfugge alla pena, generando peraltro, nel caso che sia riuscito vittorioso nella prova, un discredito alla pubblica funzione, che in tesi generale il legislatore vorrebbe sottratta a simili eventualità, e conquistando per suo conto la palma del martirio. Nè ci si contrasti tale evenienza, che è fondata nel fatto dello intervento di una nuova forma di reato al posto di quella caduta nel nulla per scriminante, poichè tutto questo processo di surrogazione d'imputabilità, è in diretta dipendenza della teorica del concorso, ai sensi dell'art 78, propugnata dalla Cassazione, ed accolta dallo Impallomeni e dal Lucchini. È notevole, a tale proposito, che il Lucchini preoccupato delle conseguenze impolitiche di una condanna, per colui che avesse imputato fatti disonorevoli assodati veri, ritiene che la prova sia sempre ammissibile, e che spieghi il suo effetto in maniera completa, nel senso che ove riesca, l'imputato resti scagionato tanto della diffamazione che dell'oltraggio. Per quanto fossimo discordi dalla teoria accettata dal Lucchini, non possiamo sconoscere che questa soluzione sia ispirata al criterio razionale del fine politico del giudizio, specie in quanto all'impressione morale che esso debba portare nel pubblico, in cui, se deve il rispetto alla funzione essere incondizionato, deve essere evidente altresì il fondamento razionale della pena in relazione al dolo accertato nel giudizio.

Però tali considerazioni, che evidentemente attengono alla indole morale e politica, non possono trovare efficienza nel campo puro di dritto, poichè, ammessa la concomitanza delle due forme delittuose, della diffamazione e dell'oltraggio,

e potendo per l'esclusione della diffamazione, aver imperio l'oltraggio, risorge con essa l'indole specifica del reato, che vietando la prova dei fatti, implicitamente viene a mettere nel nulla quella che per avventura si fosse raccolta nello esame dell'imputazione non più esistente. Infatti la disposizione proibitiva dell'art. 198 completa l'essenza propria del reato di oltraggio, non semplicemente sotto il riflesso della potenziale inattaccabilità della funzione pubblica, ma altresì sotto il riflesso della sua integrità morale, anche nel caso della verità degli attacchi diffamatorii. A meglio chiarire soccorre la relazione (1) allorchè detta: « l'oltraggio è un delitto « tale che offende, piuttosto che l'individuo, la maestà della « legge e il decoro della pubblica amministrazione, e non « vi deve quindi essere verità di fatti che giustifichi l'offesa immediata alla legge ed alla autorità che la perso- « nifica. »

85. Il Romano, commentando la sentenza della Cassazione del 28 ottobre 1898 (2), mostrandosi anch'egli favorevole all'opinione del supremo Collegio, in ordine al concorso formale ed alla preminenza della diffamazione in caso di querela, non si dissimula tutta la gravità del problema della prova dei fatti, e, con genialissimo ed originale ragionamento, assegna una soluzione che ha il pregio di non contrastare il testo della legge, ma di trovare invece in essa la sua ragione di essere.

Di vero egli afferma che quando nella diffamazione qualificata sia compresa anche la forma del reato di oltraggio, la prova non sia ammissibile, poichè l'art. 394 n. 1 ammette la prova della verità, se la persona offesa sia un pubblico

(1) *Relazione Ministeriale,* vol. II, pag. 356.

(2) *Foro Italiano,* fasc. II, col. 25, anno 1899.

ufficiale ed il fatto ad essa attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni; ma vi aggiunge: *salvo quanto dispongono gli articoli 194 e 198*. Ora l'art. 194 prevede il delitto di oltraggio e l'art. 198 vieta la prova della qualità dei fatti attribuiti all'oltraggiato. Da ciò il Romano trae la conseguenza che sempre quando vi sia oltraggio, e così anche nel caso di diffamazione contro il pubblico funzionario che riunisca gli estremi anche dell'oltraggio, la prova dei fatti non sia ammissibile. E d'altra parte egli rileva che ciò è conforme allo spirito della legge, la quale volendo, nel punire l'oltraggio, tutelare non solo il funzionario, ma anche il prestigio dell'autorità, ed avendo perciò vietata con l'art. 198 la prova dei fatti imputati, non poteva poi ammettere questa prova, allorchè nel fatto concorressero oltre gli estremi dell'oltraggio, anche quelli proprii della diffamazione; poichè anche in tal caso esiste l'offesa dell'autorità, per la cui tutela si era creduto necessario escludere quella prova.

Se il Romano nel suo ragionamento risponde alla eccezione relativa della *exceptio veritatis* in maniera esauriente, non ci convince del pari allorchè egli si fa a difendere la tesi del concorso formale contro le eccezioni relative alla prescrizione ed alla remissione. In ordine poi alla prescrizione egli sostiene che nel simultaneo decorso delle due prescrizioni, quella più lunga dell'oltraggio e quella più breve della diffamazione, sia applicabile la più breve, pur restando integra sino al suo termine di esercibilità l'azione per l'oltraggio. Evidentemente però quest'alternativa di prescrizione non risponde alla finalità dell'istituto. Ammesso il concorso formale dei reati, bisogna riconoscere l'avveramento di esso, attraverso il contemperamento di elementi diversi di più reati coordinati e confusi nell'unicità di un sol fatto, frutto di una sola intenzionalità. Ora se il criterio informatore della prescrizione consiste nella obliterazione sociale del fatto, che nella sua totalità turba la civile consociazione,

come mai potrebbe procedersi a questa scomposizione del fatto, per dimenticare la parte che attiene alla diffamazione lasciando in essere quella che attiene all'oltraggio? Ciò facendosi si verrebbe senz'altro a consacrare il principio della estinzione parziale delle conseguenze antisociali del reato, considerate nella loro esteriorità e fuori dell'elemento intenzionale dell'agente; mentre che con la prescrizione, la società dimentica il fatto delittuoso nella sua complessa estrinsecazione e nello spiccato suo contenuto, perfezionato nel nesso di causa ed effetto, d'intenzione e danno. La obliterazione quindi del dolo spiega le conseguenze su tutti gli effetti di esso, appunto sotto la considerazione che esso si presenta in una totalità inscindibile, sebbene produttiva di diverse lesioni di dritto.

Differente è il caso della remissione, poichè con essa si viene a consacrare il perdono del privato, non quello sociale, che è conseguenza della prescrizione. Difatti se questa involge la complessità del fatto, sia per l'elemento morale che materiale, l'altra invece estingue le conseguenze dell'offesa in rapporto al privato, ma lascia sempre integra la violazione del diritto, come estrinsecazione di dolo, che, se produttivo di danni pubblici, dà vita all'azione penale nella configurazione del reato che ipotizza tali pubblici danni.

Egli è perciò che qualora potesse ammettersi il concorso formale della diffamazione e dell'oltraggio, noi non potremmo non riconoscere come fondata, all'eccezione delle conseguenze della remissione, la risposta data dal Romano in proposito: « Del pari intervenendo la remissione non si « potrà più procedere per diffamazione, ma resterà applica- « bile la pena dell'oltraggio; imperocchè è conforme al prin- « cipio informatore dell'art. 78 cod. pen. che trattandosi di « fatto costituente violazione di diverse disposizioni di legge, « ove sopravvengano condizioni che rendano inapplicabile « quella che stabilisce la pena più grave, debba applicarsi

« l'altra, sempre che questa sia estranea alle condizioni ve-
« rificatesi, e continuino a sussistere tutti gli elementi e le
« condizioni necessarie ad applicarle ».

86. Esaurito l'esame delle varie opinioni emesse sull'argomento, ed alle quali non crediamo aderire, ci si consenta studiare per nostro conto il grave quesito non senza far notare che in questo esame ci sforzeremo, per quanto è possibile, di non discostarci dal pensiero del legislatore estrinsecato sia nel testo del Codice, sia nella relazione che lo accompagna.

Fermato il principio che nell'oltraggio possa concorrere la enunciazione di fatti specifici, nello esaurimento del materiale del reato, noi non esitiamo nell'affermare la impossibilità del concorso formale dell'oltraggio e della diffamazione, e ciò a base sia del diritto puro, che della legislazione positiva. (1)

È indubitata la profonda, sensibile differenza che passa tra la base giuridica su cui posa il reato di oltraggio, e quella su cui si fonda la diffamazione; e se, per la materiale estrinsecazione di entrambi i reati, puossi in apparenza ingenerare dubbio sull'identità di essi, tuttavia, dopo un esame accurato, si nota la differenza innanzi rilevata, su tutti gli altri coefficienti dei reati stessi, che noi possiamo bene determinare nell' elemento intenzionale, nel campo di esplicazione, e nell' obbietto dell'offesa.

In ordine all' elemento intenzionale, è a notarsi che nell' oltraggio, la condizione psicologica di colui che agisce

---

(1) Il fatto specifico e determinato, che aggravi l' offesa verso il pubblico ufficiale non può avere l'effetto di spostare il carattere del reato e di un oltraggio fare una diffamazione (S. C. - 23 - 4 - 04 - *Giustizia Penale* - anno x col. 726 - *Foro Italiano* - 1904 - p. p. col. 267).

è l'effetto della minore resistenza dei centri inibitorii, che dovrebbero trarre la loro forza da principii di alto rispetto verso la funzione pubblica, e dovrebbero essere il risultato di una educazione politica più evoluta sotto il criterio della preminenza dell'interesse sociale allo interesse individuale. Ora quando qnesti centri inibitorii sono poco resistenti è segno che la educazione politica del cittadino è poco sviluppata o poco progredita, epperò bene possiamo affermare che la intenzione criminosa nell'oltraggio è la risultante di una subcoscienza, in cui i centri impulsivi personali hanno preminenza, o per la deficienza della cognizione dell'alta funzione sociale degli organi della pubblica autorità, o per spostamento nei criterii di valutazione di tali organi. Da ciò consegue che possiamo affermare essere l' oltraggio quasi generalmente la risultante criminosa dell'uomo politicamente poco evoluto o del sovversivo.

Nella diffamazione invece, la lotta tra i centri impulsivi e gli inibitorii si svolge in un campo eminentemente etico, poichè facendo astrazione dall'ossequio al principio di autorità, la forza di inibizione trae la sua origine dal rispetto alla persona, ed al patrimonio morale di essa, rispetto che può essere notevole nella sua intensità a seconda delle contingenze di fatto e del grado di stima che può riscuotere colui che tale rispetto dovrebbe ispirare. Nell'oltraggio quindi la inibizione è costante nel suo livello, rapportandosi al principio di autorità che è fermo ed immutevole, ad onta delle contingenze di uomini o cose; mentre nella diffamazione tale inibizione, come abbiamo già detto, è subordinata ad oscillazioni nella sua intensità; epperò può più facilmente soccombere nella lotta con l'impulso; generando il reato che per tanto può agevolmeute essere commesso anche da coloro che hanno una coscienza progredita nel rispetto alla pubblica funzione ed agli organi di essa.

Noi al certo non ci dissimuliamo che lo esame subbiet-

tivo dell' agente sia difficilissimo in ordine alla intenzione, specie se dovesse questa ricercarsi unicamente nel puro campo psicologico, e fuori del mondo esteriore. Dovremmo augurare ai giudici una chiaroveggenza che al certo sconfina dai limiti segnati al comune ingegno speculativo, e che, anche ammessa, non potrebbe esercitarsi in uno esame fuggevole e momentaneo dell'uomo che delinque.

Però la intenzionalità si perfeziona nel contemperamento di due elementi: lo squilibrio psicologico latente fra impulso ed inibizione, e lo specifico moto volitivo determinato da causa esteriore. In questo contemperamento più facile diventa lo esame della intenzionalità, poichè alla ricerca puramente subbiettiva, soccorre in contributo la causale prossima che dal mondo esteriore eccita l' elemento volitivo. Allora più chiara può aversi la convinzione sull' indole del dolo, assegnando ad esso la specifica giuridica finalità, per configurare nel fatto un' ipotesi di reato a preferenza di un altra. (1)

Però non dobbiamo dissimularci che non sempre agevole può essere tale esame; e se per casi specifici dovuti o alla modalità del fatto, o alla maggiore penetrazione del giudice, si appalesi, solo attraverso l' esame sull' elemento intenzionale, evidente la specifica configurazione giuridica del reato, non per questo puossi proclamare nella sola intenzionalità la differenza fra l' oltraggio e la diffamazione. Già rilevammo in proposito il difetto della teorica del Tuozzi.

(1) Il criterio per determinare la differenza tra il reato di oltraggio e quello di diffamazione non consiste nella imputazione di un fatto deteminato, ma nel fine dell'agente diretto o ad offendere la qualità del pubblico ufficiale o la semplice persona privata; ciò che costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile - (S. C. - 1 - 2 - 900 - *Cass. Unica* XI - 715 - *Giur. Penale* 1900 pag. 213 - *Foro Italiano* 1900 - p. p. col. 227).

L'altro carattere differenziale fra l'oltraggio e la diffamazione possiamo come innanzi dicevamo, riscontrarlo nel campo di rispettiva esplicazione, sebbene non ci dissimuliamo che tale criterio non può essere suffragato da una casistica costante. Generalmente però possiamo affermare che le modalità in cui si perfeziona ciascun reato variano in modo quasi sempre così palese ed evidente, da lasciar cogliere agevolmente le note tematiche di ciascun reato, e l'elemento intenzionale che lo genera. Difatti l'oltraggio si appalesa quasi costantemente in un subitaneo moto dell'animo, e sempre in confronto dell'attualità di una funzione pubblica, di cui anche un atto legittimo può generare questo risentimento subitaneo, integrato nella offesa all'individuo che tale funzione personifica. Nella diffamazione invece il materiale diffamatorio trae la sua origine da una intenzionalità più complessa, da un dolo che è effetto di una studiata valutazione psicologica dell'offesa tratta o dalla cognizione di fatti specifici, o dalla coscienza di affermare cose non vere, ma di cui si è valutata sempre la potenzialità dannosa in rapporto dell'individuo che ne è vittima. Egli è perciò che la diffamazione si manifesta quasi sempre nella *vociferatio,* con la circostanziata propalazione di fatti offensivi; ed in tale esplicazione criminosa, più che lo sfogo subitaneo di un risentimento o di una illegittima aggressione al principio di autorità, si nota la cura e lo studio nella elezione e perfezione del mezzo adatto alla perpetrazione del reato. Da ciò consegue che la diffamazione avviene ordinariamente fuori la presenza dell'offeso, quando cioè più agevolmente può la propalazione esplicarsi comunicando ad altri, a mente fredda, e con parola pacata, che certamente genera negli ascoltatori maggior credito di quello che potrebbe una offesa pronunziata nel bollore di una discussione, in cui l'intenzionalità dell'agente investe specialmente l'offeso, non preoccupandosi che le sue affermazioni siano anche credute dagli altri che per avventura fossero presenti.

Giova a questo punto avvertire, che, a notare maggiormente la differenza tra il reato di oltraggio e quello di diffamazione qualificata, suffraga anche largamente l'indagine sulla causale del fatto, non potendo certo dissentirsi dalla considerazione che, pur facendo astrazione dai criterii di proporzione tra causa ed effetto, il fine della offesa al pubblico funzionario, come persona, trae sempre la sua origine in un risentimento per causa privata; e se per la elezione del mezzo, può appalesarsi come offesa alla funzione, tuttavia la causa prima di essa deve ricercarsi sempre in un criterio di disistima peculiare all'individuo.

Nell'oltraggio invece la causa deve ricercarsi nella funzione come ente; e la persona del pubblico ufficiale è contingenza del reato e non finalità di esso; poichè altro non rappresenta che il mezzo per la oggettivazione della offesa.

Da ciò consegue che l'oltraggio si manifesta sempre in contrasto di un atto di pubblica funzione, mentre che la diffamazione, nella maggior parte dei casi, si appalesa in contrasto degli atti privati di un cittadino, la cui qualità di pubblico ufficiale, se può dare all'offensore il modo di attaccarlo su fatti che a tali ufficii si riferiscono, certo concorre nell' esplicazione del reato non come finalità ma come aggravante di esso.

L'ultimo criterio che può far ravvisare nell'atto criminoso la ipotesi dell'oltraggio oppure della diffamazione è certamente quello che si desume dallo esame specifico del materiale della offesa. È inutile qui il rilevare che la offesa generica chiarisce sempre la ipotesi dell'oltraggio, emergendo ciò dal senso più ristretto che possa darsi alla parola del legislatore; ma a noi pare che anche nella enunciazione dei fatti specifici si possa, dal modo con cui si enuncia, dalle circostanze che più si mettono in rilievo, desumere se l'obbietto ultimo dell'offesa sia la persona o la pubblica funzione. Occorre a questo punto notare che il fondamento dell'elemento dannoso nel-

l'oltraggio deve ricercarsi nel discredito della funzione, che si genera nel pubblico il quale viene a dubitare che esista negli enti della funzione sociale quel giusto criterio estimatorio nella elezione degli individui chiamati all'esercizio delle funzioni degli enti stessi. Ora certamente tale disistima è più evidente quando le accuse rivolte al funzionario siano più volgari e palesi, e tali da far meravigliare come all'ente sia potuto sfuggire la indegnità del suo preposto e da far supporre la possibilità di una supina condiscendenza degli altri organi della funzione. Ma quando la enunciazione circostanziata di fatti lesivi della onorabilità, si riporta ad azioni dal funzionario commesse mettendo a contributo una sua speciale attitudine, integrata non tanto nel compierli, ma quanto nell'eludere la possibile vigilanza degli altri organi della funzione, allora è evidente che nel pubblico non si dubita della supina condiscendenza dell'ente, o della sua inefficace vigilanza sui suoi preposti, ma si valuta peculiarmente l'opera malefica del funzionario, generandosi pertanto la disistima solamente nei suoi rapporti e non perdendosi la fiducia nella legittima funzionalità degli enti concorrenti alla attuazione dei fini sociali. Egli è perciò che nel primo caso si ravviserà l'oltraggio, nel secondo la diffamazione.

Nè vale il dire che essendo il reato di oltraggio un reato formale sia vietata l'indagine sulla potenzialità del danno; poichè tale indagine è vietata solamente quando si riscontrino nel fatto gli altri caratteri dell'oltraggio, quali l'intenzione, e la finalità; ma quando questi caratteri vengono a mancare, viene a mancare anche l'ipotesi di reato, epperò conviene esaurire anche la indagine sulla specifica potenzialità del danno per trovare la vera configurazione di reato che si addice alla specie.

Abbiamo voluto rilevare fin qui tutti i caratteri differenziali esistenti tra i due reati, non semplicemente per quanto si attiene alla configurazione puramente giuridica, ma anche

per quanto si attiene alla forma di esplicazione nella casistica. Non ci dissimuliamo che tali ultimi caratteri differenziali possono desumersi solo dopo un esame specifico dei fatti; ma non possiamo d'altra parte tralasciare di notare, che nel campo della pratica la configurazione giuridica di un fatto criminoso è assegnata dal magistrato solo dopo lo accertamento di tutte le modalità; in altri termini solo dopo la istruzione del processo; epperò ben si può a seguito di essa affrontare il problema della possibilità del concorso formale dei due reati, riconoscendo a base delle prove raccolte la preminenza di una piuttosto che dell'altra ipotesi di reato.

Dopo però questa nostra dimostrazione, che se non è fondata su termini matematicamente costanti, certo trae la sua ragione dalla frequenza del fenomeno criminoso, sotto le forme da noi rilevate, occorre esporre la stessa teorica in raffronto delle disposizioni legislative; e quando ciò si sarà fatto, si vedrà chiaramente come il legislatore abbia, nel dettare le norme nella soggetta materia tenuto precipuo conto delle modalità attraverso cui può manifestarsi il reato.

La relazione ministeriale del 1887 che chiarisce e lumeggia mirabilmente quello che poi fu codificato, al n.° CLVIII detta, parlando della diffamazione: « rispetto a quest'ultima « essa può a norma delle circostanze rivestire o no i carat- « teri dell'oltraggio, secondo che nel reato concorrano le « caratteristiche suindicate (che la persona offesa sia un pub- « blico ufficiale, e che sia commesso a causa delle sue funzioni « ed alla sua presenza). Da ciò consegue che un fatto che « nei casi ordinarii costituisce diffamazione, qualora si com- « metta contro un pubblico ufficiale, alla sua presenza ed a « causa delle sue pubbliche funzioni assume i caratteri del- « l'oltraggio e non della diffamazione.

Come si vede, la differenza tra i due reati è nitida e precisa nella mente del legislatore, non semplicemente in rapporto al contenuto ed alla finalità, ma quel che più è

rilevante, in rapporto alla formale estrinsecazione dei reati. A ribadire tale concetto basta esaminare le disposizioni contenute nel testo di legge e da esse desumere le caratteristiche specifiche di ciascun reato. Dal contenuto dell'art. 194 si appalesa evidente che gli estremi essenziali del reato di oltraggio sono: *a)* parole ed atti che offendano in qualsiasi modo l'onore, la riputazione ed il decoro di un pubblico ufficiale *b)* la sua presenza, *c)* la causa delle sue funzioni.

Dal contenuto dell'art. 393 in concorso della qualifica di che nell'art. 200, si desume che gli estremi di tale specie di diffamazione sono: *a)* l'attribuzione ad un pubblico ufficiale di un fatto determinato tale da esporlo al disprezzo o all'odio pubblico, e da offenderne l'onore e la riputazione, *b)* la comunicazione con più persone, *c)* la causa delle sue funzioni.

Il primo requisito dell'uno ed il primo requisito dell'altro reato, pur differendo come locuzione, in sostanza sono identici, essendo fuor di dubbio che la frase larga e generica dell'art. 194 è comprensiva anche della determinazione di fatti specifici di che all'art. 393.

In ordine al secondo elemento si osserva che marcatissima è la differenza che passa tra l'oltraggio e la diffamazione.

Nel primo reato, per perfezionarsi, occorre la presenza del pubblico ufficiale, nel secondo invece occorre la comunicazione con più persone.

In rapporto al terzo elemento, abbiamo l'identità nella locuzione della legge, *a causa delle funzioni*, che si trova sia nell'art. 194 e sia nell'art. 200. E per quanto noi potessimo scendere a delle distinzioni sul portato di tale contingenza, a seconda dell'avveramento dell'una o dell'altra forma di reato, rapportando tale differenza non solo al fatto occasionale nella consumazione materiale del reato, ma bensì all'intenzionalità dell'agente; tuttavia non crediamo di dovere in proposito ripetere ciò che già dicemmo innanzi, preferendo

ora vagliare il testo della legge attenendoci ad una rigorosa interpetrazione da eseguirsi con criterii assolutamente restrittivi.

Seguendo una tale norma noi troviamo che la vera sostanziale differenza che passa tra l'oltraggio e la diffamazione, in ordine alla configurazione giuridica che ciascun reato assume nella sua materiale ed oggettiva estrinsecazione per quanto è previsto e sancito dal legislatore, consiste appunto nel secondo elemento rispettivo; poichè mentre nell'oltraggio l'integrazione del reato si attua con la presenza del pubblico ufficiale offeso, nella diffamazione qualificata occorre la comunicazione a più persone.

Di vero la comunicazione ipotizzata dal legislatore per il reato di diffamazione, se per il passato potette ritenersi una concomitanza formale del reato per cui fosse vietata alcuna indagine sul dolo, anche quando risultasse evidente nel campo intenzionale la buona fede, o il motivo legittimo, e nel campo oggettivo l'accidentale propalazione di fatti lesivi della reputazione altrui; ora col progresso della giurisprudenza si è fermata in limiti ben definiti e precisi.

Occorre, invero, che la comunicazione non sia un fatto accidentale, ma sia effetto della cosciente ed impulsiva volontà, integrando essa il mezzo precipuo scelto dall'agente per sfogare il suo malanimo. Anche fermandosi al senso letterale ed etimologico della parola, evince chiaro il concetto che la comunicazione altro non rappresenta che il rapporto ideogico e cosciente che intercede tra colui che parla e colui che ascolta. Da ciò consegue che tipicamente la diffamazione si effettua, non nell'atto di una sovraeccitazione di animo, o sotto la impressione costrittiva di una forza, a cui si reagisce con forma di violenza morale, ma bensì con quella studiata, particolareggiata, subdola *vociferatio* che attirando l'ascoltatatore in una cerchia di curiosità più intensa, e vincendo la naturale ripugnanza ad accogliere il male, sotto l'usbergo

di una circospetta confidenza, mira direttamente ad attuare il fine del reato che è il discredito personale dell'individuo.

Non ci dissimuliamo che può la diffamazione sussistere anche quando concorra con la comunicazione la presenza dell'offeso, però questa circostanza è tutta occasionale e non certo costituisce un estremo del reato, perchè se nella diffamazione l'obbiettivo è il danno morale all'individuo, la caratteristica specifica del reato si specializza nell'elezione della *comunicazione a più persone* quale mezzo atto a conseguire il mal fine.

Ora se il legislatore nel reato di diffamazione non ha richiesto l'estremo della presenza, e nell'oltraggio invece, tale estremo è costitutivo del reato, evince chiaro il concetto che allorchè si verifica la presenza del pubblico ufficiale nell'attribuzione di fatti lesivi dell'onorabilità ricorre la ipotesi tipica dell'oltraggio.

E che tale sia il pensiero del legislatore si desume dal disposto dell'art. 394 primo capoverso, che col sancire la facoltà della prova della verità dei fatti, allorchè il reato di diffamazione sia commesso contro il pubblico ufficiale, ed il fatto attribuito si riferisca all'esercizio delle sue funzioni, limita altresì tale facoltà richiamando il disposto dell'articolo 194 e 198, appunto perchè in tal caso, ricorrendo la presenza del pubblico ufficiale, il fatto non costituisce la diffamazione, con la conseguente facoltà di prova, ma costuisce invece l'oltraggio con la relativa proibizione di tale prova.

Egli è vero che il legislatore non avrebbe l'obbligo di rilevare specificamente i caratteri differenziali tra un reato e l'altro, dovendo questi essere palesi dalla specifica configurazione giuridica di ciascuno; però nella specie il legislatore appunto perchè ha prevista la possibilità che nella diffamazione di che all'art. 393 potesse concorrere, come circostanza occasionale la presenza dell'offeso, ha sentito il bisogno di chiarire col suo richiamo agli articoli 194 e 198

che nel caso della diffamazione al pubblico ufficiale, e nella ipotesi della presenza di costui, non possano più aver applicazione le norme legislative per la diffamazione, dovendo avere l'imperio quelle relative all'oltraggio. Nè vale il voler supporre che il richiamo del legislatore sia stato fatto limitatamente alla facoltà della prova, per indurre che nel caso della presenza del pubblico ufficiale, pur conservandosi la ipotesi della diffamazione debba intendersi non concessa la facoltà della prova della verità. L'avere il legislatore non solo fatto richiamo dell'art. 198, ma anche dell'art. 194, induce evidente la conseguenza che il legislatore ha voluto specificamente chiarire il dubbio sulla possibilità del concorso formale dei reati, rifermando il concetto che la prova dei fatti non è ammessa (art. 198) allorchè concorre la presenza del pubblico ufficiale (art. 194) perchè in tal caso si tratta di oltraggio, non di diffamazione.

A complemento della trattazione di questo argomento, noi crediamo di poter rispondere anche a coloro i quali, muovendo al legislatore l'appunto di non aver seguito un giusto criterio di proporzione tra i due reati, in ordine alla penalità rispettiva, non sanno spiegare come egli abbia punito lo stesso fatto, più gravemente, se commesso alla presenza di più persone, e più lievemente se commesso alla presenza diretta dell'autorità. L'errore di tale dubbio è evidentemente riposto nel voler considerare il fatto come identico e nel voler ritenere come circostanze occasionali quelle che invece sono sostanziali e costituiscono appunto il criterio differenziale tra l'oltraggio e la diffamazione qualificata.

E dopo ciò chiarito il concetto differenziale tra i due reati scompaiono tutti i gravi inconvenienti cui si andrebbe incontro nel caso si potesse ritenere la possibilità del concorso formale; epperò la funzione giudiziaria può, con la soluzione da noi accolta, avere la sua esplicazione diretta, seguendo norme costanti, sfuggendo alle alternative di prescrizioni dif-

ferenti, e non subordinando la relativa azione al capriccio del cittadino che voglia o meno querelarsi, o voglia recedere dalla querela quando meglio gli faccia comodo; consentendo a seconda dei casi specifici l'esaurimento della prova dei fatti, o negando tale facoltà colla sua inazione. Rimessa in tali termini l'azione giudiziaria non più mancipia della volontà dell'individuo, può riacquistare il vero carattere di pubblica funzione, tutelatrice del diritto, di custode severa delle forme dei giudizi, ai cui rigori deve sottostare il colpevole, ma alle cui garenzie deve anch'egli avere diritto.

Quando invece si sia ben fermato tale criterio differenziale, dalla modalità diversa del fatto si risale ad un rapporto fra dolo e danno che è difforme nell'una e nell'altra ipotesi di reato. Chiarita così tale demarcazione, ne consegue che la pena è proporzionata all'evidenza materiale di tale rapporto; epperò, se per l'oltraggio la pena è più lieve, ciò deve rapportarsi alla considerazione che nell'oltraggio il dolo è l'effetto, più che della pravità dell'animo, della ignoranza e della poca educazione politica contemperata in una inesatta valutazione del principio di autorità; ed il danno è momentaneo. In vista di tutto ciò il legislatore, nella più blanda penalità, fa risultare la minima proporzione del danno, e la specie del dolo, nei cui rapporti è a ritenersi che sia maggiore castigo la celebrazione del giudizio, che la pena effettiva comminata. Nella diffamazione qualificata invece la penalità è in rapporto al contemperamento di un dolo più intenso e pravo, e di un danno che attiene precipuamente alla persona e come tale più duraturo ed effettivo per essere certamente l'individuo meno resistente alle violenze delle offese che non sia il principio di autorità.

A tutto ciò va aggiunto l'aggravamento dovuto alla elezione del mezzo usato per la perpetrazione del reato, con l'offesa esplicata su fatti attinenti alla pubblicità della funzione, e la necessità quindi di assicurare con una sanzione

più grave, coloro che per l'indole e la qualità dei loro rapporti possono più facilmente essere fatti segno alle violenze.

Tenuto conto di tutti questi coefficienti, non appare più sproporzionato il criterio punitivo adottato dal nostro legislatore, che per tal modo, anche sotto questo verso, esce illeso dai facili attacchi di coloro che si fermano alla esteriorità della questione, senza addentrarsi nello esame intimo di ciascuna forma delittuosa per rilevarne, sotto il riflesso della penalità, la valutazione che di esse fa il legislatore.

Similmente, dall'indole diversa dei reati, si giustifica la differenza in ordine alla promovibilità dell'azione: nell'oltraggio il bisogno della riparazione giudiziale è insito nella necessità della tutela al principio di autorità; nella diffamazione qualificata invece è il criterio della opportunità che presiede allo esplicamento dell'azione per apprestare una difesa alla menomazione personale dell'individuo.

CAPO XIV.

GLI ATTI ARBITRARII E LA SCRIMINANTE DELLA RESISTENZA LEGALE

SOMMARIO. — 87. Il principio etico giuridico della resistenza legale nel Diritto Romano, nella dottrina, nella legislazione — 88. Estremi della resistenza legale: *a*) nesso di causalità fra l'operato del pubblico ufficiale e l'oltraggio; *b*) l'eccesso ai limiti delle proprie attribuzioni; *c*) l'atto arbitrario. — 89. I limiti della scriminante — Essa esclude la sola figura dell'oltraggio fermo restando il materiale delittuoso in rapporto al privato cittadino — Richiami ai precedenti legislativi ed alla Giurisprudenza formata sul Codice Penale Italiano.

87. « Le disposizioni contenute negli articoli precedenti « non si applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato

« causa al fatto eccedendo con atti arbitrarii i limiti delle « sue attribuzioni » (art. 199 cod. pen.).

La moderna legislazione, pur tenendo al rispetto del principio di autorità, ha voluto infrenare i facili abusi degli organi di essa, ed ha consacrato nel cittadino il diritto alla resistenza legale. In tal modo, più che indebolire la funzione pubblica, ne ha rafforzato il retto esplicamento, facendo risaltare più evidente l'obbligo nel pubblico ufficiale di mantenersi nell'orbita della legalità, poichè solo in questo stato soccorre l'opera protettrice della legge.

Il riconoscimento esplicito della resistenza legale, rivendicazione dei liberi reggimenti, fondato sul criterio delle rispettive responsabilità, ha segnato uno dei più sensibili progressi della nostra legislazione italiana, limitando in termini precisi l'orbita di azione del funzionario, quella di resistenza del cittadino, e togliendo così alla fluttuante interpretazione dottrinale ed alla mutevole giurisprudenza l'avvicendarsi di criterii differenti nella soggetta materia.

Il Dritto romano, custode delle guarentigie del cittadino, ebbe norme precise intese ad integrare nella legislazione positiva il diritto di resistenza alle illegalità ed agli atti arbitrarii dei rappresentanti del potere nell' attualità delle funzioni (1).

Le fonti ebbero in Accursio ed in Farinaccio e negli altri glossatori (2), più validi sostenitori di tale teorica, che, ispirandosi al principio liberale dello esplicamento della funzione nella legalità ed in confronto del rispetto dei dritti del cittadino, non poteva non trovare adito trionfale nel dritto in-

(1) Leg. I, § 27 *D., de vi et de vi armata,* Leg. 6 *D., de iurisd.,* L. 12 *C., qui a non comp. sud.,* L. 5, Cod. *De metu,* L. 5 Cod. *De jure fisci.*

(2) *Quando enim potestate sua abutitur, vim atque iniuriam infert, amittit auctoritatem et sanctimoniam quam officium tribuit,* Mevio, § 4, decis. 369,

glese che accolse d'ogni parte i principii razionali delle libertà che formarono la base precipua ed incrollabile delle sue secolari istituzioni. Il Loche, il Milton e l'Algermon-Sidney si fecero sostenitori di tale principio contrastando i dettami della scuola di Hobbes, cristallizzata nel feticismo assoluto ed incondizionato del principio di autorità, cui si conferiva un carattere di infallibilità certo non consentito con la personificazione degli organi del potere, delegati ad attuare la esplicazione del principio di autorità.

I codici precedenti, nella tema forse di indebolire il principio di autorità, non accolsero specificamente il dritto della resistenza legale, e solo ritennero che per la integrazione del delitto di resistenza, di violenza o di oltraggio, occorresse come condizione l'estremo della legalità nello esplicamento della funzione, e della necessità di mantenere il limite assegnato all'orbita della funzione stessa in colui che fosse chiamato dalla legge ad attuarla.

Di vero la *Legge Penale Francese* del 1791 a tale locuzione si attenne per escludere la ipotesi dell'oltraggio nel caso della illegalità della funzione, o dell'avveramento dell'arbitrio, e trovò seguace, in tale formale struttura di norme legislative la *Legge Napoletana sui delitti e pene* del 1808.

Con la Restaurazione, la necessità politica di rafforzare gli organi del pubblico potere, indeboliti nell'avvicendarsi delle sfrenate libertà della grande rivoluzione e delle incerte restrizioni del cesarismo imperiale, consigliò il legislatore francese del 1810 ad eliminare del tutto la condizione già consacrata dal Codice del 1791, epperò, instaurato nella forma più lata il principio autoritario, la magistratura francese trasse, dalla eliminazione dell'estremo della legalità nella funzione, l'incondizionata incensurabilità dei pubblici poteri, legalizzando per tal modo anche l'arbitrio orpellato sotto la estrinsecazione di un atto di pubblica funzione.

Ben presto però tornato a rivivere nelle legislazioni il

razionale criterio del rispetto del dritto nella sua legale manifestazione, fu il principio della resistenza legale esplicitamente accolto in diversi codici, quali: l'Olandese, quello della Luigiana, quello del Brasile e quello Germanico.

Il legislatore italiano, mentre negli studii precedenti cercò di attuare il principio della resistenza legale, fermando il concetto dell'avveramento dell'oltraggio solo nella costanza della *legalità della funzione*, o dell'*esplicamento dell'atto nelle forme legali* o dell'*esercizio legittimo delle funzioni*, giusta le diverse locuzioni adottate nei vari progetti, poi alla fine addivenne alla specifica consacrazione del principio di resistenza legale.

Infatti il ministro Pessina fu il primo a proporre tale codificazione, perchè, giusta ebbe egli stesso ad avvisare, gli sembrò necessario di dire che la illegittimità della funzione sveste del suo carattere di maggiore gravità, o meglio della sua qualifica, non soltanto la resistenza e la violenza, ma anche l'oltraggio commesso contro il pubblico ufficiale; poichè quando questi, esercitando le sue funzioni, trascende in ingiurie, in percosse, in modi violenti, gli oltraggi con cui il privato reagisce devono considerarsi come fatti da persona privata a persona privata, perchè non è l'atto di ufficio che li provoca, bensì il fatto dell'aver trasceso dall'orbita segnata dalla legge.

In questo ragionamento del resto il Pessina non si scostava gran fatto dalla giurisprudenza già formatasi in Italia, nel silenzio dai codici Sardo, Toscano e delle Due Sicilie serbato sul principio della resistenza legale.

Di vero la giurisprudenza italiana aveva già proclamato la massima che l'ufficiale pubblico che trascende ad atti arbitrarii ed a violenze debba considerarsi spoglio della funzione, residuando come soggetto passivo del reato unicamente la personalità del privato cittadino.

Il Codice penale italiano però, rotte alla fine tutte le

pastoie di possibili fallaci e contraddittorie interpretazioni, specificamente consacrò la scriminante nei reati commessi come reazione alla violenza ed all'arbitrio del pubblico ufficiale, dettando per lo effetto l'art. 192 sotto il capo della violenza e della resistenza e l'art. 199 sotto il capo dell'oltraggio.

Le note tematiche intrinseche a tutti e due gli articoli sono identiche, epperò, noi tralasciando qui l'art. 192, verremo esaminando gli estremi dell'art. 199, che sancisce il dritto alla resistenza legale in rapporto all'oltraggio.

88. Dalla chiara dizione di questo articolo di legge si desume che tre sono gli estremi essenziali, dal cui concorso necessario si avvera il dritto alla resistenza legale: *a*) Che il pubblico ufficiale abbia col suo operato dato causa al fatto; *b*) Che questo suo operato rivesta il carattere di un eccesso ai limiti delle sue attribuzioni; *c*) Che a tale ecesso sia pervenuto attraverso il compimento di atti arbitrarii.

a) Il primo estremo si riferisce al nesso di causalità che deve apparire evidente tra l'operato del pubblico ufficiale e l'oltraggio, nel senso che deve palesemente manifestarsi l'uno come reazione dell'altro. A perfezionarsi tale stretto nesso di causalità occorre che vi sia identità di luogo nell'avveramento delle due azioni e che essi si seguano l'una all'altra con successione immediata, e tra le stesse persone. Di vero la ragione di tali condizioni, si appalesa chiara sol che si tenga conto del fondamento etico del dritto della resistenza legale. Se ogni azione umana trae causa nel campo intenzionale, dalle forze impulsive che agiscono sotto la pressione di un stato di coscienza, è giusto che quando questo stato di coscienza si forma sotto l'immediata impressione di una violenza o di altro atto illegittimo che attenti o alla personalità fisica o a quella morale, si risveglino gl'istinti primigenii della propria conservazione, e si attuino i mezzi

di difesa integrandoli nella reazione. La ragione della scriminante non è tanto riposta nella legittimità obbiettiva della reazione, ma piuttosto deve ricercarsi nello stato di animo, e nella momentanea e soggettiva costrizione in cui, sulle considerazioni dei limiti dei proprii dritti, hanno preminenza i legittimi istinti di difesa svegliatisi nell' attualità di una offesa. (1) Quando per poco si dia campo a questi istinti di quetarsi, per dare luogo alla fredda ragione, allora la reazione perde il suo carattere di legittimità, perchè cessato lo stato di necessità e costrizione, resta la fallace elezione del mezzo per rimettere nella legalità il pubblico ufficiale che per poco ne uscì, poichè invece di ricorrere all' autorità per invocare la giusta punizione per il pubblico ufficiale che abusò del suo potere; si preferisce agire direttamente contro di lui, integrandosi così non più una reazione legittima, ma una cosciente vendetta.

Oltre a questa ragione che attiene allo stato subiettivo di colui che fu vittima della violenza e che reagì, è opportuno assegnarne un'altra che attiene alla condizione peculiare del pubblico ufficiale, che tali abusi commise, in rapporto alla stabilità del principio di autorità. Il pubblico ufficiale, allorchè esce dai limiti delle sue attribuzioni con atti arbitrarii, evidentemente perde la speciale protezione con cui la legge tutela la sua funzione; però passato il momentaneo conflitto determinato dai suoi eccessi, rivive tale protezione, e se il pubblico ufficiale è responsabile innanzi alla legge dei suoi atti precedenti, non può nell' ulteriore esplicamento della sua funzione e tosto che sia rientrato nei limiti della legalità, trovarsi bersaglio di resipiscenti e tardive rappresaglie, che, in questo caso, offenderebbero diret-

---

(1) È contradditoria la sentenza che mentre ritiene arbitrario l'operato del pubblico ufficiale nega l'applicazione dell'art. 199 c. p. (S. C. 13, 5, 02, *Giust. penale*, anno VIII, col. 795).

tamente il principio di autorità. Similmente per le ragioni innanzi spiegate non può la scriminante dell'art. 199 comunicarsi ad altri estraneo al conflitto che in esso si intrometta quasi a fare da giustiziere. Se lo stato pericoloso di chi è offeso scrimina la reazione alla violenza, non può ritenersi altrettanto per colui che non fu direttamente offeso, attenendo, lo ripetiamo ancora, il dritto di resistenza legale alla reazione personale, contro la violazione dei dritti proprii, non alla violazione dei doveri del pubblico ufficiale, contro cui, il cittadino estraneo al conflitto può solo invocare il presidio della legge senza potersi abbandonare a risentimenti personali.

Da tutto ciò si desume che l'oltraggio come resistenza legale deve seguire ad opera della persona offesa *in ipso congressu incontinenti.* (1)

---

(1) Conf. *Sentenze Corte Cassazione* 19 Luglio 1892 (*Cass. Unica* III 1085) 19 Luglio 1892 (*Cass. Unica* III 905) 4 Maggio 1896 (ib. VII 1097) 17 Luglio 1896 (ib. VIII 26) 22 Marzo 1895 (ib. VI 753) 21 Dicembre 1898 (ib. X 327 — *Giustizia Penale* - anno V - col. 207 n. 90).

Sebbene non sia corretta la teoria intesa in modo assoluto, per la quale gli atti arbitrarii commessi dal pubblico ufficiale non scriminano l'oltraggio che ad essi non sussegua immediatamente; potendo o l'atto costituire un'offesa permanente, o esser venuto tardi a cognizione dell'offeso, o esser stato, da sopraggiunte circostanze richiamato e fatto vivo nell'animo, pure non merita censura, il giudice di merito, il quale abbia negato la scriminante dell'art. 199 C. P. a colui che per aver il Sindaco rilasciato a suo danno un certificato di condotta con informazioni apparentemente odiose circa un mese prima, l'oltraggi dicendogli: tu rilasci sempre certificati falsi - S. C. 2 Dicembre 1895 - *Giust. Pen.* II - 57 - conf. - 21 Febbraio 1901 - *Giust. Penale* vol. VII - 367.

La scriminante concorre quando il pubblico ufficiale eccede i limiti delle sue attribuzioni, con atti arbitrarii, dando causa al privato di respingerli *in ipso congressu incontinenti* in difesa legittima dei proprii diritti offesi; ma non concorre dopo cessato il momentaneo conflitto, quando il pubblico ufficiale venga offeso in tempo posteriore da persona diversa

Quando si esaurisca tale estremo, si appalesa evidente il nesso di causalità tra l'oltraggio e l'atto arbitrario del pubblico ufficiale, nesso di causalità che è bene chiarirlo, attiene per questo verso, semplicemente alla formale ed apparente successione immediata dell'atto del pubblico ufficiale, e di quello che ad esso suona reazione, dovendo il nesso di causalità, che attiene alla razionalità, e proporzionalità della resistenza in confronto dell'operato del pubblico ufficiale, risultare dallo esame peculiare di tale operato, esaurendosi l'indagine sulla legittimità o meno di esso, sia in rapporto al suo carattere intrinseco, sia in rapporto alla sua mansione. (1)

Giova a questo punto far rilevare che il legislatore nell'art. 199, così come nell'art. 192, parla semplicemente di *pubblico ufficiale* volendo ipotizzare la scriminante nei soli casi nei quali l'arbitrio sia stato commesso da un pubblico ufficiale, ed escludendo quindi la scriminante stessa nei casi in cui l'oltraggio avvenga contro un Corpo costituito.

- C. S. 21, 12, 98 - *Cas. Unica* vol. x col. 327 - *Gius. Penale* anno v - col. 207.

Non è una ragione oggettiva quella che decise il legislatore a stabilire una speciale scusa a favore del ribelle o dell'oltraggiante provocato arbitrariamente dal pubblico ufficiale, ma una ragione soggettiva, cioè quella che essendo stato prima offeso che offensore, la sua violenza, o il suo oltraggio non è che una ragionevole e naturale reazione contro l'arbitrio patito. Onde la scriminante dell'art. 199 non si estende alla terza persona, che sia eventualmente intervenuta nella contesa fra il privato e il pubblico ufficiale - S. C. - 30 - 12 - 04 *Giust. Penale* 1905 col. 554 - *Cass. Un.* XVI 542.

(1) Per aversi la scriminante di che all'art. 199 occorre che l'atto non solo sia arbitrario, ma per se stesso causa determinante dell'oltraggio, e manca l'arbitrarietà in una verifica di cassa compiuta da un assessore oltraggiato, quando essa fu accettata e l'imputato si prestò a farla eseguire - S. C. - 14 - 4 - 04 - *Gius. Pen.* - anno X - 797.

In vero l' arbitrio che può giustificare un oltraggio od una violenza riveste sempre un carattere personale e soggettivo e d'indole così speciale, da rendersi quasi impossibile come effetto dell' opera collettiva, la quale anche quando dovesse esplicarsi in modo illegale, tuttavia non perde mai quel carattere di solennità riposto precipuamente nella impersonalità della funzione, e come tale più salvaguardata dalla protezione della legge.

Data la locuzione dell' art. 197, relativa alla offesa ad un Corpo Giudiziario, Politico ed Amministrativo, o ad un Magistrato in udienza, sembra che il fatto di non aver parlato di pubblico ufficiale escluda completamente, sia in casi di offesa di Corpi costituiti, sia in casi di offesa ad un Magistrato anche singolo, la possibilità dell' applicazione della scriminante di che all'art. 199, che tiene riguardo unicamente all'arbitrio del pubblico ufficiale. E noi non dubitiamo di ciò, poichè ad onta che niuna luce si possa trarre in proposito dalle fonti, tuttavia la locuzione esplicita adottata dal legislatore deve togliere ogni dubbiezza, specie quando si ponga mente che l' art. 197 non è certo un' aggravante del reato di che all' art. 194, ma una vera e propria configurazione speciale di reato, in cui esula la figura del pubblico ufficiale.

Nella ipotesi dell'art. 197, il Corpo costituito ed il Magistrato in udienza nell'esplicazione presentano una preminenza nella solennità della forma esteriore, che è fuori di loro stessi, sfugge alle qualità peculiari dell' individuo, e resta integrata anche attraverso l'abuso o l'arbitrio che possa per avventura essere commesso dalla collettività del Corpo o dal Magistrato in udienza.

Stante ciò è in rapporto appunto a questa preminenza della forma esteriore, a questa solennità intangibile, che non può coesistere il principio di resistenza legale che può attuarsi solo quando ogni legalità sostanziale o formale resti annullata dall'atto arbitrario.

b) Il secondo estremo per lo avveramento della resistenza legale consiste nel fatto che l'operato del pubblico ufficiale rivesta il carattere di un eccesso ai limiti delle sue attribuzioni.

Avendo il legislatore parlato di eccesso nelle attribuzioni ha implicitamente e con maggiore ragione sottinteso il caso in cui il pubblico ufficiale si arroghi addirittura delle attribuzioni che non ha, poichè il solo fatto di avere invaso una orbita di attribuzioni a lui non demandata, lo mette nella evidente illegalità. (1)

Di vero il retto esplicamento di ogni funzione deve esaurirsi a mezzo degli organi che per legge ne sono i fattori; in caso contrario si cadrebbe nell'anarchia dei poteri, ed in continui conflitti cui non più la legge presiederebbe ma lo arbitrio.

---

(1) Non compie un atto arbitrario la guardia municipale la quale nell'esercizio delle sue funzioni, ingiunga di allontanarsi dal corso pubblico, ad una donna di male affare, seguita da un uomo da lei adescato. (S. C. 25 ottobre 1895 *Giust. Penale* I 1294).

Non può invocare l'art. 199 colui che oltraggia il controllore del treno viaggiante per osservazioni rivoltegli, mentre egli non ancora era salito in treno, ma disponevasi ad entrare nella stazione, per la ragione che non spettava al controllore suddetto di fare osservazioni a chi non era ancora salito in treno, ma ad altri ufficiali ferroviarii. Sta invece che gli ufficiali delle ferrovie si coadiuvano l'un l'altro occorrendo, e che la distribuzione del servizio è cosa interna che riguarda l'amministrazione, mentre gli estranei devono indistintamente rispetto agli ufficiali stessi che si presumono sempre disimpegnare il servizio per disposizioni della legittima autorità. (S. C. 23 aprile 1895 *Giust. Penale* I 618).

Il magistrato quando procede ad atti di giurisdizione esercita un potere sovrano e la sua azione non è giuridicamente subordinata ad alcun limite o condizione, tranne quelli relativi alla legalità degli atti compiuti e quindi non commette atti arbitrarii nei sensi dell'art. 199 Codice P. se accede in un ospedale senza preventiva autorizzazione della direzione ospitaliera o di chi per essa (C. app. Roma 11 Settembre 900 *Giust, P.* VI 1388).

È principio fondamentale di dritto pubblico la definita delimitazione dei poteri e delle rispettive attribuzioni, sia per l'armonica attuazione dei fini sociali, e sia per dare a tutti i cittadini la precisa cognizione dei loro obblighi di fronte allo esercizio dei diversi organi della pubblica funzione. (1) Egli è perciò che la legge protegge il pubblico ufficiale solo quando egli agisce nell' orbita delle sue attribuzioni, e che tal sia si rileva dal testo stesso adottato dal legislatore il quale ha definito l'oltraggio essere l'offesa contro il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Se invece il pubblico ufficiale assume ed esaurisce funzioni che non gli sono demandate, e quindi funzioni non *sue*, cessa nei suoi rapporti la protezione della legge, non potendo questa, con la salvaguardia accordata al pubblico ufficiale, proteggere o legittimare lo arbitrio. In tali ipotesi quindi non è a parlarsi di scriminante del reato di oltraggio, ma di assoluta inesistenza di tale reato, mancando lo estremo oggettivo del reato di oltraggio, cioè l'esercizio delle *sue* funzioni nel pubblico ufficiale offeso.

La scriminante quindi deve ritenersi essere stata dal legislatore codificata nella ipotesi in cui, pur avverandosi il reato in costanza di tutti gli elementi specifici di esso, sia stato occasionato da un eccesso delle attribuzioni del pubblico ufficiale.

Non è il caso di soffermarsi sul significato da assegnare alla parola di *eccesso* usata dal legislatore, perchè il senso giuridico di essa corrisponde perfettamente al senso letterale, e piuttosto é opportuno rilevare le caratteristiche che tale

(1) Non occorre che l'atto arbitrario sia un atto inerente alle pubbliche funzioni e soltanto incompetentemente o illegalmente compiuto, che consista cioè in un vero e proprio abuso di autorità in senso stretto; ma basta che sia commesso nell'esercizio delle funzioni benchè a queste del tutto estraneo. (S. C. 9 - 3 - 03 *Temi* 1903 pag. 331).

eccesso possa avere sia in rapporto all'intenzionalità dell'agente, sia in rapporto alla sua materiale estrinsecazione. (1)

In ordine alla manifestazione dell'eccesso di attribuzioni, occorre che esso sia evidente, nel senso che il pubblico ufficiale per perdere la protezione della legge, conviene che compia atti positivi non assegnati all'esaurimento della sua funzione, atti che, sebbene possano essere consentiti dalla legge oggettivamente, debbano essere però compiuti da altri organi all'uopo dalla legge designati. Occorre quindi che sostanzialmente l'atto compiuto in eccesso, sussista come una azione a sè, non potendo certo ritenersi eccesso di attribuzioni il compiere il proprio ufficio, con poco rispetto delle regole di educazione e di cortesia, norme che attengono al patrimonio morale dell'individuo, e che certo fanno più accetta nel pubblico la funzione e la circondano di maggior rispetto, ma che non sono assolutamente indispensabili per lo esaurimento della pubblica funzione. (2)

Da ciò consegue che se un pubblico ufficiale, pur compiendo un atto del suo ufficio, si mostra poco urbano col pubblico, e nulla riguardoso di quelle norme di ben vivere sociale, che, se sono un pregio per le classi inferiori, dovrebbero essere un obbligo per chi ricovre un ufficio pubblico, certo non è lecito contro di lui reagire con violenza o con offese;

---

(1) Il fatto che alcuno creda in buona fede che l'ufficiale pubblico abbia ecceduto con atti arbitrarii non è sufficiente a rendere applicabile la discriminante di cui all'art. 199, la quale presuppone la reale esistenza di tali atti; perchè è la provocazione cui ha dato causa il pubblico ufficiale coi suoi atti arbitrarii che legittima la reazione, ma non già la semplice opinione che una provocazione ci sia stata. (S. C. 11 - 3 - 02 Ric. Achenza).

(2) Un trattamento confidenziale che gli agenti della forza pubblica usino con alcuno non può dar luogo alla scriminante per la quale è necessario che il pubblico ufficiale ecceda con atti arbitrarii i limiti delle proprie attribuzioni. (S. C. 28 - 8 - 98 - *Cass. Unica,* vol. x col. 169).

poichè mancherebbe il proporzionale nesso di causalità tra il proprio operato e quello del pubblico ufficiale, che se può apparire un maleducato certo non può riguardarsi quale un violatore dei dritti positivi del cittadino. (1)

In tale ipotesi potrà l'oltraggio contro di lui commesso avere delle minoranti agli effetti della pena, ma non mai potrà essere scriminato, non potendo perdere la sua caratteristica di reato per assumere quella di una resistenza legale.

In rapporto poi alla intenzionalità in ordine all'eccesso delle attribuzioni, ogni indagine è vietata, poco importando se il pubblico ufficiale, abbia ecceduto per ignoranza, per esagerato zelo o per mala fede, poichè la resistenza legale è giustificata innanzi alla oggettiva materialità del fatto lesivo del dritto che per sè stesso opera direttamente contro l'individuo dando luogo alla reazione necessaria ed immediata.

Chi reagisce oppone la violenza alla violenza, la difesa alla offesa, e certo non deve nell'immediato conflitto indagare il fine recondito dell'agente che ecceda i limiti delle sue attribuzioni. E come l'elemento soggettivo nello eccesso delle

---

(1) Possono costituire atti arbitrarii valevoli a scagionare l' autore dell'offesa a pubblico ufficiale, le espressioni, i discorsi, le apostrofi da costui profferite e che possono determinare le offese (S. C. 4 maggio 1896 *Cass. Unica* VII 1097).

Un nomignolo dato da una maestra ad una alunna non costituisce quell' eccesso dei limiti delle sue attribuzioni (funzioni didattiche) con atti arbitrarii da giustificare l'oltraggio che le arrechi il padre dell'alunna (S. C. 15 novembre 1900 *Riv. Penale* LIII - 292).

La poca correttezza usata dal pubblico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni, quando però da i limiti di queste non eccede, non vale ad eliminare l' oltraggio ai sensi dell' art. 199 c. p. (S. C. 23 marzo 1895 *Giust. Penale,* I 605).

I modi poco urbani di un pubblico ufficiale possono dar luogo alla scusa di provocazione, ma non alla scriminante per atti arbitrarii. (S. C. 13 febbraio 1900. *Giust. P.* VI 1236).

attribuzioni, è completamente trascurabile, parimenti è trascurabile nella resistenza legale, poco importando se colui il quale reagisca abbia anche un fine privato per fare tanto.

Nell'oltraggio è la materialità obbiettiva del fatto che da sola integra il reato o lo esclude, dando luogo alla qualifica della resistenza legale. (1)

Fermati tali concetti, possiamo concludere che l'eccesso di attribuzioni consiste nell'invadere le funzioni di altri organi, e nell'ampliare illegalmente le proprie, mediante il compimento di atti non consentiti per lo esplicamento di date funzioni, ma che anche potendo essere dirette oggettivamente ad attuare il fine della funzione stessa, sono dalla legge demendati ad organi diversi.

c) Il terzo estremo necessario all'attuazione della scriminante dell'art. 199 consiste nel mezzo per lo avveramento dello eccesso delle attribuzioni, mezzo che s'integra nel compimento di atti arbitrarii.

L'atto arbitrario consiste quindi appunto nel volontario, cosciente compimento, da parte del pubblico ufficiale, di una azione illecita ed illegale, perchè o sostanzialmente non consentita dalla legge, o deferita ad un'altro funzionario. (2)

---

(1) Conf. Borciani - *Temi veneta* XVII pag. 245 — *Riv. Pen.* vol. XXXV pag. 605 nota. Borciani *Dei reati di ribellione e di violenza pubblica* pag. 55 e 529. Corte di Cass. sentenza 30 marzo 1903 (*Riv. Penale* vol. LVII pag. 728) estensore Lucchini « per atti arbitrarii non possono intendersi « soltanto quelli che il pubblico ufficiale compie nel suo particolare in- « teresse ed esorbitando completamente dalle proprie funzioni, ma tutti « quelli che appartenendo pure all'ordine delle sue attribuzioni, ne ec- « cedano i limiti per il carattere arbitrario, ossia illlegittimo nella so- « stanza e nella forma, con cui sono compiuti ».

(2) Costituiscono atti arbitrarii valevoli a scagionare l'offesa al pubblico ufficiale, anche i discorsi, le asserzioni, le apostrofi che il pubblico ufficiale proferisce e che si possono reputare come determinanti l'offesa. (S. C. 4 maggio 1896, *Giust. Pen.*, II, 567).

È evidente che nella generica locuzione di atto arbitrario va compresa non solo l'azione positiva illecita diretta nel suo complesso ad un dato fine, ma altresì uno degli atti singoli, che possono concorrere all'attuazione di un fine anche lecito, poichè nel primo caso l'atto arbitrario riflette oggettivamente l'azione nel suo fine sostanziale, nel secondo invece nel mezzo di sua estrinsecazione formale. (1)

Di vero commette atto arbitrario non solo colui che compie un'azione, che nel suo complesso dalla legge non gli è consentita, ma anche colui che per giungere ad attuare l'azione dalla legge consentitagli, usa dei mezzi a lui non leciti. (2)

Abbiamo detto che l'atto arbitrario è la cosciente e volontaria estrinsecazione di un atto illegale, volendo con ciò chiarire il concetto che colui che agisce arbitrariamente, deve voler compiere quell'atto sapendone il valore oggettivo e la sua efficienza esteriore; però con ciò non vorremmo

---

(1) L'agente daziario non può penetrare nel domicilio privato senza l'assistenza dell'autorità, neanche quando la voluta contravvenzione sussistesse (S. C. 8, 11, 98).

(2) Chiesta la scriminante dell'art. 199 c. p. per avere la guardia oltraggiata dato causa al fatto col percuotere un figlio dell'imputato in attitudine di danneggiare un pubblico monumento, erra nella motivazione la sentenza che nega la scriminante ritenendo non arbitrario l'atto della guardia, perchè causato da animo di correggere, anzichè di offendere e senza che l'imputato potesse ignorare tale causale. Poichè, la guardia municipale che, nell'esercizio delle sue funzioni, mena senza necessità le mani, sia pure senza scopo di offendere e solo di correggere, commette un atto che intrinsecamente ed effettivamente è arbitrario, nessuna legge o regolamento nè consuetudine di civile vita sociale potendo consentire di esercitare in quel modo il suo ufficio; ed a maggior ragione può quell'atto essere ritenuto arbitrario da chi, come la madre, ha tanta comunanza d'interessi con l'offeso (S. C. 23, 7, 904, *Foro Ital.*, 1904, pag. 2, 358).

essere fraintesi, e tacciati di contraddizione con quanto dicevamo innanzi in ordine al nessun rilievo dell'elemento intenzionale in rapporto all'eccesso delle attribuzioni integrato col compimento dell'atto arbitrario. (1) Vi è gran differenza fra l'elemento volitivo e quello intenzionale, poichè il primo attiene alla cognizione obbiettiva dell'atto che si compie, il secondo invece attiene alla finalità dell'atto compiuto; e se quindi l'eccesso delle attribuzioni sussiste sempre, anche quando si crede di agire in buona fede, d'altra parte sempre volontario deve essere l'atto arbitrario per attuarsi l'eccesso. (2)

---

(1) L' atto del pubblico ufficiale perchè valga a discriminare non basta che sia illegale ma deve essere scientemente commesso (*Cass. Unica* vol. x, col. 247 - S. C. 10-11-98).

(2) La Cassazione ha rifermato costantemente tale concetto con molti giudicati — 1) Non ricorre la causa giustificante per gli atti arbitrarii del pubblico ufficiale nel caso di oltraggio ad un usciere, il quale proceda ad un pignoramento, dichiarato posteriormente nullo dal Magistrato per nullità della sentenza spedita in forma esecutiva, ma che non era eseguibile - 7 Settembre 1896 - *Giust. Penale* II - 1195 — 2) Non sono a reputarsi atti arbitrarii i semplici errori od omissioni che abbiano potuto per avventura invalidare la legalità dell'atto compiuto - 19 Gennaio 1894 - *Riv. Penale* 39 - pag. 281 — 3) Non possono ritenersi atti arbitrarii quelli commessi da pubblici ufficiali in esecuzione di una legge che abbia dato luogo a dubbii, a dispareri ed a opposte sentenze di Magistrati nella sua interpetrazione - 9 Giugno 92 *Riv. Penale* 36 - pag. 413 — 4) Non eccede il messo esattoriale che procede ad atti esecutivi, benchè l'avviso di mora non sia stato regolarmente notificato - 23 Febbraio - 90 *Riv. Penale* 24 - pag. 83 — 5) Non vale, all'autorità addurre come causa giustificante, che fosse impugnabile agli effetti civili il pignoramento eseguito dal messo esattoriale contro cui la resistenza venne opposta - 19 Luglio 1893 - *Riv. Penale* 32 - pag. 393 — 6) Per applicarsi la causa giustificante occorre che l'atto provocatore sia commesso da quel pubblico ufficiale contro cui si reagisce - 3 Luglio 1894 *Riv. Penale* - 40 pag. 401 — 7) Gli errori o le omissioni in cui può incorrere un conciliatore non danno luogo alla giustificante, C. App. Casale 20 Dicembre 1894 - *Riv. Pen.* 42 - pag. 600 N. 4 — 8) Un giudizio avventato del

Da ciò consegue che nel legittimo esercizio delle pubbliche funzioni l'errore, che inficia di nullità l'atto compiuto, non può costituire l'atto arbitrario contro cui sia ammessibile la resistenza legale, appunto perchè l'errore è condizione sottratta alla cognizione di colui che agisce credendo di compiere un atto legale.

Ma in proposito è uopo chiarire che l'errore deve riflettere circostanze peculiari di fatto o di persona che non fanno perdere all' esteriorità dell'atto compiuto, alla sua parte formale, il carattere della piena legalità. Ad esempio, l'ufficiale giudiziario che per erronea indicazione di generalità praticasse un pignoramento contro persone diverse dal vero debitore, o sequestrasse dei mobili non appartenenti al debitore, se va incontro ad un procedimento nullo per er-

---

pubblico ufficiale, costituente un atto interno d' ufficio, non può equivalere ad eccesso arbitrario, tanto meno poi se l'oltraggio non vi seguì immediatamente come vuolsi per l'applicazione dell'art. 199, che parte da un concetto che può quasi chiamarsi di legittima difesa - (S. C. - 22 Marzo 1895 *Riv. Penale* 41 - pag. 500 — 9) Per gli effetti dell' art. 199 gli atti arbitrarii debbono essere di tale natura da giustificare l'offesa arrecata al pubblico ufficiale, che operando in quel modo, si è posto in grado di non poter più godere della garenzia accordatagli dalla legge. Tali non sono a reputarsi i provvedimenti, che sia pure non conformemente alla legge, vengono dati dal Magistrato relativamente alla spedizione di una causa che è a lui affidata. E così, per quanto illegale, non è atto arbitrario l'ordine emanato in linea di massima generale, con cui s'imponga la personale comparizione delle parti innanzi al conciliatore (S. C. 2 Febbraio 92 *Riv. Pen.* 35 - pag. 605 — 10) L'avere un usciere proceduto in base ad una cambiale o ad altra obbligazione, che sia nulla intrinsecamente, però valida nella sua forma esterna, non costituisce un atto abitrario ed illegale da scriminare l'oltraggio (S. C. 5 Maggio 1899 *Gius. Penale* V - 904) — 11) Per la scriminante di cui all'art. 199 è mestieri che l'atto del pubblico funzionario sia arbitrario, e quindi fatto con capriccio e prepotenza, ciò che non ha luogo quando l'errore è commesso in buona fede.

rore, non può dirsi che commetta atto arbitrario se egli, per quanto attiene all'esaurimento di tutti gli atti di pignoramento, rispetti tutte le norme di legge.

In tal caso il debitore che ha dritto di contestare legalmente l'erroneo procedimento non ha dritto di resistere con violenza, poichè se il dritto di resistenza legale è basato sul principio *vim vi repellere licet,* occorre che per attuarsi, abbia la sua causa da un atto che suoni apertamente violenza, e tale può essere proclamato solo quello che nelle sue forme esteriori si appalesi contrario alla legge.

Di vero di fronte ad un atto del pubblico ufficiale erroneo nella sostanza, ma estrinsecato nella piena legalità della forma, la reazione del cittadino non può giustificarsi, poichè egli non conosce l'erroneità sostanziale dell'atto, e le apparenze esterne di esso essendo legali non gli danno dritto a resistere; oppure conoscendo tale erroneità sostanziale, ha immediatamente la percezione che quel procedimento non può arrecargli danno alcuno. Invece quando la formale estrinsecazione è contraria alla legge, si produce l'immediata violenza, innanzi alla cui attuale esteriorità è giustificato il dritto di resistenza. (1) Stante ciò se escludiamo dalla legittimità della

---

(1) Non sono atti arbitrarii quelli soltanto che il pubblico ufficiale compie nel suo particolare interesse, esorbitando dalle proprie funzioni, ma tutti quelli che, appartenendo pure all'ordine delle sue attribuzioni, ne eccedono i limiti pel carattere arbitrario, ossia illegittimo nella sostanza e nella forma con cui sono compiuti. (S. C. 30 - 3 - 03 - *Giust. P.* anno IX 641 - *Riv. Penale* vol. LVII 728 - *Cass. Unica* vol. XIV 1058).

Vedi Studio dello Stoppato - *Temi Ven.* 1903 pag. 514 in nota: L'atto arbitrario non si ha solamente quando la persona, comunque rivestita di autorità sostituisce la volontà propria all'esigenza della legge, per ciò che attiene alla sostanza dell'atto che compie, ma anche quando la volontà propria sostituisca alla esigenza della Legge per ciò che attiene alla forma. La Legge anzi ha stabilito la forma come unico rappresentativo della validità della sostanza, perchè gli atti dell'autorità sono neces-

resistenza il caso dell'errore, rifermiamo il principio dell'assoluto dritto di essa, quando l'atto del pubblico ufficiale formalmente si appalesi arbitrario anche senza indagare se l'ufficiale pubblico sia, per ignoranza o per buona fede, nella credenza di compiere un atto legale.

Il Supremo Collegio ebbe in proposito a pronunziare diverse massime di rilevante importanza, dalle quali però si desume che la interpetrazione assegnata dalla Giurisprudenza al principio di resistenza legale, è stata circoscritta in limiti abbastanza angusti, forse perchè il giureconsulto, più che il dottrinario ed il legislatore, è preoccupato del rispetto e della grande guarentigia che deve salvaguardare gli organi della funzione pubblica. Di vero dalle varie sentenze nella soggetta materia pronunziate emerge chiaro il concetto che per avverarsi la legittimità della resistenza, occorre l'atto arbitrario sostanzialmente e formalmente tale. (1) Infatti il Supremo Collegio ebbe a ritenere non essere applicabile la discriminante dell'art. 199, quando si tratti di provvedimenti dati dal magistrato, sia pure non in perfetta conformità della legge, per errore di interpetrazione, (2) o nel caso in cui sia stata dichiarata una contravvenzione poi riconosciuta non sussistente, (3) o nel caso in cui il pubblico ufficiale non ecceda in modo evidente i confini delle sue attribuzioni (4) o in quello

---

sariamente delle manifestazioni esteriori che vanno ad esercitarsi per mantenere la proporzione fra individuo ed individuo; ed essendo esteriori, sotto un certo aspetto, esse valgono e si stimano di più in quanto sono forma, di quello che non si discutano in quanto alla loro sostanza. E per tal modo la forma non solamente fa apparire, ma assicura la sostanza.

(1) L'ingiunzione fatta al cittadino, da parte del brigadiere dei RR. Carabinieri di seguirlo in Caserma non è atto arbitrario. (S. C. 19 - 10 - 98 *Cass. Unica* vol. x col. 151).

(2) 2 Febbraio 1892 - *Riv. P.* xxxv - 605.

(3) 9 Giugno 1892 - *Foro Ital.* 1892 - 2 - 302.

(4) 21 Maggio 1894 - *Corte Suprema* 1894 - 560.

di semplice irregolarità di atti non accompagnata da circostanze tali che dimostrino la piena malafede dell'agente ed il palese arbitrio contro cui era prevedibile che si sarebbe reagito, (1) o in quello in cui si tratti di atto erroneo o annullabile compiuto in buona fede. (2)

In verità da tali giudicati se si desume l'interesse altissimo d'infrenare le facili reazioni alla esplicazione del potere, resta pure salvo il principio della retta interpretazione della disposizione legislativa, ad onta della restrinzione assegnata al significato di atto arbitrario.

Però tali giudicati non possono nel loro complesso integrare una massima costante, poichè essi, per la maggior parte dei casi, più che richiedere la validità dell'argomentazione al principio di dritto, ebbero a richiederla alla speciale configurazione della casistica, specie tenuto conto dell'indagine sullo stato soggettivo di colui che mette in essere l'atto arbitrario. Egli è perciò che la massima direttiva nell'applicazione della scriminante, a nostro modo d'intendere, deve più specialmente consistere nella percezione del nesso di causalità diretto, immediato, proporzionale tra l'atto e la reazione, e nella evidente manifestazione esteriore dell'atto arbitrario. (3)

In tal modo la scriminante viene a legittimare il suo fondamento non solo nella positiva consistenza dell'equilibrio dei dritti e dei doveri, ma altresì nell'elemento etico soggettivo, integrazione dello stato di coscienza.

Il Supremo Collegio però seguendo lo indirizzo restrittivo

---

(1) 2 Febbraio 1895 - *Riv. P.* XLI - 454.

(2) 20 Luglio 1897 - *Cass. Unica* VIII - 1254.

(3) Gli atti arbitrarii che discriminano l'oltraggio possono essere commessi anche con semplici parole, appunto perchè anche le parole sono un atto e costituiscono un modo col quale può estrinsecarsi la funzione, come per esempio, col dare un ordine verbale, che se arbitrario, può certo costituire la discriminante. (*Sent.* 9 - 3 - 03 *Temi Veneta* 1903 pag. 331).

della legittimazione della resistenza, con la sentenza 10 Novembre 1898 (causa Moriconi - *Temi Veneta* - anno XXIV, 8 - 99) affermò senz'altro la seguente massima. « L'art. 192 « Codice P. non contempla qualunque atto illegalmente com« messo, specialmente se in buona fede, dal pubblico uffi« ciale, ma gli atti arbitrarii scientemente consumati ecce« denti i limiti delle proprie attribuzioni ».

Evidentemente però il Supremo Collegio con tale interpretazione contrastò ai criterii che, trasfusi dalla dottrina nelle altre legislazioni, furono accolti dal patrio legislatore nel codificare il principio della resistenza legale.

Di vero se è incontroverso che per giustificarsi la reazione occorre che essa sia immediata, e causata direttamente dall'atto arbitrario, tali estremi trovano il fondamento precipuamente nello stato soggettivo di colui che reagisce, non di colui che compie l'atto arbitrario, epperò non è lecito l'indugiarsi a notomizzare lo elemento soggettivo fattore dell'atto formalmente o sostanzialmente arbitrario, poichè la reazione attiene non all'esito di tale disamina, ma all'attuale, materiale, violenta arbitrarietà dell'atto che nel momento viene ad attentare il patrimonio morale e materiale del cittadino e la complessità dei suoi diritti. Il cittadino che reagisce, non deve, con animo pacato e freddo, indagare quale sia lo stato d'animo del pubblico ufficiale che attenta ai suoi diritti, e scrutare la intenzionalità sua, poichè se così facesse, verrebbe la sua azione contraria a perdere la sua caratteristica di legalità, assumendo quella di una sostituzione di vendetta privata alla punizione sociale, che lui potrebbe invocare dal potere giudiziario contro l'abuso del pubblico ufficiale.

Egli invece reagisce sotto la impressione dell'atto formalmente arbitrario, non potendo questo perdere la sua caratteristica di illegittimità e di violenza, per il solo fatto della buona fede del pubblico ufficiale. Se può scusarsi l'er-

rore di fatto, che può facilmente essere riconosciuto e perdonato da chi ne è vittima, non può certo scusarsi l'errore sulla limitazione della sfera del proprio ufficio, che attenendo direttamente alla legge, fa presumere la esatta conoscenza ed osservanza da parte di chi è tenuto ad attuarla, ed induce nel cittadino la certa nozione dell'attribuzione del pubblico ufficiale, oltre la quale egli non può vedere che il volontario e cosciente arbitrio.

Evidentemente se dovesse accogliersi generalmente il principio della legittimità della resistenza, limitata al solo caso della reazione alla sciente consumazione dell'arbitrio, si andrebbe incontro ad inconvenienti infiniti, e con l'annullamento del principio della resistenza legale, sancita dal legislatore, in termini da non lasciare grande dubbiezza, s'incoraggerebbe l'arbitrio negli organi della funzione pubblica, a cui potrebbe riuscire sempre facile occultare la mala fede; poichè, attenendo tale elemento allo stato morale di chi agisce, più facilmente può sfuggire alla valutazione di chi giudica. Non senza rilevare infine, che tale protezione sconfinata del pubblico ufficiale, anche in casi di inesatto compimento dei suoi doveri, verrebbe a diminuire il rapporto di responsabilità sua di fronte alla legge circa il mandato affidatogli, e verrebbe a legittimare e scusare la ignoranza, la imperizia del pubblico ufficiale, con maggior danno per il prestigio della funzione, di quello che avrebbe potuto produrre la reazione violenta del privato cittadino.

Il pubblico ufficiale deve sempre ed incondizionatamente far presumere la esatta e completa cognizione delle leggi, dei regolamenti, e solo se talvolta possa incorrere in fallace interpretazione di essi, o in errore di fatti, la cui cognizione non è patrimonio legale e necessario della sua qualità, può discutersi se possa l'atto da lui compiuto giustificare o meno la resistenza legale.

A conferma di tutto ciò giova ricordare che allorchè la

Commissione del Senato per il Progetto Zanardelli del 1887 propose nella redazione dell'articolo relativo, la formola « *eccedendo manifestamente* » la Sottocommissione della Commissione reale di revisione propose senz'altro di togliere il *manifestamente.* Evidentemente con tale soppressione non deve certo intendersi che si fosse voluto togliere l'estremo che l'atto arbitrario dovesse oggettivamente essere palese, ma invece si considerò il pericolo di una soverchia restrizione del concetto dell'articolo, in ordine alla intenzionalità dell'atto arbitrario.

Di vero la Sottocommissione propose invece di distinguere la *illegalità sostanziale* dell'atto, dalla sua illegalità meramente *formale*; però tale ultima proposta non venne dalla Commissione adottata. Lo Zanardelli infine nella sua relazione, accennò nitidamente all'obbligo nel pubblico ufficiale della cognizione delle leggi, e della retta applicazione di esse senza alcuna limitazione, allorchè dettò che, deve riconoscersi legittima la resistenza ad atti arbitrarii ed illegali, non potendosi esigere un'obbedienza passiva per parte del cittadino, cui non si deve negare il dritto di vedere fedelmente osservata la legge da chi ha l'ufficio precipuo di farla da tutti osservare.

89. Esaurita pertanto la disamina sugli estremi essenziali e costitutivi della resistenza legale, giova rilevare quali siano i limiti della scriminante di che all'art. 199, e, per essere più chiari, spiegare se la scriminante stessa escluda completamente la consistenza delittuosa del fatto, oppure sia relativa alla sola ipotesi dell' oltraggio, fermo restando il materiale delittuoso, con la configurazione specifica che l'azione compiuta rivesta, come lesiva dell'individuo, astrazione fatta della sua qualità di pubblico ufficiale.

Noi non dubitiamo che il quesito debba risolversi in quest'ultimo senso, poichè oltre ad essere in tale opinione

confortati dai precedenti legislativi e dalla dottrina, ne suffraga la lettera e lo spirito della disposizione legislativa.

La Legge Penale Napoletana del 1808 dettava nell'articolo 102: « Quando le offese agli esecutori della legge fossero illegalmente provocate da essi in modo che con mezzi « punibili, siano costoro stati i primi a compromettere la « dignità delle loro funzioni, perderanno affatto la qualità « di pubblica violenza, per essere stimate e punite nel modo « prescritto pei reati della loro specie che si commettono « contro i privati ».

Il Carrara (1) sostiene lo stesso principio, considerando che l'arbitrio se fa sparire il delitto contro la pubblica giustizia, non immuta l'indole delittuosa del fatto che deve perciò essere riguardato secondo i rapporti giuridici da individuo ad individuo, per assumere la forma specifica del reato di lesione, di ingiuria o di altro titolo emergente dal fatto stesso, come se fosse avvenuto tra persone private.

Il Pessina (2) esplicitamente accenna, allorchè diffusamente parla del principio di resistenza legale, dell'*attenuazione generale* che involge la reazione al pubblico ufficiale, allorchè vi è alcunchè di illegittimo nell'operato di questo ultimo.

L'illustre scienziato nel dettare il termine, *attenuazione* ha senz'altro chiarito il criterio informatore della scriminante nel senso, che pur negandosi la penale responsabilità in ordine alla offesa per quanto attiene al rispetto dovuto al principio di autorità, tuttavia residua nel fatto quel tanto di illegittimo che non può sfuggire al rigore della legge lasciando sempre sussistere un reato.

Il Crivellari (3) con larga e diligente disamina dei lavori

---

(1) *Programma,* parte speciale, vol. v, § 2760.

(2) *Elementi di Diritto Penale,* vol. III, pag. 106.

(3) *Il Codice Penale interpretato,* vol. VI, pag. 197.

preparatorii viene nella stessa opinione, seguito pertanto da tutti gli odierni cultori di Dritto Penale.

Noi accenneremo brevemente, e per quanto l'indole modesta del lavoro ce lo consente, ai precedenti legislativi che chiariscono completamente la locuzione adottata dal legislatore nell'art. 199, che per sè stessa non dovrebbe ingenerare dubbiezza, quando si ponga mente che mettendo a raffronto la formola usata « *non si applicano le disposizioni* » con le altre adottate dal legislatore in altri casi di scriminante, quali, « *non è punibile* » oppure « *va esente da pena* », resta chiarito che il legislatore nel mentre in queste due ultime formole ha fermato il principio della irresponsabilità o della impunibilità assoluta; nell'altra invece che ne occupa ha circoscritto il campo di responsabilità, senza escluderlo, lasciando all'evidenza trasparire, che se non si applicano le disposizioni degli articoli relativi all'oltraggio, non è escluso che si possano applicare le altre disposizioni che salvaguardano gli altri dritti, che restano dalla materialità del fatto parimenti offesi.

Il Pessina, volendo attuare nelle leggi i principii dottrinali propugnati nella scuola, allorchè formulò il controprogetto al progetto del 1883, nella relazione che accompagna il testo, sentì il bisogno, a proposito del dritto di resistenza legale, di avvertire che nel caso di arbitrio del pubblico ufficiale, gli oltraggi del cittadino dovessero considerarsi come fatti da persona privata a persona privata.

Tale criterio restò intatto anche attraverso gli studii per il Progetto Zanardelli del 1887, che anzi nella Commissione della Camera dei Deputati, a proposito del reato di ribellione, si studiò perfino se nella ipotesi della resistenza legale, non dovesse espressamente sancirsi la formola, che per le violenze e le offese commesse dovessero applicarsi, se del caso, le disposizioni del Dritto comune, e non mai le speciali sanzioni che si riferivano al reato di ribellione. Ma la chiarezza

del testo del progetto integrata nella formola « *non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti,* » convinse la Commissione anzidetta dell'inutile amplificazione esplicativa; tanto vero che nella Relazione sentì il bisogno di qualificare il metodo del progetto come il più preciso, perchè dicendosi « *non si applicano le disposizioni degli articoli precedenti,* » restava bene chiarita la ipotesi nella quale, se veniva meno il delitto di violenza o di resistenza, per difetto di uno dei suoi fattori essenziali, restavano sempre applicabili le disposizioni del Dritto comune contro i fatti di violenza scusati dall'altrui provocazione.

Tali criterii che furono adottati in ordine ai reati di violenza e resistenza debbono riferirsi altresì al reato di oltraggio, poichè il legislatore ha riprodotto, sotto l'art. 199, integralmente la locuzione già fermata nell'art. 192, nè vi sarebbe ragione per istituire delle differenze, poichè se l'oltraggio è reato giuridicamente più lieve di quello di violenza e di resistenza, certo lascia più evidentemente apparire come, nella sua materiale unità, possa offendere tanto il principio di autorità, che la persona privata. Del resto, ogni dubbio deve cessare, quando si ponga mente che la fonte prima del criterio informatore, che fu dall'attuale legislazione adottata, deve ricercarsi nella proposta del Pessina, il quale avvisava le ragioni di esso, trattando appunto della resistenza legale in confronto dell'oltraggio. A ciò bisogna aggiungere che lo Zanardelli nella relazione del Progetto del 1887, ammise esplicitamente la punizione dell'ingiuria e della diffamazione, quando l'uno e l'altro non costituissero oltraggio, fermando così ancora una volta il principio della leggittimità dell'eccezione di verità.

In vista di questi richiami, che chiariscono il testo concreto adottato dal legilatore, non è lecito più dubitare dell'estensione limitata del principio della resistenza legale. Se alle ragioni tratte dalle fonti, si volessero aggiungere le ra-

gioni dottrinali, queste facilmente troverebbero il fondamento nella considerazione che nell'oltraggio il materiale oggettivo della offesa costituisce per se stesso un reato; e se concorrendo come elemento costituitivo del reato preminente di oltraggio, perde la caratteristica sua propria, per dar luogo a quella del reato maggiore, integrato per la qualità specifica del soggetto passivo, quando tale qualità scompare, per essere uscita fuori dei limiti della legalità la persona che ne era investita, allora il materiale oggettivo perde la caratteristica di elemento costitutivo di un reato, che più non esiste, e resta per se stesso quale violazione di altro dritto. In altri termini, se scompare il fine doloso di oltraggiare, mancando la maestà e la potestà della legge, fugate dalla illegalità del pubblico ufficiale, resta sempre la cosciente elezione di un mezzo, per se stesso illegittimo, in colui che resiste con violenza e con offese, e come tale egli è tenuto responsabile se non del danno politico, di quello peculiare allo individuo, tenendosi per altro conto della scusante derivantegli dalla provocazione.

In proposito l'Impallomeni, (1) che è strenuo sostenitore di questa teorica, magistralmente come sempre, detta: « Il legislatore non ha voluto una discriminazione assoluta, « ma una discriminazione relativa, al titolo di delitto contro « la pubblica amministrazione; non avendo voluto l'assurdo « che quella irresponsabilità, che non sia causata dal fatto « illecito del privato, sia causato dal fatto illecito del funzio« nario. La legge non stabilisce in favore di alcuno il dritto « dell'ingiuria e della violenza; queste quando sono causate « da un atto arbitrario del pubblico ufficiale soltanto non « sono perseguibili nei casi e con le condizioni, per cui non « sono perseguibili, se commesse contro privati cittadini ».

(1) *Il Codice Penale Italiano illustrato,* vol. II pag. 224 n° 396.

La giurisprudenza del Supremo Collegio con una sua sentenza in data 28 gennaio 1892 (1) sembrò contrastare tale teorica, poichè si fece a considerare legittima la resistenza all'autorità, contenuta nei limiti necessarii per impedire a proprio danno la consumazione di un atto illegale ed arbitrario, ed ammessa la legittimità della minaccia lieve ai termini dell'art. 192, affermò non potersi contemporaneamente ritenere delittuosa ai termini dell'art. 156. Quel giudicato a cui dette forma uno degli intelletti più fulgidi della magistratura italiana, destò commenti varii (3) e critiche vivaci (4) specie in ordine alla interpretazione delle fonti; però a noi pare che il caso di cui ebbe ad occuparsi il Supremo Collegio era molto speciale, perchè data la semplicità del mezzo adottato per attuare la resistenza (minaccia lieve) appena atto ad allontanare la violenza illegittima del pubblico ufficiale, non potevasi scindere nella oggettiva materialità del fatto la parte scriminabile da quella imputabile, epperò dovevasi venire nella decisione denunziata. Ma da questo caso specifico non può dedursene che avesse allora la giurisprudenza contrastato assolutamente il principio della scriminante relativa, poichè lo stesso Supremo Collegio sentì, in quel rincontro, il bisogno di avvertire che ben potevano aversi dei casi nei quali potesse, a seguito della scriminante del reato di resistenza, ricorrere l'applicazione di altre ipotesi di reato, e ciò quando il mezzo di reazione eccedesse lo stato di necessità e la proporzionalità in rapporto alla violenza. Tale rilievo quindi non fa che confermare l'esattezza del principio da noi sostenuto, che è basato appunto nella complessità del mezzo integrante il materiale criminoso

---

(1) Ric. Properzi — Estensore: Petrella - *Foro Italiano* XVII - pag. 96.

(2) CRIVELLARI, op. cit., vol. VI, pag. 210 in nota.

(3) MORISANI, *Sulla retta applicazione dell' art. 192*, Suppl. *Rivista pen.*, vol. I, pag. 59-60.

dell'oltraggio, nel quale mezzo complesso, noi troviamo la doppia potenzialità lesiva del principio di autorità e del patrimonio fisico e morale dell'individuo; epperò esulando la prima, resta la seconda nei cui rapporti, non la scriminante deve spiegare la sua efficacia, ma la minorante della provocazione. Ma se il mezzo adottato esaurisce appena appena la forma più semplice di resistenza legale, e tale da rendere evidente che non potevasi agire altrimenti per resistere, ne consegue che non può mettersi a carico di un cittadino quello che la legge gli consente come mezzo di legittima reazione.

In vero però sentiamo il bisogno di accennare che tale teorica può ricorrere nella ipotesi della resistenza e della violenza, ma non in quella dell'oltraggio, poichè se la scriminante nella prima ipotesi è basata sullo stato di necessità che costringe a resistere, nella seconda la scriminante è basata sull'inefficacia del danno alla pubblica autorità, che più non esiste con la perpetrazione degli abusi per parte del pubblico ufficiale, danno che peraltro permane in rapporto alla persona offesa specificamente nel *suo* onore, nel *suo* decoro e nella *sua* reputazione.

CAPO XV.

LA QUALIFICA DEL PUBBLICO UFFICIALE AGGRAVANTE PER GLI ALTRI REATI

Sommario. — 90. Nesso di causalità fra il reato e la funzione pubblica — Evidenza del fine integrato nel contemperamento della intenzione, e del materiale criminoso.

90. « In tutti i casi non preveduti da una speciale dispo-
« sizione di legge, chiunque commette un delitto contro un

« membro del Parlamento od un pubblico ufficiale, *a causa* « *delle sue funzioni*, soggiace alla pena stabilita per il de- « litto commesso, aumentata da un sesto ad un terzo » (articolo 200 cod. pen.).

Il principio della protezione della legge per gli organi della pubblica funzione, fondato precipuamente sulla necessità di incoraggiare tali organi ad essere sicuri nello adempimento del proprio ufficio, sapendosi protetti contro la possibilità di vendette o di rappresaglie legali, trovò nella patria legislazione un valido ausilio. Di vero, il nostro legislatore, che attraverso lunghi studii, riuscì a codificare con precisione di linguaggio, e con sufficiente determinatezza di principii, la non agevole materia della violenza e resistenza, e dell'oltraggio contro il pubblico ufficiale, a completare la piena nozione del criterio protettivo della legge, dettò l'articolo 200, che non segna certo un privilegio personale pei pubblici ufficiali, ma una difesa delle funzioni pubbliche che più liberamente si applicano, e più efficacemente tendono alla propria finalità, quando più sono rispettate e salvaguardate col rigore della legge.

A chiarire un tale concetto il legislatore ha voluto che fosse evidente nell'operato criminoso, di cui sia oggetto il pubblico ufficiale, non solo l'oggettiva consistenza dell'offesa fisica alla persona, ma la potenzialità offensiva della funzione, non come accidentalità o contingenza del fatto, ma come determinante concorrente nella intenzionalità dell'agente.

In altri termini occorre che colui che delinque si determini a tanto per vendetta, per reazione, per rappresaglia ad un atto qualsiasi compiuto dal pubblico ufficiale in occasione dell'ufficio suo.

Deve quindi essere evidente nell' azione delittuosa la causalità, non potendo in alcun modo la sola contingenza dell'attualità dell'esercizio delle funzioni stesse, integrare l'elemento doloso nei cui rapporti si trova comminato l' inasprimento della pena.

I casi nei quali il legislatore ha creduto di potere solo tale estremo caratterizzare il reato, sono tassativamente ipotizzati nel nostro Codice, e ciò perchè l'indole stessa del materiale criminoso perfeziona l'offesa al principio di autorità, astrazione fatta dell'intenzionalità dell'agente.

Da ciò consegue, che lo inciso *« a causa delle sue funzioni »* riferiscesi appunto alla prima fase generativa del reato, all'elemento intenzionale dell'agente, e come tale deve apparire anche nella perpetrazione del reato, che per sè stesso o per le modalità del suo perfezionamento, deve lasciar scorgere la sua specifica origine radicata nell'intenzione di intaccare il patrimonio fisico o morale del pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, non bastando al certo la sola prova di precedenti rancori, o di propositi di vendetta ad integrare la qualifica di che all'art. 200. (1)

Infatti molti reati sebbene si risolvano in danno del pubblico ufficiale, tuttavia per l'indole loro specifica hanno tale preminenza di finalità assolutamente diversa da quella di arrecare il detto danno all'uomo pubblico, che anche quando si potesse avere la prova di inimicizia, di rancori per causa delle funzioni, non si potrebbe per questo solamente addivenire alla qualifica.

Ad esempio nei reati di furto, di truffa, di indebita appropriazione il dolo è così specificamente palese nel fine dell' illecito lucro, che niuno potrebbe in esso ravvisare la qualifica dell'art. 200, la quale, ripetiamo, attiene unicamente a quelle offese e a quelle lesioni di diritto che, trovando una causa nell'esercizio delle funzioni pubbliche, si esplichino contro il pubblico ufficiale, lasciando apparire nel contenuto materiale del reato lo spirito di dispetto, di rappresaglia e di vendetta.

---

(1) La diffamazione contro un testimone è diffamazione aggravata dalla causa delle funzioni, giusta l'art. 200 cod. pen. (S. C., 22,12,97).

E che tale sia stato il principio al quale il legislatore si è ispirato nel dettare l'art. 200, noi lo desumiamo dal fatto che per quei reati, la cui indole, più palesemente potesse fare apparire questo dolo specifico di vendetta o di rappresaglia, ha dettate speciali disposizioni di legge, come quelle che più facilmente potevano ricorrere frequentemente nella pratica giudiziale, lasciando nella disposizione generica dell'art. 200, le altre ipotesi meno frequenti, e ciò per rifuggire da una inutile moltiplicazione di ipotesi nella lunga casistica dei reati speciali. Infatti il legislatore ha dettato le aggravanti dell'art. 365 n. 2. per l'omicidio commesso contro il pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, dell'art. 373, per la lesione e dell'art. 424 n. 1. per il danneggiamento.

Non sconosciamo però che la teorica da noi sostenuta non può avere un fondamento razionale assoluto, potendo in molti casi specifici, ravvisarsi tale un contemperamento degli elementi intenzionali del reato, da poter far ricorrere la qualifica dell'art. 200 anche in quei reati che per la loro indole specifica esauriscano apparentemente un fine diverso da quello di reazione ad un atto della funzione pubblica.

Egli è perciò che della generica locuzione adottata dal legislatore, deve principalmente far buon governo la giurisprudenza, esaurendo scrupolosamente l'indagine sulla intenzionalità dell'agente, perchè se lo inasprimento di pena deve essere un corrispettivo di un dolo complesso, non deve d'altra parte costituire, astrazion fatta delle contingenze specifiche del reato, una posizione di privilegio a coloro che sono rivestiti di una pubblica funzione.

La disposizione di che all'art. 200 fu riprodotta in tutti i varii progetti pel Codice Penale Italiano, epperò essa non destò discussioni o studii speciali, essendo il principio a cui si è inspirata di palmare evidenza e necessità.

Giova a completamento di questo capo avvertire che saggiamente il legislatore allocò la disposizione in esame dopo

l'art. 199 relativo alla resistenza legale, poichè se è possibile che un atto arbitrario del pubblico ufficiale possa giustificare una violenza, una resistenza o un oltraggio che sono la immediata, proporzionale e corrispondente estrinsecazione di un impulso reattivo, non è possibile parimenti che possa giustificare altri reati, come ad esempio l'omicidio, la violazione di domicilio, che traggono la loro causa da un processo volitivo, in massima parte spontaneo, e nel quale l'atto arbitrario del pubblico ufficiale può entrare semplicemente come coefficiente per menomarne la portata, senza annullarne la natura dolosa, dando pertanto luogo ad una scusa di provocazione, ma non mai alla scriminante di che all'art. 199.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

RELATIVE ALLA QUALIFICA

DI

PUBBLICO UFFICIALE

DAL 1897 AL 1905

---

1. - Sent. 2,12,97 (Ric. P. M. c. Pannone - Sezioni Unite). Il commesso del lotto è pubblico ufficiale. *Giust. penale*, anno IV, col. 33. - *Legge*, vol. I, 1898, pag. 278. - *Riv. penale*, vol. XLVII, pag. 267. - *Foro Italiano*, 1898, parte penale, col. 52. - *Sin. giur.*, 1898, fasc. 128, pag. 49.

2. - Sent. 23,12,97 (Ric. De Canio). L'esattore comunale è pubblico ufficiale.

3. - Sent. 18,1,98 (Ric. Polichemi). L'assessore municipale è pubblico ufficiale.

4. - Sent. 8,10,97 (Ric. Altissimi). Il veterinario comunale, benchè non nominato dal Consiglio ma chiamato temporaneamente dalla Giunta in sostituzione del titolare assente, è pubblico ufficiale.

5. - Sent. 1,12,97 (Ric. Amati). Il medico condotto è pubblico ufficiale.

6. - Sent. 17,9,97 (Ric. Arciero). È pubblico ufficiale il contatore funzionante da cassiere nel Banco di Napoli. - *Cass. Unica* vol. IX, 466, mot. C. - *Sin. giur.*, 1898, fasc. 130, pag. 34.

7. - Sent. 6,11,97 (Ric. Pisani). Il medico condotto è pubblico ufficiale. - *Legge*, vol. I 1898, pag. 387. - *Giust. penale*, anno IV, col. 114. - *Foro pen.*, anno VI, pag. 204. - *Foro Italiano*, 1898 parte penale col. 41. - *Sin. giur.* 1898, fasc. 129, pag. 24. - *Mon. trib.*, 1898 pag. 98. - *Cass. Unica*, vol. IX, col. 236 - *Gazz. proc.*, anno XXIX, pag. 57.

8. - Sent. 31,1,98 (Ric. Semeria). Il portalettere rurale provvisorio incaricato legittimamente dalla Direzione Generale delle poste, è pubblico ufficiale. - *Cass. Unica*, vol. IX, col, 517, mot. A - *Cort. Sup. di Roma*, 1898, pag. 155.

9. - Sent. 17,12,97 (Ric. Anterio ed altri). I consiglieri comunali sono pubblici ufficiali; e per attribuir loro tale qnalità, la legge non richiede nè l'esercizio delle funzioni nè l'intervento alle deliberazioni delle sedute consiliari. - *Giust. pen.*, anno IV, col. 226. - *Sin. giur.* 1898, fasc. 130, pag. 32.

10. - Sent. 21,12,97 (Ric. Durini ed altri). Il cassiere di una banca agricola industrale non è pubblico ufficiale. - *Cass. Unica*, vol. IX col. 495, mot. B. - *Giust. pen.*, anno IV, col. 211. - *Foro Italiano*, 1898, parte penale, col. 108.

11. - Sent. 5,1,98 (Causa Zorato). Le guardie municipali rivestono la qualità di pubblici ufficiali, quando constatano le contravvenzioni inerenti al loro ufficio; quando attendono all'ordine pubblico, rivestono la qualità di agenti di pubblica forza.

12. - Sent. 16,3,98 (Ric. Mucchi). Le guardie municipali sono pubblici ufficiali, quando vigilano per l'osservanza dei regolamenti comunali; sono agenti della forza pubblica, quando attendono al mantenimento dell'ordine pubblico.

13. - Sent. 20,12,97 (Causa Montanna). Le guardie di finanza, quando constatano contravvenzioni inerenti al loro ufficio, sono pubblici ufficiali; quando constatano contravvenzioni indipendenti dal loro ufficio, sono agenti della forza pubblica.

14. - Sent. 23,11,97 (Ric. Cirvecchia). Gli agenti daziarii, nell'atto in cui constatano una contravvenzione sono pubblici ufficiali. - *Legge*, vol. I 1898 pag. 280. - *Giust. penale*, anno IV, col. 79 - *Sin. giur*, 1898, fasc. 129 pag. 24.

15. - Sent. 27,9,97 (Ric. P. M. c. Soriani). Distinguere nella stessa persona il pubblico ufficiale e l'agente della forza pubblica non è esatto, poichè l'agente è già un pubblico ufficiale per il solo fatto d'essere agente della forza pubblica, tanto che il n. 2 del 194 c. p. contempla l'oltraggio ad altri pubblici ufficiali diversi da quelli del n. 1 insegnando che anche quelli del n. 1 sono pubblici ufficiali e precisamente quelli che rivestono la qualità di agenti della forza pubblica. - *Riv. pen.*, vol. XLVII pag. 50. - *Giur. Italiana*, 1898, parte penale, col. 47.

16. - Sent. 26,1,98 (Ric. Lo Giudice). Il sindaco può investire un delegato municipale delle sole funzioni che egli ha come ufficiale del governo e non di quelle relative all' amministrazione del comune (135 legge com. e prov.). Quando perciò il delegato municipale attende all'esecuzione di un'ordinanza, emessa dal sindaco come capo dell'amministrazione, non è pubblico ufficiale. - *Giust. penale*, anno IV col. 204. - *Foro Italiano*, 1898, parte penale, col. 111. - *Corte Sup. di Roma*, 1888, pag. 153. - *Cass. Unica*, vol. IX, colonna 788.

17. - Sent. 22,4,98 (Ric. P. M. c. Vernassa). Il sorvegliante, il conduttore, il guardasala, il frenatore ferroviario sono pubblici

ufficiali. - *Giust. penale*, anno IV, col. 596, n. 372 n. 1. - *Cass. Unica*, vol. IX, col. 984. - *Corte Sup. di Roma*, 1898, pag. 508.

18. - Sent. 3,5,98 (Ric. Arena). La guardia campestre, fornita della nomina del Sindaco, non ancora approvata dalla superiore autorità, è pubblico ufficiale.

19. - Sent. 2,5,98 (Ric. Saracini). Il commesso daziario, che viene esonerato dal servizio dal Consiglio Comunale, non cessa d'essere pubblico ufficiale finchè la deliberazione, non sia approvata dal Prefetto. - *Cass. Unica*, vol. IX, col. 1031.

20. - Sent. 10,12,97 (Ric. Ferro). Gli ufficiali sanitarii debbono considerarsi pubblici ufficiali.

21. - Sent. 17,12,97 (Ric. Silvestri ed altri). I dipendenti dai Comuni con funzioni temporanee sono pubblici ufficiali.

22. - Sent. 25,4,98 (Ric. Pin-Coneo). Il messo esattoriale, in seguito alla nomina fattane dall'autorità amministrativa e all' autorizzazione ricevuta dal Procuratore del Re, deve essere considerato come pubblico ufficiale. - *Cass. Unica*, vol. IX, col. 1027.

23. - Sent. 1,12,97 (Ric. Pacucchi). Il guardaroba di una stazione ferroviaria deve riguardarsi pubblico ufficiale.

24. - Sent. 4,5,98 (Ric. P. M. c. Sveti). Il capo treno d' una società ferroviaria è da considerarsi come pubblico ufficiale. - *Foro penale*, anno VI, pag. 280.

25. - Sent. 1,4,98 (Causa Loffredo e Giansanti). Il rappresentante di un direttore di tiro a segno non è pubblico ufficiale.

26. - Sent. 17,5,98. Il guardiano ferroviario è pubblico ufficiale.

27. - Sent. 18,1,98 (Ric. Luissi). Le guardie municipali, quando contestano una contravvenzione, sono da riguardarsi come pubblici ufficiali.

28. - Sent. 3,6,98 (Causa Tavanti). Il guardafreni ferroviario è pubblico ufficiale.

29. - Sent. 3,6,98 (Causa Tavanti). Tutti gl'impiegati delle amministrazioni ferroviarie, meno quelli che sono esclusivamente addetti a più bassi servizi, devono considerarsi pubblici ufficiali.

30. - Sent. 15,4,98 (Ric. Mosubelli). La garenzia, stabilita nell'art. 8 legge com. e prov. per i procedimenti a carico dei sindaci, è limitata agli atti da loro compiuti nelle funzioni di autorità politica. - *Giust. penale*, anno, IV, col. 498.

31. - Sent. 20,5,98 (Causa Abruzzese). Le guardie daziarie, anche quando accertano la contravvenzione, sono agenti della forza pubblica. - *Giust. penale*, anno IV, col. 620. - *Temi ven.*, 1898 pag. 440 n. 5. - *Corte. Sup. di Roma*. 1898, pag. 422.

32. - Sent. 23,3,98 (Ric. P. M. c. Di Natale). Non è necessario che il Sindaco venga prosciolto dalla garenzia, di cui all' art. 8 legge com. e prov. quando si tratta di atti da lui compiuti come capo

dell'amministrazione e non come ufficiale di Governo. - *Giustizia penale*, anno IV, col. 490.

33. - Sent. 22,8,98 (Ric. Modesto). Le guardie municipali anche quando constatano contravvenzioni, procedono sempre nella qualità di agenti della forza pubblica e non come pubblici ufficiali, - *Giust. penale*, anno IV, col. 1001. - *Corte Supr. di Roma*, 1898, pag. 554. - *Cass. Unica*, vol. X, col. 174.

34. - Sent. 1,7,98 (Ric. Spinella). Il guardiano ferroviario è pubblico ufficiale.

35. - Sent. 14,6,98 (Ric. Torrisi ed altri). L'appaltatore del dazio non ha, in questa sua qualità le vesti di pubblico ufficiale. - *Corte Supr. di Roma*, 1898, pag. 474.

36. - Sent. 6,7,98 (Ric. Prin.). Il commesso ferroviario è pubblico ufficiale. - *Cass. Unica*, vol. IX col. 1240. - *Corte Supr. di Roma*, 1897, pag. 407.

37. - Sent. 6,7,98 (Ric. Rosetto Giacherino). Il ricevitore daziario è da ritenersi pubblico ufficiale.

38. - Sent. 5,4,98 (Ric. P. M. c. Sarti). Gl' impiegati ferroviarii, della linea Bologna - Portomaggiore sono pubblici ufficiali, essendo la linea posta sotto la tutela dello Stato. - *Giust. penale*, anno IV, col. 769.

39. - Sent. 6,7,98 (Ric. Rosetto Giacherino). Il commesso daziario è da ritenersi pubblico ufficiale. .

40. - Sent. 10,6,98 (Ric. Saitta). Il sindaco, solo per gli atti compiuti nella qualità di ufficiale del governo, dev' essere prosciolto dalla garenzia amministrativa - *Giust. pen.*, anno IV, col. 978, mot. *A*.

41. - Sent. 28,8,98 (Ric. Ruffini). È nulla la sentenza che non spiega le ragioni per le quali un manuale ferroviario debba ritenersi pubblico ufficiale - *Giust. pen.*, anno IV, col. 1069.

42. - Sent. 30,6,98 (Ric. Bruno). L'appaltatore del dazio consumo non ha veste di pubblico ufficiale *Giust. pen.*, anno IV, col. 1002 - *Sin. giur.*, 1898, fasc. 136, pag. 37 - *Foro It.*, 1898, parte pen., col. 438 - *Corte Supr. di Roma*, 1898, pag. 554.

43. - Sent. 16,6,98 (Ric. Greco e De Fina). Il sindaco deve essere sciolto dalla garentia amministrativa per i soli atti compiuti quale ufficiale del governo e non qual capo dell' amministrazione municipale - *Corte Supr. di Roma*, 1888, pag. 467.

44. - Sent. 19,11,98 (Ric. P. M. c. Scutari). Il cantoniere ferroviario non è persona incaricata di un pubblico servizio, ma pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. X, col. 245 - *Giur. pen.*, 1899, pagina 29.

45. - Sent. 7,11,8 (Ric. Pirola). Le guardie forestali, come le municipali e le daziarie, quando siano oltraggiate a causa della vigilanza che esercitano per la esecuzione ed osservanza delle leggi

ed a causa della constatazione delle relative contravvenzioni, debbono considerarsi pubblici ufficiali - *Cass. un.*, vol. x, col. 172 - *Temi ven.*, 1899, pag. 62.

46. - Sent. 16,17,8 (Ric. Carminati). Le guardie campestri sono considerate ufficiali di polizia giudiziaria nel distretto loro assegnato, e fuori della loro giurisdizione esse non hanno la qualità di pubblici ufficiali - *Giur. pen.*, 1899, pag. 27 - *Cass. un.*, volume x, col. 209 - *Giust. pen.*, anno v, col. 117, n. 32 - *Foro it.*, 1899, parte penale, col. 46.

47. - Sent. 27,5,98 (Ric. d'Alessio). Quando il pubblico ufficiale agisce non per fatti privati ma per ragioni dell'ufficio, la sua veste l'accompagna sempre, e costituisce aggravante anche per chi lo ferisca dietro provocazione - *Corte Supr. di Roma,* 1898, pag. 471.

48. - Sent. 21,1,99 (Ric. Lorenzetti). L'appaltatore del dazio consumo è pubblico ufficiale, sotto il rapporto che egli è destinato ad offrire le sue funzioni, per lo svolgimento morale e materiale dell'ente, nell'interesse del quale agisce - *Giust. pen.*, 1899, pag. 93 - *Cass. un.*, vol. x, col. 592.

49. - Sent. 12,1,99 (Ric. Bartocelli). L'appaltatore del dazio consumo non è pubblico ufficiale, non intercedendo tra lui e la pubblica amministrazione che rapporti meramente contrattuali; onde è efficace la sua desistenza da querela per ingiurie - *Cass. un.*, vol. x, col. 461.

50. - Sent. 11,1,99 (Ric. Campoluri). È pubblico ufficiale il direttore di una succursale della Banca d'Italia - *Giust. pen.*, anno v, vol. 246, m. 118, nota.

51. - Sent. 23,12,98 (Causa Baldonia). Il guardiano ferroviario è pubblico ufficiale.

52. - Sent. 23,12,88 (Ric. Maccolini). Gl'impiegati delle casse di risparmio non sono pubblici ufficiali, essendo esse sottoposte alla sorveglianza e non alla tutela dello Stato - *Cass. un.*, vol. x. col. 484, mot. *A* - *Giust. pen.*, anno v, col. 246, n. 119, nota.

53. - Sent. 30,12,98 (Ric. Bernardini). Il consigliere comunale è pubblico ufficiale.

54. - Sent. 29,11,98 (Ric. Trischitta). L'appaltatore del dazio non è pubblico ufficiale; poichè fra l'appaltatore e la concedente pubblica amministrazione non esistono che rapporti esclusivamente contrattuali, da cui, per l'indole puramente civile che è loro insita, non possono essere create attribuzioni di pubblici poteri e relazioni d'ufficio pubblico con la comunanza dei cittadini - *Cass. un.*, vol. x, col. 299 - *Sin. giur.*, 1899, fasc. 140, pagina 28, art. 207, n. 2 - *Giust. pen.*, anno v, col. 215, n. 116, nota - *Foro ital.*, 1899, parte pen., col. 70 - *Riv. pen.*, vol. XLIX, pag. 167, n. 296.

55. - Sent. 29,11,98 (Ric. Trischitta). L'agente daziario è pubblico ufficiale, poichè le sue funzioni sono dirette alla riscossione

dei dazii nell'interesse dello Stato o del Comune, onde sono essenzialmente pubbliche - *Cass. un.*, vol. x, col. 299 - *Sin. giur.*, 1899, fasc. 140, pag. 28, art. 207, n. 2 - *Foro it.*, 1899, parte pen., col. 70.

56. - Sent. 1,12,98 (Ric. Simonini). È pubblico ufficiale il custode del camposanto stipendiato dal Comune.

57. - Sent. 23,11,98 (Ric. Cecchi). Il messo esattoriale è pubblico ufficiale.

58. - Sent. 19,11, 98 (Ric. Andreis). La maestra elementare è pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. x, vol. 304.

59. - Sent. 28,11,98 (Ric. Causa Avallone). Il commesso daziario è pubblico ufficiale.

60. - Sent. 9,11,98 (Ric. Tennino). La disposizione del 208 c. p., per cui la sanzione penale è mantenuta anche se al momento del reato le funzioni fossero cessate, è applicabile non solamente ai pubblici ufficiali, ma anche alle persone equiparate ad essi. (*Riv. pen.*, vol. XLIX, pag. 60 - *Giur. pen.*, 1899, pag. 39.

61. - Sent. 9,11,98 (Ric. Trifiletti). La guardia campestre giurata e legalmente autorizzata dall'autorità competente è pubblico ufficiale, essendo rivestita di pubbliche funzioni a servizio del Comune - *Giur. pen.*, 1899, pag. 3.

62. - Sent. 12,12,98 (Causa Canicatti). L'accalappiacani non è da considerarsi pubblico ufficiale, ma persona incaricata di un pubblico servizio.

63. - Sent. 22,11,98 (Ric. Longobardo). Le guardie daziarie, quando compiono ad un dovere del proprio ministero, sono pubblici ufficiali e non agenti della forza pubblica - *Giur. pen.*, 1899, pag. 28 - *Sin. giur.*, 1899, fasc. 141, pag. 26, art. 194.

64. - Sent. 26,11,98 (Ric. Cecchini ed altri). Il medico condotto è pubblico ufficiale.

65. - Sent. 11,11,98 (Ric. de Vito). La maestra comunale, anche semplicemente supplente, è pubblico ufficiale.

66. - Sent. 28,8,98 (Ric. Ruffini). Difetta di motivazione la sentenza, che, di fronte ad un analogo motivo di appello, non spende alcuna parola a dimostrare perchè un manovale ferroviario debba ritenersi pubblico ufficiale - *Corte Supr. di Roma*, 1898, pag. 719.

67. - Sent. 23,2,99 (Ric. P. M. e Asciutto). Il giudice conciliatore, anche se tenga udienza in casa propria e senza l'assistenza del segretario comunale, è pubblico ufficiale; e commette perciò oltraggio colui che in dette circostanze gli rivolge parole ingiuriose - *Cass. un.*, vol. x, col. 810 - *Giur. pen.*, 1899, pag. 218 - *Mon. pret.*, 1899, col. 334.

68. - Sent. 13,3,99 (Ric. de Angelis). Il contatore del Banco di Napoli è pubblico ufficiale, essendo il Banco sottoposto alla tutela

dello Stato ed esercitando il contatore un ufficio di vitale importanza quale è quella di avere l'amministrazione, l'esazione e la custodia del denaro dell' istituto - *Giust. pen.*, anno v, col. 523, mot. *B. C* - *Giur. pen.* 1899, pag. 323 - *Sin. giur.*, 1899 fasc. 14, pag. 22 - *Cass. un.*, vol. x, col. 977 - *Trib. giud.*, 1899, pag. 187.

69. Sent. 4,3,99 (Ric. Garibaldi). La guardia daziaria, che, allo scopo di evitare delitti, interviene per perquisire chi minaccia di offendere è pubblico ufficiale - *Corte Supr. di Roma*, 1899, pag. 55.

70. - Sent. 17,2,99 (Causa Garofalo). I reali carabinieri sono pubblici ufficiali quando constatano contravvenzioni, e sono agenti della forza pubblica quando procedono all'arresto di qualche persona.

71. - Sent. 9,2,99 (Causa Vinciguerra). La guardia daziaria, che constata una contravvenzione, riveste la qualità di pubblico ufficiale e non di agente della forza pubblica.

72. - Sent. 11,2,99 (Ric. Sorbo). L'impiegato postale è pubblico ufficiale, essendo persona rivestita di funzioni pubbliche a servizio della Stato - *Cass. un.*, vol. x, col. 757 - *Giur. pen.*, 1899, pag. 204 - *Trib. giud.*, 1899, pag. 139.

73. - Sent. 25,2,99 (Ric. Liberti). È pubblico ufficiale la guardia campestre privata riconosciuta, che accerta una contravvenzione per porto d'arma.

74. - Sent. 16,2,99 (Ric. Sorrentino). È difettosa nella motivazione la sentenza, che si limita ad attribuire ad un cantoniere ferroviario la qualità di pubblico ufficiale senza dirne le ragioni.

75. - Sent. 30,1,99 (Causa Lo Castro). Le guardie daziarie al momento che constatano una contravvenzione, sono pubblici ufficiali e l'oltraggio ad esse deve punirsi a norma dell'art. 194 n. 2.

76. - Sent. 26,1,99 (Ric. Cattanei). La moglie del guarda-barriera ferroviario, che supplisce il marito assente, riveste la qualità di pubblico ufficiale, essendo autorizzata alla supplenza dai regolamenti ferroviarii.

77. - Sent. 25,1,99 (Causa Cimino). L'agente che, con regolare deliberazione della Giunta, fu incaricato della riscossione della tassa per occupazione del suolo pubblico con facoltà di elevare contravvenzione, è pubblico ufficiale - *Mon. pret.*, 1899, col. 383.

78. - Sent. 30,1,99 (Causa Stasi). Quegli che dirige una confraternita religiosa laicale che non ha scopo di beneficenza e quindi non costituisce opera pia soggetta alla tutela dello Stato, non è da ritenersi pubblico ufficiale.

79. - Sent. 11,1,99 (Ric. Guerci e Campolmi). È una pubblica amministrazione la Banca d'Italia, e sono pubblici ufficiali i direttori delle sue sedi; onde per i delitti da essi consumati ricorre l'aggravante di cui all'art. 209 c. p., aggravante che è applicabile a tutti i reati.

80. - Sent. 3,7,99. I membri della famiglia di un commesso titolare di ufficio postale, i quali dopo regolare notificazione alla Direzione provinciale e susseguente autorizzazione, coadiuvano nelle sue funzioni il commesso, sono a ritenersi pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, anno v, col. 981, mot. *A* - *Giur. pen.*, 1899, pag. 387.

81. - Sent. 2,6,99 (Ric. Marchese). Le guardie comunali sono a considerarsi pubblici ufficiali soltanto nel territorio del loro Comune - *Giust. pen.*, anno v, col. 990, n. 567, nota - *Cass. un.*, vol. x, col. 1238 - *Mon. pret.*, 1899, col. 528 - *Giur. pen.*, 1899, pag. 385.

82. - Sent. 22,5,99 (Ric. Dionisi). Le guardie daziarie, per le ragioni che riguardano la loro istituzione, la loro indole ed il servizio cui sono soggette, sono veri agenti della forza pubblica e non pubblici ufficiali - *Giur. pen.*, 1899, pag. 288 - *Cass. un.*, volume x, col. 1165 - *Foro sic.*, 1899, parte pen., pag. 92.

83. - Sent. 14,7,99 (Ric. Verlengia). Il consigliere comunale, quando agisce nella sua qualità, è pubblico ufficiale.

84. - Sent. 5,7,99 (Ric. Sorrentino). Il cantoniere ferroviario è pubblico ufficiale.

85. - Sent. 12,6,99 (Ric. Riscaldino). Il deviatore ferroviario è pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. x, col. 1239 - *Mon. pret.*, 1899, col. 528.

86. - Sent. 12,4,99 (Ric. Colella). La guardia campestre comunale è pubblico uff'ciale, nè occorre la formalità di giuramento, richiesta soltanto per le guardie particolari in servizio dei privati - *Riv. univ. giur. e dottr.*, 1899, parte pen., col. 172 - *Foro it.*, 1899, parte pen., col. 339.

87. - Sent. 10,4,99 (Causa Nanni). Il Commesso gerente del lotto deve ritenersi pubblico ufficiale.

88. - Sent. 29,8,99 (Ric. Platania). Gli agenti daziarii esercitando nella riscossione dei dazi doganali una pubblica funzione, sono da considerarsi pubblici uffficiali.

89. - Sent. 28,8,99 (Ric. Chiara). Il capo-guardia carcerario è pubblico ufficiale.

90. - Sent. 12,6,99 (Ric. P. M. e Bonino). Le offese e le violenze usate contro il querelante a causa delle sue dichiarazioni non costituiscono oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, non essendo egli, come il testimonio, ufficiale pubblico - *Giust. pen.*, anno v, col. 1225 - *Sin. giur.*, 1899, fasc. 149, pag. 35, art. 207 - *Riv. giud.*, 1899, pag. 380.

91. - Sent. 20,3,99 (Ric. Gigante). Il guardasala è pubblico ufficiale.

92. - Sent. 17,2,99 (Causa Collevi e Cichetti). Le guardie daziarie, quando constatano contravvenzioni alle leggi, delle quali è loro affidata l'esecuzione, sono pubblici ufficiali.

93. - Sentenza 1,2,900 (Ric. Cimbalo). Agli effetti della legge penale, sono considerati pubblici ufficiali coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, anche temporanee, a servizio di un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato, quali sono le ferrovie - *Giust. pen.*, anno VI, col. 239.

94. - Sent. 15,1,900 (Ric. P. M. c. Magri). La parte lesa, specialmente se citata con obbligo, deve considerarsi come testimone, per cui le offese a lei dirette in udienza costituiscono oltraggio a pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. XI, col. 397 - *Giust. pen.*, anno VI, col. 194 - *Foro it.*, 1900, parte pen., col. 83 - *Giur. pen.*, 1900, pag. 103 - *Riv. pen.*, vol. LI, pag. 280.

95. - Sent. 6,7,99 (Ric. Cassini). Se il consigliere comunale non può dirsi pubblico ufficiale nel senso proprio di rappresentante l'autorità, è però considerato tale agli effetti della legge penale per essere rivestito di pubbliche funzioni.

96. - Sent. 24,5,99 (Ric. Gardella). Le guardie municipali sono a ritenersi pubblici ufficiali, e non semplici agenti della forza pubblica, sia che come ufficiali di polizia giudiziaria procedano alla constatazione di un reato qualunque, sia che invigilino ed agiscano per l'osservanza dei regolamenti del Comune. E perciò nell'atto di contestare delle contravvenzioni, sono pubblici ufficiali, e gli oltraggi loro diretti sono punibili a norma del n. 2, 194 c. pen. - *Corte Supr. di Roma*, 1899, pag. 335.

97. - Sent. 28,4,99 (Ric. Roncallo). Le guardie municipali, nell'esercizio delle funzioni loro proprie, sono pubblici ufficiali.

98. - Sent. 19,4,99 (Causa Zeni). Il guardasala ferroviario è pubblico ufficiale.

99. - Sent. 7,3,99. (Ric. Nardini). I custodi stradali della provincia, che hanno facoltà di accertare contravvenzioni, sono pubblici ufficiali e non soltanto incaricati di un pubblico servizio.

100. - Sent. 30,3,900 (Ric. Barone). Il magazziniere delle privative ed il suo commesso riconosciuto dallo Stato sono pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, anno VI, col. 546 - *Foro it.*, 1900, parte pen., col. 229 - *Riv. pen.*, vol. LI, pag. 673.

101. - Sent. 15,3,900 (Ric. Cantarella Parisi). Non si può certo assiomaticamente affermare la qualità di pubblico ufficiale solo perchè una persona appartenga alla Camera di Commercio; ma è necessario esaminare se le Camere di Commercio siano enti giuridici, soggetti alla tutela dello Stato, della Provincia e del Comune; imperocchè se non può dubitarsi che esse rivestono il carattere di corpi morali soggetti alla vigilanza ed ingerenza dello Stato, è indispensabile sapere se questa vigilanza, per qualche parte o atto dell'amministrazione, si estenda sino alla tutela nel significato legale amministrativo, o alla necessità che gli atti deliberati dall'ente siano anche approvati dall'autorità tutoria - *Giust.*

pen., anno VI, col. 392 - *Giur. pen.*, 1900, pag. 153 - *Sin. giur.*, 1900, fasc. 155, pag. 40, art. 207.

102. - Sent. 16,2,900 (Ric. Bellini). L'agente o depositario del Monte di pietà stipendiato dalla Congregazione di carità è pubblico ufficiale - *Riv. pen.*, vol. LI, pag. 536.

103. - Sent. 5,1,900 (Causa Bercè). Il deviatore ferroviario è pubblico ufficiale - *Dritt. e giur.*, anno XV, parte 2ª, col. 939.

104. - Sent. 25,1,900 (Ric. Gatti). Il fattorino delle tranvie non può considerarsi come pubblico ufficiale - *Riv. pen.*, vol. LI, pagina 564.

105. - Sent. 24,1,900 (Causa Scandellari). L'aiuto fiduciario, esercitando le funzioni del titolare in un ufficio postale, è pubblico ufficiale, perchè dalla pubblica autorità facoltizzato all'esercizio di atti e funzioni nell'esclusivo interesse di una pubblica amministrazione - *Cass. un.*, vol. XI, col. 884 - *Giur. pen.*, 1900, pagina 229 - *Riv. pen.*, vol. LI, pag. 696.

106. - Sent. 20,12,99 (Causa Costa). Il guardiano delle strade ferrate è pubblico ufficiale.

107. - Sent. 4,12,99 (Ric. Bertozzi). Il vedere se nelle attribuzioni esercitate in cospetto del pubblico da persona all'uopo incaricata dall'autorità competente si riscontrano gli estremi del pubblico ufficiale è devoluto al magistrato di merito e non ai giurati; onde, in tema di peculato, non si deve proporre l'analoga interrogazione - *Riv. pen.*, vol. LI, pag. 569.

108. - (Idem). Il messo dell'esattore è pubblico ufficiale *(idem)*.

109. - Sent. 27,11,99 (Ric. Castellazzo). Il servente postale, incaricato anche temporariamente dell'ufficio di portalettere, è a ritenersi pubblico ufficiale - *Riv. pen.*, vol. LI, pag. 300.

110. - Sent. 25,8,99 (Ric. Focardi). Le guardie campestri private, approvate e patentate dal Prefetto, sono pubblici ufficiali.

111. - Sent. 12,6,99 (Causa Scagnelli). Le funzioni di assessore delegato per l'esecuzione e vigilanza dei lavori stradali del Comune costituiscono per loro stesse la qualità di pubblico ufficiale in chi le esercita; ed è perciò oltraggio l'offesa a lui diretta.

112. - Sent. 19,6,900 (Ric. Bonetti e Miraglia Gullotti). Il parroco non è ufficiale pubblico, compiendo esso pubbliche funzioni ecclesiastiche, non civili, ed essendo le due podestà nel Regno d'Italia distinte e indipendenti. Neppure i reati commessi da ministri di un culto nell'esercizio delle proprie funzioni sono considerati come commessi da pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, anno VI, col. 987 - *Cass. un.*, vol. XI, col. 1292 - *Trib. giud.*, 1900, pagina 275 - *Foro it.*, 1900, parte pen., col. 361 - *Mon. pret.*, 1900, col. 573.

113. - Sent. 18,6,900 (Ric. Stirpe e Vincenzi). La guardia comunale è pubblico ufficiale - *Foro pen.*, anno VIII, parte giur., pag.

97 - *Giust. pen.*, anno VI, col. 982 - *Cass. un.*, vol. XI, col. 1288 - *Foro it.*, 1900, parte pen., col. 373.

114. - Idem. Per pubbliche funzioni s'intende il complesso di facoltà, poteri e di atti, per cui si rappresenta e si esercita, in tutto o in parte, la pubblica autorità. Idem.

115. - Sent. 6,6,900 (Causa Miozzi e altri). Per costante giurisprudenza il cantoniere ferroviario è pubblico ufficiale.

116. - Sent. 17,5,900 (Ric. Costella, Chiappe e Gori). La distrazione del denaro della compagnia dei facchini, commessa dal presidente della Camera di commercio, costituisce peculato, imperocchè la tutela, se è una parte della vigilanza perchè riflette la *jurisdictio*, ha però lo scopo d'integrare i poteri degli amministratori. Or nella legge organica del 16, 7, 62 non si trova un solo atto delle Camere di commercio soggetto all' approvazione di un potere tutorio. Esse sono autonome e indipendenti, e ai loro uffici possono essere eletti anche gli stranieri, che, se godono di diritti civili, non godono quelli politici - *Giust. pen.*, anno VI, col. 715 - *Sin. giur.*, 1900, fasc. 157, pag. 31, art. 207 - *Sin. giur.*, 1900, pag. 280 - *Foro It.*, 1900, parte pen., col. 304 - *Riv. pen.*, volume LIII, pag. 177 - *Giur. It.*, 1900, parte pen., col. 196 - *Mon. Trib.*, 1900, pag. 678.

117. - Sent. 9,5,900 (Causa Bennacchio). È pubblico ufficiale il sorvegliante presso le manifatture dei tabacchi, che eserciti atti d'imperio, come la vigilanza sull'opera degli esecutori materiali, o abbia la tenuta dei registri di contabilità ed amministrazione.

118. - Sent. 25,1,900 (Ric. Devoto). Il guarda-sala della stazione ferroviaria è pubblico ufficiale, benchè eserciti temporaneamente le funzioni e non abbia prestato giuramento.

119 - Sent. 15,1,900 (Ric. Guerrini ed altri). Il messo esattoriale, che procede per l'esazione del dazio consumo, ancorchè appaltato dal Comune ad una società consorziale è pubblico ufficiale.

120 - Sent. 8,1,900 (Ric. Ciminellò). I funzionarii delle società delle ferrovie sicule, sottoposte alla vigilanza e tutela dello Stato, sono pubblici ufficiali. E perciò tale qualità ha pure colui, che fu chiamato temporaneamente come cassiere dal Direttore invece che dall'Amministrazione, ove in fatto risulti che le funzioni siangli state riconosciute e consentite dalla Società.

121. - Sent. 8,1,900 (Ric. Malinverni ed altri). Il medico condotto è pubblico ufficiale.

122. - Sent. 30,12,01 (Ric. Lo Re). L'amministratore del Monte Grande di Pietà in Messina, sottoposto alla vigilanza del Governo ed alla tutela della Giunta provinciale, è pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. XIII, col. 322 - *Sin. giur.*, 1902, fasc. 178, pag. 42, articolo 207.

123. - Sent. 13,12,01 (Ric. Ponzilacqua). I professori dei licei

governativi, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

124. - Sent. 26,11,01 (Ric. Monateri). Ponendo mente sia alle letterali disposizioni dello Statuto del Regno e delle regie patenti del 16,3,51, sia alla ragione che le informa, è forza ritenere che l'Ordine Mauriziano, concepito come istituzione, costituisce una parte importante dell'ordinamento pubblico ed organico dello Stato; quindi le guardie forestali di quest'Ordine sono pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, anno VIII, col. 185 - *Foro it.*, 1902, parte 2ª, col. 90 - *Mon. pret.*, 1902, col. 204 - *Giur. it.*, 1902, parte 2ª, col. 1.

125. - Sent. 18,11,01 (Ric. Lanzara). È pubblico ufficiale l'impiegato addetto temporaneamenle alla direzione generale del lotto, ancorchè sprovvisto di patente, bastando che egli sia di fatto riconosciuto come impiegato della direzione.

126. - Sent. 24,10,01 (Ric. Masoni). Il segretario della società di tiro a segno è pubblico ufficiale.

127. - Sent. 18,7,01 (Ric. Cortesi). È pubblico ufficiale il guardiano ferroviario giurato.

128. - Sent. 13,3,01 (Causa Natali). Il supplente postale è pubblico ufficiale.

129. - Sen. 14,4,02 (Ric. Minola). Il personale viaggiante di una ferrovia economica, non può considerarsi pubblico ufficiale, non essendo esso sottoposto per legge alla tutela dello Stato, che comprende in sè la vigilanza, senza la quale non potrebbe esercitarsi, ed è intesa specialmente ad esaminare ed approvare gli atti, che gli amministratori non potrebbero fare legalmente senza l'approvazione superiore - *Giust. pen.*, anno VIII, col. 506 - *Giur. pen.*, 1902, pag. 242 - *Foro it.*, 1902, parte 2ª, col. 241 - *Giur. it.*, 1902, parte 2ª, col. 161 - *Dritto e giur.*, anno 1902, parte 2ª, col. 99.

130. - Sent. 28,2,02 (Ric. Birri e Taddei). Agli effetti penali la guardia campestre è da ritenersi pubblico ufficiale - *Cass. un.*, volume XIII, col. 994.

131. - Sent. 9,1,02 (Ric. Consolo). Non è la sola patente che costituisce l'individuo ufficiale pubblico, ma l'esercizio effettivo delle funzioni; quindi le persone chiamate dal Comune ad esercitare l'ufficio di agenti daziarii, benchè non muniti di patente, sono pubblici ufficiali - *Cass. un.*, vol. XIII, col. 800.

132. - Sent. 13,12,01 (Ric. Messano). I professori di licei governativi, essendo stipendiati in servizio del governo, esercitano pubbliche funzioni - *Cass. un.*, vol. XIII, col. 574 - *Giur. pen.*, 1902, pag. 173.

133. - Sent. 30,6,02 (Ric. P. M. c. Danuso). Sono pubblici ufficiali ai sensi dell' art. 207 e per gli effetti degli articoli 194 e 195 c. p., i cantonieri stradali - *Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 312.

134. - Sent. 13,6,02 (Ric. Capitani). Le guardie campestri par-

ticolari, quando siansi adempite le formalità prescritte nell'art. 7 della legge di p. s., sono equiparate a quelle comunali, esercitando tutte le funzioni sociali di ricercare ed accertare i reati contro le proprietà rurali; quindi sono pubblici ufficiali.

135. - Sent. 5,6,02 (Ric. Bavota). Il cantoniere ferroviario, per il carattere essenzialmente pubblico e d'interesse generale delle di lui funzioni, deve considerarsi un pubblico ufficiale, per gli effetti dell'art. 195 c. p.

136. - Sent. 10,4,02 (Ric. Serafini). È giurisprudenza costante il considerare pubblico ufficiale il supplente del commesso postale - *Riv. pen.*, vol. LVI, pag. 62.

137. - Sent. 4,3,02 (Ric. Ravera). La moglie del guardiano ferroviario, nell'assenza del marito, ne esercita le funzioni, essendo in tal momento nell'esercizio legittimo di un servizio pubblico esplicantesi sotto l'egida del potere dello Stato, riveste una pubblica funzione al par di qualunque altro funzionario addetto a così importante servizio, ed è quindi a considerarsi come pubblico ufficiale.

138. - Sent. 28,2,02 (Ric. P. M. c. Puccinelli). Le guardie deputate dai privati a custodia delle loro terre, quantunque debbono essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore, non rivestono il carattere di pubblici ufficiali, e non possono essere parificate alle guardie campestri, che sono nominate dalla Giunta muicipale e sono al servizio del Comune - *Giust. penale*, anno VIII, col. 922 - *Mon. pret.*, 1902, col. 587 - *Temi*, 1902, pagina 634 - *Dritto e giur.*, anno XVIII, parte 2ª, col. 293.

139. - Sent. 11,10,02 (Ric. Grosso, Garbella e Garbaccio). È pubblico ufficiale la persona temporaneamente incaricata, mediante retribuzione, dalla Giunta comunale con la deliberazione debitamente approvata dal Sottoprefetto, di procedere alla visita delle stalle - *Cass. un.*, vol. XIV, col. 114.

140. - Sent. 10,7,02 (Ric. P. M. c. Campini). Il capotraffico di una ferrovia economica concessa a società privata non è pubblico ufficiale, trattandosi di impiegato di ferrovia soggetta alla vigilanza e non alla tutela dello Stato - *Cass. un.*, volume XIV, colonna 161.

141. - Sent. 5,12,03 (Ric. P. M. c. Olivieri c. Mancini). L'alunno di Cancelleria deve essere considerato come pubblico ufficiale; e la consegna da parte dello stesso ad estranei d'un processo di cui aveva la custodia per ragione del suo ufficio costituisce il reato di cui all'art. 177. c. p. - *Mon. pret.*, 1903, col. 191.

142. - Sent. 12,11,02. (Ric. Rascoia). L'esercizio di pubbliche funzioni non si ha nella vera e meccanica esecuzione di ordini, o di manuali incombenze, ma richiede una potestà d'impartire ordini e di dare più o meno discrezionalmente determinate disposizioni per il buon andamento di un pubblico servizio, così da possedere

la rappresentanza o l' esercizio della pubblica autorità o di parte di essa. E quindi se tra i pubblici ufficiali debbono annoverarsi quelli rivestiti di vere funzioni che importano la facoltà di ordinare e disporre, i semplici conduttori di treni ferroviarii, i guardasala e i manovali incaricati a supplirli, cui spettano uffici materiali ed esecutivi, non possono reputarsi pubblici ufficiali, ma semplicemente incaricati di un pubblico servizio - *Cass. un.*, volume XIV, col. 273 - *Mon. pret.*, 1903, col. 142 - *Foro it.*, 1903, parte 2ª, col. 35 - *Foro sic.* parte 2ª, pag. 1ª - *Dritto e giur.*, anno XIII, parte 2ª, col. 769 - *Giur. pen.*, 1903, pag. 22 - *Trib. giud.*, 1903, pag. 20 - *Temi*, 1903, pag. 55 - *Giur. it.*, 1903, parte 2ª, col. 34 - *Circ. giur.*, Palermo, 1903, parte pen., pag. 23.

143. - Sent. 10,11,02 (Ric. Barisan). È pubblico ufficiale l'inserviente postale, cui è affidato l'incarico della custodia della corrispondenza e di distribuirla ai procacci.

144. - Sent. 6,11,02 (Ric. Cosentino). Il portalettere stipendiato è investito di una pubblica funzione a servizio dello Stato - *Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 83, nota 3.

145. - Sent. 26,9,02 (Ric. Valenti). L'appaltatore del dazio di consumo, per quanto si attiene alle operazioni di riscossione, è certamente una persona incaricata di un pubblico servizio; ma ciò non lo eleva alla dignità di pubblico ufficiale, perchè il servizio pubblico è diverso dalle pubbliche funzioni, le quali soltanto attribuiscono a chi ne è investito la potestà, l'autorità e il comando, che sono nececsarii per l'esercizio delle stesse. Quindi, se sono da considerarsi come pubblici ufficiali gli agenti daziarii dell'appaltatore per l'equiparazione delle loro pubbliche funzioni a quelle degli agenti governativi secondo l'art. 17 legge 3,7,64, non è del pari ufficiale pubblico l'appaltatore, appunto perchè egli non ha alcuna funzione d'imperio conferitagli dalle pubbliche autorità - *Foro it.*, 1903, parte 2ª, col. 47, nota 1 - *Giust. pen.*, anno IX, col. 17 - *Mon. trib.*, 1903, pag. 238.

146. - Sent. 18,6,03 (Ric. Pascucci). L'accalappiacani non è rivestito di veruna pubblica autorità, non può dare ordini o disposizioni e non può essere equiparato agli agenti della forza pubblica; onde non rimane che un semplice incaricato di un pubblico servizio - *Cass. un.*, vol. XIV, col. 1209 - *Giust. pen.*, anno IX, colonna 935 - *Trib. giud.*, 1903, pag. 243 - *Giur. pen.*. 1903, pag. 343 - *Dritto e giur.*, anno XIX, parte 2ª, col. 194.

147. - Sent. 10,6,03 (Ric. P. M. c. Brambilla). È errato il concetto che considera come il soldato non sia pubblico ufficiale se non quando venga adibito per ragioni di p. s., e sia richiesto per coadiuvare la p. s. Poichè il regolamento di disciplina militare 1,12,72, all'art. 52, costituisce d'ogni soldato un agente di p. s. quando si trova in presenza di disordini; nei quali casi è la legge che investe di autorità il soldato, che diventa pubblico ufficiale e come tale deve essere riconosciuto - *Foro it.*, 1903, parte 2ª, co-

lonna 266 - *Giur. pen.*, 1903, pag. 278 - *Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 249.

148. - Sent. 28,5,03 (Ric. Zaccaria). Il capostazione è pubblico ufficiale anche quando sia a servizio presso una società ferroviaria privata, essendo tutte le società soggette all'alta sorveglianza dello Stato - *Cass. un.*, vol. XIV, col. 1028.

149. - Sent. 28,5,03 (Causa Gornini). È pubblico ufficiale anche l'incaricato temporaneamente delle funzioni di porta-lettere. E risponde di falso in atto pubblico, se falsifica le firme dei destinatari delle cartoline-vaglia, per riscuotere l'ammontare - *Giust. pen.*, anno IX, col. 758, n. 469 - *Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 68.

150. - Sent. 18,5,03 (Mascia ed altri). I baracelli sono pubblici ufficiali, e quando si astengono dal denunciare reati di pascoli abusivi, per utilità ricevute, rispondono del delitto, di cui all'art. 172 cod. pen. - *Giust. pen.*, anno IX, col. 758, n. 468.

151. - Sent. 11,5,03 (Ric. Leporati). Quando l'opera degli agenti nulla implica l'esercizio di una propria potestà discrezionale, siapur minima, ed è invece limitata ad una semplice esecuzione manuale sia pure tecnicamente importante, come quella dei deviatori ferroviarii, la loro opera che si riduce ad un servizio pubblico, non può elevarli alla considerazione di investiti di pubbliche funzioni, senza falsare il concetto di autorità pubblica, degradandone e menomandone la dignità e il prestigio - *Foro ital.*, 1903, parte 2ª, col. 218 - *Giust. pen.*, anno IX, col. 774 - *Temi*, 1903, pag. 453 - *Trib, giud.*, 1903, pag. 187 - *Legge 1903*, col. 1301 - *Giur. pen.* 1903, col. 236 - *Cas. un.*, vol. XIV, col. 1097 - *Dritto e giur.*, anno XIX, parte 2ª, col. 49 - Supplem. *Riv. pen.*, vol. XI, pag. 361,

152. - Sent. 7,5,03 (Ric. Leporino). Non bisogna confondere la dignità potestativa del funzionario con la dignità gerarchica, essendo la prima il precipuo ed essenziale elemento per differenziare il pubblico ufficiale dall'incaricato di un pubblico servizio. Imperocchè l'incaricato è un dipendente, un ausiliario semplice che adempie funzioni non trasfuse direttamente a lui nella legge, un esecutore materiale od accidentale, senza alcuna libertà propria di azione, mentre il pubblico ufficiale ha un mandato diretto dalla legge e partecipa ad uno degli attributi dell'autorità: *aut jubere, aut coercere, aut fidem facere universam;* e tra essi v'ha la differenza che i puristi latini ponevano tra l'*officium publicum* (funzione) ed il *munus civile* (incarico). Ciò posto, il Capotreno di un tramway a trazione meccanica, riconosciuto e tutelato dal Governo, che presta giuramento all'autorità pubblica e riscuote pubblica fede nei verbali, è pubblico ufficiale. Nè manca la tutela per parte dello Stato alle tramvie a trazione meccanica, non consistendo essa nella reintegrazione della deficienza giuridica degli istituti, ma nella protezione spiegata dallo Stato su essi per mezzo di un'oculata, regolamentare e disciplinata sorveglianza, com'è imposta per le cennate tramvie dall'art. 11 legge 27, 12, 96, n. 560 - *Giust. penale*,

anno IX, col. 786 - *Cass. un.*, vol XIV, col. 1089 - *Foro It.*, 1903, parte 2ª, col. 268 - *Mon. trib.*, 1903, pag. 598 - *Giur. pen.*, 1903, pag. 265 - *Legge*, 1903, col. 1409 - *Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 172 - *Mon. pret.*, 1903, col. 555.

153. - Sent. 7,5,03 (Ric. Poggi). È pubblico ufficiale l'aiuto commesso giurato ferroviario, addetto alle spedizioni delle merci, il quale non sia un semplice esecutore degli ordini del capo-stazione, ma un cooperatore di lui con funzione propria e potestativa nel ramo del suo servizio - *Cass. un.*, vol. XIV, col. 1061.

154. - Sent. 17,4,03 (Ric. Lorenzoni). Nessuno dei requisiti prescritti dall'art. 207 c. p. concorre nella persona incaricata di custodire cose pignorate nell'interesse privato del debitore e del creditore. Nè l'eventuale incarico di custodire emanante dall' usciere, il quale, per l'art. 600 p. c. deve dare la preferenza alla persona proposta dal debitore, può elevare il custode alla dignità di pubblico ufficiale - *Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 69 - *Foro Sardo*, anno II, col. 174 - *Giur. pen.*, 1903. pag. 315.

155. - Sent. 6,4,03 (Ric. Storace ed altri). Il guardiano ferroviario è pubblico ufficiale e l'offesa a lui diretta costituisce oltraggio - *Riv. pen.*, anno IX, colonna 757, n. 467 - *Riv. pen.*, vol. LVII, pag. 742 - *Cass. un.*, vol. XIV, col. 1180 - *Mon. pret.*, 1903, colonna 528.

156 - Sent. 18,3,03 (Ric. Bongiovanni). La guardia giurata alla dipendenza di un Comune, che sia incaricata dell'esecuzione di un regolamento sulla esazione dei diritti di piazza e di bancheria, è pubblico ufficiale, perchè rappresenta l'autorità delegante con tutte le facoltà, i poteri e l'*imperium* a questa spettante - *Cass. unica*, vol. XIV, col. 937.

157. - Sent. 10,8,03 (Ric. Bartoli). Sono pubblici ufficiali coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni, e queste implicano potestà ed esercizio d'autorità, che non si riscontrano nel bigliettario ferroviario, poichè egli non ha che la mansione meramente materiale della vendita dei biglietti, e non può pertanto essere ritenuto che semplice incaricato di un pubblico servizio - *Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 435.

158. - Sent. 30,7,03 (Ric. Persico). Il guardiano ferroviario non può essere considerato pubblico ufficiale - *Trib. giud.*, 1903, pagina 267.

159. - Sent. 9,7,03 (Ric. Petri). Il guardiano della ferrovia potendo elevare verbali di contravvenzione e compiendo per legge importanti funzioni nell'interesse dell'ordine e della sicurezza delle persone, è pubblico ufficiale - *Giust. penale*, anno IX, col. 1232, n. 829.

160. - Sent. 8,5,03 (Ric. Gussio). Il ricevitore postale, quantunque supplente, purchè nominato in virtù della legge 20,7,01, è pubblico ufficiale - *Giust. pen.*, anno IX, col. 1095, n. 633.

161. Sent. 16,4,03 (Ric. de Nardc). Le guardie forestali sono pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, anno IX, col. 1202, n. 828.

162. - Sent. 7,12,03 (Ric. Leporati - Sezioni Unite). Il deviatore ferroviario non è pubblico ufficiale, ma incaricato di un pubblico servizio, tale essendo colui che non ha alcuna prerogativa di potere o di autorità, ma che esegue ordini o provvedimenti non direttamente derivati dalla legge e dati dai superiori - *Giust. pen.*, anno X, col. 46 - *Giur. pen.*, 1904, dag. 45.

163. - 7,12,03 (Ric. Lombardi). Il pompiere municipale non è pubblico ufficiale, ma incaricato di un pubblico servizio - *Giust. pen.*, anno X, colonna 5 - *Trib. giud.*, 1904, pag. 19 - *Giur. pen.*, 1904, pag. 32 - *Foro It.*, 1904, parte 2ª, col. 26 - *Cass. un.*, vol. XV, col. 351 - *Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 78.

164. - Sent. 13,11,03 (Ric. Bergonzini). La qualità di pubblico ufficiale non deriva dall'importanza del servizio che una persona compie, nel pubblico interesse, ma dalla pubblica funzione, che attribuisce a chi n'è investito un'autorità per virtù di legge e una potestà discrezionale, sia pure minima, di dare ordini e disposizioni per regolare un pubblico servizio; e questo non si riscontra nei guardiani, deviatori ed agenti subalterni dell'amministrazione ferroviaria che sono semplici incaricati di un pubblico servizio - *Giust. pen.*, anno X, col. 178, n. 152.

165. - Sent. 9,11,03 (Ric. Cicali). Il messo esattoriale è da considerarsi come pubblico ufficiale - *Giust. pen.*, anno X, col. 178, n. 150.

166. - Sent. 6,11,03 (Ric. Parodi). Il guardabarriera ferroviario è un pubblico ufficiale, perchè è un agente giurato con facoltà di redigere verbali, che fanno fede in un'azienda posta sotto la tutela diretta dello Stato, d'impartire ordini ai cittadini per la sicurezza del transito e l'incolumità pubblica - *Cass. un.*, vol. XV, col. 133 - *Foro it.*, 1904, parte 2ª, col. 22.

167. - Sent. 28,10,03 (Ric. Pisano). Le guardie campestri particolari, quando hanno prestato giuramento e sono state approvate dal Prefetto, esercitano pubbliche funzioni, facendo fede i loro verbali in giudizio, fino a prova contraria - *Cass. un.*, vol. XV, colonna 144 - *Giur. pen.*. 1904, pag. 20.

168. - Sent. 11,9,03 (Ric. Zabai). Il portalettere rurale, incaricato di distribuire le lettere raccomandate e di ricevere quelle con valori che i privati cittadini a lui consegnano per essere raccomandate, è ufficiale pubblico - *Giur. pen.*, 1903, pag. 450 - *Foro It.*, 1903, parte 2ª, pag. 458.

169. - Sent. 20,8,03 (Ric. Ruggeri). È puramente di diritto, e non di fatto, la questione se la guardia campestre sia o meno pubblico ufficiale. Malamente però il Presidente crede sottoporla al giudizio dei giurati anzichè a quello della Corte. E malamente questa aggrava la pena dell'omicidio, a norma dell'art. 365, n. 2, c. p.,

sulla semplice affermazione dei giurati di una qualifica, che essi non erano competenti ad attribuire - *Riv. pen.*, vol. LVIII, pag. 563 - *Cass. un.*, vol. XV, col. 124.

170. - Sent. 25,2,04 (Ric. Bisadio). I guardiani delle strade ferrate, per quanto siano legittimamente incaricati d'un pubblico servizio, importante e geloso, sono però sempre da considerarsi esecutori materiali di ordini impartiti dai loro superiori, e non direttamente investiti di pubblica autorità - *Foro it.*, 1904, parte 2ª, col. 169.

171. - Sent. 22,2,04 (Ric. Pasquale). Il guardiano ferroviario è pubblico ufficiale, in quanto le mansioni, che egli compie, sono pubbliche, e rivestite di pubblica autorità, potendo elevare verbali di contravvenzione, e, in caso di resistenza, richiedere l'aiuto della forza pubblica - *Cass. un.*, vol. XV, col. 673 - *Riv. univers. giur. e dottr.*, 1904, parte 2ª, col. 87.

172. - Sent. 21,1,04 (Ric. Gabellini). La guardia campestre privata non è al servizio dello Stato, delle Provincie, o dei Comuni, e non è pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. XV, col. 562 - *Giust. pen.*, anno X, col. 420, n. 384 - *Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 400.

173. - Sent. 10,12,03 (Ric. Galassi e Balcani). È vero che l'articolo 207 c. p. pone, al n. 3, tra i pubblici ufficiali, gli agenti della forza pubblica, ma tali non sono le guardie campestri private, dappoichè la legge 21, 8, 01 sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza non li annovera tra gli agenti. Che se le guardie particolari debbono essere approvate dal prefetto e prestare giuramento, ciò non vale a variare la loro condizione di impiegati privati, nè a dar loro il carattere di pubblici ufficiali, avendo l'approvazione prefettizia uno scopo puramente politico - *Giust. pen.*, anno X, col. 188 - *Cass. un.*, vol. XV, col. 534 - *Riv. pen.*, volume LIX, pag. 400, nota 3.

174. - Sent. 3,11,03 (Ric. Causa Toresi ed altri). I professori di un liceo; sia governativo che comunale, sono pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, anno X, col. 420, n. 382.

175. - Sent. 23,6,03 (Ric. Piras). La differenza tra la persona incaricata di un pubblico servizio ed il pubblico ufficiale sta in ciò, che la prima non è rivestita di funzioni pubbliche, ma esercita un servizio pubblico per incarico di chi ha il diritto di conferire tale qualità, e il suo ufficio è ausiliario e subalterno alla funzione pubblica; mentre il pubblico ufficiale è colui che esercita legittimamente per investitura avuta dai poteri costituiti dello Stato, una funzione pubblica temporanea o permanente a servizio delle pubbliche amministrazioni - Suppl. *Riv. pen.*, vol. XII, pagina 243.

176. - Sent. 26,4,04 (Ric. Guarriello). Il portalettere urbano e rurale è pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. XV, col. 1067.

177. - Sent. 13,4,04 (Ric. Terzano). Le guardie campestri pri-

vate, benchè approvate dal Prefetto e giurate, non possono ritenersi pubblici ufficiali, tra le altre ragioni, perchè esercitano le loro funzioni a servizio dei privati - *Cass. un.*, vol. XV, col. 924 - *Riv. pen.*, vol. LX, pag. 54 - *Giur. pen.*, anno X, col. 835, numero 647 - *Giur. pen.*, 1904, pag. 295 - *Mon. pret.*, 1904, colonna 464.

178. - Sent. 11,4,04 (Ric. P. M. c. Silvestri). I controllori daziarii a servizio di un Comune hanno mansioni anche più elevate di quelle dei semplici agenti comunali daziarii, ed essendo essi costituiti in corpo armato, sono pubblici ufficiali, o quanto meno agenti della forza pubblica - *Giust. pen.*, anno X, col. 835, n. 648.

179 - Sent. 11,3,04 (Ric. Albertelli). Non vi è alcun dubbio che il deputato di vigilanza per le scuole ha dal Comune l'esercizio di una parte della pubblica autorità, ha la potestà d'impartire ordini, e dare disposizioni per il buon andamento di quel ramo di servizio - *Riv. pen.*, vol. LIX, pag. 692, nota 2.

180. - Sent. 22,2,04 (Ric. Boni). La guardia carceraria non può ritenersi vero e proprio pubblico ufficiale nei sensi del n. 1 dell'art. 207, essa tuttavia lo è certamente ai sensi del n. 3, quale agente della forza pubblica, che è la caratteristica principale del suo ufficio di custodia - *Riv. pen.*, vol. LXV, pag. 683 - *Cass. un.*, vol. XV, col. 1068 - *Giur. pen.*, 1904, pag. 275.

181. - Sent. 9,9,04 (Ric. Boccolini). Il bigliettario ferroviario è pubblico ufficiale, e l' esigere dai viaggiatori, pel prezzo dei biglietti, più del dovuto, costituisce concussione ai sensi dell' articolo 170 c. p. e non dell'art. 169 - *Cass. un.*, vol. XV, col. 1371 - *Trib. giud.*, 1904, pag. 348.

182. - Sent. 23,6,04 (Ric. P. M. c. Rigosi e Casanova). Agli effetti penali deve ritenersi sottoposti a tutela, e non semplicemente a sorveglianza, l'istituto privato, quando alla vigilanza, continua ed incessante, si aggiunga una vera e propria ingerenza sia ai fini economici e patrimoniali, sia alla finalità di restringere e limitare, nel pubblico interesse, la completa libertà di esplicazione e svolgimento dell'istituto privato. E fissando la legge speciale del 27,11,96 n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica, criteri o norme di una ingerenza governativa, il capo-treno di un tale tramway deve considerarsi pubblico ufficiale - *Giust. pen.*, 1904, col. 1349.

183. - Sent. 16,6,04 (Causa Coccia). Il consigliere comunale, specialmente se assessore, è pubblico ufficiale - *Giust. pen.*, 1904, col. 1162, n. 905.

184. - Sent. 6,6,04 (Ric. de Paoli). Quando l'ispettore municipale del dazio consumo, oltre ad essere un funzionario proprio e stabile del Comune, è investito di funzioni non soltanto di gestione patrimoniale interna, ma altresì di controlleria e d'ispezione, di revisione e di sorveglianza, sia nell'interesse comunale, sia in quello dei contribuenti, tali da comprendere qualunque atto utile al buon

andamento del servizio, per modo cioè di potere, se non intervenire come conciliatore o giudice fra le parti, influire autorevolmente sull'operato degli agenti daziarii, è a concludere che egli abbia la rappresentanza dell' autorità e la potestà di dare istruzioni e provvedimenti, che conferiscono appunto al funzionario la qualità e la veste di pubblico ufficiale. Nè coll'appalto del dazio, può dirsi che cessi nel Comune l'interesse e il dovere di vigilanza nei servizi - *Riv. pen.*, 1904, pag. 217.

185. - Sent. 25,4,04 (Ric. P. M. contro Facchinetti). Il legislatore quando parla di pubbliche funzioni, intende di quelle funzioni che abbiano carattere di autorità, di potere, d'impero, non delle altre che costituiscono una meccanica esecuzione di ordini e di manuali incombenze; quindi il casellante ferroviario non è che una persona incaricata di un pubblico servizio - *Giust. pen.*, 1904, pag. 1354 - Supplem. *Riv. penale*, 1904, pag. 108 - *Mon. pret.*, 1904, colonna 699.

186. - Sent. 22,4,04 (Ric. Arancio). I deviatori ferroviarii non sono pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, 1904, col. 1161, n. 903.

187. - Sent. 2,3,04 (Ric. Pillò). Il procaccia postale è pubblico ufficiale come il portalettere ed il ricevitore postale, avendo tutti, per ufficio proprio, l'incarico della distribuzione della corrispondenza - *Giust. pen.*, 1904, col. 1162, n. 907.

188. - Sent. 10,12,04 (Ric. Gabellieri - Rel. Giordani Apostoli - P. M. Tofano - Sezioni Unite). Le condizioni di pubblico ufficiale mancano affatto nelle guardie particolari dei privati, essendo la loro azione intesa a tutelare interessi di mera ragione privata; e non si può quindi la loro azione elevare a dignità di pubblica funzione, la cui essenza ed obbiettività sta nella cura e nella tutela d'interessi pubblici - *Giust. pen.*, 1905, col. 11 - *For. sic.*, 1905, parte 2ª, pag. 6 - *Riv. univ. giur. e dottr.*, 1905, parte 2ª, col. 33 - *Mon. pret.*, 1905, col. 63 - *Foro it.*, 1905, parte 2ª, col. 28 - *Riv. pen.*, vol. LXI, pag. 285.

189. - Sent. 4,11,04 (Ric. Aggio - Rel. Liuzzi). Il guardiano ferroviario non è pubblico ufficiale, ma soltanto un incaricato di un pubblico servizio.

190. - Sent. 17,10,04 (Ric. P. M. c. Garatto e Compagnano - Rel. Gui - P. M. de Francesco). Le guardie campestri private non possono considerarsi quali agenti della forza pubblica a senso dell'art. 207, n. 3 c. p. come chiaramente risulta dalle disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 21,8,01 sugli ufficiali ed agenti della pubblica sicurezza. Nè il fatto della necessità di essere approvate dal prefetto, di dover le guardie campestri prestare giuramento, può loro togliere il carattere di impiegati privati e dar loro quello di pubblici ufficiali; esse non sono che custodi riconosciuti ed approvati dall'autorità prefettizia al servizio dei privati nel cui esclusivo interesse hanno la facoltà di prevenire ed accertare le contravvenzioni; mentre nel concetto di agente della forza pubblica

o di pubblico ufficiale è sempre ammesso quello di persona che esplica l'attività nell'interesse sociale - *Giur. pen.*, 1904, pag. 511 - *Cass. un.*, vol. XVI, col. 237.

191. - Sent. 14,10,04 (Ric. Masino - Rel. Orlandi). Le guardie carcerarie costituiscono un corpo armato gerarchicamente organizzato, cui è affidata la custodia dei detenuti e l'osservanza della disciplina nell'interno delle carceri. Onde debbono considerarsi quali pubblici ufficiali - *Giur. pen.*, 1904, pag. 514.

192. - Sent. 31,8,04 (Ric. Cartaginese - Rel. Catastini - P. M. Tofano - Dif. av. Mirenghi). I fattorini o portalettere, i vuotacassette e gli agenti rurali postali sono pubblici ufficiali - Supplem. *Riv. pen.*, vol. XIII, pag. 243 - *Foro it.*, 1904, parte 2ª, col. 459.

193. - Sent. 20,6,04 (Ric. P. M. c. Carletti - Rel. D'Osvaldo - P.M. Sansonetti). Il legislatore quando parla di pubbliche funzioni, intende di quelle funzioni che abbiano carattere di autorità, di potere, d'impero. Ed è inerente alle funzioni pubbliche in generale la potestà, l'autorità o il comando - *Cass. un.*, vol. XVI, col. 242.

194. - (Idem). Non tutti gl'impiegati delle ferrovie debbono essere considerati come pubblici ufficiali. Sono ufficiali quelli che sono rivestiti di funzioni pubbliche *cum auctoritate et imperio;* non lo sono gli altri, i quali quindi non si possono considerare che quali incaricati di un pubblico servizio. I primi, investiti della facoltà d'impartire ordini e di dare disposizioni nei limiti di loro competenza, forniti di un certo potere discrezionale, di una determinata facoltà di esame e di una certa libertà di azione, avente il compito di prendere provvedimenti diretti all'osservanza del precetto legislativo, insigniti, in altre parole, di potestà ed esercizio d'autorità, incarnano in sè stessi, rappresentandola, l'idea dell'ente Stato. Non altrettanto è a dirsi di quegli impiegati che sono forniti delle prerogative di potere e di autorità derivanti dalla stessa legge, e le cui funzioni si circoscrivono a incombenze commesse, ed ordini o provvedimenti non derivanti direttamente da legge, ma dati da superiori, che legittimamente vale a dire, secondo la legge, avevano potere ed autorità di conferirli, ossia di dar loro incarichi determinati. La differenza è sostanziale, tra chi ha direttamente il compito di prender provvedimenti diretti all' osservanza del precetto legislativo, e chi invece altra missione non ha all' infuori della vera meccanica esecuzione di ordini, di manuali incombenze - (idem).

195. - (Idem). I capi-stazione hanno un potere che deriva loro dalla legge, che spiega la prerogativa che essi debbono essere annoverati tra le persone rivestite di pubblica autorità, di pubbliche funzioni, che vanno considerati per legge come pubblici ufficiali, perchè i loro verbali d'accertamento non è d' uopo vengano confermati, chè, all'opposto, i guardiani ferroviarii tali non sono, ma solo incaricati legittimamente di un pubblico servizio - (Idem).

196. - Sent. 17,6,04 (Ric. Ronzani). È pubblico ufficiale la guar-

dia daziaria; poichè la guardia daziaria ha potestà di funzione pubblica nell'accertare la contravvenzione e verbalizzare, e quindi ha i requisiti del pubblico ufficiale, e non di un semplice incaricato di un pubblico servizio con mansioni ristrette ad una esecuzione meramente materiale - *Riv. pen.*, vol. LX, pag. 586 - *Cass. un.*, vol. XVI, col. 89.

197. - Sent. 28,4,04 (Ric. Guarriello - Rel. Savastano - P. M. Frola - Dif. avv. Mirenghi). Il portalettere urbano e rurale deve considerarsi qual pubblico ufficiale ai termini dell'art. 207 c. p., imperocchè l'ufficio di pubblico e generale interesse assunto dallo Stato per la distribuzione e consegna della corrispondenza ai singoli cittadini destinatarii, esplicantesi in definitivo necessariamente appunto per mezzo dei portalettere, rende costoro depositarii e custodi della corrispondenza ad essi affidata per la distribuzione, con l'inerente partecipazione alla potestà dello Stato di cui sono emanazione. Ed è apprezzamento di fatto il ritenere che il portalettere abbia agito nella linea di distribuzione affidatagli, anzichè in altra linea per conto di altro portalettere - Supplem. *Riv. pen.*, vol. XIII, pag. 190.

198 - Sent. 18,3,05 (Causa di Trinca - Rel. Fiocca - P. M. De Francesco). Il fattorino postale non è pubblico ufficiale, ma semplicemente incaricato di pubblico ufficio - *Giust. pen.*, 1905, colonna 584, n. 262.

199. - Sent. 3,3,05 (Ric. Malla - Rel. Bruni - P. M. Sansonetti). Il capo dell'ufficio legale di un municipio, che in detta qualità e nella propria sede viene oltraggiato, bene è legalmente riconosciuto pubblico ufficiale. Poichè pubbbliche funzioni sono tutte le esplicazioni dei poteri organati per l'attuazione delle leggi e degli svariati servizii - *Cass. un.*, vol. XVI, col. 713.

200. - Sent. 16,2,05 (Ric. Zacchia - Rel. Benedetti). Il maestro comunale deve considerarsi come pubblico ufficiale - *Giust. pen.*, 1905, col. 584, n. 263.

201. - Sent. 27,1,05 (Ric. Francese - Rel. Piccolo Cupani - Est. Petrella). È nulla per difetto di motivazione in ordine alla qualità di pubblico ufficiale nelle guardie forestali dell'Ordine Mauriziano la sentenza, che in tema di corruzione ascritta a chi fu sorpreso a cacciare abusivamente nella riserva di caccia data in fitto dall'Ordine ad una società privata, non spieghi per quali particolari clausole dei contratti il locatore doveva al conduttore una più estesa garenzia di quella normalmente concessa dal Codice, per quindi desumerne che le dette guardie rappresentassero un pubblico potere, sebbene fossero al servizio diretto ed immediato di una società privata - *Giust. pen.*, 1905, col. 551, n. 243.

202. - Sent. 19,1;05 (Ric. Crobu - Rel. Masi). I barracelli sono pubblici ufficiali non solo, ma anche ufficiali di polizia giudiziaria (*Giust. pen.*, 1905., col. 757, n. 376 - *Mon. pret.*, 1905, col. 224 *Cass. un.*, vol. XVI, col. 667.

203 - Sent. 13,1,05 (Ric. Meoni - Rel. Romano). Il messo esattoriale, per la stessa natura delle funzioni che esercita e per la fede che imprime ai suoi atti, non può considerarsi come pubblico ufficiale - *Cass. un.*, vol. XVI, col. 808.

204. - Sent. 30,12,04 (Ric. Betti - Rel. Liuzzi). Deve considerarsi ai fini penali, come pubblico ufficiale, l'aiutante applicato alla stazione ferroviaria - *Giust. pen.*, 1905, col. 514, n. 228.

205. - Sent. 12,12,04 (Ric. Mancinelli - Rel. Lucchini). Il custode carcerario è indubbiamente a ritenersi un agente della forza pubblica; e come tale rientra nel novero dei pubblici ufficiali, - *Cass. un.*, vol XVI, col. 520 - *Riv. pen.*, volume LXI, pag. 172 - *Mon. pret.*, 1905, col. 338.

206. - Sent. 1,12,04 (Ric. d'Amico - Rel. Benedetti - Dif. avv. de Cesare). Il supplente dell'ufficio postale, al pari del titolare, va considerato come pubblico ufficiale - *Giust. pen.*, 1905, col. 514, n. 229.

207. - Sent. 29,11,04 (Ric. Repetto - Rel. de Crecchio - P. M. Frola). Un cantoniere di strada provinciale, che non deve far altro se non mantenere in buono stato il tratto di strada che gli è affidato, non può essere considerato come ufficiale pubblico rivestito di pubbliche funzioni, ma, tutt'al più, come persona incaricata di un pubblico servizio - *Riv. pen.*, vol. LXI, pag. 413.

208. - Sent. 29,11,04 (Ric. Sartori). Gli agenti di un privato appaltatore del dazio, quando siano dalla pubblica autorità riconosciuti e muniti di patente, sono pubblici ufficiali - *Giust. pen.*, 1905, col. 514, n. 230.

209. - Sent.29,11,04 (Ric. Tamburro - Rel. Romano). Il maestro elementare comunale è pubblico ufficiale, sia perchè stipendiato dal Comune, sia perchè l'insegnamento e le altre relative attribuzioni affidategli sono pubbliche funzioni - *Giust. pen.*, 1905, colonna 514, n. 227 - *Giur. pen.*, 1905, pag. 47.

210. - Sent. 25,11,04 (Ric. Cumino - Rel. Gui - P. M. Tofano). Il cantoniere stradale non è pubblico ufficiale, ma solo persona legittimamente incaricata di un pubblico servizio - *Giust. pen.*, 1905, col. 390 - *Cass. un.*, vol. XVI, col. 602 - *Dritto e giur.*, 1905, parte 2ª, col. 880 - *Riv. pen.*, vol. LXI, pag. 413 - *Mon. pret.*, 1905; col. 221.

211. - Sent. 22,11,04 (Ric. Vizzini - Rel. Piolente). La guardia daziaria è pubblico ufficiale secondo il disposto del n. 1 dell'articolo 207 c. p., o quanto meno rientra, pel n. 3 dello stesso articolo tra gli agenti della forza pubblica - *Giust. pen.*, 1905, col. 514, n. 226 - *Trib. giur.*, 1905, pag. 123.

212. - Sent. 12,11,04 (Ric. P. M. c. Compagno - Rel. Savastano). La guardia campestre privata non è pubblico ufficiale nè agente della forza pubblica - *Giust. pen.*, 1905, col. 513, n. 225.

INDICE ALFABETICO

DELLE MASSIME DI GIURISPRUDENZA

A

B

C

D

E

F

G

L

M

O

P

Q

S

T

U

V

INDICE